

Il valore economico degli archivi

Debora Chiarelli

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

2024

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
SAGGI 129

IL VALORE ECONOMICO
DEGLI ARCHIVI

DEBORA CHIARELLI

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
2024

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Servizio II Patrimonio archivistico

Direttore generale Archivi: Antonio Tarasco
Direttore del Servizio II: Sabrina Mingarelli

Cura redazionale: Direzione generale Archivi, Servizio II – Patrimonio archivistico

SOMMARIO

PRESENTAZIONE	
Sabrina Mingarelli	7
PREFAZIONE	
Giovanni Michetti	9
INTRODUZIONE	13
1. Il valore economico dei beni culturali in Italia	19
1.1 Introduzione	19
1.2 I beni culturali come beni del patrimonio	21
1.3 I beni culturali nel bilancio dello Stato	25
1.4 Il trattamento contabile dei beni del patrimonio culturale nel quadro internazionale	31
1.5 La prospettiva italiana	39
2. Quanto vale un archivio: valore patrimoniale	47
2.1 Introduzione	47
2.2 La valutazione patrimoniale degli archivi pubblici italiani	50
2.3 Altre forme di valutazione	58
2.4 La gestione del rischio e il valore del patrimonio ai fini assicurativi	61
2.4.1 Un caso di studio: l'archivio di ATAC SpA	67
3. Quanto vale un archivio: le analisi quali-quantitative	73
3.1 Introduzione	73

3.2 Le indagini conoscitive per il settore degli archivi	76
3.2.1 Le statistiche per gli archivi in Italia	80
3.2.2 L'esperienza nordamericana	87
3.3 La misurazione degli istituti culturali	93
3.3.1 Un caso di studio: le biblioteche italiane nel sistema del benessere	96
3.3.2 Un modello di indagine per gli archivi storici	103
4. Valutare un archivio digitale	111
4.1 Introduzione	111
4.2 L'archivio digitale come bene culturale: la valutazione patrimoniale degli archivi digitali	113
4.2.1 Un caso di studio: l'Archivio fotografico Alinari	124
4.2.1.1 La storia del patrimonio	124
4.2.1.2 La valutazione del patrimonio	129
4.3 La digitalizzazione del patrimonio archivistico nazionale: verso la creazione di un nuovo valore	139
4.4 Gli strumenti di monitoraggio statistico per gli archivi digitali	141
4.5 Il monitoraggio statistico degli archivi correnti e dei sistemi di gestione documentale delle istituzioni pubbliche	145
4.6 Il valore dei dati digitali: mercato <i>vs</i> patrimonio informativo pubblico	157
5. Quale valore per gli archivi italiani. Riflessioni sugli Archivi di Stato	163
5.1 Introduzione	163
5.2 Rilevazione e raccolta dei dati	165
5.2.1 Gli Archivi di Stato coinvolti	169
5.3 Note sulla rilevazione	175
CONCLUSIONI	197
BIBLIOGRAFIA	199

PRESENTAZIONE

La Direzione generale Archivi è lieta di pubblicare il volume di Debora Chiarelli dedicato a un argomento di estremo interesse e di grande importanza per il riconoscimento del valore economico della documentazione archivistica.

Dal 2002 i beni archivistici sono stati riconosciuti come parte integrante del Conto generale del patrimonio dello Stato, e dunque sono diventati oggetto di valutazione economica. Questo volume descrive lo stato dell'arte, ripercorre la strada fatta e costituisce un importante contributo al percorso recentemente intrapreso per una nuova metodologia di misurazione economica, nell'ottica dell'armonizzazione contabile a livello internazionale.

Il grande merito di questo prezioso lavoro sta in primo luogo nel rigore scientifico con cui Debora Chiarelli si è avvicinata ad un tema che era stato prevalentemente ritenuto secondario, se non fuorviante, rispetto a quello del valore culturale. Grazie a ciò, lo studio propone una fruttuosa armonizzazione dei molteplici caratteri propri del patrimonio archivistico che ne fanno non solo l'oggetto della tutela e lo strumento della trasmissione della memoria, ma anche un fattore di crescita socioeconomica delle comunità.

SABRINA MINGARELLI
Dirigente del Servizio II
Patrimonio archivistico

PREFAZIONE

La scienza della complessità ci insegna che il comportamento globale di un sistema complesso non può essere dedotto in maniera deterministica dallo studio delle singole componenti: è la loro interazione che fa emergere comportamenti e proprietà nuovi, estranei alla natura degli elementi che compongono il sistema. In questo senso, il valore economico degli archivi somiglia a un sistema complesso: la relazione tra valore, economia e archivi produce un composto instabile, una miscela esplosiva che faticiamo a governare, benché maneggiamo con sicurezza e competenza ciascuno dei componenti. Questo è uno di quei casi in cui la somma non fa il totale: *valore + economia + archivi* è una formula che produce un risultato inatteso, diverso dalla somma degli addendi. Tre parole che rimandano ciascuna ad un complesso sistema di significati; tre dimensioni che non si compongono geometricamente a realizzare una sorta di spazio cartesiano ove posizionare le nostre creazioni intellettuali, ma che si fondono inaspettatamente a generare un nuovo spazio in cui è arduo individuare le coordinate e dunque orientarsi.

Il valore è un concetto su cui gli studiosi di economia hanno versato fiumi di inchiostro, producendo suggestive e stimolanti teorie che hanno attraversato la storia del pensiero umano, travalicando i confini delle scienze economiche in senso stretto, alla ricerca di una risposta per una domanda che fondamentalmente è sempre la stessa: da dove deriva il valore? La riflessione dei giuristi su questo tema non è meno rilevante, non foss'altro che per la necessità di normare le relazioni economiche tra i diversi enti che popolano un ordinamento giuridico, sulla base di una sistematizzazione quanto più possibile rigorosa delle nozioni che organicamente compongono il quadro concettuale di riferimento per quell'ordinamento. Anche gli archivisti hanno esplorato il concetto di valore, indagandone le molteplici declinazioni con riferimento alla natura e alle funzioni dei beni archivistici, in misura tale che gli archivi possono essere interpretati come un caleidoscopio di valori: la dimensione storica, quella amministrativa, quella informativa non meno di quella giuridica, quella patrimoniale ma anche quella socioculturale – quando non anche artistica – concorrono tutte insieme alla definizione del bene archivistico.

In questo contesto è maturata naturalmente – *rectius*, storicamente – la consapevolezza della dimensione economica degli archivi, riconosciuta in maniera formale anche dal legislatore italiano: da più di vent'anni i beni archivistici statali

sono entrati di diritto nel conto patrimoniale dello Stato e sono dunque oggetto di valutazione economica. Più in generale, è sempre più diffusa la consapevolezza che gli archivi siano una componente strategica per la produzione di un valore non solo gestionale, ma anche culturale e sociale che in ultima analisi può essere ricondotto ad un valore economico. Tuttavia, il sostanzioso *corpus* di riflessioni su questo tema, originato dalle diverse discipline che hanno assunto il valore come oggetto privilegiato d'analisi, non ha condotto all'elaborazione di una teoria unitaria in un'ottica transdisciplinare, un modello unificato con cui affrontare la sfida delle complessità. L'accostamento del bene culturale alla sfera economica ha generato frizione piuttosto che fusione. Beninteso: qualunque serio tentativo di armonizzare concetti e principi di ambiti diversi alimenta inevitabilmente e opportunamente una sana dialettica scientifica che dovrebbe però trovare soluzione nel processo di sintesi. Invece, la sensazione è di muoversi ancora in un terreno minato da pregiudizi, che non ammette di corrompere la sacralità del bene culturale con la prosaicità delle logiche economiche.

Questa visione pseudo-romantica del patrimonio culturale, forse retaggio della cultura idealistica del Novecento, non aiuta a riconoscere la complessità del bene culturale, ove idealità e materialità – lungi dall'essere contrapposte – sono due voci in costante dialogo. Pagine mirabili di Massimo Severo Giannini hanno illuminato questo rapporto, chiarendo che il bene culturale è sì un bene immateriale, ma compenetrato nell'elemento materiale. Di qui la necessità di conciliare le due dimensioni, così da attribuire al bene culturale la sua piena capacità economica, riferendola non solo alla sua dimensione proprietaria, ma anche al suo profilo immateriale, suscettibile di produrre utilità, senza che questo suoni blasfemo, ma sia anzi interpretato come un modo di vivere e restituire tutti gli strati di significato soggiacenti ai beni culturali. Questo imperativo etico è anche un'urgenza pratica: non si tratta solo di agire sul piano teoretico, elaborando o aggiornando un'ontologia che ci aiuti a ridefinire oggetti, concetti e relazioni di un dominio che travalichi il territorio dell'archivistica; si tratta anche di intervenire in maniera concreta sul piano pratico, definendo prassi, metodi e tecniche che consentano di azionare la dimensione economica per governare con successo gli archivi. Come ci ricorda Debora Chiarelli nell'introduzione a questo volume, la valutazione economica dei beni archivistici è ormai imprescindibile per un'ampia serie di attività che vanno dall'acquisto alla vendita di archivi, passando per la loro tenuta e conservazione. La sottoscrizione di una polizza assicurativa per un *corpus* documentario, la determinazione di un canone per il prestito di documenti, la rendicontazione patrimoniale di un istituto archivistico – a solo titolo di esempio – impongono la necessità della misurazione della dimensione economica, resa ancora più complicata dalla presenza di nuove for-

me documentarie generate grazie alle nuove tecnologie: quanto vale un terabyte di documenti? come interpretare il dualismo materiale/immateriale in ambiente digitale? come si trasforma il valore d'uso del bene culturale nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, per parafrasare Quel famoso tedesco?

Non c'è più tempo: è necessario ragionare su nuovi modelli e nuove formule che consentano di individuare con più accuratezza il valore dei beni culturali, con ciò contribuendo indirettamente a sostenere le attività mirate a garantire la tutela e la conservazione dei patrimoni documentari.

Non c'è più tempo: lo iato fra economia e cultura – espressione di logiche desuete – è stato ormai colmato da prassi che non pongono più le due dimensioni in una relazione di antagonismo, bensì di mutuo supporto. È certo opportuno adottare tutte le cautele del caso – ad esempio, *l'homo oeconomicus* è un modello antropologico poco acconcio a rappresentare la relazione tra individui e beni culturali – ma è importante riconoscere e consolidare il valore del binomio economia-cultura.

Non c'è più tempo: la strada è tracciata e questo volume ci ricorda che siamo ancora all'inizio del cammino.

Non c'è più tempo.

GIOVANNI MICHETTI
Sapienza Università di Roma

Ringrazio la Direzione generale Archivi, in particolare il dott. Antonio Leo Tarasco e la dott.ssa Sabrina Mingarelli, per aver accolto questo volume tra le Pubblicazioni degli Archivi di Stato.

Il presente lavoro è frutto di un dottorato di ricerca in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie, conseguito presso il Dipartimento di Lettere e Culture moderne di Sapienza Università di Roma. Il mio più sentito ringraziamento va pertanto al mio tutor, il prof. Giovanni Michetti, per avermi incoraggiato ad affrontare questa pubblicazione e in particolare per aver supportato costantemente la ricerca attraverso il confronto scientifico e la condivisione degli obiettivi.

Un vivo ringraziamento al prof. Fabio Giulio Grandis e alla prof.ssa Lucia Biondi, del Dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Roma Tre, per aver risposto sempre con entusiasmo alle mie domande.

Desidero ringraziare inoltre tutti gli enti che hanno mostrato sensibilità verso il progetto di ricerca fornendo il proprio contributo di conoscenza, in particolare ATAC SpA, ISTAT, Regione Emilia-Romagna e Regione Toscana e infine gli Archivi di Stato di Lecce, Palermo e Roma che hanno contribuito operativamente allo sviluppo del progetto, mettendo a disposizione risorse umane per le rilevazioni statistiche e finanziarie.

Con grande affetto ringrazio la dott.ssa Stefania Gianfrancesco che ha riletto accuratamente questo scritto e il dott. Enzo Fumarola che ha migliorato la qualità delle immagini.

Dedico il mio lavoro a Riccardo e Marta.

INTRODUZIONE

Il valore economico degli archivi è un tema ancora poco dibattuto negli studi archivistici, nonostante rientri a pieno titolo nell'ambito delle politiche di conservazione dei patrimoni documentari. Diverse sono infatti le attività che richiedono una valutazione economica dei patrimoni, sia in ambito pubblico sia nel settore privato. L'acquisto di nuovi archivi, la vendita di archivi (consentita dalle norme solo per il settore privato), la sottoscrizione di una polizza assicurativa, la valutazione dei costi e dei benefici per sostenere le attività di manutenzione, la pianificazione degli investimenti per la conservazione a lungo termine, l'individuazione di un valore ai fini della rendicontazione economica dell'ente: sono tutte azioni svolte quotidianamente anche dagli archivisti, i quali spesso si trovano a operare senza adeguati criteri di valutazione.

Inoltre, con sempre maggiore frequenza si avverte la necessità di possedere dati che consentano di misurare l'attività degli istituti, anche per attrarre maggiori risorse e nuove forme di investimento da destinare alla conservazione permanente degli archivi. In assenza di dati attendibili, risulta molto complesso effettuare una valutazione e soprattutto attestare gli immensi benefici che gli archivi apportano, non solo agli enti in termini gestionali, ma anche alle comunità e ai territori in termini di impatto sociale, culturale ed economico.

Questo studio è il risultato di un lavoro di ricerca che ha condotto all'individuazione degli indicatori che contribuiscono alla definizione del valore economico e alla misurazione degli impatti socioeconomici degli archivi, con particolare riguardo per gli archivi di natura pubblica e per gli archivi digitali. In particolare questo studio ha consentito di maturare una riflessione scientifica su alcuni aspetti attraverso cui sostenere, anche in maniera indiretta, la tutela dei patrimoni documentari.

Lo studio poggia su due presupposti: da una parte la consapevolezza che gli archivi pubblici costituiscano un *asset* per lo Stato, dall'altra la necessità di sviluppare una cultura valutativa che consenta di migliorare la riconoscibilità sociale degli archivi, favorendo così l'attenzione dei decisori politici nella distribuzione di risorse economiche da destinare alla loro conservazione.

La ricerca ha sviluppato due aree di indagine: la prima di carattere economico-patrimoniale, legata al valore monetario che gli archivi pubblici assumono all'interno del patrimonio dello Stato italiano; la seconda concentrata sugli aspet-

ti statistici e sulla produzione di strumenti di monitoraggio per l'elaborazione di analisi scientifiche di tipo quali-quantitativo riferite agli istituti, ai patrimoni e agli utenti al fine di evidenziare gli impatti sociali ed economici che gli archivi determinano sui territori e sulle comunità di riferimento.

Alla fine degli anni Novanta il legislatore italiano ha inserito i beni del patrimonio culturale statale, e quindi anche gli archivi, tra gli elementi attivi del patrimonio dello Stato. Le amministrazioni sono state chiamate di conseguenza a quantificare il patrimonio e a valutarlo sulla base di alcuni criteri forniti dalla normativa. La norma attribuisce dei criteri di valutazione differenti a seconda della tipologia di bene oggetto di valutazione. Per il patrimonio archivistico è stato indicato come unità di misura il metro lineare a cui è associato un valore monetario fisso, che può essere incrementato o diminuito sulla base di alcuni coefficienti che incidono nella definizione della qualità del patrimonio sottoposto a valutazione. L'amministrazione archivistica ha manifestato sin da subito diverse perplessità sull'applicazione di questo criterio, provando tuttavia a fornire indicazioni per l'attività operativa di contabilizzazione da parte degli istituti. Il criterio fornito dalla norma è al momento l'unico esistente ed è spesso utilizzato come riferimento anche al di fuori degli Archivi di Stato. Lo testimonia il caso di studio riportato, relativo all'archivio di ATAC SpA che è stato interamente distrutto da un incendio e valutato poi per la determinazione del premio assicurativo prendendo come riferimento i suddetti parametri.

Negli ultimi tempi il dibattito internazionale in materia di rendicontazione pubblica ha mostrato un rinnovato interesse per la contabilizzazione dei beni del patrimonio culturale, proponendo l'applicazione di nuove logiche che sono tipiche del settore privato secondo il paradigma manageriale del cosiddetto *New Public Management*, finalizzato a una maggiore efficienza, efficacia, trasparenza e *accountability* nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

L'Italia partecipa al processo di armonizzazione contabile in materia di patrimonio culturale attraverso un gruppo di lavoro denominato *Heritage*, costituitosi presso il Servizio studi della Ragioneria generale dello Stato, che dal 2017 sta testando una metodologia di valutazione per la contabilizzazione dei beni del patrimonio culturale italiano basata sul calcolo della fruibilità del patrimonio culturale, per la quantificazione del valore d'uso dei beni.

Questo studio parte dall'osservazione degli elementi di natura contabile per comprendere come questi si applichino agli archivi pubblici. Sono stati analizzati i criteri che regolano l'attività di rendicontazione dei beni del patrimonio culturale dello Stato, secondo quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente e dalla disciplina economica. Il tema è stato osservato poi alla luce dei processi di armonizzazione e standardizzazione che regolano il trattamento contabile dei

beni del patrimonio culturale pubblico nel quadro internazionale. In particolare, è stato analizzato l'impianto logico su cui poggia la nuova metodologia di calcolo elaborata dagli economisti italiani per il trattamento economico-patrimoniale dei beni culturali, al fine di comprendere in quale misura possa contribuire allo sviluppo di una riflessione sul valore economico degli archivi pubblici, non solo degli archivi generati su supporto tradizionale, ma anche degli archivi digitali.

L'orientamento nazionale e internazionale in materia di rendicontazione dei beni culturali resta infatti fortemente ancorato agli aspetti materiali del patrimonio e non offre elementi per la valutazione del patrimonio digitale. Questa condizione rappresenta un vero e proprio nodo critico per gli archivi italiani, poiché a partire dal 2005 la normativa nazionale dispone che i documenti originali della pubblica amministrazione siano formati attraverso mezzi informatici. L'archivio è un organismo unitario che nasce per soddisfare le esigenze pratiche dell'ente che lo produce, divenendo in un secondo tempo importante per la ricerca storica, senza perdere mai completamente la sua valenza giuridica. Gli archivi prodotti su supporto digitale costituiranno gli archivi storici digitali e sono pertanto beni del patrimonio culturale digitale pubblico, ugualmente meritevoli di essere iscritti in bilancio.

Il tema della valutazione degli archivi digitali è stato dunque approfondito sotto diverse prospettive: ovviamente sono stati individuati e indagati i riferimenti normativi che qualificano l'archivio digitale pubblico come bene del patrimonio culturale nazionale, ma sono state esplorate anche le definizioni provenienti dagli standard internazionali di contabilità, per supportare una riflessione che consenta di identificare adeguatamente gli archivi digitali nell'ambito degli elementi patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. Infine, sono state illustrate alcune esperienze applicate al settore privato per delineare l'orientamento attuale delle aziende nella valutazione degli *asset* digitali. In tale contesto si inserisce l'analisi del caso di studio relativo alla valutazione dell'archivio Alinari (analogico e digitale), recentemente acquisito dalla Regione Toscana.

La prospettiva economico-aziendalistica ha suscitato nuove riflessioni, consentendo di osservare il tema del valore economico degli archivi sotto una luce nuova. L'impianto logico proposto dalla dottrina economica internazionale identifica cinque fasi sequenziali per la rilevazione del bene culturale come risorsa nell'ambito del bilancio di un ente pubblico: 1. identificazione e classificazione dei beni; 2. verifica della loro attività a fini contabili; 3. verifica dei criteri di rilevazione contabile; 4. definizione del metodo di misurazione da adottare; 5. individuazione della modalità di presentazione dell'informativa.

La riflessione si è concentrata in particolare su due punti e cioè sul processo di identificazione degli archivi e sulla definizione del metodo di misurazione

basato sul calcolo della fruibilità. Entrambi questi aspetti hanno condotto la ricerca nell'ambito delle rilevazioni statistiche nazionali, al fine di individuare adeguati strumenti di rilevazione che consentano lo studio e l'analisi scientifica delle principali dimensioni caratterizzanti gli archivi pubblici. L'uso della statistica può infatti supportare gli archivi nel raggiungimento di diversi obiettivi, sia con riferimento alla gestione interna, ovvero per le attività di pianificazione, progettazione e monitoraggio, sia con riferimento alla promozione esterna, cioè per comunicare le prestazioni che l'archivio rende alla comunità in termini di servizi. L'uso di dati affidabili e coerenti consente inoltre di quantificare il valore degli archivi e promuovere il ruolo che essi svolgono a beneficio della formazione, della ricerca, della cultura ed in generale della vita sociale ed economica.

Con riferimento alle indagini conoscitive e alle misurazioni di carattere quali-quantitativo, la ricerca ha illustrato lo stato dell'arte delle rilevazioni statistiche per gli archivi pubblici italiani nell'ambito del Sistema statistico nazionale. Sono stati evidenziati i limiti di questa attività di rilevazione e individuate le aree di miglioramento su cui la statistica dovrà necessariamente concentrarsi in futuro, in particolare per la rilevazione della fruizione del patrimonio digitale, anche alla luce delle importanti novità introdotte dal Piano nazionale di digitalizzazione. Sono state analizzate inoltre alcune recenti esperienze registrate in ambito internazionale nel campo della rilevazione statistica e delle metriche applicate agli archivi. Infine, con riferimento alle potenzialità offerte dalla rilevazione statistica ufficiale, è stata illustrata la recentissima esperienza delle biblioteche italiane che dal 2017 sono oggetto di uno studio statistico progettuale curato da ISTAT in collaborazione con Sapienza Università di Roma. Nell'ambito delle attività previste dal Piano statistico nazionale è stato realizzato nel 2020 il primo censimento nazionale delle biblioteche e a partire dal 2021 si è registrato un indicatore dedicato alle biblioteche nel rapporto Benessere equo e sostenibile.

Gli archivi – come le biblioteche – rientrano nel cosiddetto *non-cash-generating asset*, cioè in quelle attività che non generano flussi finanziari di cassa. Il valore di un archivio non va ricercato unicamente attraverso la valutazione di flussi economici diretti e indiretti, bensì attraverso la misurazione dell'impatto che esso genera sulle comunità e sui territori, determinando altissime ricadute a livello culturale, sociale ed economico anche attraverso l'innalzamento della qualità scientifica della ricerca.

Tuttavia, la vera sfida per gli archivi resta la conoscenza e l'individuazione dei patrimoni correnti e di deposito della pubblica amministrazione al fine di disporre di informazioni costantemente aggiornate sulle nuove acquisizioni, con notevole beneficio per la programmazione della conservazione a lungo termine. La statistica ufficiale può produrre reali benefici per il settore degli archivi pub-

blici, ma è necessario che i patrimoni documentari siano considerati nella loro unitarietà, anche attraverso un'attività di monitoraggio statistico degli archivi correnti, con riferimento alla gestione documentale dell'ente, al fine di migliorare la percezione e la consapevolezza in materia di archivi correnti da parte dei cittadini, dei decisori politici e degli stessi enti, cioè dei soggetti produttori di archivi. Questo studio ha approfondito la conoscenza di alcuni strumenti già noti e consolidati della statistica ufficiale, per valutare in quale misura essi possano determinare un miglioramento delle fasi di monitoraggio per gli archivi correnti, per i sistemi di gestione documentale e per le politiche di conservazione digitale.

A completamento della ricerca sono state svolte alcune attività di verifica sperimentale applicate sia agli aspetti contabili sia agli aspetti statistici. Hanno aderito all'iniziativa l'Archivio di Stato di Lecce, l'Archivio di Stato di Palermo e l'Archivio di Stato di Roma.

Mentre questo volume va in stampa, entra in vigore il *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance* (d.p.c.m. 15 marzo 2024, n. 57, pubblicato in «Gazzetta Ufficiale», 3 maggio 2024, n. 102). Per quanto riguarda l'assetto organizzativo e le competenze degli Uffici ministeriali citati, il libro non rende conto delle modifiche introdotte dalla recente normativa.

La data di ultima consultazione per siti web e risorse on-line è il 24 marzo 2024.

1. IL VALORE ECONOMICO DEI BENI CULTURALI IN ITALIA

1.1 Introduzione

Intorno agli anni Ottanta ha cominciato a svilupparsi a livello nazionale e internazionale un filone di studi relativo all'economia della cultura, i cui ambiti di sperimentazione hanno riguardato il patrimonio culturale, lo spettacolo dal vivo, l'arte contemporanea, le arti visive e, più in generale, l'industria culturale, intesa come insieme di soggetti e attività rivolti alla produzione e distribuzione su vasta scala di beni e servizi culturali. Parallelamente si sono definiti specifici ambiti di ricerca che hanno riguardato gli aspetti di tipo microeconomico riferiti ad aziende, organizzazioni e istituzioni culturali; la relazione fra cultura e turismo urbano e regionale; la relazione fra cultura e benessere¹.

Nonostante la varietà delle prospettive e delle dimensioni di analisi, un aspetto a lungo trascurato nel nostro paese ha riguardato il ruolo dei beni del patrimonio culturale nell'ambito del bilancio dello Stato. Il patrimonio culturale riveste infatti un ruolo strategico per lo sviluppo e per l'impatto economico che è in grado di generare sui territori e sull'intera collettività. I beni culturali incorporano un valore di natura culturale – ma anche estetico, spirituale, sociale, storico, simbolico, scientifico e di autenticità² – che è strettamente connesso al soddisfacimento, diretto o indiretto, di bisogni umani.

Per molto tempo si è pensato che non fosse possibile rilevare i beni del patrimonio culturale all'interno della consistenza patrimoniale degli enti, in considerazione della loro inalienabilità: la mancanza di un vero e proprio mercato di riferimento era ritenuta un fattore che determinava di fatto l'impossibilità di attribuire un adeguato valore economico-monetario ai beni culturali³. Tale visione è stata progressivamente abbandonata dal legislatore nazionale, grazie anche agli sviluppi della dottrina, che negli anni più recenti ha evidenziato il grande impatto che i beni culturali producono sulla situazione economico-patrimoniale degli

¹ M. CAUSI, *Economia della cultura trent'anni dopo*, in «Economia della cultura», 31 (2021), 4, pp. 541-550.

² D. THROSBY, *Economia e cultura*, Bologna, Mulino, 2005, pp. 125-126.

³ Da qui in poi si intenda l'espressione “valore economico” nel significato proprio di “valore economico-monetario”. Si tratta cioè di quel valore che viene attribuito agli elementi di un capitale che non sono espressi originariamente in moneta, ma per i quali è necessario effettuare una valutazione. Tale valore è distinto dal “valore economico-finanziario”, che qualifica gli elementi che, per loro natura, sono espressi solo in moneta sin dalla loro origine e sono pertanto detti anche valori originari (ad esempio, le disponibilità liquide, i crediti e i debiti). Si veda L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni: accounting for heritage assets*, Milano, Wolters Kluwer, 2018, pp. 4-5.

enti proprietari. I beni del patrimonio culturale a tutti gli effetti partecipano alla gestione attiva dell'ente, ma figurano nei documenti contabili unicamente come costi, ovvero come componenti passivi del patrimonio, generando un sostanziale squilibrio nella rappresentazione della situazione economico-patrimoniale dell'ente. Un'adeguata contabilizzazione garantisce invece una rappresentazione fedele della situazione patrimoniale dell'ente e fornisce al decisore politico una base informativa che possa supportare adeguatamente il processo decisionale.

A partire dagli anni Novanta il legislatore italiano ha provveduto a inserire alcuni beni del patrimonio culturale nel prospetto patrimoniale dello Stato individuandone i criteri di stima. Tuttavia, lo scenario è destinato a mutare nei prossimi anni, per effetto dei processi di armonizzazione contabile che, a livello internazionale ed europeo, garantiranno l'adozione di sistemi contabili uniformi al fine di migliorarne la trasparenza e la confrontabilità, grazie anche all'applicazione degli standard internazionali di contabilità pubblica, *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS). Tale mutamento interesserà anche la valutazione economica del patrimonio culturale italiano: dal 2017 un gruppo di lavoro costituito presso il Ministero dell'economia e finanza (MEF) lavora allo sviluppo di una nuova metodologia di calcolo, attualmente in corso di sperimentazione.

Il presente capitolo ha l'obiettivo di fornire un quadro puntuale dei criteri che regolano oggi le attività di rendicontazione dei beni del patrimonio culturale dello Stato, secondo quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente e dalla disciplina economica. Il capitolo affronta inoltre il tema del trattamento contabile dei beni del patrimonio culturale nel quadro internazionale, alla luce dei processi di armonizzazione e standardizzazione contabile che sono in atto per il settore pubblico. In particolare, si analizza l'impianto logico su cui poggia la nuova metodologia di calcolo elaborata dagli economisti italiani per il trattamento economico-patrimoniale dei beni culturali, al fine di comprendere in quale misura possa contribuire allo sviluppo di una riflessione sul valore economico degli archivi pubblici⁴.

⁴ Le descrizioni qui riportate non hanno alcuna pretesa di analiticità con riferimento all'ambito finanziario ed economico-patrimoniale, poiché sono funzionali unicamente allo sviluppo del presente studio focalizzato sul dominio archivistico. Nel corso della trattazione sono forniti i riferimenti alla letteratura analizzata. Costituiscono una fonte privilegiata di informazione le pubblicazioni degli esperti aziendalisti che partecipano ai lavori del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, e in particolare al progetto *Heritage assets in financial reporting* e ai lavori del Comitato scientifico che nell'ambito della riforma *1.15 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, per gli anni 2022-2026, si occupa di elaborare il sistema unico di contabilità economico-patrimoniale per le pubbliche amministrazioni italiane. Si vedano in particolare: L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio...* cit.; *Heritage come Asset nella contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche*, in «Rivista della Corte dei conti», 71 (2018), 3-4, pp. 429-440; i lavori di approfondimento pubblicati sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato e le note del SeSD della Ragioneria generale dello Stato.

1.2 I beni culturali come beni del patrimonio

I beni culturali rappresentano una particolare categoria dei beni pubblici la cui definizione attiene non solo alla sfera culturale e sociale, ma anche all'ambito giuridico ed economico, determinando così degli effetti che si ripercuotono sulla gestione del patrimonio statale.

La locuzione “bene culturale” fu introdotta a metà del secolo scorso nell'ambito dei lavori che hanno condotto alla redazione della Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione del patrimonio storico e artistico in caso di conflitto armato⁵. In Italia tale locuzione venne utilizzata dalla Commissione Franceschini⁶ nella Dichiarazione I delle sue conclusioni dove cita: «Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, e ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà». Il bene culturale non assume più unicamente una dimensione di tipo estetico, ma viene qualificato per la sua capacità di svolgere una funzione di testimonianza⁷.

⁵ UNESCO, *Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé*, L'Aia, 14 maggio 1954. La convenzione è stata introdotta formalmente nell'ordinamento giuridico italiano con l. 7 febbraio 1958, n. 279 recante *Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione e del relativo protocollo di pari data*, in «Gazzetta Ufficiale», 11 aprile 1958, supplemento ordinario 87. Per una versione italiana della convenzione si veda: <<https://www.unesco.beniculturali.it/pdf/Convenzionedell'Aja1954-ITA.pdf>>. L'espressione “beni culturali” definiva un insieme di svariate categorie di cose che ritroviamo all'art. 1: «a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti; b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a); c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai capoversi a) e b), detti “centri monumentali”».

⁶ La Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, presieduta dall'onorevole Francesco Franceschini, fu istituita con la l. 26 aprile 1964, n. 310 su proposta del Ministero della Pubblica Istruzione. Si veda: COMMISSIONE D'INDAGINE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E DEL PAESAGGIO, *Per la salvatezza dei beni culturali in Italia: atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, I, Roma, Colombo, 1967, p. 22.

⁷ Il concetto di “patrimonio storico e artistico” discende dall'art. 9 della Costituzione italiana e si riflette poi nella l. 1° giugno 1939, n. 1089 con l'uso delle espressioni “antichità e belle arti”, “cose d'arte” e “cose di interesse artistico e storico”. Stesso cambio di prospettiva si registra per i beni naturali che la l. 29 giugno 1939, n. 1497 considerava come “bellezze naturali” per il loro “aspetto avente valore estetico e tradizionale”.

La materia è disciplinata oggi dal d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*⁸ ss.mm.ii. che declina i beni del patrimonio culturale in beni culturali e beni paesaggistici⁹.

Il presente studio si sofferma unicamente sui beni¹⁰ che l'art. 2 definisce come: «le cose immobili e mobili che [...] presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà» (art. 2 comma 2)¹¹.

Più precisamente, i beni ricadenti nella categoria dei beni culturali sono detagliati all'art. 10:

- «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico» (comma 1);
- le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, nonché gli archivi e i singoli documenti degli enti di cui al comma 1 (comma 2, lett. a e b);
- le raccolte librerie delle biblioteche degli enti di cui al comma 1 (comma 2, lett. c);
- i beni appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 ma considerati beni culturali per esplicita dichiarazione ministeriale.

I beni del patrimonio culturale assolvono a una funzione pubblica. Si ritiene pertanto necessario definire qui il concetto di patrimonio nella dimensione pubblica e in particolare nella realtà dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.

In passato il concetto di patrimonio pubblico era legato perlopiù alla natura giuridica del soggetto proprietario del bene, oggi invece si tende a qualificare il bene sulla base della funzione che esso svolge e pertanto della sua destinazione d'uso. Vi sono infatti alcune categorie che sono normalmente destinate all'uso pubblico della collettività e appartengono necessariamente allo Stato e agli altri enti territoriali. Altre categorie di beni sono destinate all'uso pubblico, ma possono appartenere anche a enti pubblici non territoriali o a privati.

⁸ Il *Codice* abroga il precedente d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490 *Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352*.

⁹ Art. 2 comma 1: «Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici». La Parte II del *Codice* è dedicata ai beni culturali, la Parte III ai beni paesaggistici.

¹⁰ Per una definizione completa del concetto di bene culturale nell'ambito dell'ordinamento nazionale si veda *Patrimonio culturale*, in L. CASINI, *Enciclopedia del diritto. I tematici*, III, *Funzioni amministrative*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 817-839. Si veda inoltre G. SCIULLO, *I beni*, in *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 21-51.

¹¹ Rispetto alla definizione della Commissione Franceschini, viene eliminato qui l'aggettivo "materiale" riferito alle testimonianze aventi valore di civiltà.

I beni dello Stato e degli enti pubblici si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Due sono le fonti che ci consentono di circoscrivere queste categorie: il codice civile¹², che individua il regime giuridico dei beni del demanio e del patrimonio sotto il profilo dell'assetto proprietario e delle limitazioni alla loro circolazione; le leggi e il regolamento di contabilità dello Stato¹³, che indicano i criteri di amministrazione e inventariazione dei beni.

Le due fonti non sono perfettamente allineate nelle definizioni e pertanto non consentono di fare una distinzione univoca tra i beni classificati come demaniali e quelli corrispondenti ai beni patrimoniali. Tuttavia, lo sviluppo generale di questo studio impone una visione che tenga conto delle evoluzioni normative legate agli archivi e al patrimonio documentario pubblico, soprattutto in relazione alla natura giuridica del soggetto titolare della funzione conservativa. In quest'ottica si ritiene opportuno definire il quadro giuridico dei beni del patrimonio pubblico nell'ambito di quanto disposto dal c.c.

Pertanto, i beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici possono essere suddivisi in beni demaniali (art. 822 c.c.¹⁴) e beni patrimoniali (art. 826 c.c.¹⁵). Entrambe le tipologie sono destinate al soddisfacimento del pubblico interesse, tuttavia si distinguono sotto il profilo giuridico poiché i beni demaniali devono adempiere alla funzione pubblica e sono assoggettati a una disciplina pubblicistica, mentre i beni patrimoniali sono di proprietà privata dell'ente e sono soggetti anche a regole di diritto privato.

Per quanto riguarda i beni demaniali, essi sono beni necessariamente appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici territoriali e sono generalmente beni

¹² Si consideri il codice civile nella formulazione vigente.

¹³ Il r.d. del 18 novembre 1923, n. 2440 *Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato* (cosiddetta legge De Stefani) e il relativo regolamento attuativo r.d. del 23 maggio 1924, n. 827 *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*.

¹⁴ Art. 822 c.c.: «Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico».

¹⁵ Art. 826 c.c.: «I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della Presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio».

immobili. Tuttavia, l'art. 822 c.c. inserisce nel demanio dello Stato anche alcune universalità di beni mobili: le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche. I beni demaniali per loro natura sono inalienabili (art. 823 c.c.)¹⁶, non possono cadere in prescrizione, né essere usucapiti e non sono espropriabili neanche a fine di pubblica utilità¹⁷. Si distinguono inoltre i beni del demanio necessario, ovvero quei beni riportati all'art. 822 comma 1 che sono demaniali per condizione naturale di esistenza, senza la necessità di un particolare provvedimento (demanio marittimo, idrico, militare), dai beni del demanio accidentale ovvero quei beni riportati all'art. 822 comma 2 che diventano demaniali a seguito di una dichiarazione di volontà della pubblica amministrazione, che ne individua la pubblica utilità (demanio stradale, demanio ferroviario, demanio aeronautico, demanio storico, artistico e culturale). Si fa distinzione inoltre tra demanio naturale¹⁸ (a cui appartengono i beni che sono demaniali per natura, come i fiumi e i laghi) e demanio artificiale¹⁹ (ovvero beni che sono demaniali per destinazione, come i beni militari e i beni accidentali).

I beni patrimoniali (art. 826 c.c.) sono individuati tra i «beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti»: sono beni patrimoniali tutti quei beni dello Stato o degli enti pubblici territoriali che non sottostanno ad un regime di demanialità. Essi possono essere alienati e acquisiti attraverso forme del diritto pubblico. Si distinguono in: beni indisponibili (mobili e immobili), che non possono essere sottratti alla loro destinazione (art. 828 c.c.) e pertanto sono alienabili solo a patto che non muti la loro destinazione economica e pubblica²⁰; e beni disponibili, ovvero beni di proprietà di un ente pubblico che si differenziano da quelli indisponibili poiché non sono destinati ad un pubblico servizio ma sono utilizzati dalla pubblica am-

¹⁶ Art. 823 c.c.: «I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano». Il bene demaniale non può essere ceduto ai privati, ma è consentito il trasferimento del bene tra enti pubblici. Il principio di inalienabilità va inteso non solo con riferimento alla titolarità del bene, ma anche sotto il profilo dell'utilità che esso genera per la collettività, perché non è possibile privare la collettività dell'uso del bene e quindi del godimento dello stesso. Si veda la nota 19 in L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio...* cit., pp. 8-9.

¹⁷ Ciò comporta che l'autorità giudiziaria o amministrativa non può sottrarre i beni alla loro funzione.

¹⁸ Per questi beni la condizione di demanialità è legata alla loro stessa esistenza. Tuttavia è necessario un atto, non costitutivo, che dichiari la loro natura demaniale, e che consiste sostanzialmente nell'iscrizione del bene in appositi elenchi.

¹⁹ Per il demanio artificiale è necessaria l'esistenza di tre condizioni: la norma che sancisce la demanialità del bene, l'esistenza materiale del bene, l'effettiva destinazione del bene alla funzione pubblica a cui è preordinato. L'assenza di una di queste condizioni comporta il mutamento del regime di demanialità.

²⁰ Esistono tuttavia beni patrimoniali indisponibili che sono inalienabili in senso assoluto, ovvero indisponibili per natura (miniere, cave, torbiere foreste, cose di interesse storico e artistico) che possono essere oggetto di scambio solo se ne viene espressamente autorizzata l'alienazione.

ministrazione in quanto beni economici che producono reddito²¹. Tali beni sono a tutti gli effetti beni privati dell'ente e pertanto alienabili, usucapibili e assoggettabili a diritti reali in favore di terzi.

In base all'art. 53 del d.lg. 42/2004 i beni definiti dall'art. 822 c.c. costituiscono il demanio culturale.

1.3 I beni culturali nel bilancio dello Stato

I beni del patrimonio culturale figurano oggi nel bilancio dello Stato grazie alle riforme che si sono succedute in Italia tra la fine degli anni Novanta e gli inizi dei Duemila, ma la loro rilevazione e rappresentazione contabile si è modificata nel corso degli anni²². Per diverso tempo le pubbliche amministrazioni, a differenza del settore privato, sono state poco interessate all'attività di identificazione del proprio patrimonio. In passato infatti questo era destinato a essere rappresentato solo in maniera qualitativa, ovvero tramite inventari, al fine di soddisfare una contabilità di tipo finanziario e non economico-patrimoniale.

Il r.d. 23 maggio 1924, n. 827 *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*²³, tuttora vigente, regola la formazione e conservazione dell'inventario dei beni mobili e immobili dello Stato, in cui sono indicati «gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore»²⁴. I beni del patrimonio dello Stato risultano classificati in beni del demanio pubblico e beni patrimoniali immobili e mobili, disponibili e non disponibili. Per i beni del demanio, l'inventario «consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, ovvero dai registri delle singole amministrazioni» (art. 3). I beni patrimoniali sono descritti in registri di consistenza che contengono le informazioni descrittive sul bene (art. 11) insieme alle annotazioni circa le variazioni e trasformazioni del valore e della consistenza (art. 15).

²¹ Comprende pertanto il patrimonio mobiliare, gli utensili, il patrimonio fondiario ed edilizio, dei beni che derivano dalla partecipazione dello Stato al capitale azionario di società pubbliche e private.

²² Con riferimento alla formazione del patrimonio dello Stato si possono individuare in generale due differenti impostazioni contabili, corrispondenti ad altrettanti periodi storici: la prima impostazione risponde a un criterio classificatorio di tipo giuridico-amministrativo e riguarda gli anni dall'Unità d'Italia fino agli anni Sessanta, trovando fondamento nella l. 22 aprile 1869, n. 5026 (cosiddetta legge Cambray-Digny) e nei relativi decreti di attuazione; il secondo periodo va invece dal 1964 in poi, ovvero dall'emanazione della l. 1° marzo 1964, n. 62 per la riforma del bilancio dello Stato (cosiddetta legge Curti) fino alla legge di ristrutturazione del rendiconto generale del 1997. F. IMPERIALE, *Il valore dei beni culturali nel patrimonio dello Stato italiano*, Milano, Franco Angeli, 2018, pp. 62-70.

²³ Il regolamento è emanato in attuazione del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (cosiddetta legge De Stefani).

²⁴ R.d. 2440/1923, art. 2.

L'art. 7 include tra i beni immobili «anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori e altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono», che da quel momento in poi sono stati considerati immobili agli effetti inventariali e per la cui contabilità è stato emanato il successivo r.d. 26 agosto 1927, n. 1917 *Approvazione del regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico*. Sulla base del regolamento del 1927, «le cose contenute nelle raccolte dei musei, nelle pinacoteche, nelle biblioteche, negli osservatori e negli altri istituti e uffici governativi che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche o scientifiche sono [...] descritti in appositi cataloghi» (art. 1). La norma dispone che si formi «l'inventario delle rispettive raccolte artistiche, archeologiche, scientifiche o bibliografiche raggruppandole [...] e attribuendo a ciascun gruppo un valore complessivo di stima» (art. 27). Ogni anno gli incrementi dei patrimoni vengono registrati, insieme agli eventuali incrementi del valore, attraverso «il prospetto riassuntivo delle variazioni all'inventario da inscrivere nel rendiconto patrimoniale dello Stato» (art. 31) composto – ai sensi del r.d. 2440/1923 – dal conto del bilancio e dal conto del patrimonio.

Il *Conto generale del patrimonio* è il documento contabile che fornisce la situazione patrimoniale statale alla chiusura di ciascun anno. Fino ai primi anni del Duemila, i beni immobili del patrimonio culturale erano rendicontati sulla base del loro valore catastale, i beni mobili invece in relazione al prezzo d'acquisto o alla loro stima. Non trovavano rappresentazione i beni del demanio pubblico²⁵.

L'impostazione di tale documento è cambiata a partire dal 1997²⁶, si è perfezionata con il d.m. 18 aprile 2002²⁷ e con la circ. 12 marzo 2003, n. 13 della Ragioneria generale dello Stato (RGS) e infine è stata nuovamente oggetto di disciplina con l'art. 36 della l. 31 dicembre 2009, n. 196.

In particolare, il d.m. 18 aprile 2002 ha introdotto una *Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione* consen-

²⁵ Il patrimonio documentario degli Archivi di Stato fu interessato dalle attività di misurazione economica solo dopo il d.lg. 297/1997. Prima di allora, la natura demaniale degli archivi non consentiva di applicare le medesime condizioni previste per le collezioni di materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico che erano invece considerate nell'ambito dei beni patrimoniali. A partire dal 1971 furono però inserite nel Conto generale del patrimonio le biblioteche degli Archivi di Stato fino a quel momento rimaste escluse. L'argomento sarà approfondito nel capitolo successivo.

²⁶ Con la l. 3 aprile 1997, n. 94 *Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato* e il d.lg. 7 agosto 1997, n. 279 *Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato*.

²⁷ Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stato emanato di concerto con i Ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti, e per i beni e le attività culturali.

tendo un raccordo tra le regole della contabilità nazionale e il Sistema europeo dei Conti (SEC 95)²⁸. La nuova struttura abbandona la vecchia classificazione del patrimonio, basata su categorie giuridico-amministrative, e introduce una nuova logica economica finalizzata all'individuazione e misurazione dei processi di produzione delle attività. La circ. RGS 13/2003 definisce esplicitamente gli obiettivi di questo nuovo modello di classificazione: «maggiore significatività dei valori rappresentati dalle consistenze patrimoniali; legame più stretto e puntuale tra variazioni patrimoniali e gestione del bilancio; quantificazione sotto il profilo economico dei risultati nella gestione patrimoniale e nei flussi finanziari ad essa correlati»²⁹.

Il Conto generale risulta così suddiviso in due sezioni: Sezione I – Dimostrazione dei conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato; Sezione II – Dimostrazione di concordanza tra gli accertamenti di competenza del Bilancio e il Conto del patrimonio.

In particolare, la Sezione I distingue tra *attività finanziarie* (attività economiche comprendenti mezzi di pagamento, strumenti finanziari o attività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari³⁰) e *attività non finanziarie*, che a loro volta si distinguono in *attività non finanziarie prodotte* (attività risultanti da un processo di produzione) e *attività non finanziarie non prodotte* (attività economiche che non sono il risultato di un processo produttivo). Nel Conto generale figurano inoltre le *passività finanziarie*, che comprendono i mezzi di pagamento, gli strumenti finanziari o le passività economiche aventi natura simile agli strumenti finanziari.

Con riguardo alle *attività non finanziarie prodotte* la nuova disciplina ha reso obbligatoria l'inclusione dei beni demaniali (art. 822 c.c.) nel Conto generale del patrimonio, rendendoli quindi oggetto di valutazione economica. In particolare, la categoria dei *Beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi* mette insieme beni diversi (beni storici e artistici, demo-etno-antropologici, archeologici e paleontologici, patrimonio librario e beni archivistici) per i quali sono indicati dei criteri di valutazione che non sono omogenei tra loro poiché legati alla specifica natura del bene oggetto di stima.

²⁸ Il SEC è uno schema per la misurazione dell'attività economica e finanziaria di un sistema economico, delle sue componenti e delle relazioni che fra di esse si instaurano in un determinato periodo di tempo. Il sistema di riferimento attuale è il SEC 2010. Si veda ISTAT, *Il nuovo sistema dei conti nazionali (SEC 2010): domande e risposte*.

²⁹ RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, *Circolare 13 marzo 2003, n. 13*, p. 3.

³⁰ Si tratta di: oro e argento monetario e diritti speciali di prelievo; biglietti monete e depositi; titoli diversi dalle azioni; titoli diversi dalle azioni esclusi gli strumenti finanziari derivati; strumenti finanziari derivati; azioni ed altre partecipazioni; azioni quotate, azioni non quotate; quote dei fondi di investimento, crediti; anticipazioni attive; altri conti attivi. La descrizione degli elementi è riportata dal d.m. 18 aprile 2002, Allegato 2, *Elementi attivi e passivi e loro descrizione*.

TAB. 1 – CLASSIFICAZIONE DEI BENI DI VALORE CULTURALE NEL CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO DELLO STATO.

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE				
I livello	II livello	III livello	IV livello	V livello
Attività non finanziarie prodotte	Capitale fisso	Beni materiali prodotti	Beni immobili di valore culturale	Beni storici Beni artistici Beni archeologici Beni paleontologici Opere di restauro
	Oggetti di valore	Oggetti d'arte	Beni mobili di valore culturale, biblioteche e archivi	Beni storici Beni artistici Beni demo-etno-antropologici Beni archeologici Beni paleontologici Beni librari Beni archivistici Opere di restauro

Fonte: L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio...* cit., p. 75.

L'Allegato A al d.m. 18 aprile 2002 definisce i criteri di valutazione per i *beni librari* (classificati in manoscritti, incunaboli, stampe e libri), per la cui valutazione sono presi in considerazione i valori riportati nei registri d'ingresso dopo il 1875, anno a cui si riferisce il primo *Regolamento organico per le biblioteche governative del Regno*³¹, che prescriveva la tenuta degli inventari topografici e d'ingresso. I valori devono essere rivalutati in base agli indici ISTAT e alla categoria libraria. Per il materiale entrato in biblioteca prima del 1875 (con riferimento a qualsiasi data di stampa) la stima dovrà tenere conto di criteri bibliografici da aggiornare sulla base: «a) di una valutazione complessiva e tipologica del materiale (dotazione, stato di conservazione, completezza, miniature, incisioni, postille, appartenenza a fondi speciali ecc.); b) dell'andamento del mercato antiquario; c) del valore assicurativo [...]; d) del valore attribuito da altri istituti o da esperti»³².

L'Allegato B interviene sulla valutazione dei *beni archivistici*, classificati nell'Allegato 3 in relazione al supporto in 1. pergamene; 2. documenti cartacei; 3. mappe, piante e disegni; 4. legature; 5. sigilli e tipari; 6. monete; 7. documenti su supporto non convenzionale³³. La misura di base è il metro lineare, ovvero lo sviluppo in metri lineari delle scaffalature su cui è collocato il materiale, a cui è

³¹ Approvato con r.d. 20 gennaio 1876, n. 2974.

³² D.m. 18 aprile 2002, Allegato 3.

³³ L'Allegato 3 fa esplicito riferimento a «fotografie e microfilm, nastri magnetici, documenti su supporto informatico ecc.».

attribuita una stima di euro 5.164,57, suscettibile di variazioni in base ad alcuni coefficienti che consentono di innalzare o ridurre la qualità del bene (stato di conservazione e completezza, periodo storico, supporto e condizionamento, rilevanza per la ricerca storica, rarità e pregio)³⁴.

Infine, l'Allegato C contiene una nota esplicativa relativa alla rivalutazione dei *beni storico-artistici* (classificati in: 1. dipinto; 2. scultura; 3. rilievo; 4. statua e busto; 5. mosaico; 6. arredi; 7. arma armatura; 8. stampa o disegno; 9. arazzo; 10. manufatto in cuoio; 11. manufatto in tessuto; 12. moneta o medaglia; 13. glittica e oreficeria; 14. strumenti musicali) e dei *beni archeologici, paleontologici, demo-etno-antropologici* (classificati in: 1. materiali paleontologici; 2. materiali antropologici; 3. materiali litici (preistorici); 4. materiali ceramici (preistorici); 5. bronzi; 6. ceramica dipinta e "comune"; 7. terrecotte architettoniche e terrecotte statue; 8. frammenti marmorei; 9. sculture statuarie; 10. sarcofagi – rilievi; 11. intonaci e dipinti; 12. numismatica; 13. armi e strumenti; 14. oreficeria e glittica; 15. navi).

La rivalutazione economica di questi beni è guidata da una scheda di rilevazione composta da quattro sezioni: 1. Coefficienti di identificazione dell'oggetto (categoria, sottocategoria, descrizione, valore base³⁵); 2. Rivalutazione ISTAT (per aggiornare i valori sulla base degli indici correnti³⁶); 3. Coefficienti di innalzamento del valore scientifico (ovvero i parametri attraverso cui effettuare la rivalutazione dell'oggetto dal punto di vista scientifico: integrità, completezza della documentazione, contestualizzazione e qualità); 4. Riferimenti di mercato (per raffrontare il supposto valore del bene con il suo valore di mercato, in particolare con riferimento alle basi d'asta più famose, come Sotheby's e Christie's)³⁷.

³⁴ Questa valutazione rappresenta uno degli elementi fondamentali del presente studio ed è pertanto analizzata in maniera più approfondita nel cap. 3 dedicato al valore economico degli archivi pubblici.

³⁵ La norma non chiarisce l'origine del dato. Tuttavia esso rappresenta un parametro di tipo quantitativo ovvero il valore base, stabilito al momento dell'acquisizione, su cui è possibile effettuare la rivalutazione del bene e dunque pervenire a un eventuale innalzamento o riduzione del suo valore.

³⁶ Per effettuare le rivalutazioni l'ISTAT ha messo a disposizione lo strumento disponibile all'indirizzo <<https://rivaluta.istat.it/>>.

³⁷ Un esempio singolare per l'applicazione dei parametri dell'Allegato C è fornito dall'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD). Tra il 2010 e il 2015 l'Unità organizzativa conservazione archivistica del patrimonio fotografico ha elaborato una metodologia di calcolo che, a partire dal disposto normativo, consente non solo di contabilizzare i fondi fotografici dei quali sia noto il valore di acquisizione, ma anche di valutare il patrimonio sulla base delle tecniche fotografiche utilizzate. Il modello ha elaborato la cosiddetta "Tabella di valore 3", ovvero uno strumento che consente di misurare in via analitica il coefficiente di innalzamento del valore scientifico dei fondi fotografici attraverso tre macro-campi: 1. storia; 2. tecnica; 3. accessibilità e fruizione. Per ciascun campo sono individuate le voci significative che definiscono variabili storiche, tecniche e di accessibilità proprie di ciascun fondo fotografico. Tale misurazione applica al bene oggetto di stima un giudizio di tipo storico-critico, superando così una vecchia concezione di misura del bene fotografico legato esclusivamente alle dimensioni e al formato della fotografia. Si segnala che la metodologia proposta dall'ICCD segue l'impostazione di calcolo fornita per i beni storico-ar-

Ad oggi, tale modifica del Conto generale del patrimonio non ha dato gli effetti sperati, soprattutto con riferimento alla rappresentazione della consistenza patrimoniale dei beni culturali. L'attività di contabilizzazione ha avuto il merito di aver sollecitato le amministrazioni a quantificare il patrimonio, poiché si è provveduto alla compilazione puntuale di registri e banche dati nelle quali rientra la quasi totalità dei beni, a eccezione del patrimonio ancora non censito, in particolare il patrimonio archeologico³⁸. Resta il problema dell'adeguamento delle stime per i beni storico-artistico-archeologici, poiché i valori determinati dall'applicazione della norma risultano non appropriati, anche rispetto alla considerevole espansione delle cosiddette categorie rivalutate (beni librari e beni archivistici), che si caratterizzano per importi smisurati rispetto alle altre tipologie. Si veda a titolo di esempio il raffronto delle consistenze rilevate per il quinquennio 2017-2021³⁹.

TAB. 2 – CONSISTENZE IN EURO DEL PATRIMONIO 2017-2021

	2017	2018	2019	2020	2021
Beni storici	180.101,97	182.308,13	180.450,52	181.724.732,96	182.014.606,44
Beni artistici	5.147.622,45	5.234.007,88	5.257.016,92	6.397.586.868,90	6.407.050.309,28
Beni demo-etno-antropologici	23.846,32	23.838,46	26.174,22	26.184.679,40	26.413.595,40
Beni archeologici	1.198.342,28	1.291.724,83	1.323.992,91	1.362.301.529,21	1.383.901.166,71
Beni paleontologici	12.295,41	12.295,60	12.342,20	12.387.539,27	12.556.199,27
Beni librari	18.933.585,06	18.947.494,30	18.959.021,68	18.992.147.768,85	19.007.193.602,94
Beni archivistici	148.248.829,61	154.698.859,91	160.659.487,57	164.973.252.686,35	165.691.006.988,04

tistici e demo-etno-antropologici, tuttavia in sede di rendicontazione è assegnato alle collezioni fotografiche il codice SEC BA CA BA AA GA, che nei prospetti di variazione contabile individua il patrimonio archivistico. A livello generale quindi, il valore delle collezioni fotografiche incide sul valore complessivo del patrimonio archivistico nazionale. ICCD, *Valutazione patrimoniale dei fondi fotografici dell'ICCD. Relazione metodologica*.

³⁸ La stessa Direzione generale patrimonio e bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (oggi Ministero della cultura) ha evidenziato in occasione di un convegno tenutosi a Ferrara nel 2015 le criticità che emergono dall'applicazione dei criteri di valutazione individuati dalla normativa. F. TOSTI, *I beni mobili di interesse culturale "invisibili" nel Conto Generale dello Stato*, in «Museologia scientifica e naturalistica», 11 (2015), 1, pp. 26-27.

³⁹ Si veda l'archivio delle pubblicazioni della Ragioneria generale dello Stato, in particolare il Conto del bilancio e il Conto del patrimonio per gli anni 2017-2021.

Tuttavia, i criteri stabiliti negli allegati A, B e C del d.m. del 2002 sono a tutt'oggi gli unici parametri applicabili a norma di legge. Tali criteri devono essere adottati non solo per il patrimonio statale, ma anche per i beni appartenenti agli enti pubblici territoriali e agli enti strumentali, poiché il d.lg. 118/2011 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42* ha esteso l'obbligo di valutazione al patrimonio degli enti locali secondo i medesimi parametri.

1.4 Il trattamento contabile dei beni del patrimonio culturale nel quadro internazionale

L'*International Public Sector Accounting Standard Board* (IPSASB, da qui in poi Commissione IPSAS)⁴⁰ è una commissione indipendente⁴¹, che dal 2004 si occupa dello sviluppo, della stesura e dell'emanazione di standard contabili internazionali per il settore pubblico (le cosiddette norme IPSAS) basati sul principio di competenza economica (logica *accrual*⁴²). La commissione opera all'interno dell'*International Federation of Accountants* (IFAC) e ha tra i suoi principali obiettivi il rafforzamento della gestione e della conoscenza della finanza pubblica a livello

⁴⁰ La Commissione IPSAS è composta da 18 membri: tre di essi devono essere membri pubblici di comprovata autorevolezza scientifica e professionale nonché di rappresentanza territoriale; gli altri sono designati dalle commissioni contabili dei paesi aderenti all'IFAC. Si veda: IPSAS, *About IPSASB*, <<https://www.ipsasb.org/about-ipsasb>>.

⁴¹ I membri della commissione sono nominati attraverso un processo indipendente, ma sulla base di raccomandazioni proposte dall'IFAC, che ne è il principale ente sostenitore.

⁴² A partire dai primi anni Ottanta, i principali paesi di cultura anglosassone hanno dato vita a un innovativo processo di riforma del settore pubblico che, gradualmente, ha interessato molti stati democratici occidentali. Tali cambiamenti sono stati ispirati ad approcci gestionali di tipo manageriale (secondo il modello del *New Public Management* di cui si dirà meglio più avanti con riferimento agli archivi pubblici), orientati al recupero della efficienza e della responsabilizzazione per il raggiungimento dei risultati in ambito pubblico. Le riforme hanno interessato in particolare i sistemi di misurazione e rilevazione contabile con il graduale passaggio da un sistema contabile di tipo finanziario, basato sul principio di competenza giuridica, che segue il criterio di cassa (*cash accounting*, che rileva entrate e uscite nel momento esatto in cui queste si manifestano attraverso le attività di riscossione o pagamento), a un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale basato sul principio della competenza economica (*accrual accounting*, che rileva sia i valori economici di ricavo/costo, sia i valori patrimoniali di attività/passività). Sullo sviluppo della logica *accrual* in ambito internazionale si veda: L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio...* cit., pp. 65-66; M. SORRENTINO, *L'approccio "IPSASB" del d.lg. 118/2011 per la redazione del bilancio accrual degli Enti Locali italiani*, in «Economia aziendale online», 6 (2015), pp. 163-181; RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE UFFICIO I, *Seminario 7 febbraio 2017. Aggiornamento*, Roma, feb. 2017, p. 9.

globale, lo sviluppo degli standard per la contabilità pubblica, l'accrescimento della conoscenza degli stessi principi all'interno delle istituzioni.

La direttiva 2011/85/UE del Consiglio europeo⁴³ ha fissato regole minime comuni per i quadri di bilancio dei paesi membri, al fine di renderli quanto più completi e veritieri, migliorando la trasparenza e la confrontabilità. La direttiva ha evidenziato in particolare la necessità di uniformare le regole contabili attraverso l'adozione di sistemi che consentano di verificare l'adeguatezza degli standard di contabilità già codificati per il settore pubblico a livello internazionale⁴⁴. In tale prospettiva, anche la Commissione europea ha costituito all'interno di Eurostat un gruppo di lavoro (*Task force* IPSAS) incaricato di introdurre in Europa i sistemi contabili di tipo *accrual*, basati su standard che garantiscano l'uniformità delle norme e delle procedure contabili nei paesi membri (EPSAS)⁴⁵.

Con riferimento ai beni del patrimonio culturale non è stato elaborato uno specifico principio contabile; tuttavia due standard tra quelli già approvati contengono al proprio interno alcune indicazioni in merito ai beni di tipo *heritage*, ovvero l'IPSAS 17 *Property, Plant and Equipment* (pubblicato a dicembre 2001), avente a oggetto le immobilizzazioni⁴⁶ materiali, e l'IPSAS 31, *Intangible Assets* (pubblicato a gennaio 2010), relativo alle immobilizzazioni immateriali⁴⁷.

Il trattamento contabile dei beni culturali ha interessato il *Public Sector Committee* dell'IFAC che, nell'ambito delle attività della commissione IPSAS,

⁴³ *Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri*, in «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea», 23 nov. 2011.

⁴⁴ Per l'evoluzione della contabilità pubblica in ambito internazionale ed europeo si veda la documentazione prodotta dalla RGS in occasione di pubblici seminari: *Aggiornamento sullo stato dei lavori e sulle prospettive future in materia di standard internazionali di contabilità pubblica: IPSAS ed EPSAS*, 23 ott. 2014; *Aggiornamento sullo stato dei lavori e sulle prospettive future in materia di standard internazionali di contabilità pubblica: IPSAS ed EPSAS*, 14 ott. 2016.

⁴⁵ L'adozione degli standard IPSAS/EPSAS per i paesi membri dell'Unione europea risulta fattibile fino al 2025. Si veda il seminario pubblico RGS (a cura di), *Aggiornamento sullo stato dei lavori e sulle prospettive future in materia di standard internazionali di contabilità pubblica: IPSAS ed EPSAS*, Roma, 14 ott. 2016.

⁴⁶ Gli elementi attivi del patrimonio (o capitale) di un'azienda sono classificati in quattro categorie sulla base delle disposizioni del c.c. (artt. 2424 e 2424-bis): i crediti verso i soci, le immobilizzazioni, l'attivo circolante e i ratei e risconti. In particolare, le immobilizzazioni sono costituite dagli investimenti di capitale a lungo ciclo di utilizzo; l'attivo circolante è rappresentato dalle scorte liquide che sono in attesa di essere impiegate o investite.

⁴⁷ L'IPSAS 17 non fornisce una definizione di *heritage asset* e non ne dispone l'iscrizione in bilancio, ma si limita a indicarne alcune caratteristiche lasciando all'ente piena libertà di scelta in relazione ai criteri di misurazione da adottare. In caso di rilevazione contabile devono essere fornite le stesse informazioni integrative (*disclosure*) previste per gli altri immobili, impianti e macchinari. In maniera analoga, l'IPSAS 31 non fornisce una definizione di *intangible heritage asset*, ma ne cita alcuni esempi. Anche in questo caso lo standard non prevede né obbligo né divieto d'iscrizione in bilancio di tali beni, ma dispone che in caso di rilevazione siano fornite adeguate informazioni integrative. Si veda L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio...* cit., pp. 95-112.

ha dato vita al cosiddetto progetto *Heritage*⁴⁸. Una tappa significativa è segnata nell'aprile 2017 dalla pubblicazione di un documento sottoposto a pubblica consultazione, il *Financial Reporting for Heritage in the Public Sector*⁴⁹, con cui sono state esplicitate alcune proposte che erano già state delineate nel 2014 nel *Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities*⁵⁰. Il documento di consultazione dell'IPSAS ha costituito la base per la formulazione della metodologia italiana, elaborata per una sperimentazione tuttora in corso sul patrimonio culturale, sviluppata con il coordinamento dalla Ragioneria generale dello Stato.

Per una puntuale disamina del testo del *Consultation paper*, si rimanda alla letteratura specialistica⁵¹. Ai fini del presente studio risulta tuttavia ugualmente utile analizzare l'impianto logico proposto per la determinazione del valore economico di un bene culturale. Il documento di consultazione delinea infatti una sequenza di fasi che guidano il processo di rilevazione contabile del patrimonio culturale nell'ambito del bilancio di un ente pubblico, attraverso la risoluzione di alcuni quesiti:

1. Come si identificano e classificano i beni di tipo *heritage (heritage item)*?
2. I beni di tipo *heritage* possono essere considerati attività (*heritage asset*) ai fini contabili?
3. I beni di tipo *heritage* soddisfano i criteri di rilevazione contabile (*recognition*)?
4. Quale metodo di misurazione (*measurement*) adottare per i beni di tipo *heritage*?
5. Come presentare le informazioni (*disclosure*) sui beni di tipo *heritage*?

1. Come si identificano e classificano i beni di tipo *heritage (heritage item)*?

Il primo nodo cruciale riguarda l'individuazione dei beni del patrimonio culturale. Secondo il documento di consultazione dell'IPSASB, i beni⁵² che rientrano in questa categoria seguono la classificazione proposta dall'UNESCO e ampiamente riconosciuta a livello mondiale. La *Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale* firmata a Parigi il 16 novembre 1972

⁴⁸ Per ripercorrere le tappe del progetto *Heritage* si veda L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio...* cit., pp. 108-109. Si veda inoltre *Heritage assets in financial reporting: a critical analysis of the IPSASB's consultation paper*, in «Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management», 33 (2021), 5, pp. 533-551, in particolare la tabella a p. 538.

⁴⁹ IPSASB, *Financial reporting for heritage in the public sector. Consultation paper, April 2017*, IFAC, 2017.

⁵⁰ IPSASB, *The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities, October 2014*, IFAC, 2014.

⁵¹ Si veda in particolare L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio...* cit., pp. 112-125.

⁵² Il documento di consultazione utilizza il termine "item" con riferimento al bene culturale poiché non è ancora stata accertata la sua attività ai fini contabili: IPSAS, *Consultation paper...* cit., p. 15.

distingue tra patrimonio culturale e patrimonio naturale⁵³. Nel 2003 la definizione è stata ulteriormente arricchita con l'approvazione della *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* che suddivide il patrimonio culturale in patrimonio materiale e patrimonio immateriale⁵⁴.

La definizione non trova un'esatta corrispondenza nel contesto italiano, perché nel nostro ordinamento il patrimonio culturale comprende sia i beni culturali sia i beni paesaggistici, mentre nella definizione dell'UNESCO il patrimonio culturale è distinto dal patrimonio naturale. Inoltre, nella definizione italiana la categoria del patrimonio culturale immateriale è assente poiché i beni culturali fanno esclusivo riferimento al patrimonio materiale⁵⁵.

La Commissione IPSAS fornisce la seguente definizione nel *Consultation paper*⁵⁶: «Heritage items are items that are intended to be held indefinitely and preserved for the benefit of present and future generations because of their rarity and/or significance in relation, but not limited, to their archaeological, architectural, agricultural, artistic, cultural, environmental, historical, natural, scientific or technological features».

2. I beni di tipo *heritage* possono essere considerati attività (*heritage asset*) ai fini contabili?

Il secondo punto problematico riguarda la verifica che i beni individuati come patrimonio culturale possano ritenersi un'attività e pertanto un *asset* nel senso pro-

⁵³ Sono considerati patrimonio culturale i monumenti, gli agglomerati e i siti (art. 1). Sono considerati patrimonio naturale i monumenti naturali con un eccezionale valore dal punto di vista scientifico o estetico, le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone strettamente delimitate costituenti l'habitat di specie animali e vegetali minacciate e di eccezionale valore dal punto di vista scientifico o conservativo, i siti naturali o le zone naturali strettamente delimitate di eccezionale valore dal punto di vista scientifico, conservativo o estetico (art. 2). La traduzione italiana della convenzione è disponibile all'indirizzo <<https://www.unesco.beniculturali.it/la-convenzione-sul-patrimonio-mondiale/>>. La Convenzione è stata ratificata in Italia con l. 6 aprile 1977, n. 184 e pubblicata in «Gazzetta Ufficiale», 13 maggio 1977, supplemento ordinario 129.

⁵⁴ «Per patrimonio culturale immateriale s'intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale» (art. 2). La *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* è stata sottoscritta a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata in Italia con l. 27 settembre 2007, n. 167 e pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» 12 ottobre 2007, serie generale 238.

⁵⁵ Il d.lg. 42/2004 recepisce lo spirito delle Convenzioni dell'UNESCO adattandolo al quadro normativo italiano con l'art. 7-bis, introdotto nel *Codice dei beni culturali* con d.lg. 26 marzo 2008, n. 62: «Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice *qualora siano rappresentate da testimonianze materiali* [corsivo dell'Autrice] e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10».

⁵⁶ IPSAS, *Consultation paper*... cit., par. 2.11.

prio dalla prospettiva contabile. Il *Conceptual framework* dell'IPSAS Board definisce *asset* «una risorsa attualmente controllata dall'ente come risultato di un evento passato»⁵⁷.

Occorre pertanto chiarire cosa sia una risorsa, come possa definirsi il concetto di controllo da parte dell'ente e quale azione determini il risultato di un evento passato.

Secondo Biondi «[s]i definisce risorsa (*resource*) un bene che presenti un potenziale di servizio (*service potential*) oppure che sia in grado di generare benefici economico-finanziari (*economic benefit*). Il servizio potenziale è la capacità di fornire servizi che contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell'ente, senza necessariamente generare entrate. I benefici economico-finanziari rappresentano, invece, flussi di cassa in entrata (o riduzione di flussi di cassa in uscita). Si rileva come l'elemento che discrimina il concetto di "attività" nel settore pubblico da quello privato sia proprio il potenziale di servizio»⁵⁸. I beni del patrimonio culturale sono quindi individuabili come "risorse" perché per loro natura fanno parte del cosiddetto *patrimonio strutturale* dell'ente che li detiene, ne incorporano le stesse finalità istituzionali e sono essenziali per il soddisfacimento diretto dei bisogni pubblici. Sebbene spesso non produca reddito, il bene strutturale è potenzialmente in grado di generare benefici economico-finanziari futuri⁵⁹.

Il concetto di "controllo" da parte dell'ente si manifesta anche attraverso la proprietà legale sul bene e comporta la capacità di utilizzare la risorsa per trarne possibili servizi o benefici economico-finanziari.

L'evento passato può essere rappresentato da diverse situazioni che comportino il controllo del bene (come l'acquisto, la donazione, la confisca, la nazionalizzazione, l'approvazione di leggi o la firma di trattati)⁶⁰.

3. I beni di tipo *heritage* soddisfano i criteri di rilevazione contabile (*recognition*)?

La terza domanda critica pone la questione della rilevazione contabile (*recognition*), che consiste nel raccogliere ed elaborare i dati disponibili al fine di rappresentarli nei prospetti contabili⁶¹. La rilevazione è basata essenzialmente su due

⁵⁷ «A resource presently controlled by the entity as a result of a past event». IPSASB, *The Conceptual Framework*... cit., par. 5.6.

⁵⁸ L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio*... cit., p. 117.

⁵⁹ M. PAOLONI – F.G. GRANDIS, *La dimensione aziendale delle amministrazioni pubbliche*, Torino, Giapichelli, 2007, pp. 100-103.

⁶⁰ Con riferimento agli archivi pubblici anche il versamento ai sensi dell'art. 41 del *Codice dei beni culturali* può essere considerato un tipico evento da cui consegue il controllo dell'ente sulla risorsa.

⁶¹ Per una ricognizione dei beni culturali italiani anche a fini contabili la letteratura di ambito economico segnala l'importanza del Catalogo generale dei beni culturali: <<https://www.catalogo.beniculturali.it/>>. Va specificato tuttavia che il Catalogo è curato dall'ICCD che, nell'ambito del Ministero della cultura, ha competenza sul censimento del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico. Il Catalogo non contiene informazioni sui patrimoni archivistici, bibliografici, sonori e audiovisivi, i cui sistemi informativi afferiscono rispettivamente all'Istituto centrale per gli archivi (ICAR), all'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU) e all'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi (ICBSA).

requisiti: il bene deve essere considerato un *asset* (così come illustrato al precedente punto) e deve essere misurabile attraverso un adeguato metodo di stima. La dottrina economica ha dibattuto a lungo sull'opportunità di considerare i beni culturali nella consistenza patrimoniale degli enti pubblici⁶². Ampia parte degli studiosi ritiene che l'impedimento maggiore consista nella condizione di inalienabilità di tali beni e quindi nell'assenza di un mercato di riferimento, che impedisce qualsiasi forma di valutazione economica. Tuttavia, gli studi di settore hanno evidenziato la valenza economica dei beni di tipo *heritage* soprattutto in relazione ai benefici economici e ai flussi di cassa in entrata che essi producono, con la conseguenza che la mancata iscrizione in bilancio di questi beni determina una sostanziale incoerenza e uno squilibrio nella rappresentazione della situazione economico-patrimoniale dell'ente⁶³.

4. Quale metodo di misurazione (*measurement*) adottare per i beni di tipo *heritage*?

La quarta criticità si riferisce al metodo di misurazione con cui affrontare i beni di tipo *heritage*. La condizione di misurabilità di un bene è soddisfatta soltanto se è possibile assegnare un valore monetario al bene attraverso un adeguato criterio di stima che consenta di esprimere il valore iniziale, cioè il valore da cui partire per eventuali capitalizzazioni o rivalutazioni successive. Il criterio di misurazione che si adotta è strettamente legato alla finalità informativa che il soggetto titolare dei beni intende perseguire attraverso il bilancio. Ne consegue pertanto che diverse sono le configurazioni che il reddito e il patrimonio possono assumere sulla base della finalità informativa perseguita⁶⁴. La dottrina economico-aziendale e la prassi contabile hanno individuato diversi metodi di stima per la determinazione del valore dei beni del patrimonio culturale pubblico, presentati qui di seguito nelle loro linee essenziali⁶⁵.

Metodo del costo storico (historical cost): è il metodo tradizionalmente proposto dalle norme contabili internazionali per la valutazione dei cespiti, cioè degli elementi attivi dello stato patrimoniale. Tale metodo stabilisce che il valore di un bene corrisponde all'importo di acquisto di un bene (a cui generalmente vengono aggiunti gli oneri accessori ovvero i costi sostenuti per il funzionamento del bene) o al costo di fabbricazione. Per i beni del patrimonio culturale il dato del costo storico non è sempre attendibile, poiché l'acquisizione quasi mai è frutto di una transazione o perché il bene è stato acquistato in un tempo remoto. L'informazione può non essere attendibile o essersi smarrita. Stessa cosa dicasi per il costo di fabbricazione.

⁶² Per l'analisi del dibattito internazionale sulla rilevazione contabile dei beni di tipo *heritage* si veda L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio...* cit., pp. 26-35.

⁶³ M. PAOLONI – F.G. GRANDIS, *La dimensione aziendale...* cit., pp. 94-95.

⁶⁴ F.G. GRANDIS, *La valutazione delle partecipazioni pubbliche nel bilancio dell'ente holding*, Torino, Giapichelli, 2010, pp. 94-95; L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio...* cit., pp. 35-37.

⁶⁵ Per una analisi puntuale dei metodi con cui a livello internazionale sono contabilizzati i beni di tipo *heritage* si rimanda a L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio...* cit., pp. 37-60.

Il costo storico non sembra quindi attendibile per il patrimonio culturale ma può rappresentare comunque un riferimento nel caso fosse disponibile.

Metodo del valore di mercato (market value): l'espressione indica l'importo deliberatamente accordato tra due parti per la compravendita di un bene ed è spesso utilizzata come sinonimo di *fair value*. I beni del patrimonio culturale non sono commercializzabili e pertanto non esiste un mercato attivo che consenta di identificare un valore da iscrivere in bilancio sulla base di questo metodo.

Metodo del costo di sostituzione (replacement cost): è il metodo che stima il valore di un bene sulla base del costo dei beni che si ritiene possano sostituirli, sulla base della loro utilità. Per i motivi di cui al punto precedente, anche questo criterio non è applicabile al patrimonio culturale.

Metodo del costo di riproduzione: determina il costo necessario per replicare il bene.

Metodo del valore d'uso (value in use o use value): questo metodo determina il valore che qualifica l'utilità prodotta dal bene. La dottrina economica ha analizzato lungamente questo criterio, applicandolo soprattutto ai beni ambientali. Il metodo è utilizzato nell'ambito del concetto più generale di Valore Economico Totale (VET) che si compone di due elementi principali: il valore d'uso (declinabile in valore d'uso diretto e indiretto) e il valore di non-uso (distinto in valore d'esistenza, valore d'opzione, valore di quasi-opzione). Il valore d'uso diretto (*extractive o consumptive use value*) è legato allo sfruttamento del bene; il valore d'uso indiretto è legato invece ai servizi o al potenziale di servizio che il bene può offrire. Il valore di non-uso (*non-use value*) misura i benefici che possono derivare dal bene anche in assenza di utilizzo. Il valore di esistenza (*existence value*) scaturisce dalla consapevolezza dell'esistenza del bene e del danno che si avrebbe con la sua perdita. Il valore d'opzione (*option value*) deriva dalla possibilità di usufruire del bene in futuro con riferimento anche alle future generazioni (definito anche come valore di lascito o di eredità, *bequest value*). Il valore di quasi-opzione (*quasi-option value*) determina un valore possibile in futuro, in particolare per quei beni che sembrano assumere una scarsa rilevanza al momento della stima, ma che potrebbero migliorare la loro importanza sulla base di informazioni successive. Con riferimento al valore d'uso, i principi contabili internazionali distinguono due tipologie di attività: il *cash-generating asset* (attività che genera flussi di cassa) può assumere come valore d'uso l'attualizzazione dei flussi finanziari futuri derivati dall'uso del bene; il *non-cash-generating asset* (attività che non genera flussi di cassa) può assumere un valore di servizio potenziale intrinseco, ovvero il valore attuale del potenziale di servizio residuale del bene.

Metodo della valutazione contingente (o contingent valuation): questo metodo è applicato in assenza di un valore di mercato e fornisce una stima correlata al non-uso del bene. Il valore è stimato attraverso l'uso di indagini di mercato, questionari e interviste a ipotetici fruitori del bene a cui viene chiesto quanto sarebbero disposti a pagare per beneficiare del bene (*willingness to pay*, WTP) oppure quanto sarebbero disposti ad accettare in compensazione per rinunciare alla fruizione del bene.

Metodo del costo del viaggio (travel cost method): rientra tra i metodi di stima indiretta proposti nel VET. Rileva il valore d'uso del bene attraverso i costi e il tempo che i visitatori impiegano per raggiungere il sito di interesse.

Metodo edonimetrico o dei prezzi edonici (hedonic pricing method): rientra anch'esso tra i criteri indiretti di determinazione del VET e si basa sulla cosiddetta "teoria di Lancaster" che propone di valutare il comportamento dei consumatori in relazione alle proprietà intrinseche e oggettive del bene, che sono percepite in maniera soggettiva da ciascun individuo. Nella stima di due beni uguali, il valore edonico è rappresentato da quell'unico attributo che consente di differenziare un bene dall'altro.

Metodo della perizia di un esperto: il metodo si avvale del giudizio di un professionista di settore che esprime un giudizio soggettivo, spesso basato sulle conoscenze personali, sull'importanza storico-culturale e sul contesto di riferimento del bene, nonché sulla sua rarità e autenticità.

Metodo di Delphi (Delphi method): si basa sulla valutazione effettuata da un insieme di esperti provenienti da ambiti disciplinari diversi.

Metodo del valore simbolico/figurativo: questo metodo consente di iscrivere un bene in bilancio attraverso l'attribuzione di un valore simbolico (ad esempio, euro 1,00) che può essere oggetto di future rivalutazioni o capitalizzazioni.

Il *Conceptual framework* suggerisce la possibilità di utilizzare come metodi di misurazione contabile del patrimonio culturale il metodo del costo storico, il metodo del valore di mercato e il metodo del costo di sostituzione, il prezzo netto di vendita, il valore d'uso⁶⁶.

5. Come presentare le informazioni (*disclosure*) sui beni di tipo *heritage*?

L'ultimo nodo critico dell'impianto logico riguarda la modalità di presentazione dell'informativa (*disclosure*), che può essere di natura contabile ma anche extra-contabile. La dottrina si è interrogata sulle modalità di presentazione dell'informativa con riferimento ai beni del patrimonio culturale, chiedendosi se questa debba fornire esclusivamente informazioni contabili oppure solo di tipo extra-contabile oppure entrambe. In generale, le peculiarità di questa tipologia di bene suggeriscono di adottare un'informativa di tipo misto, cioè finanziario e descrittivo. In particolare, si rende indispensabile l'integrazione di una nota a bilancio contenente elementi qualitativamente rilevanti. Inoltre, ulteriori elementi conoscitivi (da presentare in bilancio oppure in un documento separato) possono riguardare la missione e la responsabilità dell'ente pubblico che detiene i beni, ma anche i dettagli dei beni posseduti e altre misure legate ad aspetti che qualificano, a livello quantitativo e qualitativo, non solo i beni del patrimonio, ma anche i servizi offerti per gli utenti che fruiscono di tali beni pubblici⁶⁷.

⁶⁶ IPSASB, *The Conceptual Framework...* cit., parr. 7.13-7.68.

⁶⁷ L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio...* cit., pp. 60-61.

1.5 La prospettiva italiana

Il documento di consultazione pubblica dell'IPSASB consentiva ai soggetti interessati di formulare commenti e osservazioni, per procedere all'elaborazione di uno standard contabile specifico per la valutazione economica del patrimonio artistico-culturale⁶⁸. A livello europeo anche l'EPSAS *Working Group* ha definito un documento per il trattamento contabile dei beni culturali, che è stato oggetto di confronto in sede Eurostat durante un incontro tenutosi a Lisbona il 26-27 aprile 2017⁶⁹.

In Italia, il Servizio studi dipartimentale (SeSD) della Ragioneria generale dello Stato, in collaborazione con il dipartimento di Economia aziendale dell'Università Roma Tre, ha partecipato alla consultazione attraverso l'elaborazione di un documento che delinea la posizione italiana sul tema⁷⁰. Sulla base delle indicazioni internazionali ed europee, la proposta doveva soddisfare determinati requisiti e cioè che 1) la stima del valore fosse indipendente dall'assetto organizzativo e dalle funzioni delle pubbliche amministrazioni, e che 2) la base dati necessaria per la stima fosse oggettiva e rinvenibile in ogni Paese.

⁶⁸ L'approvazione dei principi contabili pubblici prevede un rigoroso processo autorizzativo: la fase iniziale consiste nella creazione di un comitato tecnico interessato allo sviluppo di un determinato standard. Tale comitato provvede all'elaborazione di uno studio (*Conceptual paper*) su un determinato argomento di natura contabile. Successivamente, il lavoro congiunto del *team* permette la creazione del primo *Exposure Draft*, una bozza di lavoro disponibile pubblicamente per centoventi giorni, che viene inviata a diversi *stakeholder* (tra cui organismi nazionali, professionisti, docenti universitari, *auditor* privati e pubblici) per una più approfondita discussione. Successivamente, il documento è trasmesso alla competente commissione dell'ente per la votazione finale. A seguito di approvazione, il testo definitivo del principio contabile viene pubblicato. Sono pervenute alla Commissione IPSAS in totale quaranta *comment letter* che, assieme al contributo italiano, sono liberamente scaricabili online (IPSASB, *Financial reporting for heritage in the public sector. Consultation paper*).

⁶⁹ EUROPEAN COMMISSION, *EPSAS issue paper on the accounting treatment of heritage assets*, Luxemburgo, 15 marzo 2017.

⁷⁰ È stato istituito un gruppo di lavoro a cui partecipano attualmente la Ragioneria generale dello Stato, l'Università Roma Tre, il Ministero della cultura, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Corte dei conti, l'Agenzia del demanio e l'ISTAT. I primi risultati di questa collaborazione sono stati esposti: dalla Ragioneria generale dello Stato in sede Eurostat (nel corso del quinto *Meeting dell'Epsas working group*, Lussemburgo, 21-22 nov. 2017), in sede OCSE (in occasione del 18° *Meeting annuale dei Senior financial management and reporting officials*, Parigi, 1-2 marzo 2018); dall'Università degli studi Roma Tre, nell'ambito di vari convegni internazionali (tra cui, *8th Workshop Azienda pubblica, Managing innovation in the public sector theory and practice*, Venice, Italy, June 7-9, 2018; *14th Cigar Workshop*, Zagreb, Croatia, July 5-6, 2018; *10th International Eiasm, Public sector conference*, Lund, Sweden, September 4-6, 2018). Per i contenuti si rinvia a *Financial reporting for heritage assets. Towards an international public sector. Accounting standards?*, in «Working papers del dipartimento di Economia aziendale, Università degli studi Roma Tre», 2018, 1.

La risposta dell'Italia si riassume nei seguenti punti⁷¹:

- i beni tangibili del patrimonio culturale devono essere considerati *asset* ai fini della rendicontazione contabile e pertanto devono essere inclusi nel bilancio statale;
- l'inclusione deve avvenire attraverso valori economici reali e non simbolici;
- accanto a un valore economico (*measurement*), è opportuno prevedere nel bilancio un'informativa aggiuntiva (*disclosure*) di tipo non finanziario, in grado di descrivere gli aspetti qualitativi inerenti al valore artistico, culturale e sociale del bene culturale a corredo della stima effettuata;
- considerate le limitazioni giuridiche che gravano sul patrimonio artistico-culturale, quale ad esempio, l'inalienabilità, è necessario prevedere nel patrimonio netto una riserva non disponibile che abbia lo stesso importo del valore attribuito ai beni del patrimonio culturale iscritti nell'attivo patrimoniale;
- il criterio di rilevazione già esistente e adottato per la generalità dei beni statali non è adatto alla specificità del patrimonio culturale;
- è opportuno adottare un criterio di misurazione che incorpori anche le esternalità positive (ad esempio, i finanziamenti pubblici), in grado di assicurare la conservazione e la fruibilità per una vita utile tendenzialmente illimitata;
- in considerazione della loro specificità, i valori di *asset* dei beni del patrimonio necessitano della definizione di criteri contabili chiari e condivisi sulla possibilità di operare svalutazioni (ad esempio, per depauperamento, danneggiamenti o eventi calamitosi) e rivalutazioni (per interventi di restauro e recupero), nonché sulle modalità di ammortamento⁷².

Tali considerazioni hanno consentito di delineare una metodologia di calcolo che riguarda la sola componente materiale del patrimonio artistico-culturale⁷³. Infatti, i beni del patrimonio immateriale (come ad esempio, le tradizioni) o il patrimonio naturale presentano una maggiore indeterminatezza non solo in relazione ai costi sostenuti per assicurarne la fruibilità e la conservazione, ma anche con riferimento all'identificazione del soggetto titolare del bene, e tale aspetto assume un rilievo determinante sotto il profilo contabile. Per i beni del patrimonio mate-

⁷¹ Il testo integrale della risposta è pubblicato online: IFAC, *Consultation Paper Financial Reporting for Heritage in the Public Sector (IPSASB) Presentation of the Italian Ministry of Economy and Finance position, 11 October 2017*. Si veda inoltre *Heritage come Asset...* cit., pp. 429-440.

⁷² L'ammortamento è la ripartizione del costo di un bene (ovvero di un'immobilizzazione materiale) su più anni della vita utile del bene stesso (art. 2426 c.c.). Può ritenersi applicabile per gli *heritage asset* che si deteriorano col tempo. Ma considerato che si tratta di beni destinati a conservazione illimitata, la cui significatività aumenta con gli anni, l'ammortamento è tendenzialmente da escludersi. L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio...* cit., p. 124.

⁷³ *Heritage come Asset...* cit., pp. 429-440. Si veda inoltre la nota pubblicata dal Servizio studi della RGS e riportante le prime applicazioni della sperimentazione su alcune tipologie del patrimonio culturale statale: RGS, SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE, *Nota SeSD 39/2019, Towards the definition of an international accounting standard for the heritage assets – the Italian position and the proposed methodology*, 23 dic. 2019.

riale, invece, non risultano particolari criticità in tal senso, data la piena titolarità del bene riconosciuta allo Stato o ad altra amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda il criterio di misurazione da applicare ai beni, il *Conceptual framework* dell'IPSASB suggeriva l'adozione di uno tra i seguenti metodi: a) costo storico; b) valore di mercato; c) costo di sostituzione; d) prezzo di vendita netto; e) valore d'uso. La proposta italiana ha delineato una metodologia basata sul calcolo del valore d'uso, o meglio sulla definizione di un nuovo concetto di valore d'uso legato alla valutazione della fruibilità del bene culturale. I beni del patrimonio artistico-culturale nazionale sono inalienabili (e pertanto privi di un prezzo di mercato), non sono sostituibili (quindi non esiste un costo di sostituzione) e hanno un periodo di sopravvivenza potenzialmente illimitato. La fruibilità rappresenta per il bene culturale l'unica condizione economica di scambio, poiché identifica un servizio che viene offerto in cambio di una contropartita economica che corrisponde alle somme che la collettività spende o sarebbe disposta a spendere, direttamente o indirettamente, per la fruizione del bene.

Il valore d'uso di un bene si basa sulla sua utilità, che non è soltanto una caratteristica intrinseca del bene, ma è legata anche alla percezione che il fruitore ha di quel bene. La comunità, e di conseguenza il decisore politico, preserva e conserva ciò che percepisce essere di valore (di utilità) ed è pertanto disposta a sopportarne il costo. Tale visione è anche in linea con quanto espresso dalla Convenzione di Faro⁷⁴ che riconosce «il valore ed il potenziale di un'eredità culturale

⁷⁴ La *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società* (cosiddetta Convenzione di Faro) è stata approvata a Faro in Portogallo il 27 ottobre 2005. L'iter di approvazione in Italia è stato però piuttosto lungo se si considera che la Convenzione è stata ratificata da parte del Governo italiano nel febbraio 2013, ma definitivamente approvata dalla Camera dei deputati solo il 23 settembre 2020 (l. 1° ottobre 2020, n. 133 *Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005*). Tale approvazione rappresenta un momento molto significativo, poiché obbliga tutti gli attori coinvolti a un'attenta riflessione su impostazioni, concetti e modalità di azione legati al patrimonio culturale: «La Convenzione infatti tocca, rileggendoli in modo innovativo in ragione della prospettiva in cui si pone e che enuncia fin dal titolo (patrimonio culturale e valore per la società), tutti i più importanti nodi della materia aprendo raffronti impegnativi con il sistema prevalente nel nostro Paese: separazione a tutela dei beni vs apertura ai singoli e alla comunità; saperi professionali e ruolo degli apporti esterni e del volontariato; esclusività del pubblico (*rectius*: statale) e cooperazione con il privato; centro e centralità ministeriale e interconnessione con il sistema regionale e locale; concezione in positivo del patrimonio culturale vs approccio impeditivo [...]. In più, vi è una moltitudine di aspetti più specifici ma rilevanti sul piano giuridico che vanno attentamente esaminati, basti pensare alla non semplice convivenza tra l'accezione assai più ampia dei beni (materiali e immateriali) che per la Convenzione rientrano nel patrimonio culturale a cominciare dalle modalità stesse della loro identificazione, con l'inevitabile elasticità che ne consegue, e quella che nel nostro ordinamento potremmo chiamare la “necessaria tipicità” del bene culturale e dei suoi elementi strutturali (istituti e luoghi) in ragione della disciplina giuridica e delle implicazioni che ne discendono sul piano della disponibilità, della titolarità, della circolazione, della riproducibilità delle immagini, della stessa loro attività (v. la qualificazione come servizi pubblici essenziali)». M. CAMMELLI, *La ratifica della convenzione di Faro: un cammino da avviare*, in «Aedon», 2020, 3.

usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione»⁷⁵.

Affinché i beni del patrimonio culturale restino fruibili nel tempo è necessaria una mediazione da parte del soggetto pubblico titolare del bene, il quale deve compiere interventi finalizzati a garantire nel tempo il pieno godimento del bene. Si tratta pertanto di costi di investimento sostenuti per migliorare il livello di accessibilità del patrimonio culturale⁷⁶. Un bene del patrimonio culturale può essere considerato un *asset* – e quindi essere iscritto nella contabilità economico-patrimoniale dell'ente – solo nel momento in cui la collettività attribuisce un valore economico alla sua fruibilità, riconoscendone una qualità di tipo artistico-culturale.

La valutazione del patrimonio culturale in relazione alla fruibilità, comporta tuttavia che si faccia riferimento non al singolo bene, ma all'universalità di quei beni che sono legati tra loro sotto il profilo della fruibilità e del ritorno economico, ossia all'insieme dei beni presenti in un medesimo sito sebbene appartenenti a categorie differenti⁷⁷.

Sulla base di tali considerazioni, la metodologia italiana tiene conto di due dimensioni economiche ugualmente valide: il valore economico della fruibilità del bene (analizzato in una prospettiva di tempo potenzialmente infinita) e le risorse investite in passato (i costi storici).

La scelta della metodologia da adottare è condizionata quindi dalla qualità dei dati di cui l'ente dispone e in particolare dalla attendibilità e documentabilità dei dati: i dati storici sono certamente più facili da documentare rispetto ai dati prospettici, poiché rappresentano un costo già sostenuto. Tuttavia un dato storico potrebbe risultare inattendibile in mancanza di una proiezione futura di utilizzo per il bene⁷⁸.

⁷⁵ Il testo italiano della Convenzione è riportato in allegato alla l. 133/2020. Il tema è stato affrontato inoltre da Lucia Biondi nel corso della 9ª Conferenza annuale dell'International Council on Archives, si veda *Non solo beni culturali: il valore economico degli archivi*, 9ª Conferenza annuale dell'International Council on Archives, Roma, 19-23 settembre 2022.

⁷⁶ Occorre considerare non solo i lavori di conservazione materiale dei beni, ma anche i lavori scientifici che aumentano il livello di descrizione del bene, migliorandone il livello di accessibilità a beneficio della collettività.

⁷⁷ Se condotta in tal senso, la valutazione dei beni culturali non restituisce più il valore economico delle differenti tipologie di patrimonio come accade allo stato attuale (le categorie SEC individuano infatti beni storici, beni artistici, beni demo-etno-antropologici, beni paleontologici, beni librari, beni archivistici) bensì il valore economico della fruibilità riferita ai singoli istituti, i quali possono tuttavia conservare beni di diversa natura (ad esempio, un archivio conserva prevalentemente i patrimoni documentari ma contabilizza anche i beni librari della biblioteca; un museo conserva le collezioni di beni storico-artistici, ma può conservare anche alcuni fondi archivistici o librari).

⁷⁸ «A ben vedere, le due dimensioni economiche di un *heritage asset* sopra indicate sono le stesse che entrano in gioco nella valutazione di un qualsiasi progetto di investimento, vale a dire: il costo dell'investimento e il valore dei ritorni netti attesi, attualizzati sulla base del tasso di interesse di mercato. In condizioni di equilibrio, in cui il tasso di rendimento interno dell'investimento risulta pari al tasso di interesse di mercato, il valore dell'*asset* corrispondente all'investimento realizzato può

Pertanto la valutazione del bene di tipo *heritage* come *asset* si determina alternativamente in base a due criteri secondo quanto segue⁷⁹:

A. come capitalizzazione⁸⁰ dei costi/investimenti che sono stati realizzati per garantire la fruibilità e la conservazione del bene

$$K_{t_0}^{CT} = \sum_{i=0}^m C_{t_0-m+i}^N (1+r)^{m-1}$$

B. come attualizzazione dei ritorni netti derivanti dallo sfruttamento economico del bene *heritage*

$$K_{t_0}^{VA} = \sum_{i=0}^w \frac{R_{t_0+i}^N}{(1+r)^i}$$

I simboli utilizzati nelle formule hanno i seguenti significati:

K = valore del bene di tipo *heritage* come *asset*;

CT = valore capitalizzato degli investimenti realizzati;

C^N = costi netti sostenuti per fruibilità del bene;

VA = valore attualizzato dei ritorni netti;

R^N = flussi futuri dei ritorni netti attesi;

t₀ = anno di riferimento;

m = anni intercorsi da quando quello specifico bene è considerato un *heritage asset*;

w = orizzonte temporale dell'attualizzazione;

r = tasso di interesse.

essere indifferentemente determinato come costo dell'investimento o valore attuale dei ritorni netti, essendo le due grandezze equivalenti. Viceversa, se il tasso di rendimento interno è superiore o inferiore al tasso di interesse di mercato, il costo dell'investimento risulta corrispondentemente inferiore o superiore al valore attuale dei ritorni netti. Nel primo caso, il valore corrente dell'*asset* tenderebbe a essere superiore al costo storico, mentre l'opposto si verificherebbe nel caso contrario. Poiché le condizioni di equilibrio definite dalla teoria economica costituiscono un'astrazione concettuale utile a interpretare la realtà economica, ma non a descriverla, la condizione normale è quella di una persistente dicotomia, a volte anche accentuata, fra il costo storico dell'investimento, relativamente certo, e il valore corrente del relativo *asset*, che risulta invece variabile nel tempo, essendo valutato in ragione della profittabilità futura dell'investimento.» *Heritage come Asset...* cit., p. 7.

⁷⁹ I criteri di contabilizzazione sono interamente presi da *Ibid.*, pp. 8-10.

⁸⁰ La capitalizzazione indica quel processo mediante il quale i costi sostenuti durante un periodo amministrativo sono considerati attività aventi utilità pluriennale. Cfr. *Capitalizzazione*, in *Dizionario di Economia e Finanza*, Roma, Treccani, 2012.

L'applicazione della formula (A), relativa alla capitalizzazione degli investimenti, necessita di un riepilogo dettagliato di tutti i costi storici (costi netti) che l'ente ha sostenuto per garantire la fruibilità e la conservazione del bene, a partire dall'anno in cui il bene ha iniziato a essere considerato parte del patrimonio culturale o comunque dal primo anno in cui i costi sono documentati in maniera attendibile.

Per l'attualizzazione dei ritorni netti (B) è opportuno sommare due tipologie di dati (flussi) finanziari che consentono di ottenere una proiezione attualizzata dei benefici futuri generati dall'uso del bene:

- flussi finanziari diretti dell'ente, ovvero del soggetto pubblico titolare del bene. Si tratta di tutte le entrate legate direttamente alla fruizione del bene (introiti derivanti dai biglietti d'ingresso, servizi aggiuntivi ecc.), considerate al netto delle spese di gestione;
- flussi finanziari indiretti. Sono le economie generate indirettamente dal bene culturale in termini di maggiori entrate per lo Stato o altra pubblica amministrazione. I flussi indiretti si distinguono a loro volta in:
 - flussi indiretti strettamente legati al bene (ad esempio, le imposte che generano flussi finanziari in entrata direttamente riconducibili al bene oppure legate alla vendita di beni e all'erogazione di servizi connessi al bene culturale, come i servizi turistici);
 - flussi indiretti indotti dalla presenza del bene in una determinata area geografica. I flussi finanziari indotti rappresentano le maggiori entrate per l'ente che detiene i beni⁸¹.

I due criteri, se applicati entrambi in relazione agli stessi beni, potrebbero dare anche dei risultati completamente diversi. Pertanto è necessario stabilire un criterio generale di contabilizzazione dell'*asset* che consenta di scegliere quale dei due metodi utilizzare per l'iscrizione in contabilità. In generale, si ritiene che la scelta debba sempre ricadere sul valore più alto, in considerazione del fatto che il valore contabile è sempre prudente e non potrà mai uguagliare il valore astratto che il bene riveste per la collettività, che sarà certamente molto più alto.

Nello specifico, si dispone che venga scelto il valore superiore in corrispondenza di due casi: 1. quando la capitalizzazione dei costi storici risulti inferiore all'attualizzazione dei ritorni netti a causa della carenza di attendibilità o per limitata documentabilità dei dati; 2. quando gli investimenti risultino di modesta entità. Se invece gli investimenti risultano superiori al valore di attualizzazione, la scelta ricade necessariamente sulla capitalizzazione dei costi storici, poiché si suppone che lo Stato o le pubbliche amministrazioni investano sul quel patrimonio

⁸¹ È indispensabile che questi flussi siano adeguatamente documentati affinché il relativo valore confluisca nell'informativa contabile (*measurement*) piuttosto che in quella descrittiva ed extra-contabile (*disclosure*), L. BIONDI, *Heritage come Asset...* cit., p. 9.

al fine di preservare i valori sociali, artistici e culturali insiti nel bene, sebbene ciò non generi un ritorno economico importante⁸².

La metodologia italiana non prevede ammortamento per il valore attribuito ai beni del patrimonio culturale, in ragione della durata tendenzialmente illimitata dei beni.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione, che sono considerate indispensabili per preservare la fruibilità dei beni per le generazioni future, si fa distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e spese di restauro o conservazione. Le prime si realizzano con frequenza annuale e non modificano il valore iscritto nello stato patrimoniale, poiché costituiscono spese di esercizio che confluiscono nel conto economico. Per quanto riguarda le spese di restauro e conservazione del bene si rende necessaria una rendicontazione nello stato patrimoniale. Quindi, nell'anno in cui viene effettuato l'intervento conservativo, si aggiunge il costo dell'intervento al valore di *asset* del bene di tipo *heritage* nell'attivo dello stato patrimoniale. Tuttavia tale costo si azzerà a causa dell'ammortamento in prossimità del successivo intervento di manutenzione. Nel caso, invece, in cui gli interventi fossero tali da migliorare la fruibilità del bene e il conseguente ritorno economico, sarebbe opportuno adeguare i valori di stima anche in sede di ricognizione e rivalutazione periodica⁸³.

Un ultimo aspetto riguarda la rappresentazione dei beni del patrimonio culturale nel bilancio e nella nota integrativa. La totale inalienabilità di questi beni comporta infatti che il valore economico rilevato nell'attivo del bilancio non sia mai effettivamente disponibile, pertanto risulta necessario iscrivere nel patrimonio netto una riserva non disponibile di importo pari al valore dei beni culturali iscritti nell'attivo, come già evidenziato.

È necessario inoltre accompagnare l'informativa finanziaria con una informativa di tipo descrittivo (*disclosure*) da riportare nella nota integrativa al bilancio. Tale informativa può giustificare e supportare le scelte finanziarie, ma può contenere anche notizie di carattere qualitativo (come la descrizione del bene e dei servizi o le statistiche di fruizione) che consentono di identificare il bene e attestare l'altissimo valore che esso riveste per l'ente che lo detiene e per la collettività.

A marzo 2020, il Ragioniere generale dello Stato ha istituito in seno al MEF la Struttura di *governance*⁸⁴ per la definizione di un sistema di contabilità econo-

⁸² Gli archivi sono portatori di valori giuridicamente rilevanti per la collettività, ma non generano flussi di cassa. Si pensi a quanto sia differente, in termini di servizio e di utenza, la fruibilità di un museo rispetto a quello di un archivio o di una biblioteca. Come si dirà meglio più avanti, un archivio non genera flussi economici diretti e determina flussi indiretti molto bassi. Anche a fronte di investimenti altissimi, un archivio potrebbe dare un ritorno economico molto basso. A tali condizioni, la scelta del criterio da applicare dovrà necessariamente ricadere sulla capitalizzazione dei costi storici.

⁸³ *Heritage come Asset*... cit., par. 6.1.

⁸⁴ RGS, *Istituzione della Struttura di Governance per la definizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni*. Il documento qui segnalato presenta il testo della

mico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni. Tra gli organi della struttura, lo *Standard Setter Board* (SSB) è l'organo tecnico indipendente che elabora le proposte relative ai principi e agli standard di contabilità basati sulla logica *accrual*, in linea con le direttive stabilite a livello internazionale ed europeo. Con riferimento alla contabilizzazione dei beni del patrimonio culturale, lo SSB ha assunto la metodologia proposta nel 2017, considerandola nell'ambito dei principi contabili nazionali (ITAS), e in particolare nell'ITAS 4, relativo alle immobilizzazioni materiali⁸⁵.

La metodologia è stata testata in alcuni progetti pilota riferiti ai patrimoni statali di Pompei, Galleria Borghese, Villa Adriana e Villa d'Este. Nei primi mesi del 2022 è stata condotta una ulteriore sperimentazione sul circuito museale del Comune di Vicenza⁸⁶.

Gli elementi presentati in questo capitolo costituiscono la base teorico-scientifica da cui muove il presente studio e attorno a cui si intende sviluppare il tema del valore economico degli archivi pubblici, con riferimento non solo agli archivi tradizionali ma anche agli archivi digitali.

determina RGS 5 marzo 2020, n. 35518, coordinato con gli atti RGS 26 giugno 2020, n. 103255 e RGS 2 febbraio 2022, n. 17648 che introducono le disposizioni introdotte dal PNRR per l'adozione del sistema unico di contabilità economico-patrimoniale. Si veda inoltre l'art. 9 del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*.

⁸⁵ Lo standard ITAS 4 è stato approvato in data 5 giugno 2023 dopo essere stato sottoposto a consultazione pubblica dal 23 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023.

⁸⁶ I risultati sono stati esposti durante il seminario *La contabilità accrual nella riforma PNRR. Un focus sui beni del patrimonio artistico e culturale*, svoltosi il 9 giugno 2022 a Montecchio Maggiore (VI). Per un riepilogo di tutta l'attività sperimentale ad oggi condotta dal MEF, si veda RGS, SERVIZIO STUDI DIPARTIMENTALE, *Nota SeSD 99 La valorizzazione contabile dei beni del patrimonio artistico-culturale*, 24 giugno 2022. Si veda inoltre L. BIONDI – F.G. GRANDIS – D. VARI, *Measuring Heritage Assets in Public Sector Financial Reporting: Dream or Reality?*, in *Measurement in Public Sector Financial Reporting: Theoretical Basis and Empirical Evidence*, Bingley, Emerald Publishing Limited, 2023, pp. 193-217.

2. QUANTO VALE UN ARCHIVIO: VALORE PATRIMONIALE

2.1 *Introduzione*

Nell'ambito del processo di standardizzazione e armonizzazione contabile degli IPSAS¹ è ritenuta valida la possibilità di inserire i beni del patrimonio culturale all'interno del bilancio pubblico statale attraverso un'adeguata attività di rendicontazione. Tale visione si inserisce a livello teorico nell'ambito del *New Public Management*, ossia quello stile di *governance* del settore pubblico che ha introdotto logiche e strumenti propri del settore privato con l'obiettivo di ottenere una maggiore efficienza, efficacia, trasparenza, responsabilità ed economicità nella gestione delle risorse pubbliche². La proposta italiana, elaborata dal gruppo di esperti economisti che opera presso la Ragioneria generale dello Stato, ha definito i criteri di stima con riferimento ai beni del patrimonio culturale tangibile, ovvero di quei beni che per definizione sono inalienabili, privi di prezzo di mercato, insostituibili, con un periodo di sopravvivenza potenzialmente illimitato.

La prospettiva economico-aziendalistica, sebbene non ancora applicata agli archivi italiani, suscita diverse riflessioni e consente di osservare il tema del valore economico degli archivi da un'angolazione nuova. In particolare, colpisce l'approccio logico-sequenziale che viene adottato nella determinazione del valore attraverso le fasi che sono state già analizzate nel capitolo precedente, ovvero 1. l'identificazione e classificazione dei beni; 2. la verifica della loro attività a fini contabili; 3. la verifica dei criteri di rilevazione contabile; 4. la definizione del metodo di misurazione; 5. l'individuazione della modalità di presentazione dell'informativa.

Tralasciando gli aspetti specifici del dominio economico-contabile, la nostra riflessione di ambito archivistico si è concentrata su due aspetti:

- l'identificazione degli archivi;
- la definizione del metodo di misurazione.

Il primo punto si riferisce alla necessità non solo di individuare, ma anche di conoscere gli istituti archivistici nei profili di rilievo per l'applicazione

¹ Si veda il cap. 1.

² Esistono numerose definizioni di "New Public Management". In maniera sommaria, questa locuzione fa riferimento all'adozione di un approccio aziendalistico e all'adozione di logiche del mercato libero nella gestione del settore pubblico. Il termine è stato coniato da Christopher Hood in un fondamentale saggio del 1991 e ha poi incontrato molta fortuna nella letteratura di settore. Si veda C. HOOD, *A public management for all seasons?*, in «Public Administration», 69 (1991), 1, pp. 3-19.

dei principi contabili. A tal fine, risulta di fondamentale importanza la possibilità di effettuare delle accurate indagini conoscitive anche attraverso strumenti scientifici di rilevazione statistica. Le rilevazioni statistiche strutturate consentono un monitoraggio completo e continuativo degli istituti, sul piano quantitativo e qualitativo, al fine di razionalizzare il processo di indagine e ottenere informazioni aggiornate, coerenti e utili per consentire il costante miglioramento delle condizioni di gestione degli istituti e l'ottimizzazione degli investimenti pubblici. Inoltre, dal punto di vista della rendicontazione contabile, la disponibilità di dati aggiornati di tipo quali-quantitativo consente di elaborare una corretta informativa (*disclosure*) da allegare alla nota integrativa al bilancio³.

Con riferimento al secondo punto, gli aziendalisti hanno elaborato un criterio di misurazione basato sul valore d'uso, cioè sulla fruibilità del bene. Tuttavia i beni del patrimonio culturale italiano si differenziano tra loro anche in base alla capacità di produrre economie dirette e indirette. Gli archivi – come le biblioteche – rientrano nel cosiddetto *non-cash-generating asset*, ovvero in quelle attività che non generano flussi finanziari di cassa. Affinché gli archivi pubblici possano rientrare nella metodologia di stima illustrata, è necessario che essi siano valutati secondo una prospettiva economica che, come ampiamente argomentato nel capitolo precedente, esige sempre una condizione di scambio. Tuttavia, la natura demaniale dei beni archivistici determina che tale scambio non possa riguardare mai una vendita o un passaggio di proprietà, bensì unicamente l'erogazione di un servizio ovvero la possibilità di fruire dei beni stessi.

Come accade per molti altri beni del patrimonio culturale pubblico, anche per gli archivi la fruibilità comporta una mediazione da parte di un soggetto conservatore il quale è tenuto ad attuare una serie di misure finalizzate ad assicurare, regolare e migliorare nel tempo le condizioni di accesso ai patrimoni. La fruibilità pertanto non è una relazione diretta che si instaura tra il patrimonio e l'utente, ma richiede degli interventi che riguardano diverse attività tra cui le politiche di conservazione materiale del bene, la definizione delle regole di accesso al patrimonio anche con riferimento all'ordinamento legislativo, il miglioramento della qualità dei servizi per la comunità degli utenti. Questa attività di mediazione equivale in termini economici ai costi di investimento che sono stati sostenuti dal proprietario del bene – o da colui che svolge la funzione conservativa (in questo caso, dallo Stato) – per la pubblica fruibilità del bene stesso.

³ La necessità di dati aggiornati per la *disclosure* ai fini della compilazione della nota integrativa al bilancio costituisce un elemento di grande importanza per gli archivi pubblici, che spesso non dispongono di un adeguato sistema di contabilità analitica dei costi storici. Si vedano le considerazioni emerse nel corso delle attività di rilevazione presso gli Archivi di Stato e qui riportate nel cap. 5.

L'archivio pubblico quindi può essere considerato un *asset* solo nel momento in cui la collettività attribuisce un valore alla sua fruibilità ovvero nel momento in cui la collettività percepisce il valore dell'archivio richiedendone l'uso. Determinandosi tali condizioni, il bene archivio – inteso qui come l'universalità dei beni che compongono il patrimonio archivistico – diventa iscrivibile nell'attivo del bilancio dello Stato risultando un *asset* e non più solamente una voce di costo.

Occorre però approfondire la riflessione sul concetto di fruibilità applicato agli archivi, e più in particolare alla fruibilità dei patrimoni archivistici. Un archivio, inteso come complesso documentario, è il risultato della sedimentazione dei documenti che un ente (pubblico o privato) produce nell'esercizio delle sue funzioni. L'archivio nasce per ragioni pratiche e diventa poi la memoria stessa dell'ente che lo ha prodotto. Gli istituti di conservazione mettono in campo le risorse per garantire un adeguato livello di accessibilità del patrimonio archivistico⁴: si fanno investimenti per la corretta tenuta fisica dei beni, si predispongono i lavori scientifici di riordinamento e descrizione che certamente ne migliorano le condizioni di accesso, si forma adeguatamente il personale. Tuttavia, non è possibile determinare *a priori* quale sarà il livello di interesse che una specifica serie documentaria avrà per la futura ricerca storica. La ricerca è spesso orientata da mode storiografiche che mutano nel tempo o in corrispondenza di particolari ricorrenze, anche a causa dell'attenzione che si riversa su specifici episodi storici o contesti istituzionali. Alcuni archivi potranno rimanere chiusi per anni nei depositi senza essere mai consultati. Altri dovranno invece essere sottratti alla consultazione – e non essere quindi fruibili per un determinato numero di anni – per ragioni di riservatezza oppure perché versano in un precario stato di conservazione e sono in attesa di ricevere misure di restauro.

La misurazione della fruibilità di un archivio non può pertanto essere riferita solo al suo valore d'uso attuale bensì anche al valore d'uso potenziale⁵. Un archivio ha valore per il semplice fatto di esistere. Immenso è il danno che può derivare dalla perdita di un archivio non solo per le generazioni attuali, ma anche per le generazioni future che dovranno ereditare quel patrimonio documentario insieme con i benefici che da esso derivano.

Con riferimento alla misurazione economica, il presente capitolo intende offrire una panoramica aggiornata della normativa e della prassi che regola l'attività di valutazione contabile del patrimonio archivistico statale. Viene introdotto

⁴ Per una riflessione sul concetto di accessibilità applicato agli archivi si veda P. FRANZESE, *L'accessibilità degli archivi*, in «Archivi», 16 (2021), 1, pp. 147-152.

⁵ In analogia al concetto di “memoria potenziale” degli archivi. Si veda S. VITALI, *Memorie, genealogie, identità*, in *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, Mondadori, 2007, p. 108.

inoltre il tema della gestione del rischio legato agli archivi, con riguardo per le norme che regolano l'individuazione di un valore economico del patrimonio ai fini assicurativi e per i nuovi orientamenti della disciplina assicurativa. Il caso di studio relativo all'incendio dell'archivio di ATAC SpA offre infine la possibilità di osservare il tema della valutazione a fini assicurativi da una prospettiva archivistica.

2.2 La valutazione patrimoniale degli archivi pubblici italiani

L'art. 53 del d.lg. 42/2004 recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* stabilisce che i beni appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrano nelle tipologie indicate all'art. 822 del c.c. appartengono al cosiddetto demanio culturale. In accordo a tali disposizioni, gli archivi non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi (art. 823), se non nei limiti e con le modalità previste dal suddetto decreto.

Come già ricordato nel capitolo precedente, il d.lg. 7 agosto 1997, n. 279 *Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato* introduce nel Conto generale del patrimonio una nuova classificazione dei beni dello Stato e dispone che i beni riportati all'art. 822 c.c. siano valutati economicamente sulla base di specifici criteri. La valutazione economica si applica così per la prima volta anche ai beni archivistici statali.

Fino a quel momento gli Archivi dello Stato non erano mai stati oggetto di valutazione, a differenza delle raccolte bibliografiche e museali che a partire dal 1942, in qualità di beni patrimoniali indisponibili⁶, erano state interessate dall'attività di inventariazione e contabilizzazione disciplinata nel 1927 dal *Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico*⁷.

⁶ Le raccolte bibliografiche e museali saranno assoggettate al regime demaniale solo a partire dal 1942 col succitato art. 822 c.c.

⁷ Il r.d. 26 agosto 1927, n. 1917 *Approvazione del regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico* era stato emanato in attuazione del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*. Si veda in particolare l'art. 7 comma 2: «Sono considerati immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono». Fanno eccezione le biblioteche degli Archivi di Stato, che furono inserite nel Conto generale del patrimonio solo a partire dal 1971. Su indicazioni del Ministero del tesoro fu predisposta una ricognizione generale delle raccolte che furono scaricate dall'inventario dei beni mobili e successivamente inserite nell'inventario dei beni immobili ai fini inventariali. Si veda MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO, *Circolare 13 maggio 1971, n. 26*.

La natura demaniale dei beni archivistici⁸ escludeva l'applicabilità di tali norme agli archivi per la parte relativa alla contabilità⁹. Tuttavia, sebbene non sottoposti a rendicontazione economica, gli archivi erano ugualmente tenuti a dare conto della consistenza del patrimonio per la loro effettiva iscrizione in inventario. Il *Regolamento per gli Archivi di Stato*, approvato con r.d. 2 ottobre 1911, n. 1163, all'art. 68 prescriveva che «di tutte le carte costituenti l'archivio debba essere fatto inventario, da cui risulti il numero dei mazzi e volumi e quello degli atti contenuti, notando, quando si possa, se siano originali o copie». Il *Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*, approvato col r.d. 23 maggio 1924, n. 827, prevedeva che i beni fossero descritti in appositi registri di consistenza o inventari (art. 2) e disponeva che l'inventario dei beni del demanio pubblico riportasse una descrizione dei beni desunta dai registri delle singole amministrazioni (art. 3)¹⁰.

Soltanto dopo il 1997, in conseguenza dell'emanazione del già ricordato d.lg. 279/1997, si è posto il problema di adottare idonei criteri di valutazione

⁸ L'art. 76 del r.d. del 2 ottobre 1911, n. 1163, *Regolamento per gli Archivi di Stato*, riconosce il carattere demaniale insito negli atti di Stato. Questa natura è stata poi esplicitata nel 1942 dall'art. 822 c.c. e ribadita in seguito nell'art. 18 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, che venne rifiuto prima nell'art. 54 del d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490 e poi in via definitiva nel *Codice dei beni culturali e del paesaggio* agli artt. 53-54. La natura demaniale dei documenti degli Archivi di Stato italiani è stata affrontata per la prima volta dalla dottrina giuridica nel 1904. Si veda E. SEBASTIANI, *Genesis, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato in Italia*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1904. Per un esaustivo inquadramento del regime giuridico dei fondi archivistici e dei singoli documenti di pertinenza dello Stato a partire dal r.d. 27 maggio 1875, n. 2552, si veda inoltre MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, DIREZIONE GENERALE ARCHIVI, SERVIZIO II, *Circolare 5 ottobre 2017, n. 43*.

⁹ Il regolamento del 1927 era stato emanato con l'intervento del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle finanze. Non aveva coinvolto invece il Ministro dell'interno sotto la cui competenza ricadevano allora gli archivi pubblici.

¹⁰ I regolamenti del 1911 e del 1924 – e in particolare gli articoli citati – sono tuttora vigenti. La Direzione generale degli Archivi intervenne con la circ. 22 maggio 1974, n. 28 per chiarire la “duplice natura” della normativa afferente all'iscrizione in inventario con la quale si determinavano due effetti differenti per gli atti d'archivio: da una parte la norma riguardava la salvaguardia dei beni, in attuazione della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio statale; dall'altra invece avvalorava l'attività di ordinamento archivistico poiché l'inventario – inteso come risultato dell'attività scientifica degli archivisti e non come mero elenco di consistenza dei documenti – costituiva l'unico strumento per assolvere sia alla funzione storico-scientifica sia agli usi amministrativi. La circ. 28 intendeva così richiamare gli Archivi di Stato sulla necessità di monitorare la consistenza del patrimonio e di programmare l'attività di inventariazione per le serie ancora prive di mezzi di corredo, utilizzando le istruzioni già fornite per la redazione della *Guida generale degli Archivi di Stato* nella circ. del 24 novembre 1969, n. 61. In realtà, il testo della circ. 28/1974 genera non poca difficoltà di interpretazione proprio per l'uso indistinto del termine “inventario” e per il riferimento impreciso al regolamento di contabilità, da cui si intende che gli archivi fossero assimilabili alle raccolte scientifiche di cui all'art. 7, ovvero ai beni patrimoniali indisponibili. Molti anni dopo la circ. 85/2004 riprenderà la questione chiarendone gli aspetti giuridici e delineando due diverse applicazioni della norma con riferimento all'inventariazione o alla contabilizzazione del patrimonio.

per i beni archivistici. Nel 2002, il decreto del Ministero di economia e finanza riporta, tra le “attività non finanziarie prodotte”, la sottocategoria dei “Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi” tra cui sono collocati i beni archivistici¹¹. A partire da questo momento anche gli archivi, senza rinunciare alla propria natura demaniale, rientreranno tra le cose mobili di interesse storico e artistico considerate immobili agli effetti inventariali di cui all’art. 7 del r.d. 1917/1927.

Viene assunto come unità di misura il metro lineare (m.l.)¹², a cui è attribuito *ex lege* un valore di base (A) di euro 5.164,57. Tale valore deve essere poi modificato sulla base di appositi “coefficienti di valutazione” che consentono di innalzare o di ridurre il valore del bene da contabilizzare a seconda: dello stato di conservazione e di completezza del fondo (B); del periodo storico di formazione (C); del supporto e del condizionamento (D); della rilevanza per la ricerca storica (E); della rarità e del pregio (F). I coefficienti sono riportati nell’Allegato B al d.m. 18 aprile 2002 e possono assumere un valore tra 0,1 e 10.

¹¹ MINISTERO DI ECONOMIA E FINANZA, *Decreto Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione*, 18 aprile 2002.

¹² Nella relazione conclusiva dei lavori è indicato il metro lineare – ovvero lo sviluppo per metri lineari delle scaffalature su cui il materiale è collocato – come l’unico parametro oggettivo riconosciuto a livello internazionale dal *Conseil International des Archives*. È difficile risalire al momento esatto in cui tale unità di misura è stata riconosciuta come indicativa della dimensione fisica di un archivio, tuttavia segnaliamo che nel 1978 nel corso della 18^a *Conférence internationale de la Table ronde des Archives*, svoltasi a Nairobi, furono condivise norme e regole per la costituzione e l’organizzazione delle istituzioni archivistiche, anche con riferimento agli strumenti necessari a garantire la corretta tenuta degli archivi (personale e budget). Si constatò che la misurazione in metri lineari degli archivi (*le métrage*) fosse l’unico parametro oggettivo attraverso cui stabilire il numero di personale da impiegare presso l’istituto (personale scientifico per il trattamento della documentazione, personale del servizio tecnico e personale amministrativo): «Le Secrétariat est parfaitement conscient que le métrage n’est pas le seul paramètre qui déterminera l’effectif du personnel dans un dépôt donné. Celui-ci dépendra de toute une série d’autres facteurs aussi en dehors des contingences budgétaires: liaisons avec les administrations versantes, ampleur des opérations de triage à effectuer, composition des fonds, fréquentation de la salle, recherches administratives ecc. Toutefois, le métrage reste le seul dénominateur commun si l’on considère que les effets cumulés de l’ensemble des autres facteurs aboutiront dans la plupart des cas à des chiffrages voisins». Si ritenne inoltre che la misurazione della documentazione conservata nei depositi fosse un criterio attendibile per stimare la grandezza delle sale di studio considerando quindi il rapporto tra i metri lineari di documentazione consultabile e il numero di ricercatori/posti a sedere. Si veda CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, *Actes des dix-huitième et dix-neuvième conférences internationales de la table ronde des archives. Nairobi 1978: Normes à respecter pour l’établissement et l’organisation des institutions d’archives. Gosièr 1979: Gouvernement, administration, archives*, Paris, 1981, pp. 23, 44. La Conferenza di Nairobi approvò la realizzazione di un’inchiesta statistica pilota sugli archivi, raccomandata dall’UNESCO d’intesa con il Consiglio internazionale degli Archivi. Il modello d’indagine fu diffuso presso gli Archivi di Stato italiani con la circ. 6 gennaio 1979, n. 8 dell’Ufficio centrale per i beni archivistici. La sezione 2 del questionario propone anche la rilevazione in metri lineari del materiale documentario, cioè «gli archivi a stampa e quelli a schede perforate se conservate su scaffali».

Dalla somma di questi coefficienti (B+C+D+E+F) si ottiene il “valore di innalzamento della qualità” (G) che, moltiplicato per il valore di base (A), individua il valore del bene archivistico oggetto di valutazione¹³.

TAB. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO STATALE EX D.M. 18 APRILE 2004

VALORE BASE				
1 metro lineare = € 5.164,57				
A				
COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE				
Stato di conservazione e completezza	Periodo storico dal VII al XXI cent.	Supporto e condizionamento	Rilevanza per la ricerca storica	Rarità e pregio
B	C	D	E	F
Da 0,1 a 10	Da 0,1 a 10	Da 0,1 a 10	Da 0,1 a 10	Da 0,1 a 10
VALORE DI INNALZAMENTO DELLA QUALITÀ			VALORE STIMATO	
(B+C+D+E+F) = G			A x G	

Fonte: nostra elaborazione dall'Allegato B al d.m. 18 aprile 2004.

Per rendere operativi tali criteri, la Direzione generale per gli Archivi costituì una commissione di esperti con il compito di elaborare le linee guida per garantire la corretta applicazione dei parametri a tutto il patrimonio archivistico nazionale. A conclusione dei lavori fu emanata la circ. DGA 17 maggio 2004, n. 85 avente a oggetto *Valutazione economica del patrimonio archivistico*, in allegato alla quale fu inserita la *Relazione dei lavori della Commissione per la valutazione del patrimonio archivistico*. Le procedure di valutazione furono applicate al solo patrimonio archivistico di proprietà statale. Ne rimasero esclusi quindi gli archivi e i singoli do-

¹³ È interessante notare come il legislatore abbia denominato tale coefficiente generale “valore di innalzamento qualità”, nonostante esso possa determinare anche una riduzione del valore complessivo del bene oggetto di valutazione. Infatti l'applicazione di un valore compreso tra 0,1 e 0,9 consente di abbassare il valore iniziale, mentre tutti i restanti valori (compresi tra 1,1 e 10) ne determinano l'innalzamento. Si può dunque ipotizzare ragionevolmente che il legislatore abbia interpretato questo coefficiente come strumento per l'innalzamento piuttosto che per la riduzione, segno di una percezione del patrimonio documentario meritevole di una valutazione generalmente più elevata rispetto a quella prevista di *default*.

cumenti di proprietà non statale, depositati a qualunque titolo presso gli Archivi di Stato. Per facilitare le attività di tenuta contabile del patrimonio – consentendo inoltre una immediata reperibilità delle informazioni relative ai fondi archivistici, alla loro consistenza, alle descrizioni e al valore economico – fu previsto all'interno del Sistema informativo degli Archivi di Stato (SIAS) un modulo di contabilità a supporto degli istituti che aderivano al sistema¹⁴.

La Commissione per la valutazione del patrimonio archivistico non ha mancato di evidenziare nella relazione allegata alla circ. 85/2004 alcune criticità legate alle disposizioni del d.m. del 2002¹⁵. In primo luogo, è segnalata l'inadeguatezza del parametro generale, ovvero il metro lineare, che non risulta facilmente applicabile a tutte le tipologie di patrimonio conservate presso gli Archivi di Stato. Si fa riferimento infatti a materiali che sono diversamente condizionati (in rotoli, cassettiere, armadi, scatole ecc.) e pertanto non quantificabili in metri lineari di scaffalatura, come sigilli e tipari, disegni, stampe, cartografia, monete e medaglie, audiovisivi ecc. Con riferimento a tali tipologie, la Commissione ha evidenziato l'opportunità di utilizzare come criterio di misurazione l'unità documentaria anziché il metro lineare. «Tale criterio dovrebbe prima di tutto applicabile [sic] alle piccole accessioni di scarsa entità che non costituiscono una *universitas rerum*, non organiche ai fondi (autografi, fotografie, oggetti, lettere isolate...), né esse stesse dunque assimilabili a fondi o serie»¹⁶.

La Commissione non sembra approvare in maniera pacifica neppure le classi dei coefficienti di valutazione, per l'innalzamento o la riduzione del valore. In particolare, suscita non poche perplessità la possibilità di applicare il medesimo coefficiente a un intero fondo. Con riferimento allo “Stato di conservazione e completezza”, spesso all'interno dello stesso fondo si trovano porzioni di patrimonio (e quindi metri lineari) che versano in condizioni differenti. Lo stesso dicasi per il “Supporto e condizionamento” di fondi che presentano un'estensione cronologica che abbraccia più secoli e per i quali si evidenzia la presenza di supporti scrittori differenti. La difficoltà di qualificare il supporto ai fini della contabilizzazione non

¹⁴ MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI, *SIAS. Sistema informativo degli Archivi di Stato. Linee guida alla descrizione e alla gestione del patrimonio documentario*, a cura di P. FELICIATI, [Roma], Direzione generale per gli Archivi, 2004, pp. 35-36. La vecchia versione del SIAS risalente al 2004 è stata dismessa a partire dal 24 aprile 2019 per obsolescenza della piattaforma informatica e dei sistemi operativi di base. Nell'attuale SIAS non è presente il modulo di contabilità che era invece incluso fino alla versione 4.0.0.2 del software. Si veda MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI, ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI, *SIAS. Sistema informativo degli Archivi di Stato. Linee guida alla descrizione e alla gestione del patrimonio documentario. Nuova edizione, versione software 4.0.0.2*, a cura di P. FELICIATI, [Roma], Istituto centrale per gli archivi, 2006. Si veda inoltre: <<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl>>.

¹⁵ Alcune incongruenze sulla contabilizzazione dei patrimoni degli Archivi di Stato sono state rilevate inoltre da Isabella Cerioni, già archivista della Banca d'Italia. Si veda I. CERIONI, *Pillole d'archivio: quanto vale l'Archivio storico della Banca d'Italia?*, in «InBanc@. Contributi», 28 gennaio 2015.

¹⁶ DGA, *Circolare Relazione dei lavori della Commissione per la valutazione del patrimonio archivistico*, 17 maggio 2004, n. 85, p. 71.

si pone infatti solo nella differenza tra pergamena e carta, ma tra differenti qualità di carta. Emblematica è infatti una questione per la quale la Commissione non individuerà una risposta: “la carta del XV, XVI, XVII secolo ha lo stesso valore di una “velina” del primo Novecento?”. Perplessità ancora maggiori sono espresse per l’attribuzione di un valore adeguato al coefficiente “Rilevanza per la ricerca storica”. Sappiamo infatti che l’uso e lo studio della documentazione afferente a un determinato periodo storico, a un’istituzione o una specifica area geografica, è spesso soggetto a mutevoli mode storiografiche. Una simile consapevolezza rende inapplicabile tale categoria ai fini della determinazione del valore, poiché tutto il patrimonio archivistico è allo stesso modo rilevante per la ricerca storica. Infine, con riferimento al coefficiente “Rarità e pregio” la Commissione non può che constatarne la quasi totale inapplicabilità poiché «i singoli documenti, proprio per la loro “unicità”, non sono tutti egualmente “rari”?»¹⁷. Un ulteriore elemento di perplessità riguarda i valori estremamente alti che si ottengono utilizzando i parametri del decreto sulla base dei quali si sarebbe potuto verificare un innalzamento dei valori di mercato degli archivi posti in vendita dai privati, oppure un elevato premio di assicurazione in caso di prestiti per mostre.

Le questioni sollevate dalla Commissione per la valutazione restano tuttora irrisolte¹⁸: la stessa circ. 85/2004 precisava che alcune modifiche erano state già proposte dalla Direzione generale per gli Archivi al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale si era dichiarato disponibile a riesaminare il problema sulla base delle difficoltà che sarebbero insorte nel corso della fase applicativa.

Allo stato attuale, il criterio di valutazione introdotto dal d.m. del 18 aprile 2002 è l’unico riconosciuto, non solo per il patrimonio statale, ma anche per i beni appartenenti agli enti pubblici territoriali e agli enti strumentali poiché il d.lg. 118/2011 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42* ha esteso l’obbligo di valutazione al patrimonio degli enti locali secondo i medesimi parametri.

Concludiamo la sezione dedicata agli attuali criteri di contabilizzazione, con alcune considerazioni sul valore degli archivi digitali, che sarà oggetto di trattazione più approfondita nel capitolo 4.

Il d.m. 18 aprile 2002 non contempla gli archivi digitali, sebbene questi siano a tutti gli effetti beni culturali e pertanto beni del demanio dello Stato. La questione riveste oggi un carattere di primaria importanza, soprattutto se analizzata alla luce delle evoluzioni normative che hanno interessato l’ambito della formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. L’art. 40 comma 1 del

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Per un’analisi critica delle indicazioni fornite dalla circ. DGA 85/2004, con riferimento in particolare ad alcuni problemi generali di natura metodologica, si veda G. MICHETTI, *La valutazione economica del patrimonio archivistico: i conti non tornano*, in «Archivi», 19 (2024), 1, pp. 51-85.

d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, *Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*, dispone che i documenti originali delle pubbliche amministrazioni siano formati con mezzi informatici. Pertanto, in un futuro ormai molto vicino, i Poli pubblici di conservazione¹⁹ acquisiranno quasi esclusivamente archivi digitali, con l'obiettivo di conservarli e garantirne la fruibilità.

Gli archivi digitali – o più precisamente, le componenti informative che costituiscono il principale motivo di conservazione degli archivi digitali – rivestono la stessa importanza e svolgono le medesime funzioni che sono attribuite agli archivi cosiddetti tradizionali. Il d.m. 18 aprile 2002 individua un criterio di valutazione per definire, a livello quantitativo e qualitativo, il patrimonio archivistico. Quei criteri, se applicati al contesto digitale appaiono ancora meno efficaci di quanto non siano già nel contesto analogico. Del resto, molte criticità legate ai parametri sono già state rilevate nella contabilizzazione del patrimonio cartaceo, ma col digitale la complessità si amplifica.

Innanzitutto, si dovrebbe individuare un corrispettivo digitale del metro lineare, ovvero un indicatore di misura in grado di quantificare la dimensione dell'archivio digitale²⁰. Si potrebbe assumere come unità di misura il *byte* o un suo multiplo (*kilobyte* o *megabyte*), considerato che il *byte* è diffusamente riconosciuto come unità di informazione digitale²¹. Tuttavia, trattandosi di un parametro di misurazione della consistenza del patrimonio a cui è attribuito un preciso valore economico (euro 5.164,57), dovremmo essere in grado di creare una corrispondenza sostanziale tra analogico e digitale. Sarebbe cioè necessario stabilire quanti documenti sono contenuti in un metro di scaffalatura e quanti *byte* occupano lo stesso numero di documenti digitali. A quel punto conosceremo precisamente il numero di documenti a cui corrisponde il valore di euro 5.164,57. Un procedimento di questo tipo risulta però fuorviante e inutile ai fini della misurazione del valore. D'altronde, lo stesso metro lineare non è un indicatore affidabile per la quantificazione numerica dei documenti che sono contenuti su un metro di scaffalatura.

¹⁹ Un Polo di conservazione è costituito da uno o più soggetti che condividono o forniscono risorse organizzative, procedurali, strumentali, tecnologiche, economiche e umane in collaborazione o a favore di enti e amministrazioni pubbliche che producono e sono titolari della conservazione di documenti informatici e archivi digitali e sono interessati al loro utilizzo futuro. L'unione di differenti soggetti istituzionali in un unico Polo di conservazione può corrispondere a una logica di tipo territoriale (ad esempio, gli enti di una determinata regione) oppure istituzionale (in base alla tipologia dei soggetti produttori). La funzione conservativa degli archivi digitali della rete degli Archivi di Stato è demandata al Polo di conservazione dell'Archivio centrale dello Stato. AGID, *Progetto Poli di conservazione. Definizione di un modello di riferimento per i Poli di conservazione e della relativa rete nazionale*, giugno 2021.

²⁰ Per gli archivi digitali si fa spesso riferimento alla capacità di memorizzazione dei supporti di archiviazione. Si veda S. ALLEGREZZA, *Verso una nuova archiveconomia: alcune riflessioni sull'evoluzione della disciplina nella transizione dall'analogico al digitale*, in «Jlis.it», 8 (2017), 1, pp. 114-126.

²¹ Il *byte* è incluso nel sistema delle unità di misura standard definito dalla famiglia di norme tecniche internazionali *ISO 80000 Quantities and units* che introduce il Sistema Internazionale delle Quantità (*International System of Quantities – ISQ*).

Meno macchinosa appare la trasposizione dei coefficienti di innalzamento o riduzione della qualità²². Ma, come già accade per il patrimonio cartaceo, l'assenza di indicazioni precise darebbe vita anche in questo caso a un'applicazione non omogenea, suscettibile di forti variazioni anche a seconda della libera interpretazione del valutatore.

La valutazione dell'elemento informativo non può prescindere però da una misurazione dell'elemento tecnologico con riferimento non solo ai formati e alle componenti software e hardware, ma anche alle regole e alle procedure che devono essere puntualmente documentate da specifici documenti previsti e regolamentati dalle norme. Pertanto, per il coefficiente "Completezza e conservazione" si potrebbe assegnare un indice di innalzamento o riduzione sulla base delle informazioni riportate dal manuale di conservazione²³ oppure tenendo conto dei requisiti del conservatore, e quindi della presenza o meno di una certificazione che attesti l'affidabilità del deposito digitale, in particolare nel caso il patrimonio non sia fisicamente conservato presso un Polo pubblico di conservazione²⁴. Per la definizione del "Periodo storico" si potrebbero ipotizzare le medesime condizioni degli archivi analogici e proporre una suddivisione in periodi o anni con l'assegnazione di un indice sulla base del grado di anzianità dell'informazione²⁵. Il "Supporto e condizionamento" potrebbe essere valutato sulla base dei criteri di *disaster recovery*, con riferimento alle misure tecniche e organizzative adottate per assicurare la continuità operativa dei sistemi²⁶. Per la misurazione del grado di

²² Questa breve riflessione sugli archivi digitali, analizzati alla luce del d.m. 18 aprile 2002, risente delle suggestioni emerse da un'indagine presso le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche (SAB) svolta nell'ambito delle ricerche dottorali dell'Autrice nel periodo marzo-aprile 2020. In particolare si tiene conto qui dei riscontri ricevuti dalla SAB per l'Emilia-Romagna MIBACT_SAB-ERO | 14/04/2020 | 0001055-P, e dalla SAB per il Friuli-Venezia Giulia MIBACT_SA-FVG_UO1 | 21/04/2020 | 0000824-P.

²³ Il manuale di conservazione illustra dettagliatamente l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di conservazione.

²⁴ La certificazione dei depositi digitali è normalizzata attraverso lo standard ISO 16363:2012 *Space data and information transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital repositories* che offre una metrica per misurare la qualità di un deposito digitale, basata sull'analisi dell'infrastruttura organizzativa, della gestione degli oggetti digitali e della gestione del rischio.

²⁵ Le linee guida elaborate dalla commissione di cui alla circ. DGA 85/2004 indicano le seguenti classi di valutazione in relazione alla dimensione temporale: XX-XXI sec. (0,1 – 2 punti); XVII-I-XIX sec. (2,1 – 4 punti); XVI-XVII sec. (4,1 – 6 punti); XIII-XV sec. (6,1– 8 punti); (VII-XII sec. (8,1 – 10 punti).

²⁶ In merito alla valutazione del "Supporto e condizionamento" del patrimonio archivistico, le indicazioni della commissione di cui alla circ. DGA 85/2004 suggeriscono di valutare il fondo/serie sulla base della funzionalità delle unità di condizionamento (buste, cartelle, pacchi, mazze, faldoni, filze ecc.) e di tutti i fattori della conservazione, cioè delle condizioni e dei parametri ambientali di conservazione (locali, impianti, scaffalature, condizionamento ecc.), cioè di tutti quei parametri la cui regolamentazione rientra nell'ambito dei piani di sicurezza.

“Rilevanza per la ricerca storica” il riferimento indicato per gli archivi tradizionali appare ugualmente valido: si tratta di assegnare il grado di effettiva fruibilità di una determinata serie/fondo sulla base della frequenza di consultazione e sull’esistenza di strumenti di ricerca. La condizione di “Rarità e pregio” riguarderebbe, come per il patrimonio cartaceo, il grado di rilevanza dell’informazione su base geografica (distinguendo in locale, regionale, nazionale o internazionale) e della presenza e disponibilità pubblica di altre fonti equivalenti (o copie).

Queste brevi riflessioni prendono come riferimento il patrimonio archivistico digitale nativo, ma le stesse considerazioni, con le medesime criticità, possono essere applicate anche al patrimonio digitalizzato, destinato a crescere quantitativamente in attuazione delle politiche di trasformazione digitale che sono alla base della visione strategica del Ministero della cultura per il quinquennio 2022-2026²⁷. In questo caso però sarebbe molto importante definire dei criteri di valutazione del patrimonio digitalizzato anche in relazione all’originale analogico e valutare quindi l’esistenza o meno dell’originale e il grado della sua accessibilità. Oppure, nel caso l’originale non fosse più esistente, considerare la qualità della riproduzione e soprattutto se sia stata ottenuta mediante una certificazione di processo a norma di legge²⁸.

2.3 Altre forme di valutazione

A margine di questa disamina delle norme e dei criteri che allo stato attuale regolano la valutazione del patrimonio archivistico statale sotto l’aspetto contabile, è doveroso aggiungere alcune note sulla diversa natura delle attività di valutazione economica di fronte alle quali l’amministrazione archivistica si trova oggi a dover operare, pur senza adeguati ausili e strumenti di riferimento. Come ricordato, la circ. DGA 85/2004 forniva le indicazioni generali per dare avvio alle attività di contabilizzazione di tutto il patrimonio documentario conservato presso gli Archivi di Stato. Tali attività non riguardavano gli archivi e i singoli documenti di proprietà non statale. Tuttavia, rientra nel Conto generale dello Stato anche il patrimonio archivistico acquisito a vario titolo dagli istituti, secondo differenti procedure di valutazione.

In osservanza del regolamento di contabilità, ogni anno (indicativamente tra novembre e dicembre) il dipartimento della Ragioneria generale dello Sta-

²⁷ DIGITAL LIBRARY, *Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND)*, giugno 2022.

²⁸ La certificazione di processo assicura la conformità del contenuto della copia o dell’estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine. Si veda AGID, *Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*, mag. 2021, in particolare l’Allegato 3, *Certificazione di processo*. Si veda inoltre la circolare DG Archivi 30 aprile 2024, n. 26, *Modello per la predisposizione di un progetto per la dematerializzazione mediante certificazione di processo*.

to trasmette agli uffici dello Stato le istruzioni operative e il calendario degli adempimenti per la chiusura del relativo esercizio finanziario²⁹. Nel 2009 il Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali ha elaborato il nuovo prospetto riassuntivo delle variazioni annuali dei beni mobili demaniali di valore culturale, ovvero il modello di contabilità generale (mod. 15 C.G.) che consente di rendicontare gli incrementi o le diminuzioni di patrimonio che ciascun istituto registra annualmente attraverso una classificazione del patrimonio recepita dal Sistema europeo dei conti (la cosiddetta classificazione SEC '95)³⁰. La valutazione economica dei beni culturali mobili è comparsa per la prima volta nel Conto generale del patrimonio dello Stato nel 2010 con l'inserimento dell'Appendice 3 *Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi*, contenente una tavola di dettaglio delle consistenze e delle variazioni intervenute nei beni, suddivise per uffici e istituti³¹.

Per il patrimonio archivistico, la lettera circ. DGA 15 dicembre 2009, n. 19, in aggiunta a quanto già definito dalla circ. SG, n. 42, dispone che per ciascuna nuova variazione vengano inseriti:

- la consistenza iniziale e finale del materiale;
- la causale di aumento o diminuzione della consistenza;
- l'importo.

Tra le causali:

- gli acquisti;
- le donazioni;
- i beni ricevuti a norma di legge (ovvero i versamenti di cui all'art. 41 del d.lg. 42/2004);
- gli acquisti conseguenti ad atti ablatori (ovvero espropriazioni, esercizi del diritto di prelazione, acquisto coattivo all'esportazione, beni confiscati e acquisiti al demanio statale su provvedimento giudiziario definitivo);
- i beni culturali ceduti allo Stato per il pagamento delle imposte dirette o dell'imposta di successione (artt. 6-7 l. 512/1982);
- i beni recuperati in sede di autotutela (art. 19 del d.p.r. n. 1409/1963 in rapporto con l'art. 823 comma 2 c.c.).

²⁹ Con riferimento al Ministero della cultura, il Segretariato generale inoltra agli istituti le indicazioni generali per la compilazione dei modelli di contabilità. Eventuali indicazioni specifiche di settore sono inoltrate dalle relative Direzioni generali. Si veda a titolo di esempio MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO, UFFICIO II, *Chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2021, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia contabile*, Circolare 22 nov. 2021, n. 27, con i relativi allegati.

³⁰ Il codice SEC identificativo del patrimonio archivistico è BA CA BA AA GA. Si veda SEGRETARIATO GENERALE, SERVIZIO I, *Circolare 30 novembre 2009, n. 42*. La circolare è accompagnata da due allegati: il modello 15 C.G. in formato Excel da scaricare e compilare in locale (All.1), e la Guida per la compilazione del nuovo modello in formato elettronico (All. 2).

³¹ RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, *Il Patrimonio dello stato. Informazioni e statistiche. Anno 2010*.

Di tutte le voci sopra riportate, solo quella relativa ai versamenti di cui all'art. 41 del d.lg. 42/2004 risponde al criterio di valutazione definito dal d.m. del 18 aprile 2002, poiché rientra nelle attività che a norma di legge caratterizzano gli Archivi di Stato e la loro funzione istituzionale di conservazione del patrimonio documentario degli uffici centrali e periferici dello Stato. In tutti gli altri casi, il criterio da applicare per la determinazione del valore è differente:

- in caso di espropriazione (art. 95 del d.lg. 42/2004) la norma dispone che l'indennità consista nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita, riferendosi così ai prezzi del libero mercato;
- l'acquisto in via di prelazione (art. 60 del d.lg. 42/2004) prevede che i beni siano alienati a titolo oneroso o conferiti in società, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. Ma qualora il bene sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione e quindi dal Ministero che dovrà provvedere alla sua valutazione;
- per quanto riguarda le donazioni, la circ. DGA 30 marzo 2017, n. 16 fornisce dettagliate indicazioni per la procedura di acquisizione in dono per gli Archivi di Stato di materiale archivistico. Anche in questo caso è necessario registrare in ingresso il materiale pervenuto in dono al fine di monitorare l'incremento delle raccolte. A norma dell'art. 782 c.c., i beni mobili oggetto di donazione devono essere elencati all'interno di un atto pubblico rogato da un notaio ovvero dall'ufficiale rogante dell'amministrazione beneficiaria. Sull'atto deve essere specificato inoltre il valore economico della donazione, pena l'invalidità dell'atto stesso. L'amministrazione ha il compito di accertare il modico valore dei beni archivistici oggetto della proposta di donazione, anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, in conformità a quanto stabilito dall'art. 783 c.c.³². La successiva circ. DGA 10 gennaio 2020, n. 1 introdurrà nuove precisazioni in tema di valutazione della donazione indicando che la dichiarazione formale sottoscritta dal proponente deve contenere in maniera "precisa e non simbolica" il valore economico del materiale oggetto della proposta, ai sensi dell'art. 783 c.c. secondo cui può ritenersi di modico valore quella donazione che, avendo riguardo anche delle condizioni economiche del donante, «non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del medesimo». Per la determinazione del valore economico dei beni proposti in donazione non è possibile quindi far riferimento alle indicazioni operative fornite con la circ. DGA 85/2004.

³² L'art. 12 comma 1 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112, aveva indicato in euro 10.000 la soglia di valore delle donazioni di modica entità destinate ai beni e alle attività culturali. Tale indicazione si riferiva però alle donazioni in denaro e non in beni. Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 1 comma 6 del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106.

Tuttavia, alla chiusura dell'esercizio finanziario, tale valore dovrà figurare sul prospetto riassuntivo (mod. 15 C.G.) delle variazioni annuali intervenute nel materiale considerato immobile ai fini inventariali.

Nei rimanenti casi l'amministrazione non interviene necessariamente nella determinazione del valore, ma è tenuta spesso a convenire su un valore già definito, come, ad esempio, accade nelle acquisizioni a seguito di provvedimento giudiziario, per le quali sono generalmente coinvolti periti e figure tecniche esterne con il compito di effettuare le dovute stime. Nulla vieta tuttavia che l'amministrazione sia chiamata a dare un parere per la stima o sull'uso di determinati parametri piuttosto che altri.

Per quanto riguarda invece il valore dei beni culturali ceduti allo Stato per il pagamento delle imposte dirette o dell'imposta di successione, va ricordato che la l. 2 agosto 1982, n. 512 approvava il regime fiscale dei beni di interesse culturale, prevedendo inoltre sgravi fiscali e la possibilità di cessione allo Stato di beni culturali di proprietà privata in alternativa al pagamento delle tasse di successione (artt. 6-7). La norma, per essere pienamente efficace, necessitava però di specifici regolamenti di attuazione che non furono mai elaborati, soprattutto ai fini della misurazione economica dei patrimoni e per la definizione delle relative sfere di competenza in relazione ai beni culturali e al Ministero delle finanze³³.

Si ricorda infine che sul valore complessivo del patrimonio archivistico nazionale incidono inoltre le collezioni fotografiche dell'ICCD, che sono contabilizzate secondo il criterio fornito dal d.m. 18 aprile 2002 con l'Allegato C³⁴ per la rivalutazione dei beni storico-artistici.

2.4 La gestione del rischio e il valore del patrimonio ai fini assicurativi

Questo studio non affronta nello specifico gli aspetti legati alla gestione del rischio per la definizione del valore economico degli archivi ai fini assicurativi. Tuttavia, si ritiene indispensabile fornire alcuni elementi di contesto per il corretto inquadramento del tema, in particolare a livello normativo, al fine di conoscere l'orientamento attuale della disciplina assicurativa, comprendere le posizioni assunte dal Ministero della cultura e capire come queste si proiettino sul patrimonio archivistico, analogico e digitale. Si ritiene infatti che solo attraverso un'accurata analisi di contesto sia possibile individuare le criticità e i sicuri punti di miglioramento con riferimento alla valutazione economica degli archivi. Non esistono difatti studi di settore o iniziative di rilievo che riguardino la specifica tutela assicurativa degli archivi. Molta più

³³ P. CARUCCI – M. GUERCIO, *Manuale di archivistica*, Roma, Carocci, 2021, p. 65.

³⁴ Alle collezioni fotografiche è assegnato il codice SEC BA CA BA AA GA, che classifica a livello contabile il patrimonio archivistico. Si veda quanto riportato alla nota 37 del cap. 1.

attenzione è destinata ad altre categorie di bene culturale, ovvero alle opere d'arte³⁵ come quadri, manufatti e altri oggetti di valore ascrivibili alla cosiddetta *fine art*.

In quest'ambito si colloca il caso di studio che sarà presentato alla fine di questa sezione, ovvero il caso dell'incendio dell'archivio di deposito ATAC SpA e la conseguente pratica di valutazione del patrimonio documentario ai fini della quantificazione e riscossione del premio assicurativo.

Il tema assicurativo nel settore dei beni culturali rappresenta un vero e proprio crocevia di questioni giuridiche, sia di diritto pubblico sia di diritto privato³⁶. La legislazione italiana non prevede difatti alcun obbligo di assicurazione per il patrimonio culturale italiano. L'unica eccezione è costituita dal prestito dei beni culturali per mostre o esposizioni ai sensi dell'art. 48 del d.lg. 42/2004 e l'uscita temporanea dei beni al di fuori del territorio nazionale (artt. 66-67). In tal caso la norma fornisce i criteri e le procedure del prestito o dell'uscita temporanea, disponendo che l'autorizzazione ministeriale sia subordinata all'assicurazione delle cose e dei beni per il valore indicato nella domanda, previa verifica della congruità da parte del Ministero. In caso di mostre e manifestazioni di enti o istituti pubblici che si tengano sul territorio nazionale, promosse dal Ministero o con la partecipazione statale, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato³⁷. Si ravvisa tuttavia una rischiosa contraddizione in queste procedure, poiché la scelta delle condizioni e della compagnia assicurativa

³⁵ Si segnala una singolare iniziativa della Direzione generale Musei che con circ. DG-Mu 19 gennaio 2020, n. 1 ha reso operativo il portale www.assicuralarte.it per assicurare da chiodo a chiodo i prestiti concessi dalle 470 istituzioni museali italiane che fanno capo alla Direzione generale Musei. L'obiettivo è quello di far dialogare alcune compagnie assicurative specializzate nel settore dell'arte con i diversi attori coinvolti nelle operazioni del prestito dei beni culturali (soggetti richiedenti e soggetti prestatori) per orientarsi nella scelta del contraente assicurativo, al fine di: ridurre i rischi di perdita e danneggiamento delle opere oggetto di prestito; ridurre i tempi e i costi per la stipula delle polizze assicurative; migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di stipula, semplificando e ottimizzando le relative operazioni che sono in tal modo unificate, standardizzate e informatizzate, sì da garantire una maggiore trasparenza e imparzialità; assicurare la piena tracciabilità dei percorsi decisionali.

³⁶ Il tema della tutela assicurativa dei beni culturali registra un interesse crescente nella comunità dei giuristi sia a livello nazionale che internazionale. Un importante convegno dal titolo *La tutela assicurativa del patrimonio culturale* (organizzato dalla Fondazione CESIFIN Alberto Predieri in collaborazione con l'Associazione internazionale di diritto delle assicurazioni, sezione Toscana, Firenze 31 gennaio 2020) ha il grande merito di aver analizzato il tema attraverso una lente scientifico-metodologica e non più nella sola ottica della professione. Gli atti sono confluiti nel volume: G. MORBIDELLI, *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2021.

³⁷ L'autorizzazione per l'uscita temporanea all'estero è subordinata *ex art. 71* al rilascio di un attestato di circolazione temporanea che prevede l'assicurazione dei beni da parte dell'interessato per il valore indicato nella domanda. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 48 comma 5.

non spetta al Ministero, che è titolare dei beni da proteggere, bensì al richiedente ovvero all'ente destinatario del prestito (art. 48 comma 4).

A tutti gli effetti, la norma non vieta la possibilità di sottoscrivere altre forme di copertura assicurativa per quelle attività che comportano uno spostamento soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 21. Si pensi, ad esempio, alle diverse forme di acquisizione del patrimonio oppure alla necessità di provvedere ad una diversa collocazione per trasferimenti provvisori dei beni in altro luogo, come un laboratorio di restauro, oppure ancora dove sussistano le condizioni previste dall'art. 43 (custodia coattiva) o dall'art. 44 (comodato e deposito di beni culturali).

L'ordinamento italiano privilegia l'utilizzo di misure dirette di tutela del patrimonio culturale che consentono di limitare le probabilità di rischio al fine di una conservazione ottimale dei beni. Tali misure si traducono nell'impiego di strumenti pubblicistici quali l'apposizione di vincoli, le autorizzazioni, le misure cautelari e di salvaguardia, le prescrizioni, i controlli, le espropriazioni e le sanzioni.

Il fatto che la legge non prescriva un'assicurazione obbligatoria non esclude l'esigenza di una copertura assicurativa, poiché il tema comprende non solo i rischi di deterioramento, furto, incendio e distruzione dei beni culturali, ma anche i rischi per danni causati dai beni culturali. Il problema va analizzato dunque anche nell'ottica della sicurezza degli istituti e dei luoghi della cultura che appartengono a soggetti pubblici e come tali sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico (art. 101 del d.lg. 42/2004)³⁸. Alla base di tale impostazione vi è la consapevolezza che un adeguato monitoraggio del patrimonio a fini conservativi garantisca anche l'incolumità dei fruitori e del personale. Su questo punto la normativa richiama principalmente l'obbligo conservativo di cui sono investite le amministrazioni pubbliche e private con riferimento ai beni culturali³⁹. Esse infatti sono tenute a garantire la conservazione del patrimonio attraverso una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro⁴⁰.

³⁸ L'apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'art. 101 comma 3 del d.lg. 42/2004 costituisce un servizio pubblico essenziale ai sensi della l. 12 giugno 1990, n. 146 *Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati* (così come modificata dalla l. 20 settembre 2015, n. 146). Si veda in proposito S. CAVALIERE, *I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali"*, in «Rivista AIC», 2017, 3. Va ricordato inoltre che sempre ai sensi dell'art. 101, i luoghi della cultura di proprietà privata aperti al pubblico «espletano un servizio privato di utilità sociale».

³⁹ L'obbligo conservativo incorpora il principio di economicità dell'attività amministrativa sancito dall'art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241 al fine di garantire un uso diligente e accorto delle risorse ed evitare il depauperamento delle risorse stesse. Si veda G. MORBIDELLI, *Tutela assicurativa...* cit., p. 13.

⁴⁰ Con il termine prevenzione si fa riferimento al «complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto» (art. 29 del d.lg. 42/2004).

Si ricorda inoltre l'adempimento obbligatorio a cui sono tenute le ditte appaltanti che prestano attività per conto di un ente titolare. Il *Codice dei contratti pubblici* (d.lg. 31 marzo 2023, n. 36) prevede all'art. 117 che l'esecutore dei lavori sottoscriva una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, nonché la sottoscrizione di una polizza assicurativa che assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso d'esecuzione dei lavori. In ogni caso, la prassi assicurativa richiede che nei contratti di polizza sia indicato il valore patrimoniale oppure un valore concordato che qualifichi i beni oggetto di tutela assicurativa.

Da questo punto di vista il Ministero della cultura è sempre stato attento alla redazione di linee guida e piani operativi, che tengano conto anche della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro⁴¹, accompagnati da un'adeguata e periodica attività di formazione per il personale addetto alle operazioni di vigilanza. Un segnale di grande attenzione nei confronti della sicurezza del patrimonio e delle persone si registra con l'istituzione nel 2019 della Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale⁴² che ha il compito di curare l'ideazione, la programmazione, il coordinamento, l'attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale, e di coordinamento degli interventi conseguenti a emergenze nazionali e internazionali, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti.

Con riferimento agli archivi, le questioni sulla salvaguardia dei patrimoni documentari e degli edifici sono per tradizione considerate all'interno della cosiddetta archiveconomia, ovvero di quella branca della disciplina archivistica che si occupa "dell'amministrazione generale esterna dell'archivio"⁴³. Un chiaro punto di riferimento è costituito oggi dalle *Linee guida per la stesura dei Piani di gestione del rischio per Archivi e Biblioteche*, elaborate nel 2014 dalla Direzione generale Archivi, e il successivo *Piano di conoscenza per la sicurezza di archivi e biblioteche*, redatto nel 2016 dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Lombardia, per il contenimento dei rischi di natura accidentale⁴⁴. Tali disposizioni tuttavia non offrono sufficienti indicazioni per la gestione del rischio relativo ai patrimoni documentari-

⁴¹ Si veda MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, *Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, 9 aprile 2008, n. 81

⁴² La Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale è stata istituita con d.p.c.m. del 2 dicembre 2019, n. 169.

⁴³ Si veda E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena, Stab. Arti grafiche Lazzari, 1928, p. 25.

⁴⁴ SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LOMBARDIA, *Piano di conoscenza per la sicurezza di archivi e biblioteche*, a cura di P. MUSSINI – L. SASSI, 2016. Per un approfondimento sugli istituti archivistici, sulla loro edilizia e sulle attività di conservazione preventiva per la costruzione di un piano di emergenza si veda inoltre: M.B. BERTINI, *La conservazione dei beni archivistici e librari*, Roma, Carocci, 2009; M.B. BERTINI – V. PETRILLI, *I custodi della memoria: l'edilizia archivistica italiana statale del XX secolo*, Rimini, Maggioli, 2014.

ri digitali, comprese le banche dati. Su questo punto il modello redatto dalla Direzione generale Archivi rimanda alle *Linee Guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche amministrazioni*, curate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)⁴⁵. Tali prescrizioni, emanate in attuazione dell'art. 50 del CAD, sono focalizzate principalmente sulla continuità operativa dei sistemi informatici al fine di garantire una costante disponibilità dei dati prodotti dalle pubbliche amministrazioni.

Come si è detto, non esistono studi specifici per i patrimoni documentari nel settore assicurativo. Al contrario, un'attenzione crescente investe gli archivi informatici⁴⁶, poiché da sempre sono assimilati al settore dell'ICT sotto il profilo della gestione del rischio. Tuttavia, nessuna attenzione è riposta sulla componente informativa né tantomeno sulla quantità o sulla qualità degli oggetti digitali⁴⁷. La sottoscrizione di una polizza assicurativa (o certificato provvisorio impegnativo) è prevista dall'AgID come requisito per la richiesta di iscrizione al *marketplace* per i servizi di conservazione digitale in conformità a quanto disposto dal *Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici*. Tale sottoscrizione riguarda però unicamente la copertura dei rischi dell'attività e dei danni causati a terzi e non in maniera specifica la documentazione e i patrimoni culturali digitali conservati⁴⁸.

Da qualsiasi angolazione si voglia osservare il problema, il nodo cruciale resta la definizione del valore economico dei beni per la quantificazione dell'indennizzo, ovvero quale somma economica debba essere corrisposta dagli assicuratori al verificarsi di un eventuale sinistro. Tale valore è generalmente quantificato sulla base del valore commerciale che un bene riveste⁴⁹. Ma nel caso di un bene cultu-

⁴⁵ AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, *Linee Guida per il disaster recovery delle Pubbliche amministrazioni, aggiornamento 2013*.

⁴⁶ L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) svolge periodici monitoraggi del mercato assicurativo legato ai rischi tecnologici. Nella comunicazione del 3 giugno 2021, n. 116684 ha chiesto infatti alle compagnie di assicurazione di «integrare il sistema di gestione dei rischi tenendo conto anche delle esposizioni ai rischi in ambito ICT e *cyber security*», prevedendo l'elaborazione di report periodici.

⁴⁷ Nel settore dell'ICT sono previste delle tipologie contrattuali di polizze assicurative che riguardano principalmente le coperture conseguenti a danni per la responsabilità civile del professionista a seguito di interruzione totale o parziale dei servizi, oppure assicurazioni sul mantenimento del software, o sulla componente *hardware* a seguito di perdita, distruzione, deterioramento di atti o documenti, violazione dei diritti d'autore, violazione della *privacy*, ingiuria, diffusione involontaria di virus informatici.

⁴⁸ Il d.l. 76/2020, cosiddetto Decreto Semplificazione, convertito con l. 120/2020, modifica l'art. 34 comma 1 *bis* del CAD istituendo un elenco (*marketplace*) per i servizi di conservazione al quale possono iscriversi i soggetti, pubblici e privati, che intendano erogare il servizio di conservazione dei documenti informatici per conto delle pubbliche amministrazioni. Si veda il modello di richiesta di iscrizione allegato al regolamento e in particolare i "Requisiti di organizzazione". AgID, *Marketplace dei servizi di conservazione*.

⁴⁹ La disciplina dell'assicurazione per danni prevede che l'assicurato non possa ricevere più di quanto corrisponde al valore reale del bene assicurato (art. 1909 c.c.).

rale di natura pubblica, tale valore non potrà essere definito con certezza poiché non troverà mai sul mercato un bene corrispondente che ne possa eguagliare il valore economico, non solo in termini di scambio ma soprattutto in termini di utilità e beneficio derivante dal mancato utilizzo.

Il tema suscita oggi un interesse crescente a livello nazionale e internazionale con riferimento a un settore della giurisprudenza in grande espansione, il cosiddetto *art law*. Per molti anni infatti si è registrata una grande carenza di riflessioni scientifiche sul tema generale del diritto dell'arte, insieme alla mancanza di approfondimenti relativi ai rischi per i beni culturali. Un significativo cambiamento sul processo di creazione dei prodotti assicurativi, anche nel mondo dei beni culturali, è intervenuto con la direttiva UE 97/2016, nota con l'acronimo IDD (*Insurance Distribution Directive*). Tale norma ha modificato il codice delle assicurazioni private, obbligando i soggetti che realizzano prodotti assicurativi ad attuare un processo mirato di approvazione al fine di emettere prodotti rispondenti alla reale domanda del mercato. L'obiettivo della norma è profilare sempre più nel dettaglio le esigenze del cliente evitando di offrire prodotti che diano coperture parziali dei rischi a cui il patrimonio è esposto⁵⁰.

Sotto il profilo tecnico-giuridico è possibile individuare due formule contrattuali molto diffuse: la prima è quella per singolo rischio con copertura *ad hoc* (ad esempio, polizza furto, incendio, danneggiamento ecc.); la seconda, di impostazione molto più moderna, è la cosiddetta polizza *all risks*, che può riferirsi a sua volta a due diversi ambiti di applicazione: il primo è un modello utilizzato generalmente per la copertura di tutti i rischi a cui i beni sono soggetti, in particolare in caso di spostamento e/o trasporto, fatta eccezione per i rischi non previsti, che devono essere chiaramente espressi (si tratta delle polizze cosiddette da chiodo a chiodo); il secondo modello riguarda la polizza che il proprietario può sottoscrivere per coprire tutti gli eventuali rischi cui il bene può incorrere, senza alcuna eccezione. Le polizze *all risks* generalmente tendono a coprire qualsiasi tipo di rischio, ma è evidente che l'intero contratto assicurativo ruota attorno alle esclusioni che condizionano in maniera consistente le azioni di tutela. Un altro tema rilevante, su cui spesso le polizze tacciono, è quello dei danni consequenziali e indiretti, come, ad esempio, la perdita economica derivante dal mancato utilizzo del bene per interruzione dell'attività o per ripristino del bene o ancora per mancato godimento del bene stesso⁵¹.

⁵⁰ Si tratta del cosiddetto POG (*Product Oversight and Governance*) ovvero la disciplina in materia di requisiti di governo e controllo del prodotto. Il quadro normativo europeo è direttamente applicabile a livello nazionale ed è stato recepito all'interno del CAP (*Codice delle assicurazioni private*) con d.lg. n. 68/2018.

⁵¹ Per una accurata disamina delle criticità legate alle sottoscrizioni assicurative in materia di beni culturali e ai recenti sviluppi normativi, anche in ambito comunitario, si veda A. CANDIAN, *I contratti assicurativi per il patrimonio culturale e le nuove regole in materia di distribuzione assicurativa*, in G. MORBIDELLI, *Tutela assicurativa...* cit., pp. 27-41.

Per la determinazione del valore del bene culturale, la pratica assicurativa è ormai solita considerare alcuni elementi che incidono profondamente sulla misurazione, tenuto conto che si tratta di beni demaniali, inalienabili e destinati alla pubblica fruizione. Primo tra tutti il valore patrimoniale⁵², che è definito sulla base di misurazioni e stime condivisibili poiché riconosciute dalle norme. In assenza di questo dato, o nell'impossibilità di poterlo calcolare, gli aspetti che incidono in maniera determinante sulla caratterizzazione del bene ai fini della sua valutazione sono: l'accertamento della sua autenticità, lo stato di conservazione, la condizione di rarità e pregio ovvero la sua non replicabilità, la caratterizzazione rispetto alla raccolta di cui fa parte. In aggiunta, da qualche tempo la disciplina assicurativa ha manifestato notevole interesse per la possibilità di considerare degli elementi di incremento del valore legati alla componente immateriale del bene e quindi al cosiddetto fattore ESG (*Environmental, Social and Governance*), un parametro che per la prima volta sposta l'attenzione sulla valutazione di elementi non patrimoniali, ovvero su quei fattori che sono insiti nella natura del bene culturale e che rientrano nella sfera del benessere collettivo⁵³.

2.4.1 Un caso di studio: l'archivio di ATAC SpA

Il 4 novembre 2011 un incendio distrugge l'intero archivio (corrente, di deposito e storico) dell'azienda ATAC SpA, custodito dalla società Archivi Italiani (già Iron Mountain SpA) presso un capannone sito nel comune di Aprilia (LT)⁵⁴.

ATAC⁵⁵ – Azienda per la mobilità di Roma Capitale SpA è un'azienda di trasporto, interamente controllata da Roma Capitale, che gestisce in concessione gran parte del trasporto pubblico locale e i servizi integrativi della città. La

⁵² L'assicuratore non si assume la responsabilità di valutare i beni dell'assicurato. Questo compito è lasciato al proprietario del bene, oppure sempre più spesso alla figura dell'esperto (il *broker* assicurativo), in particolare con l'utilizzo della clausola "valore approvato", ovvero quel valore che viene determinato al momento della sottoscrizione. Le parti possono difatti decidere il valore di una cosa di difficile valutazione attraverso un patto "autonomo", ovvero con un accordo di stima che dovrebbe essere contenuto in un atto diverso dal contratto di polizza. *Ibid.*, p. 34.

⁵³ Sulla necessità di stabilire l'autenticità del bene si veda G. MORBIDELLI, *Tutela assicurativa...* cit., p. 13. Sui fattori che incidono per la definizione della somma assicurata G. ROMAGNOLI, *Intermediazione assicurativa nei rapporti con la pubblica amministrazione e rischi relativi ai beni culturali*, in G. MORBIDELLI, *Tutela assicurativa...* cit., pp. 175-194. Sulle disposizioni primarie che valorizzano i fattori ESG all'interno del mercato assicurativo G. BERTI DE MARINIS, *Le regole del mercato assicurativo quali strumenti indiretti di tutela e promozione del patrimonio culturale*, in G. MORBIDELLI, *Tutela assicurativa...* cit., pp. 223-253.

⁵⁴ La consultazione della documentazione relativa all'incendio di Aprilia è stata autorizzata da ATAC SpA con provvedimento del 22 febbraio 2022, n. 26424. La pubblicazione del presente caso di studio è stata autorizzata dal responsabile dei Servizi documentali, sentito il parere del Servizio legale di ATAC SpA, con nota del 1 dicembre 2023. Le ricerche sono state supportate dal competente aiuto della dott.ssa Simona Finizio, funzionaria del settore Servizi documentali.

⁵⁵ L'acronimo sta per Azienda Tramvie e Autobus del Comune.

trasformazione in società per azioni è avvenuta nel 1999. Prima di quella data, l'ente era già attivo ma dotato di personalità giuridica pubblica⁵⁶. Il suo archivio conservava documentazione a partire dal 1911 e forniva un'ampia panoramica della storia dei trasporti urbani ma anche delle trasformazioni e delle evoluzioni urbanistiche della città, attestando così l'esistenza di uno dei più grandi complessi imprenditoriali e industriali operanti nell'Italia centro-meridionale. La vicenda ha rappresentato un momento molto doloroso per l'azienda, che ha perso così un patrimonio documentario di notevole importanza non solo per la ricerca storica ma soprattutto a fini pratici, poiché quella documentazione, prodotta nell'esercizio delle normali funzioni dell'ente, era portatrice di valori giuridici e amministrativi nell'interesse del soggetto produttore, dei suoi dipendenti e dell'intera comunità civile.

Dopo l'accaduto, Archivi Italiani ha sollecitato le due compagnie assicurative con le quali aveva attivato due differenti polizze, per perdita dei beni e per responsabilità civile, a dare avvio alla procedura di indennizzo dei danni. Dal mancato accordo sulla somma di risarcimento da corrispondere è scaturito un contenzioso tra ATAC e Archivi Italiani, che ha condotto ad un giudizio ordinario civile. Tre periti sono stati chiamati ad esprimere un parere tecnico: il consulente di parte, quello della controparte e il consulente tecnico d'ufficio (CTU) nominato dal giudice.

Questo studio, nel rispetto degli accordi di riservatezza sottoscritti con ATAC⁵⁷, intende illustrare alcuni elementi rilevanti della vicenda con riferimento a:

- consistenza (in termini quantitativi e qualitativi) del patrimonio archivistico di ATAC SpA al momento dell'incendio;
- criteri di contabilizzazione utilizzati per la valutazione del patrimonio (in particolare con riferimento alla perizia del CTU di risposta alle valutazioni elaborate dai periti di parte e controparte).

Il patrimonio archivistico prodotto da ATAC SpA⁵⁸ costituisce a tutti gli effetti un bene culturale. L'art. 10 del d.lg. 42/2004 stabilisce difatti che sono beni

⁵⁶ L'istituzione di un'azienda municipale autonoma per il trasporto cittadino venne deliberata dall'amministrazione comunale il 21 maggio 1908. Si veda M. GUERCIO (a cura di), *Guida agli archivi economici a Roma e nel Lazio*, Roma, Soprintendenza archivistica per il Lazio, 1987, pp. 101-102. L'azienda ha poi assunto diverse denominazioni: AATM (Azienda Autonoma Tramviaria Municipale), ATM (Azienda Trasporti Municipale), ATG (Azienda Tramvie del Governatorato), ATAG (Azienda Tranvie e Autobus del Governatorato) durante gli anni del Fascismo, infine ATAC nel Dopoguerra. Si veda ATAC, *Una storia lunga oltre 100 anni*; L. FRANCESCANGELI (a cura di), *I trasporti pubblici a Roma. Dall'omnibus alla metropolitana*, Roma, Win & Co., 2004.

⁵⁷ *Garanzia di riservatezza sulla ricezione di informazioni e materiale di proprietà di ATAC SpA* sottoscritta in data 1° marzo 2022.

⁵⁸ Si intenda l'intero patrimonio archivistico comprensivo di archivio corrente, di deposito e storico.

culturali, soggetti alla tutela dello Stato, gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico. Inoltre, sono beni culturali gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a soggetti privati, che rivestano interesse storico particolarmente importante. Per essi, l'art. 13 del d.lg. 42/2004 prevede che la sussistenza di tale interesse sia accertata mediante una dichiarazione di interesse culturale disposta dalla Soprintendenza archivistica competente per territorio. Tuttavia, restano sottoposti alla tutela dello Stato anche i documenti e gli archivi prodotti da soggetti pubblici che mutino la loro natura giuridica (art. 13 comma 2). Nel 1999 ATAC ha mutato la propria natura giuridica passando da ente pubblico a ente di diritto privato. Pur non sussistendo alcun obbligo dal punto di vista normativo, il patrimonio documentario di ATAC è stato oggetto di una duplice dichiarazione di interesse storico da parte della Soprintendenza archivistica del Lazio, a dimostrazione dell'altissimo valore riconosciuto all'archivio: in data 4 febbraio 2002 è stata dichiarata di notevole interesse storico la documentazione relativa a Direzione generale Affari generali, Ufficio di protocollo, Ufficio del personale, Ufficio legale, nonché la serie archivistica relativa ai nuovi impianti e alla metropolitana di Roma con documentazione a partire dal 1911; il 15 febbraio 2002 è stata dichiarata di notevole interesse storico la documentazione fotografica relativa alla costruzione delle linee metropolitane A e B di Roma e alle ferrovie concesse "Roma-Lido, Roma-Viterbo, Roma-S. Cesareo" per un arco di tempo che si estende dai primi del Novecento fino agli anni più recenti (conservata presso gli Uffici della metropolitana di Piramide, oggi Polo museale ostiense).

A eccezione della sezione fotografica del Polo museale ostiense, tutto l'archivio di ATAC SpA sottoposto a dichiarazione della Soprintendenza è rimasto bruciato nell'incendio di Aprilia insieme all'archivio di deposito e a quello corrente.

– Consistenza del patrimonio archivistico.

Ai fini della determinazione del valore economico è stato necessario condurre, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, un'analisi accurata della documentazione conservata presso il deposito di Aprilia. Per la valutazione il CTU si è avvalso di alcuni strumenti di ricognizione che erano stati prodotti prima dell'incendio: un database di carattere gestionale fornito dalla società Iron Mountain, un documento denominato "Contratto archivio storico del 17 agosto 2009" inviato da Iron Mountain ad ATAC il 14 settembre 2009, il massimario di conservazione e scarto⁵⁹ predisposto dalla stessa Iron Mountain in accordo con ATAC e approvato dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio nel dicembre 2009.

⁵⁹ Il piano di conservazione degli archivi, introdotto dall'art. 68 del d.p.r. 445/2000, rappresenta un'evoluzione del più antico massimario di scarto. Contiene modalità e tempi di conservazione delle tipologie documentarie e deve inoltre essere integrato con il quadro di classificazione/titolario adottato dall'organizzazione per consentire un collegamento costante tra la formazione dell'archivio corrente e le esigenze di tenuta nel tempo dei documenti.

Per la consistenza fisica del patrimonio, il perito di parte indica un totale di 23.540 scatole pari a 9.180,6 ml⁶⁰. Ciascuna scatola conteneva 4 dox/faldoni⁶¹. Le misure standard sono fissate sulla base delle informazioni riportate nel *database* di Iron Mountain: 0,39 m per la scatola, 0,08 m per il dox/faldone, 0,01 m per il fascicolo.

La valutazione ha riguardato due tipologie principali di documenti:

- i documenti di interesse storico;
- i documenti correnti che sarebbero stati destinati a scarto negli anni successivi al 2011, ma ritenuti rilevanti ai fini dell'attività amministrativa, legale, fiscale dell'azienda in accordo con i termini previsti dal massimario di conservazione e scarto.

La perizia del CTU non ha interessato invece i documenti presenti nel deposito ma che, in base ai tempi del massimario, si sarebbero potuti scartare già prima dell'incendio. Inoltre, non sono stati considerati utili ai fini della valutazione economica i documenti destinati a scarto immediato.

Un ultimo punto della valutazione, su sollecitazione del giudice, ha riguardato la presenza o meno di copie digitali o di altri originali di proprietà ATAC SpA.

- Valore economico dei documenti di interesse storico

Con riferimento alla valutazione dei documenti di interesse storico, i tre periti concordano sull'opportunità di utilizzare i criteri di contabilizzazione applicati al patrimonio archivistico statale che sono indicati dal d.m. del 18 aprile 2002⁶². La norma attribuisce al patrimonio archivistico un valore di euro 5.164,57 per metro lineare, innalzata o ridotta sulla base dei coefficienti che partecipano alla definizione della qualità del bene, ovvero lo stato di conservazione e di integrità del fondo, il periodo storico di formazione dei documenti, il supporto e il condizionamento, la rilevanza per la ricerca storica, la rarità e il pregio⁶³.

I documenti di interesse storico destinati alla conservazione permanente costituivano beni culturali tutelati. Pertanto, la loro valutazione sulla base del

⁶⁰ In data 22 febbraio 2012 Iron Mountain dichiara ad ATAC a mezzo raccomandata che l'intera documentazione è irrecuperabile poiché completamente distrutta. Dichiara inoltre che l'intero archivio (corrente, di deposito e storico) era contenuto in 23.540 scatole.

⁶¹ Si intende con "dox" un cosiddetto "raccoglitore a leva", cioè un faldone di cartoncino pesante dotato di leva interna per impilare ordinatamente i documenti mediante due o più rebbi di acciaio. Questo termine è una denominazione proprietaria di uno specifico prodotto commerciale la cui ampia diffusione ha determinato nel tempo una sovrapposizione fra il generico oggetto e il prodotto commerciale.

⁶² Il perito di parte riferisce che l'uso del criterio di valutazione del suddetto decreto è stato suggerito ad ATAC dalla stessa Soprintendenza archivistica del Lazio in occasione di un allagamento verificatosi il 15 agosto 2015 presso i locali di via Prenestina, nel corso del quale era rimasta danneggiata la documentazione relativa alla categoria del personale aziendale e per la quale si chiedeva un risarcimento assicurativo.

⁶³ Si veda par. 3.2.

d.m. 18 aprile 2002 poteva considerarsi più che giustificata anche in relazione al fatto che i medesimi parametri di valutazione, ai sensi del d.lg. 118/2011, sono estesi al patrimonio disponibile e indisponibile delle Regioni, delle Province e degli enti locali e ai loro enti strumentali, e pertanto anche agli enti a totale partecipazione pubblica tra i quali rientra ATAC. Il CTU ritiene inoltre che lo stesso criterio di contabilizzazione possa applicarsi ai documenti e ai fascicoli per i quali era prevista la conservazione permanente sulla base dei termini indicati dal massimario di conservazione e scarto. Questi materiali infatti avrebbero costituito nel tempo l'archivio storico dell'azienda, sebbene non avessero raggiunto ancora i 40 anni di vita al momento dell'incendio. Tuttavia, l'uso del decreto è stato limitato alla sola applicazione del parametro di base, ovvero del valore di euro 5.164,57 per metro lineare di documentazione. Si è ritenuto che non fosse opportuno prevedere un innalzamento della valutazione della qualità tramite i coefficienti previsti dal decreto⁶⁴ a causa di alcune generali condizioni che interessavano l'intero patrimonio archivistico e di cui si doveva necessariamente tenere conto, come la discontinuità di alcune serie documentarie (che si presentavano molto lacunose, soprattutto per gli anni meno recenti), la mancanza di omogeneità all'interno delle serie e una condizione parziale di ordinamento e descrizione dei materiali.

– Il valore economico del patrimonio corrente di ATAC

Per la valutazione dei documenti del patrimonio corrente non destinati a conservazione illimitata⁶⁵, non si è ritenuto di applicare il criterio di contabilizzazione previsto dal d.m. 18 aprile 2002, preferendo piuttosto l'indicazione prevista dal contratto di fornitura del servizio tra ATAC e Iron Mountain con riferimento al capitolo delle "penali in caso di perdita", che prevede un risarcimento di euro 200 per scatola/unità di conservazione.

I documenti a scarto immediato e quelli mantenuti immotivatamente nel deposito di Aprilia oltre i termini previsti dal massimario di conservazione e scarto non sono stati valutati economicamente poiché non offrivano elementi utili alla determinazione del valore.

– Esistenza di copie digitali o altri originali di ATAC SpA

Su richiesta del giudice, il CTU è chiamato a rispondere sull'esistenza di copie digitali o di altri originali che possano sopperire alla documentazione distrutta⁶⁶. L'analisi della documentazione di supporto e la conoscenza della normativa

⁶⁴ La perizia di parte proponeva un innalzamento della qualità di 0,2 punti con riferimento sia all'arco cronologico, per l'estensione della documentazione su quasi tutto il XX sec., sia alla rilevanza ai fini della ricerca, poiché il patrimonio considerato di interesse storico faceva riferimento a una realtà imprenditoriale ritenuta significativa per l'intera area centro-meridionale.

⁶⁵ Per gli archivi privati dichiarati lo scarto della documentazione è soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica ai sensi dell'art. 21 del d.lg. 42/2004.

⁶⁶ La controparte suppone difatti l'esistenza di una versione digitale di tutto l'archivio ATAC.

in vigore fa ritenere tuttavia che l'azienda non disponesse di archivi digitali sostitutivi al momento dell'incendio. La normativa sulla digitalizzazione sostitutiva è divenuta operativa solo dopo l'approvazione del d.lg. 30 dicembre 2010, n. 235 che modificava e integrava il Codice dell'amministrazione digitale anche in materia di conservazione sostitutiva. ATAC SpA non riferisce di aver dato avvio ad iniziative di digitalizzazione e conservazione sostitutiva. Pertanto, qualsiasi copia informatica eventualmente in possesso dell'azienda non avrebbe mai potuto sostituire gli originali a fini legali⁶⁷.

Al momento dell'incendio l'unico nucleo documentario di interesse storico sopravvissuto in originale risultava pertanto l'archivio fotografico, attualmente conservato presso il Polo museale ostiense⁶⁸. Dopo nove anni dall'accaduto, un accordo transattivo tra ATAC e Archivi Italiani ha concluso in maniera consensuale il contenzioso.

⁶⁷ Tale considerazione da parte del CTU tiene conto delle dichiarazioni fornite dal perito di parte che ricorda l'esistenza di un archivio digitale delle contravvenzioni, poiché ATAC ha assunto la gestione dei servizi di sosta tariffata e delle corsie preferenziali a seguito del provvedimento di fusione della Società Trasporti Automobilistici avvenuto nel 2006. Tale archivio è costituito dalle sole scansioni delle multe, che tuttavia corrispondono a copie semplici prive di valore a fini giudiziari. Il perito di parte dichiara inoltre che eventuali altri riferimenti a digitalizzazioni riguardano esclusivamente gli elenchi e gli inventari della documentazione, non i documenti.

⁶⁸ Successivamente, nel corso dei lavori di ristrutturazione dei locali da destinare ad archivio, ATAC ha reperito alcuni nuclei di documentazione storica mai censita prima e risalente alla fine dell'Ottocento. Si tratta in particolare di Schede del personale e Bollettini di servizio che sono stati prontamente segnalati alla Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio e che rivestono oggi un grandissimo valore per la memoria storica dell'azienda soprattutto alla luce della grave perdita causata dall'incendio. Si veda la relazione ATAC trasmessa con nota 21 marzo 2017, n. 46189 e il riscontro della SAB Lazio del 6 aprile 2017, n. 601.

3. QUANTO VALE UN ARCHIVIO: LE ANALISI QUALI-QUANTITATIVE¹

3.1 Introduzione

Oggi si fa ricorso con sempre maggiore frequenza alle analisi empiriche per orientare la distribuzione delle risorse economiche di un paese, contribuendo alla realizzazione delle cosiddette politiche *evidence-based*, ovvero politiche basate sull'evidenza dei dati. Il successo di questo tipo di analisi dipende tuttavia dalla qualità e dalla quantità dei dati di cui si dispone. Per valutare vecchie teorie, o per elaborarne di nuove, è necessario prima di tutto avere accesso ai dati. Ma è anche indispensabile che le rilevazioni siano continue e costanti nel tempo, in modo da disporre di serie storiche di dati che aiutino a sedimentare la conoscenza e a comprendere i fenomeni complessi nel medio-lungo periodo².

Il Consiglio dell'Unione europea supporta nei suoi programmi la produzione regolare di statistiche culturali, comparabili e affidabili nel tempo, attraverso cui individuare tendenze e progettare politiche basate sulla evidenza di dati concreti, a livello europeo e nazionale³. L'uso di dati statistici per una migliore conoscenza degli istituti della cultura, nonché per la valutazione degli impatti socioeconomici che essi generano sul territorio, è in grande espansione. Si registra tuttavia un ritardo della sperimentazione sugli archivi, rispetto a musei e biblioteche, non solo in ambito nazionale, dove l'argomento trova ancora poco spazio nella letteratura di settore, ma anche a livello internazionale⁴. Per gli archi-

¹ Il capitolo propone, in forma rivisitata e notevolmente ampliata, i contenuti di un saggio pubblicato dall'Autrice durante il percorso di dottorato di ricerca. Si veda D. CHIARELLI, *Valutare gli archivi pubblici: metriche e statistiche al servizio dell'archivistica*, in «Prismi, Quaderni del Dottorato in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie», 2022, 1, pp. 205-222.

² Le misure economiche previste dall'Unione europea per l'attuazione del programma *Next Generation EU* hanno stabilito una disponibilità finanziaria senza precedenti per i decisori pubblici, centrali e locali. Molto si è discusso sulla necessità di utilizzare strumenti di evidenza empirica per indirizzare i decisori politici verso un'attenta distribuzione delle risorse. Alcuni casi concreti applicati a dieci diversi ambiti della sfera pubblica sono riportati in *Evidence-based policy!, ovvero, Perché le politiche pubbliche basate sull'evidenza aiutano l'Italia a essere migliore*, Bologna, Il Mulino, 2021.

³ *Conclusioni del Consiglio sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C 460/10)*, in «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea», 21 dicembre 2018.

⁴ Solo di recente l'ISO ha pubblicato lo standard 24083:2021 *Information and documentation – International archives statistics* per l'elaborazione delle statistiche in ambito archivistico, a cura della sottocommissione TC 46/SC 8 *Quality – Statistics and performance evaluation*. Per i musei uno standard è stato pubblicato nel 2019 (ISO 21246:2019 *Key indicators for museums*). Per le biblioteche esistono diversi documenti tecnici ISO, pubblicati a partire dal 2009 e periodicamente aggiornati: ISO/TR 28118:2009 *Performance indicators for national libraries*; ISO/TR 11219:2012 *Qualitative conditions and basic*

vi europei i dati statistici ufficiali sono limitati all'attività degli archivi nazionali o in generale agli archivi governativi⁵. Una delle cause di questo ritardo è probabilmente da attribuire alla complessa natura degli archivi, che occupano uno spazio funzionale molto ampio: nella loro fase attiva e semi-attiva essi rappresentano uno strumento di gestione, indispensabile per qualunque ente; nella fase storica il valore giuridico-amministrativo si affievolisce per lasciare il posto ad un valore più latamente culturale, che fa degli archivi un insostituibile strumento per la conservazione di una memoria documentaria che contribuisce a definire l'identità delle nostre società. Tuttavia, il valore giuridico-amministrativo della documentazione d'archivio non viene mai meno anche nella fase storica, così come il profilo culturale assume rilievo anche per gli archivi correnti⁶. In altre parole, è complicato attribuire un peso o individuare una metrica per le dimensioni che caratterizzano il patrimonio archivistico proprio a causa della fluidità del ruolo e delle funzioni dell'archivio. Di conseguenza, quasi mai si possiedono dati che evidenzino le positive ricadute degli archivi sulle comunità e, in generale, sull'economia di un territorio. Eppure, la valutazione in senso lato costituisce un elemento fondante della disciplina archivistica. Si pensi all'importanza che riveste l'attività di *appraisal* dei flussi documentari ai fini della pianificazione di uno scarto. Una efficace selezione della documentazione consente di qualificare le fonti documentarie destinate alla conservazione a lungo termine, e quindi alla ricerca storica, ma consente anche di incidere enormemente sulla gestione delle risorse fisiche ed economiche di qualsiasi ente, pubblico o privato. Una tale consapevolezza non può che confermare la grande utilità di un approccio valutativo alla disciplina, anche attraverso l'uso di dati quali-quantitativi e metriche che consentano l'analisi dei fenomeni documentari secondo logiche e metodi che possano ridurre la componente discrezionale della valutazione⁷.

Diversi studi per il settore della cultura e delle arti hanno dimostrato l'efficacia di un approccio di tipo misto, che riesca a calibrare le esigenze della valutazio-

statistics for library buildings – Space, function and design; ISO 16439:2014 *Methods and procedures for assessing the impact of libraries*; ISO 21248:2019 *Quality assessment for national libraries*; ISO 2789:2022 *Information and documentation – International library statistics*; ISO 11620:2023 *Library performance indicators*.

⁵ Con riferimento alle statistiche per gli archivi si veda l'Allegato 6 *Overview of national survey*, in particolare la Tavola 3 dedicata agli archivi nazionali europei in *ESSnet-CULTURE European Statistical System Network on Culture Final Report*, Luxembourg, 2012, pp. 489-490.

⁶ Il d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* stabilisce (art. 10 comma 2, lett. b) che «gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico» sono beni culturali. Il legislatore italiano riconosce dunque piena dignità di bene culturale anche agli archivi correnti su cui la Direzione generale Archivi esercita le funzioni statali di tutela attraverso le attività di sorveglianza e vigilanza in cui sono impegnati rispettivamente gli Archivi di Stato e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche.

⁷ Sulla necessità di considerare alcuni presupposti della disciplina archivistica in chiave manageriale si veda la nota 10 in G. MICHETTI, *Un approccio manageriale ai sistemi di gestione documentale: la serie ISO 30300*, in «Archivi e cultura», 46-47 (2013-2014), pp. 99-120.

ne anche in base alle finalità delle rilevazioni⁸. Un approccio statistico-quantitativo facilita il confronto tra realtà diverse e garantisce maggiori risultati in termini di generalizzazione dei processi. Un approccio qualitativo aumenta invece la profondità di comprensione, in particolare là dove i numeri da soli non restituiscono la visione completa del fenomeno analizzato (si pensi, ad esempio, alla difficoltà di rilevare un valore preciso per le dimensioni che riguardano la sfera emotiva come il benessere, la serenità, la creatività). Quale che sia la scelta, il fine ultimo è lo stesso: parafrasando uno dei maggiori metodologi italiani della valutazione possiamo affermare che, in buona sostanza, valutare significa capire un fenomeno e offrire strumenti adeguati a riconoscerne il valore⁹.

Il settore archivistico ha urgente necessità di elaborare metodi e criteri di valutazione attraverso cui analizzare e comprendere le diverse dimensioni degli archivi e il loro impatto sul contesto in cui sono immersi. Si registra infatti una grande difficoltà da parte degli istituti archivistici ad attrarre l'attenzione dei decisori politici al fine di favorire lo sviluppo di politiche nazionali più consapevoli, che mirino a sostenere gli archivi sin dalla fase della loro produzione¹⁰. Alcuni progetti internazionali, legati a precisi ambiti territoriali, hanno elaborato nuove metodologie di valutazione degli archivi basate su un approccio quali-quantitativo, che consente di produrre dati che misurano il beneficio delle prestazioni e, al contempo, consente di pianificare le attività future degli istituti. Dal 2009 al 2011 tre università nordamericane hanno sviluppato il progetto *Archival metrics*, finalizzato a promuovere la cultura della valutazione per l'intero settore archivistico, con l'obiettivo di produrre strumenti adeguati, in grado di monitorare costantemente

⁸ L'*Arts and Humanities Research Council* (AHRC) del Regno Unito ha indagato, nell'ambito del *Cultural Value Project*, una metodologia per identificare le diverse componenti che costituiscono il valore culturale, sviluppando tecniche di supporto alla rilevazione delle evidenze. Si veda G. CROSSICK – P. KASZYŃSKA, *Understanding the value of arts & culture. The AHRC Cultural Value Project*, Swindon, Arts and Humanities Research Council, 2016.

⁹ Per l'uso della ricerca valutativa come strumento di analisi per le organizzazioni e per la buona riuscita dei programmi politici nei progetti di rilevanza sociale si vedano i lavori di Claudio Bezzi, in particolare C. BEZZI, *Cos'è la valutazione: un'introduzione ai concetti, le parole chiave e i problemi metodologici*, Milano, Franco Angeli, 2007.

¹⁰ Questo studio ha rilevato anche a livello internazionale l'esistenza di una condizione generalizzata di malessere per il settore degli archivi, che probabilmente è connessa alla tipologia stessa del bene archivio, per i motivi che sono stati esposti nella premessa di questo paragrafo. Tuttavia con riferimento alla situazione italiana, il giurista Lorenzo Casini sostiene da tempo che gli archivi abbiano risentito – in misura maggiore rispetto agli altri beni culturali – del cosiddetto “benculturalismo”, termine di accezione negativa con cui si definisce l'eccessiva attenzione verso l'oggetto culturale a discapito del contesto entro cui è immerso. Secondo tale visione, l'appiattimento dell'ordinamento italiano sul concetto di bene culturale, amplificata dalla nascita del ministero unico, ha portato a uno “scolorimento” degli istituti, determinando nel tempo uno sviluppo sempre minore di studi giuridici che analizzino correttamente gli archivi nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Si veda L. CASINI, *Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali*, in «Aedon», 2012, 1-2; ID., *Il singolare caso degli archivi*, in ID., *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 192-202.

gli istituti e i patrimoni. Dal 2017 l'Archivio nazionale del Regno Unito raccoglie dati ed elabora metriche per attestare il lavoro degli istituti archivistici del Paese e dimostrare il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito dei piani strategici nazionali. Sulla base dell'esperienza britannica, il *Forum of National Archivists* del Consiglio internazionale degli Archivi (FAN/ICA) ha cominciato a ragionare sull'elaborazione di un *international benchmarking for archives*¹¹.

Il capitolo illustra lo stato dell'arte delle rilevazioni statistiche per gli archivi pubblici italiani. Sono illustrate inoltre alcune recenti esperienze registrate in ambito internazionale nel campo della rilevazione statistica e delle metriche.

Infine, con riferimento alle potenzialità offerte dalla rilevazione statistica ufficiale, è illustrata la recentissima esperienza delle biblioteche italiane nell'ambito del sistema del benessere nazionale.

3.2 Le indagini conoscitive per il settore degli archivi

Gli archivi italiani non sono stati ancora oggetto di un'approfondita indagine statistica, a differenza di musei e biblioteche, che sono da anni al centro delle indagini culturali dell'ISTAT, come illustreremo in seguito.

In passato sono state condotte campagne di censimento sugli archivi, spesso circoscritte a livello locale. Un'esperienza meritevole di attenzione è il progetto *CASiER* (Censimento partecipato degli archivi storici in Emilia-Romagna)¹². Gli enti conservatori coinvolti nel progetto sono stati censiti allo scopo di elaborare un'anagrafe aggiornata dei propri archivi e fornire un quadro conoscitivo puntuale ed esaustivo del profilo istituzionale e organizzativo, delle strutture, delle attività e dei servizi. L'obiettivo principale del progetto era il monitoraggio del livello di adeguamento degli istituti agli standard e obiettivi di qualità adottati dalla Regione Emilia-Romagna nel 2003 con la deliberazione di Giunta Regionale 3 marzo 2003, n. 309, *Direttiva sugli standard ed obiettivi di qualità per biblioteche, archivi e musei*¹³.

Il progetto *CASiER* rappresenta a livello nazionale l'esperienza di censimento più completa per gli istituti archivistici. A fare da cornice a questo progetto c'è soprattutto un solido apparato di norme regionali, che regolano gli istituti e lo sviluppo di servizi qualificati. Per quanto riguarda gli archivi storici, già l'applicazione della l.r. 42/1983 aveva assicurato la conservazione e la fruibilità di un certo numero di archivi di ente locale o di interesse locale, anche grazie all'affidamento

¹¹ P. DAVIES, *International benchmarking for archives*, in «Flash», 2020, 40, p. 16.

¹² Si veda la pagina relativa a *CASiER*: <<https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/aree-tematiche/patrimoni/archivi/il-censimento-degli-archivi-storici-in-emilia-romagna>>. Si veda inoltre *Il censimento degli archivi storici di ente locale in Emilia-Romagna*, in «Rivista IBC», 15 (2007), 3.

¹³ La deliberazione 309/2003 era finalizzata a rendere operativi gli obiettivi di qualità previsti dall'art. 10 della l.r. 24 marzo 2000, n. 18 *Norme in materia di biblioteche, archivi, musei e beni culturali*.

di questi alle biblioteche comunali. La stessa legge aveva inciso in maniera positiva anche sugli istituti culturali privati di rilievo regionale che avevano assunto una funzione di concentrazione e conservazione di fondi archivistici contemporanei, offrendo un servizio qualificato di fruizione pubblica e valorizzazione. Tuttavia, l'organizzazione dei servizi archivistici degli enti locali rimaneva in uno stato precario. La deliberazione 309/2003 introduce gli standard di qualità per gli istituti e definisce gli obiettivi che consentono di qualificare positivamente i servizi offerti, illustrando al contempo i livelli minimi al di sotto dei quali un servizio non è qualificabile come tale. L'amministrazione regionale sceglie di attivare un processo di progressivo rinnovamento del modello organizzativo degli istituti attraverso il raggiungimento di obiettivi di qualità che hanno il duplice scopo di consolidare gli istituti già attivi sul territorio e supportare gli enti che fino a quel momento non avevano ancora organizzato servizi culturali per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio archivistico.

La direttiva suggerisce l'adozione di un adeguato regolamento per la definizione delle funzioni degli istituti; individua i livelli di qualità per la sede e le attrezzature (distinguendo tra i locali destinati al patrimonio documentario, al personale o al pubblico); indica i requisiti professionali richiesti per il personale impiegato nella tenuta del patrimonio, delineando inoltre gli obblighi di formazione degli enti nei confronti dei suoi dipendenti. La direttiva interviene inoltre sulla gestione e la cura del patrimonio documentario, disponendo che vi siano adeguate attività di identificazione e ordinamento dei fondi, descrizione e inventariazione, conservazione e restauro. Gli obiettivi di qualità riferiti ai servizi al pubblico sono finalizzati a garantire l'accesso alla documentazione attraverso un adeguato supporto tecnico-scientifico mediante strumenti di corredo e personale qualificato, nel rispetto del regolamento e delle norme di deontologia professionale.

Il progetto *CASIER* ha quindi l'obiettivo di monitorare l'adeguamento degli istituti alle richieste dell'amministrazione regionale. Il modello di rilevazione¹⁴ utilizza una struttura molto articolata, finalizzata alla verifica puntuale degli obiettivi delineati dalla direttiva regionale 309/2003. I quesiti sono suddivisi in sezioni e riguardano il soggetto conservatore, la sede, i locali di conservazione, il patrimonio posseduto¹⁵, il personale e i servizi al pubblico. L'ultima sezione riguarda gli indicatori economici ed è strutturata per la rilevazione dei dati relativi ai finanziamenti e alle spese (suddivise per l'archivio storico e per l'archivio di deposito). Oggi sono disponibili i dati rilevati dal 2004 al 2013 per 349 conservatori di ente locale e 4 Archivi di Stato. L'accesso è tuttavia riservato ai soli conservato-

¹⁴ Il modello della scheda di rilevazione *CASIER* è stato messo a disposizione di questo studio di ricerca dal Servizio patrimonio culturale della Regione Emilia-Romagna con nota del 30 novembre 2021 prot. 1105799.U.

¹⁵ In questa sezione sono richiesti anche i dati relativi al soggetto titolare del patrimonio archivistico e all'eventuale referente del soggetto titolare.

ri, tramite l'applicativo web *CASiER*, sviluppato per le funzioni di implementazione e aggiornamento dei dati, di elaborazione e produzione di report statistici.

La costituzione di un'anagrafe di tutti gli archivi presenti su territorio nazionale "identificati con i dati essenziali a connotarli ed ubicarli" costituiva il primo obiettivo di un ambizioso piano di interventi per gli archivi, denominato Anagrafe informatizzata degli archivi italiani¹⁶. Il progetto fu realizzato grazie a due leggi di finanziamento straordinario: la l. 19 aprile 1990, n. 84, *Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo: primi interventi* e la l. 10 febbraio, n. 145, *Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali*.

La l. 84/90 disponeva la realizzazione in tempi rapidi di forme avanzate di censimento del patrimonio culturale. Questo lavoro di ricognizione generale dei beni culturali pubblici e privati, attuato secondo criteri di rilevazione e di descrizione uniformi, avrebbe contribuito alla definizione di una "una carta conoscitiva aggiornata della situazione di rischio del patrimonio" per consentire un intervento tempestivo in caso di emergenze, ma soprattutto in vista di una possibile circolazione in Europa dei beni culturali, poiché da lì a poco si sarebbe verificata l'apertura delle frontiere e l'applicazione dei criteri del mercato unico, che avrebbe garantito la libera circolazione a persone, merci, servizi e capitali¹⁷. Secondo quanto disposto dall'art. 1 della l. 84/90, l'Ufficio centrale per i beni archivistici (UCBA) elaborò un progetto che prevedeva la realizzazione di un sistema informativo complessivo per la conoscenza integrata degli Archivi di Stato e degli archivi vigilati dall'amministrazione archivistica¹⁸. Il progetto si poneva diversi obiettivi, *in primis* l'identificazione e il controllo degli archivi e la gestione dei patrimoni documentali, ma non secondariamente mirava ad incidere sul piano della fruizione e della conservazione¹⁹. I beni culturali vivevano allora

¹⁶ Il progetto fu avviato nei primi anni Novanta da Enrica Ormanni, allora dirigente del Nucleo di coordinamento per l'informatica dell'Ufficio centrale per i beni archivistici. E. ORMANNI, *Progetto per una anagrafe informatizzata degli archivi italiani*, in «Bollettino. Centro di ricerche informatiche per i beni culturali. Scuola normale superiore, I (1991), pp. 11-30; EAD., *Gli obiettivi di uniformazione nelle applicazioni informatiche promosse dall'Ufficio centrale per i beni archivistici*, in «Archivi per la storia», 5 (1992), pp. 149-154.

¹⁷ Il 17 febbraio 1986 era stato firmato l'Atto Unico Europeo (AUE), che entrò in vigore il 1° luglio 1987 e che prevedeva la realizzazione del Mercato unico interno a partire dal 1° gennaio 1993.

¹⁸ Sul finire degli anni Ottanta, l'amministrazione archivistica aveva manifestato l'esigenza di disporre di uno strumento generale e organico che costituisse "l'ossatura di un sistema informativo complesso", in grado di supportare tutte le necessità di pianificazione sotto il profilo gestionale ma anche tecnico-scientifico. E. ORMANNI, *Relazioni tra "Censimento" e "Anagrafe"*, in *Per la storiografia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dall'Archivio Centrale dello Stato Roma, 20 aprile 1995*, Roma, Ministero per i beni culturali ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998, pp. 64-69.

¹⁹ Si veda in particolare la sezione della relazione tecnica a cura dell'Ufficio centrale per i beni archivistici che accompagna il d.m. 9 luglio 1990, pubblicato in «Gazzetta Ufficiale», 25 agosto 1990, 198, supplemento ordinario 56, pp. 91-102.

una stagione di grande disponibilità economica, anche grazie allo sviluppo di un contesto politico che favoriva la notevole espansione della spesa pubblica²⁰. Tuttavia il progetto *Anagrafe* non fu mai portato a termine perché rivelò molte debolezze, principalmente legate alla scarsa flessibilità delle risorse tecnologiche che non consentivano in quel momento di sviluppare adeguatamente e tenere insieme le componenti informative di cui il progetto necessitava²¹. L'attenzione verso *Anagrafe* andò lentamente scemando fino a svanire del tutto, anche se in anni successivi si provò a lavorare ancora, ma senza successo, alla struttura logica e informativa delle schede per cercare nuove possibili aree di sviluppo, alla luce delle novità introdotte nei sistemi informatici²². In particolare il progetto fu sottoposto a revisione tra il 1997 e il 1998, sul piano teorico, strutturale e tecnologico, da un gruppo di lavoro composto da dieci archivisti, in servizio presso altrettanti Archivi di Stato e Soprintendenze archivistiche²³.

Recentemente il Senato della Repubblica italiana si è dimostrato particolarmente sensibile verso gli archivi. Nel 2022, la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, Beni culturali) ha elaborato un documento per il rilancio degli archivi italiani²⁴: l'iniziativa, volta a una profonda analisi del settore e alla risoluzione delle sue criticità, ha comportato l'audizione in Senato di rappresentanti delle istituzioni, delle università e delle associazioni professionali legate agli archivi italiani. Un risultato meritevole di attenzione è stato l'ordine del giorno prodotto in sede di esame del disegno di legge S. 2448 *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*, con cui la

²⁰ Il ministro Gianni De Michelis aveva lanciato l'idea di sfruttare i "giacimenti culturali" di cui l'Italia disponeva per incentivare, attraverso forme di finanziamento pubblico, l'occupazione giovanile. Si veda A. LEON, *I giacimenti culturali di Gianni De Michelis*, in G. ACQUAVIVA (a cura di), *Il riformismo di Gianni De Michelis*, Venezia, Marsilio editore, 2020.

²¹ Numerose e aspre furono le critiche sollevate al progetto tra cui la mancanza di condivisione degli obiettivi, a differenza di quanto era accaduto per l'analogo progetto delle biblioteche che portò alla nascita e allo sviluppo del Sistema bibliotecario nazionale. Il progetto *Anagrafe* risentì inoltre di un supporto altalenante da parte dell'amministrazione centrale poiché i suoi obiettivi venivano spesso visti in un'ottica di concorrenza con l'altro grande progetto dell'amministrazione ovvero la *Guida generale degli Archivi di Stato*. M. SAVOJA – S. VITALI, *Riprogettare «Anagrafe». Il contributo di Francesca Cavazzana allo sviluppo dei sistemi informativi archivistici nazionali*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 12 (2016), 1-2-3, pp. 173-188. Si vedano in particolare le pp. 176-188 a cura di Stefano Vitali.

²² Ci si pose soprattutto il problema di recuperare la grande quantità di dati inseriti nel sistema per riutilizzarli e farli eventualmente migrare o gestirli separatamente. Il sistema era stato sperimentato sugli archivi vigilati e da questo lavoro si arriverà poi al SIUSA. *Riprogettare «Anagrafe». Elementi per un nuovo sistema archivistico nazionale*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 60 (2000), 2, pp. 373-454.

²³ Il gruppo di lavoro, incaricato dal Direttore Generale per i Beni archivistici, era coordinato da Francesca Cavazzana Romanelli. Si veda la relazione conclusiva *Riprogettare «Anagrafe»... cit.*

²⁴ SENATO DELLA REPUBBLICA, *Affare assegnato n. 873 sul rilancio del comparto archivistico. Indicazioni emerse nel corso della procedura*.

7^a Commissione impegna il Governo italiano a sostenere una serie di interventi economici e di ricerca nei confronti del comparto archivistico²⁵.

3.2.1 *Le statistiche per gli archivi in Italia*

Il panorama degli studi archivistici italiani non ha manifestato un particolare interesse per le rilevazioni di tipo quali-quantitativo²⁶, sebbene negli ultimi anni ci sia stato un evidente spostamento di attenzione verso le cosiddette dinamiche d'uso degli archivi, in particolare per gli Archivi di Stato²⁷. Con riferimen-

²⁵ SENATO DELLA REPUBBLICA, *Ordine del Giorno n. G/2448 sez. I/5/7 (testo 2) al DDL n. 2448*, tra cui si segnala un esplicito rimando al tema del valore economico anche a sostegno degli obiettivi individuati da questo progetto di ricerca: «Il progetto di sperimentazione della Ragioneria generale dello Stato *Heritage in financial reporting* potrebbe utilmente proiettarsi a misurare anche il valore economico degli archivi: si tratta di un tema di fondamentale importanza – colto in ambito accademico grazie alla convenzione tra il dipartimento di Lettere e culture moderne dell'Università di Roma “La Sapienza” e il dipartimento di Economia aziendale dell'Università di Roma Tre – per comprendere il ruolo degli archivi non solo come *asset* patrimoniale, ma anche come componente strategica per la produzione di valore culturale, sociale e gestionale. In ultima analisi, il patrimonio archivistico va ricondotto ad un valore economico statisticamente rilevabile, facendo entrare nel Piano statistico nazionale uno studio progettuale sugli archivi pubblici e compiendo passo decisivo per avere piena contezza della presenza di archivi nel nostro Paese». Il testo dell'ordine del giorno impegna inoltre il Governo: «[...] a condurre un esaustivo censimento degli archivi italiani, sviluppando utili sinergie con l'ISTAT, finalizzate a dare una misura quali-quantitativa di questo importante *asset* che ha un impatto sul benessere collettivo, al pari delle biblioteche che già costituiscono un indicatore nel BES».

²⁶ Un'attenzione maggiore per la statistica si registra nello studio della pubblica amministrazione. Si veda D. MARUCCO, *L'amministrazione della statistica nell'Italia unita*, Roma-Bari, Laterza, 1996; G. MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana*, Bologna, Il Mulino, 2020, in particolare si vedano le pp. 32, 180, 376, 399. Singolare è tuttavia la notizia che il Congresso Internazionale di Statistica svoltosi a Firenze nel 1867 abbia trattato temi archivistici. Si veda E. LODOLINI, *Archivistica. Principi e problemi*, Milano, Franco Angeli, 2005, p. 361 con riferimento al *Rapporto sul Congresso Internazionale di Statistica tenutosi in Firenze il 29 settembre letto alla Reale Accademia di Medicina di Torino nella seduta del 13 novembre 1867 dal socio ordinario dottore commendatore Benedetto Trompeo*, tip. Favale e c., 1867.

²⁷ Si vedano M. GIANNETTO, *Organizzazione archivistica e indirizzi storiografici nell'esperienza della sala studio*, in *L'Archivio Centrale dello Stato 1953-1993*, a cura di M. SERIO, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993, pp. 215-257; S. GARDINI – M. GIACOMINI, *Ventique anni di consumi e produzioni culturali: aspetti quantitativi e spunti qualitativi dal database della sala di studio dell'Archivio di Stato di Genova (1991-2016)*, in *Ianuenis non nascitur sed fit. studi per Dino Puncub*, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 2019, pp. 619-668; S. GARDINI, *Utenti e usi dell'archivio: prospettive storiche e profili tipologici dal caso dell'Archivio di Stato di Genova (1883-2016)*, Tesi di dottorato, Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, Dottorato di ricerca in scienze librarie e documentarie, XXXII ciclo; M. LANZINI, *Il patrimonio dell'Archivio di Stato di Milano e i suoi utenti: un'analisi statistica*, intervento al Convegno *Gli archivi: arsenali della democrazia*, Venezia, Ateneo Veneto, 16-17 gennaio 2020; S. GRECO, *L'Archivio centrale dello Stato di fronte alle Direttive. Origine e gestione delle Raccolte speciali*, in S. GRECO – L. MINEO (a cura di), *Carte di piombo. Gli archivi desecretati e la ricerca storica*, Roma, Edizioni Anai, 2022, pp. 37-57.

to allo sviluppo dei contesti di fruizione digitale, alcuni studi si sono soffermati sull'importanza di considerare le suggestioni provenienti dall'utenza per migliorare la restituzione delle descrizioni archivistiche e per orientarne l'accesso²⁸. Ad oggi, tuttavia, manca ancora una riflessione approfondita sulle comunità di riferimento²⁹ degli archivi pubblici italiani. Uno studio generalizzato dell'utenza potrebbe costituire difatti uno strumento utilissimo, anche a beneficio dello sviluppo di un modello per la conservazione del patrimonio nativo digitale di natura pubblica.

L'utilizzo di dati statistici a scopo conoscitivo per gli Archivi di Stato risale indietro nel tempo³⁰, ma la produzione di dati quantitativi non è stata sempre uniforme, anche in adesione alle diverse esigenze dell'amministrazione. La Tabella 4 contiene una ricognizione della documentazione prodotta dalla Direzione generale Archivi e conservata presso l'Archivio centrale dello Stato, relativa alla produzione di statistiche per gli Archivi di Stato. La ricognizione ha perseguito un duplice obiettivo: da una parte comprendere meglio l'evoluzione storica della produzione statistica per le attività degli Archivi di Stato, dall'altra effettuare una verifica a campione delle categorie di rilevazione. Molte delle informazioni che saranno presentate nel seguito provengono dalle circolari dell'Amministrazione archivistica³¹.

²⁸ Significativi sotto questo aspetto sono i lavori sviluppati da Pierluigi Feliciati, tra i quali si segnalano in questa sede P. FELICIATI, *Ask the users, il valore aggiunto della valutazione dei sistemi informativi culturali on line coinvolgendo gli utenti: il caso del progetto "Una Città per gli Archivi"*, in «Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage», 5 (2012), pp. 129-144; ID., *L'usabilità degli ambienti bibliotecari e archivistici digitali come requisito di qualità: contesto, modelli e strumenti di valutazione*, in «JLIS.it», 7 (2016), 1, pp. 113-130. Si segnala inoltre la recentissima esperienza nell'ambito del progetto *InterPARES Trust AI RA05*, i cui primi risultati sono pubblicati nel report a cura di Pierluigi Feliciati e Giorgia Di Marcantonio, *Users' approaches and behaviors in accessing records and archives in the perspective of AI: a global user study Phase 1 – Italian study*, Vancouver, InterPares Trust AI – Zenodo, 2023. Si veda inoltre P. FELICIATI, *Gli utenti archivistici e gli strumenti LA per l'orientamento e l'accesso: uno studio nell'ambito del progetto InterPARES Trust AI*, in «JLIS.it», 14 (2023), 3, pp.117-128.

²⁹ L'espressione richiama la *Designated Community* dello standard OAIS (ISO 14721) e indica una comunità di utenti caratterizzati dalla capacità di comprendere un particolare insieme di informazioni.

³⁰ Nel 1906 Angelo Pesce, caposezione del Ministero dell'interno da cui dipendeva l'amministrazione degli archivi, offre un quadro della legislazione archivistica, corredato da tabelle riassuntive sulle scuole di paleografia e di dottrina archivistica, sul servizio pubblico, sulle scaffalature, sul materiale archivistico e su depositi, doni e acquisti. Si veda A. PESCE, *Notizie sugli Archivi di Stato, comunicate alla VII Riunione Bibliografica Italiana tenuta in Milano dal 31 maggio al 3 giugno 1906*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1906.

³¹ Alcuni testi delle circolari emesse dall'amministrazione archivistica sono tratti dal database allegato alla pubblicazione V. CAPPETTA (a cura di), *Indici delle principali disposizioni normative secondarie riguardanti il Ministero per i beni culturali e ambientali (1974-1997) e l'amministrazione degli Archivi di Stato (1940-1975)*, Bari, Levante, 1999. Le circolari non presenti nel suddetto database sono state reperite presso la Direzione generale Archivi, grazie anche alla cortese sollecitudine di Marco Cavietti e Crescenzo Paolo Di Martino, funzionari archivisti in servizio presso la Direzione.

TAB. 4 – RICOGNIZIONE DELLA PRODUZIONE STATISTICA RELATIVA AGLI ARCHIVI DI STATO

ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato, Affari generali e per Provincia, 1874-1939		
8900.34 – AA.GG. – Notizie statistiche	1885-1892	b. 42, fasc. 111
8900.34 – AA.GG. – Nozioni generali sugli Archivi di Stato e provinciali. Statistica degli atti conservati negli archivi amministrativi giudiziari e finanziari. Cataloghi Archivi di Stato	1910-1911	b. 153, fasc. 107
8900.13 AAGG Relazioni periodiche sul servizio archivistico	1883-1905	b. 129, fasc. 90 b. 130, fasc. 90
Relazioni sugli Archivi di Stato	1906-1911	b. 131
Relazioni annuali	1912	b. 134, fasc. 90
Relazioni annuali	1913-1914	b. 135
8900.13 Relazioni sul servizio e statistiche relative	1922-1923	b. 211-212
8900.13 Relazioni sul servizio e statistiche relative	1928-1934	bb. 354-355-356-357-358, fasc. 112
8900.13 Relazioni sul servizio e statistiche relative	1934-1938	b. 385-386-387, fasc. 97
8900.13 Relazioni ufficiali sull'attività degli Archivi di Stato e provinciali di Stato 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1941	1929 – 1942	b. 388, fasc. 97, sf. 45
Relazioni sommarie	1931-1932	b. 389, fasc. 97, sf. 51
Relazione sull'attività svolta dagli Archivi	1934	b. 389, fasc. 97, sf. 52
Relazione sull'attività svolta dagli Archivi	1936	b. 389, fasc. 97, sf. 53
8959 Relazioni annuali, statistiche e notizie sugli archivi	1938	b. 433-434, fasc. 26
ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato, Affari generali e per Provincia, 1940-1944		
8959 Relazioni annuali statistiche e notizie negli archivi 1940-1944		b. 83, fasc. 151-153
ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato, Affari generali e per Provincia, 1945-1948		
8959 Relazioni annuali, statistiche e notizie sugli archivi 1943-1947		b. 80
ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato, Affari generali e per Provincia 1949-1952		
8901.11 Relazioni annuali, statistiche e notizie dagli Archivi di Stato		b. 5
ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato, Affari generali e per Provincia, 1953-1958		
8901.11 Relazioni annuali Dati statistici 1953, Indagine promossa dall'Istituto centrale di Statistica		b. 6bis

ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato, Divisione affari generali, 1959-1963	
8901.11 Relazioni annuali	b. 10

ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato, Divisione affari generali, 1964-1968	
8901.11 Relazioni annuali	b. 11

ACS, Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato, Divisione affari generali, 1969-1975	
8901.11 Relazioni annuali	b. 21

Il *Regolamento per gli Archivi di Stato* del 1911 (art. 11) prescriveva l'obbligo per il direttore generale dell'Amministrazione civile di elaborare annualmente una relazione sul funzionamento degli Archivi di Stato da presentare al Ministro dell'interno³². La relazione richiedeva l'elaborazione di alcuni quadri statistici per rilevare le consistenze relative a: personale; locali; scaffalature; materiale cartaceo; materiale membranaceo; servizio pubblico; frequentazione delle sale di studio; scuole di paleografia; biblioteche; attività dei laboratori di restauro; mostre ed esposizioni³³.

Pur registrando lievi modifiche nelle denominazioni delle categorie o nel livello di dettaglio richiesto, l'attività statistica degli Archivi di Stato ha seguito per diverso tempo questo schema di rilevazione. A partire dall'agosto 1939 viene affidato inoltre all'Ufficio centrale degli Archivi l'incarico di raccogliere i dati statistici relativi agli scarti eseguiti dalle pubbliche amministrazioni che veniva-

³² R.d. 1163/1911, art. 11: «Il direttore generale dell'amministrazione civile presenterà ogni anno entro il mese di marzo al Ministro dell'interno una relazione nella quale darà ragguaglio circa il funzionamento dei vari archivi di Stato nell'annata precedente e circa i lavori in essi compiuti, sottoponendogli quelle proposte ch'egli ravvisasse opportune nell'interesse del servizio. La relazione sarà comunicata al Consiglio degli archivi, per il suo parere sulle proposte, nella sua prima sessione ordinaria».

³³ Si riporta qui lo schema delle categorie di rilevazione proposte nella prima relazione. Si veda A. PIRONI, *Il funzionamento degli Archivi di Stato italiani nel 1911. Relazione a S.E. il Ministro del direttore generale dell'Amministrazione civile*, Roma, Tip. Camera dei Deputati, 1912. Fu pubblicata inoltre la relazione relativa all'anno 1935 *Il funzionamento degli Archivi di Stato e degli Archivi Provinciali di stato nel 1935. Relazione a S.E. il Ministro del direttore generale dell'Amministrazione Civile*, Roma, Tip. Ministero Interno, 1936. Successivamente furono pubblicate nella «Rassegna degli Archivi di Stato» («RAS») le relazioni a partire dall'anno 1957 e in particolare *L'attività svolta dall'Ufficio centrale degli Archivi di Stato nel 1957*, in «RAS», 18 (1958), 1 pp. 5-34; *L'attività degli Archivi di Stato nel 1957*, in *ibid.*, 19 (1959), 1, pp. 5-38; *L'attività degli Archivi di Stato nel biennio 1958-1959*, in *ibid.*, 20 (1960), 2, pp. 110-136; *L'attività degli Archivi di Stato nel 1960*, in *ibid.*, 22 (1962), 3, pp. 249-280; *L'attività degli Archivi di Stato nel 1963*, in *ibid.*, 25 (1965), 3, pp. 385-404; *L'attività dell'Amministrazione degli Archivi di Stato nel 1965*, in *ibid.*, 27 (1967), 1, pp. 7-58; *L'attività dell'Amministrazione degli Archivi di Stato*, in *ibid.*, 28 (1968), 3, pp. 543-596; *L'attività dell'Amministrazione degli Archivi di Stato*, in *ibid.*, 29 (1969), 1, pp. 7-84.

no comunicati attraverso le rilevazioni fatte sul campo dai direttori degli Archivi di Stato³⁴.

L'amministrazione archivistica ritenne di dare spazio alle informazioni statistiche anche nell'ambito delle pubblicazioni nel Ministero dell'interno: i tre numeri del bollettino bimestrale «Notizie degli Archivi di Stato» dell'anno 1941 riportano i quadri prospettici riepilogativi di alcune dimensioni significative degli Archivi di Stato, in particolare sulle consistenze del patrimonio, sulle ricerche svolte dagli studiosi e sugli scarti effettuati dall'amministrazione dall'agosto 1939 al dicembre 1940³⁵.

Nel 1954 fu pubblicato dall'Ufficio centrale degli Archivi di Stato un primo rapporto completo sugli istituti, dal titolo *Gli Archivi di Stato al 1952*³⁶. Si tratta di un'indagine complessiva che aveva il duplice obiettivo di esporre i risultati ottenuti fino a quel momento, ma anche di fare una «messa a punto, quanto più possibile chiara e precisa, dell'attuale amministrazione degli Archivi e delle ragioni che l'hanno determinata»³⁷, con il fine di migliorarne il funzionamento. I dati quantitativi, raccolti attraverso un capillare lavoro di ricognizione, costituiscono un'appendice di tavole e tabelle statistiche che consentono di conoscere i fondi conservati negli istituti archivistici, gli incrementi e le variazioni del materiale documentario nei diversi Archivi di Stato (dal 1882 al 1951) e le forme di attività svolte nel quinquennio 1947-1951.

L'amministrazione fece tesoro dell'esperienza di pubblicazione di questo impegnativo rapporto e ritenne necessario impartire agli Archivi di Stato alcune disposizioni chiare per facilitare le future attività di rilevazione³⁸. Spesso infatti si erano verificate discordanze tra i dati anche a causa della trasmissione di valori errati o imprecisi, a testimonianza dello scarso interesse posto dagli uffici nella compilazione delle statistiche, un'attività che il Ministero riteneva invece si dovesse svolgere con la massima diligenza. Per porre rimedio a questa situazione e facilitare il lavoro statistico da parte del personale, l'Ufficio centrale degli Archivi di Stato predispose dei moduli di rilevazione, che furono allegati alla circ. 5 gennaio 1959, n. 364, per la ricognizione delle seguenti categorie: edilizia e attrezzatura archivistica; gabinetto

³⁴ I dati riguardavano le quantità di carta mandate al macero espresse in quintali. Si veda *Dati statistici sugli scarti effettuati dalle Amministrazioni statali dal V agosto 1939- XVII al 31 dicembre 1940-XIX*, in «Notizie degli Archivi di Stato», 1 (1941), 3, pp. 114-115.

³⁵ Nel corso della sua storia il periodico perderà le finalità pratiche per le quali era nato. Nel 1955 prese la denominazione di «Rassegna degli Archivi di Stato» divenendo a tutti gli effetti una rivista scientifica, più concentrata verso il dibattito teorico e le attività di analisi e studio degli archivi. Si veda *L'attività dell'Amministrazione archivistica nel trentennio, 1963-1992: indagine storico-statistica*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione studi e pubblicazioni, 1996, p. 16.

³⁶ MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE, UFFICIO CENTRALE ARCHIVI DI STATO, *Gli Archivi di Stato al 1952*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1954.

³⁷ *Ibid.*, p. V.

³⁸ Si veda la circ. 28 aprile 1954, n. 194.

di legatoria e restauro; consistenza quantitativa del materiale; versamenti; depositi; donazioni; acquisti; scarti presso le magistrature e gli Uffici dello Stato; scarti presso gli Enti pubblici non statali; scarti effettuati senza osservare la normale procedura; scarti effettuati in seno all'Archivio di Stato; lavori archivistici; ricerche copie e diritti percepiti; sala di studio; partecipazioni a mostre; scuola di paleografia.

Come si rileva dai rapporti inviati dagli Archivi di Stato, i prospetti di rilevazione erano denominati Mod. ISTAT/M/83³⁹. Si suppone pertanto che l'Istituto nazionale di statistica fosse coinvolto nella preparazione di tali modelli di rilevazione annuale. In aggiunta a questo aspetto, è opportuno notare che l'inventario *Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato, Archivio generale, Affari generali e per Provincia, 1953-1958* reca il titolo *Indagine promossa dall'Istituto centrale di Statistica* in corrispondenza della busta n. 6-bis. Tra i carteggi sono state individuate le copie di alcune schede di indagine che fanno riferimento unicamente all'anno 1958⁴⁰, tuttavia non è stata reperita nessun'altra informazione sull'effettivo svolgimento di un'indagine da parte di ISTAT e neppure la relazione del Direttore generale per gli anni 1958-1959 fa riferimento ad alcuna iniziativa per gli Archivi di Stato con il coinvolgimento di ISTAT⁴¹. Pur in assenza di ulteriori informazioni, riteniamo importante segnalare la struttura del modello di indagine, composto di cinque sezioni: sez. A – Locali e attrezzature; sez. B – Incremento annuale e consistenza del materiale; sez. C – Scuola di paleografia, sala di studio, mostre; sez. D – Personale; sez. E – Ricerche e copie.

Per gli anni successivi segnaliamo un'altra pubblicazione dell'amministrazione archivistica che costituisce un'ulteriore tappa nell'evoluzione dell'attività statistica degli Archivi di Stato: *L'attività dell'Amministrazione archivistica nel trentennio 1963-1992. Indagine storico-statistica*, a cura di Manuela Cacioli, Antonio Dentoni Litta ed Erilde Terenzoni. Il lavoro, conosciuto anche come *Monitoraggio degli Archivi di Stato italiani*, fu pubblicato nel 1996 dall'Ufficio centrale per i beni archivistici e rappresentava la realizzazione di un progetto fortemente sostenuto dallo stesso Dentoni Litta sin dagli anni Settanta, ovvero dal periodo che segna il trasferimento dell'amministrazione archivistica dal Ministero dell'interno a quello per i beni

³⁹ Gli stessi prospetti furono utilizzati anche per le rilevazioni in anni successivi. Dalle comunicazioni che gli istituti inviavano all'Ufficio centrale degli Archivi di Stato si desume il nome del modello, spesso riportato anche in oggetto alla corrispondenza. In particolare si segnala la comunicazione dell'Archivio di Stato di Genova del 18 gennaio 1961, prot. 71 in cui si chiede: «di voler trasmettere un congruo numero di prospetti Mod. ISTAT/M/83 intitolati 'Statistica degli Archivi di Stato nell'anno...'.» Acs, *Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato, Divisione affari generali, 1959-1963*, b. 10.

⁴⁰ Si vedano in particolare le schede compilate dall'Archivio di Stato di Genova e dall'Archivio di Stato di Massa, in Acs, *Ministero dell'Interno, Direzione generale degli Archivi di Stato, Archivio generale, Affari generali e per Provincia, 1953-1958*, b. 6-bis.

⁴¹ Si veda «RAS», 20 (1960), 2, pp. 110-136. È stato contattato inoltre l'Archivio storico di ISTAT per approfondire l'esistenza di eventuali serie storiche di rilevazione per gli Archivi di Stato, ma la nostra richiesta non ha avuto un riscontro positivo.

culturali e ambientali⁴². Si riteneva infatti che, nell'ottica di un corretto passaggio di consegne tra le due amministrazioni, fosse necessario fornire il consuntivo delle attività svolte per dare indicazioni adeguate a definire quali fossero le priorità su cui agire, offrendo inoltre un valido strumento per la futura programmazione. Lo studio, nella sua veste completa, fu pubblicato molti anni dopo la nascita del nuovo Ministero, ma la finalità rimase quella di presentare le rilevazioni statistico-quantitative come strumento di lavoro per il controllo di gestione, l'individuazione delle criticità, la programmazione degli interventi e l'incremento della qualità dei servizi per l'utenza. Il questionario, era suddiviso in quattordici sezioni e mirava ad analizzare le funzioni e le competenze degli istituti con riferimento a: 1. Personale; 2. Sede; 3. Tecnologia; 4. Conservazione; 5. Vigilanza; 6. Sala di studio; 7. Biblioteca; 8. Formazione; 9. Valorizzazione; 10. Rapporti con altri uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali; 11. Leggi speciali; 12. Schedario nazionale degli archivi fotoriprodotti; 13. Inventari degli archivi degli enti pubblici; 14. Massimari di scarto delle Amministrazioni centrali.

Si trattava tuttavia di un questionario aperto, non limitato alla rilevazione di dati quantitativi, ma strutturato in modo da lasciare ampio spazio alle osservazioni degli archivisti⁴³.

Si segnala inoltre che nel 1979 gli Archivi di Stato italiani furono interessati da una richiesta di rilevazione statistica di carattere internazionale. Come accennato in precedenza, la diciottesima *Conférence internationale de la Table ronde des Archives* tenutasi a Nairobi nel 1978 aveva approvato la realizzazione di un'inchiesta statistica pilota sugli archivi, raccomandata dall'UNESCO d'intesa con il Consiglio internazionale degli Archivi. La Conferenza riconobbe nella statistica un fattore determinante per la programmazione, la gestione e il controllo a livello istituzionale. Pertanto il progetto mirava alla realizzazione di un modello statistico di rilevazione che fosse adatto per tutte le istituzioni archivistiche⁴⁴.

L'Ufficio centrale per i beni archivistici inoltrò agli Archivi di Stato il modello di indagine attraverso la già citata circ. 8/1979.

A partire dal 1993 la produzione di statistiche per i beni culturali, e quindi anche per l'amministrazione archivistica, diventa un'attività regolare nell'ambito delle competenze dell'Ufficio di statistica dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, istituito il 1° giugno 1992⁴⁵ e attualmente collocato all'interno del Servizio I della Direzione generale bilancio. L'Ufficio coordina la produzione di dati quantitativi che sono utilizzati per l'attività informativa istitu-

⁴² Il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito con il d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in l. 29 gennaio 1975, n. 5.

⁴³ *L'attività dell'Amministrazione archivistica...* cit., p. 19.

⁴⁴ CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, *Actes des dix-huitième et dix-neuvième conférences...* cit., p. 92.

⁴⁵ Ogni amministrazione dello Stato deve dotarsi di un Ufficio di statistica ai sensi del d.lg. 6 giugno 1989, n. 322.

zionale del Ministero, promuove l'attività di ricerca statistica e ne cura la pubblicazione dei risultati. La rilevazione è annuale e riporta due tipologie di dati. La prima riguarda gli Archivi di Stato, comprese le sedi sussidiarie, suddivisa in otto aree tematiche: 1. Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze sala studio, ricerche e spese di gestione; 2. Locali per tipologia in mq; 3. Materiale conservato; 4. Utenza; 5. Attività promozionali; 6. Servizi tecnici e Scuole di archivistica; 7. Personale; 8. Attrezzature. La seconda riguarda l'attività di vigilanza delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche⁴⁶.

L'Ufficio di statistica del Ministero della cultura è anche organismo del Sistan (Sistema statistico nazionale)⁴⁷ ovvero di quella rete di soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali l'informazione statistica ufficiale. La finalità dell'intero sistema è di consentire una gestione più efficace dell'attività statistica nazionale attraverso il coordinamento fra i produttori di informazione statistica, i quali operano tra loro in regime di complementarità.

Attualmente, i dati statistici ufficiali sugli archivi italiani sono limitati ai soli Archivi di Stato e confluiscono nell'Annuario statistico italiano di ISTAT sotto la voce "Cultura e tempo libero"⁴⁸.

3.2.2 L'esperienza nordamericana

In Nordamerica, già a partire dalla metà degli anni Sessanta, si è avvertita la necessità di effettuare rilevazioni sistematiche per disporre di dati e metriche per la gestione dei documenti prodotti dagli enti, pubblici e privati⁴⁹. Tuttavia, solo

⁴⁶ MINISTERO DELLA CULTURA, UFFICIO DI STATISTICA, <http://www.statistica.beniculturali.it/Archivi_di_stato.htm>. Nell'ambito delle statistiche ufficiali legate all'amministrazione archivistica si segnalano le tavole riguardanti le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche le cui rilevazioni non interessano gli istituti e i patrimoni vigilati, bensì l'attività della stessa Soprintendenza sulla base delle seguenti categorie: superficie dei locali delle sedi istituzionali, visite ispettive, richieste di consultazione, personale, spese di gestione sostenute, attività promozionale.

⁴⁷ Istituito dal d.lg. 322 del 1989, il Sistan comprende: l'ISTAT; l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (Inapp); gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio (Cciaa), dei Comuni singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico.

⁴⁸ L'*Annuario Statistico Italiano* dal 1878 fornisce la sintesi conoscitiva della statistica ufficiale. Si veda ISTAT, <<https://www.istat.it/it/archivio/48261>>.

⁴⁹ Nel 1966 la *Society of American Archivists* nominò il *Committee on Uniform Archival Statistics* con l'obiettivo di identificare e definire aspetti misurabili dell'attività archivistica. Il comitato fu mutato poi in *Committee on Terminology and Statistics* impegnato nella redazione del *SAA Glossary*. Seguirono diverse altre esperienze di studio fino ai primi anni Duemila, legate in particolar modo al mondo universitario, che tuttavia non riuscirono mai ad approdare alla realizzazione di un vero e proprio standard per l'elaborazione di statistiche per gli archivi. Si veda J. DRYDEN, *Uniform archival statistics: shall we try again?*, in «Journal of Archival Organization», 3 (2005), pp. 121-125.

di recente sono stati sviluppati dei progetti di ricerca che hanno realizzato veri e propri strumenti per la valutazione di archivi e di collezioni speciali⁵⁰. Questa sezione presenta sommariamente due recenti esperienze di particolare rilievo: il progetto *Archival Metrics*, che ha sperimentato tecniche e strumenti di valutazione dei servizi archivistici sulla base dei riscontri provenienti dall'utenza (*user-based evaluation*), e la pubblicazione della guida *Standardized statistical measures and metrics for public services in archival repositories and special collections libraries*.

Il progetto *Archival Metrics*⁵¹ è stato sviluppato in Nordamerica tra il 2009 e il 2010 sotto la direzione di studiosi statunitensi e canadesi⁵² e aveva l'obiettivo di promuovere la cultura della valutazione negli archivi, attraverso una metodologia di indagine mirata a misurare la qualità e l'impatto dei servizi tramite la rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti (*user-based evaluation*). Il progetto ha previsto diverse fasi di applicazione, con il coinvolgimento di differenti finanziatori che hanno supportato di volta in volta le attività di sperimentazione in Canada e negli Stati Uniti. Una fase ha interessato gli archivi e le collezioni speciali delle università⁵³, un'altra fase si è concentrata invece sugli archivi governativi, in particolare per la rilevazione degli impatti economici che essi generano sul territorio e sulla comunità⁵⁴.

L'approccio di tipo *user-based* modifica il punto di osservazione degli archivisti, poiché l'oggetto della valutazione non è più esclusivamente il contesto di produzione o di conservazione dei documenti⁵⁵. L'impianto concettuale sviluppato dai ricercatori di *Archival Metrics* evidenzia difatti le interazioni che si sviluppano all'interno del contesto dell'utente, ovvero: 1) le interazioni con il personale degli

⁵⁰ Da qui in avanti il termine "collezione speciale" sarà utilizzato con riferimento a un insieme di materiali considerati al di fuori della collezione generale di una biblioteca, come ad esempio, i libri rari, gli archivi privati, i manoscritti, le mappe, le registrazioni di fonti orali e i materiali effimeri. Si veda la voce "special collection" in SAA, *Dictionary of Archives Terminology*, <<https://dictionary.archivists.org>>.

⁵¹ Molte delle informazioni relative al progetto sono disponibili sul sito *Archival Metrics*. In particolare, l'elenco delle pubblicazioni curate dai ricercatori che hanno partecipato alla sperimentazione è disponibile all'indirizzo <<https://sites.google.com/a/umich.edu/archival-metrics/home/publications>>.

⁵² Wendy Duff (University of Toronto), Helen Tibbo (University of North Carolina, Chapel Hill) ed Elizabeth Yakel (University of Michigan).

⁵³ La fase di sperimentazione degli strumenti, finanziata dalla Andrew W. Mellon Foundation, è cominciata ad aprile 2009 ed è durata circa tredici mesi. *The Development, Testing, and Evaluation of the Archival Metrics Toolkits*, in «The American Archivist», 73 (2010), 2, p. 587.

⁵⁴ L'intero progetto per gli archivi governativi è stato finanziato dalla *National Historical Publications and Records Commission* (NHPRC) e mirava alla promozione della cultura della valutazione negli archivi pubblici per l'attivazione di programmi di costante monitoraggio e miglioramento del rendimento. L'indagine è stata svolta negli Stati Uniti nel 2009 e in Canada nel 2010. Si veda *The Economic Impact of Archives: Surveys of Users of Government Archives in Canada and the United States*, in «The American Archivist», 75 (2012), 2, pp. 297-325.

⁵⁵ *The Development...* cit., p. 577.

archivi; 2) le interazioni con l'archivio, visto come luogo fisico della conservazione; 3) le interazioni con gli strumenti di accesso alla ricerca (inventari, sito web o altri strumenti per la ricerca online). Il progetto ha condotto alla realizzazione di strumenti di valutazione finalizzati a guidare e supportare gli archivisti, dalla fase di rilevazione fino alla comunicazione dei dati.

Per gli archivi e le collezioni speciali delle università sono stati elaborati cinque questionari: 1. *Researchers*: questionario di valutazione destinato ai ricercatori che operano in presenza presso le sale di lettura degli archivi, finalizzato a valutare la qualità dei servizi offerti e delle strutture; 2. *Online Finding Aids*: per valutare la qualità e l'usabilità degli strumenti per la ricerca online; 3. *Websites*: per valutare la qualità e l'usabilità dei siti web correlati agli archivi; 4. *Student Researchers*: per la valutazione dei servizi da parte di una classe di studenti che ha frequentato l'archivio nell'ambito di un corso di studi; 5. *Teaching support*: per la valutazione dei servizi da parte dei docenti. Per ciascun questionario sono disponibili dei pacchetti (*toolkit*) di supporto al trattamento dei dati per l'analisi e per la stesura dei rapporti finali. Ogni pacchetto include sette documenti: 1. il questionario; 2. le indicazioni sulla gestione della procedura di indagine con indicazioni su come personalizzare il questionario e come reclutare i partecipanti; il documento contiene inoltre le indicazioni per richiedere il parere etico dello *Institutional Review Board* (IRB) che opera all'interno delle istituzioni universitarie; 3. le indicazioni per la preparazione dei dati ai fini dell'analisi; 4. un foglio di calcolo preimpostato per l'inserimento e l'elaborazione dei dati; 5. il questionario precodificato (contenente i codici di riferimento per l'inserimento dei dati all'interno del foglio di rilevazione); 6. un *template* SPSS⁵⁶ impostato per l'elaborazione statistica dei dati del questionario; 7. un documento di esempio sulla compilazione dei report finali per la comunicazione dei dati⁵⁷.

L'indagine dedicata agli archivi governativi, *Archival Metrics for Government Archives*, è stata supportata anche dal *Council of State Archivists* (CoSA) e dal *Canadian Council of Archives* (CCA) con l'obiettivo di attestare la capacità economica di un archivio, intesa come la possibilità di attrarre economie in un'area geografica caratterizzata dalla presenza di un istituto archivistico. Il questionario elaborato dai ricercatori prevede un breve sondaggio di dodici domande volto a misurare gli indicatori economici associati all'uso di un archivio, attraverso forme di misurazione indiretta. I risultati ottenuti hanno tuttavia rilevato la scarsa capacità degli

⁵⁶ I file SPSS sono file per l'elaborazione statistica. L'acronimo sta per *Statistical Package for the Social Sciences* ed è stato utilizzato per la prima volta nel 1968 in associazione alle elaborazioni statistiche per le scienze sociali. Dal 2009 SPSS è diventato un prodotto IBM (IBM SPSS *Statistics*) per la realizzazione di funzioni statistiche di qualsiasi ambito, non solo delle scienze sociali, ma anche di quelle medico-epidemiologiche, economiche, demografiche, agrarie e di *marketing*. Si veda Spss, *Brief SPSS Dictionary – A to Z*, al link <<https://www.spss-tutorials.com/spss-glossary/>>.

⁵⁷ I *toolkit* hanno licenza *Creative Commons* e sono distribuiti gratuitamente alla pagina web *Archival Metrics Toolkit*.

archivi di creare un indotto economico, soprattutto se paragonati ad altre istituzioni culturali come i musei, i complessi architettonici e le aree archeologiche, che ogni anno attraggono molti più visitatori, generando notevoli flussi di cassa non solo per l'istituto responsabile della loro gestione, ma anche per le attività commerciali e turistiche correlate alla fruizione di tali beni. Le conclusioni dell'indagine hanno suggerito quindi la necessità di continuare le ricerche sugli aspetti economici legati agli archivi, prestando però maggiore attenzione alle misure dirette dell'impatto economico, nonché alla valutazione di altre forme di impatto, come quello sociale e culturale, per capire in quale misura gli archivi contribuiscano alle economie locali⁵⁸. Anche per l'indagine sull'impatto economico è stato realizzato un *toolkit* di supporto che comprende tre documenti: 1. il questionario di misurazione dell'impatto economico degli archivi governativi; 2. le indicazioni sulla gestione dell'indagine; 3. un documento informativo sull'indagine⁵⁹.

Il progetto ha condotto anche alla realizzazione di un *toolkit* per la gestione e l'analisi dei dati rilevati durante le sessioni di gruppo (*focus group*)⁶⁰. Infine, ha proposto la realizzazione di un deposito online delle metriche d'archivio (*Repository of Archival Metrics – ROAM*), un progetto pilota per lo scambio di dati di *benchmarking* tra archivi e collezioni speciali delle università statunitensi e canadesi⁶¹.

Nel 2020 la *Society of American Archivists* (SAA) ha ufficialmente riconosciuto il valore pionieristico di questo progetto di ricerca, conferendo un alto riconoscimento alle tre studiose che lo hanno diretto e che hanno promosso lo sviluppo di un modello per la valutazione e la comprensione dell'impatto degli archivi sulla società⁶².

La seconda esperienza di rilievo in materia di indagini statistiche negli archivi è la guida *Standardized statistical measures and metrics for public services in archival repositories and special collections libraries*⁶³. Approvata nel 2018 dalla SAA, la guida nasce dal lavoro di una *task force* costituita nel 2014 da dieci esperti⁶⁴, di cui cinque nominati dalla SAA e cinque dalla sezione *Rare Books and Manuscripts Section* (RBMS) dell'As-

⁵⁸ *The Economic Impact...* cit., p. 306.

⁵⁹ ARCHIVAL METRICS, *Economic Impact Survey*, al link <<https://sites.google.com/a/umich.edu/archival-metrics/the-toolkits/economic-impact-survey>>.

⁶⁰ ARCHIVAL METRICS, *Focus Groups*, al link <<https://sites.google.com/a/umich.edu/archival-metrics/the-toolkits/focus-groups>>.

⁶¹ Per partecipare al sondaggio il sito rimanda all'indirizzo <<https://www.surveymonkey.com/r/BFZD9L9>>. Non sono fornite indicazioni per accedere ai dati depositati.

⁶² SAA, *Council Exemplary Service Award: Archival Metrics Research Investigators*, <<https://www2.archivists.org/news/2020/council-exemplary-service-archival-metrics-research-investigators>>.

⁶³ Per il testo integrale della guida si veda SAA, *Standardized Statistical Measures and Metrics for Public Services in Archival Repositories and Special Collections Libraries*, <<https://www2.archivists.org/standards/standardized-statistical-measures-and-metrics-for-public-services-in-archival-repositories>>.

⁶⁴ Il gruppo era composto da nove accademici provenienti dalle maggiori università statunitensi e da un *research manager* della Cigna, multinazionale che offre servizi nell'ambito sanitario, con sede a Bloomfield, Connecticut.

*sociation of College and Research Libraries (ACRL)*⁶⁵. Il documento è stato elaborato per supportare gli archivi pubblici e le biblioteche di collezioni speciali nella raccolta di dati statistici che attestino la crescente attività degli istituti, dimostrando così l'enorme beneficio che forniscono non solo all'utenza, ma in generale a tutta l'azione governativa. Nella premessa, gli archivisti e i bibliotecari statunitensi sostengono infatti che la mancanza di dati statistici ufficiali abbia limitato fortemente la capacità di analisi per l'intero settore e dichiarano l'estrema necessità di raccogliere, analizzare e diffondere dati che possano evidenziare l'impatto dei servizi archivistici ma anche aiutare gli istituti nella elaborazione di buone pratiche. La guida è uno strumento per la valutazione dei servizi forniti a livello territoriale, più precisamente a livello politico-territoriale (nel documento si usa il termine *constituency*, che individua il collegio elettorale), utile per testare l'efficacia e l'efficienza delle operazioni che supportano tali servizi. Le misure e le metriche presenti nella guida non consentono tuttavia di elaborare un valore in termini economici, ma costituiscono un valido aiuto per l'analisi dei costi e dei benefici delle operazioni.

È importante chiarire la differenza che passa tra misura e metrica. La guida definisce una misura come "*the result of taking a measurement of some quantifiable object or process*" e quindi il valore attribuito ad una grandezza fisica (o più genericamente a una caratteristica della realtà oggetto di analisi) attraverso un'attività di misurazione. Una metrica "*is a calculated ratio between two measures or an independent variable, most often an increment of time*": essa consente di valutare il rapporto tra due punti dello spazio di misurazione, e quindi anche tra una misura e una variabile indipendente. Le metriche possono essere utilizzate per quantificare e confrontare le variazioni che si verificano nel tempo, in corrispondenza del medesimo processo, oppure le variazioni che si registrano mettendo in relazione due processi differenti. Le cosiddette metriche delle prestazioni sono spesso utilizzate per stabilire obiettivi e individuare punti di riferimento (*benchmark*) per effettuare successive valutazioni. Nell'ambito della guida, le misure sono il risultato del conteggio di operazioni definite e ripetibili (ad esempio, quante riproduzioni sono fornite per singolo ricercatore o quanti visitatori hanno visitato una mostra). Le singole misure possono essere confrontate direttamente tra loro grazie alle metriche. Le metriche sono formulate con l'obiettivo di consentire la comparabilità di dati provenienti da istituzioni differenti e possono essere applicate, in maniera coerente, a qualsiasi ente, senza risentire della dimensione e della differente dotazione di risorse umane, economiche e tecnologiche.

Le aree di indagine proposte dalla guida sono otto⁶⁶: 1. dati demografici degli utenti; 2. operazioni di *reference*; 3. visite in sala di studio; 4. uso delle raccolte; 5. eventi; 6. formazione; 7. mostre; 8. interazioni online. Ciascuna delle otto

⁶⁵ L'ACRL è a sua volta una divisione dell'*American Library Association (ALA)*.

⁶⁶ La scelta delle aree su cui effettuare le rilevazioni è stata oggetto di una indagine svolta dal gruppo di lavoro, tra agosto e settembre del 2015, attraverso un questionario che ha raccolto 311 risposte.

aree è sviluppata secondo il medesimo schema. Una breve descrizione chiarisce l'ambito di applicazione e la logica generale della raccolta dei dati. Per ciascun ambito sono indicate una singola *basic measure* e una o più *advanced measure*⁶⁷. Gli istituti di conservazione sono invitati a raccogliere almeno le misure di base per ciascuna area, al fine di disporre di dati minimi uniformi, facili da comparare attraverso l'indagine statistica. Inoltre, la guida consiglia di selezionare quali misurazioni avanzate effettuare sulla base degli specifici servizi o delle particolari esigenze amministrative dell'istituto⁶⁸. Tutte le misure, sia quelle di base sia quelle avanzate, sono descritte singolarmente. Ciascuna sezione include una descrizione dedicata al fondamento logico e ai potenziali benefici della specifica misurazione. Per ogni misura sono fornite inoltre le indicazioni per la raccolta dei dati, con riferimento alla tipologia di dati da considerare e ai mezzi con cui eseguire la rilevazione. Seguono uno o più esempi che illustrano come effettuare la rilevazione. Alla fine di ciascuna area sono indicate alcune metriche che consentono di analizzare, confrontare e combinare i dati ottenuti dalle misurazioni, al fine di aiutare gli istituti a monitorare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni attraverso la quantificazione del rendimento, dell'impatto e del valore dei propri servizi. La rilevazione è stata strutturata in modo che i dati possano essere raccolti manualmente oppure tramite un sistema automatizzato per la gestione della sala di lettura. I dati devono essere raccolti nel rispetto della normativa nazionale e dei regolamenti professionali che garantiscono l'accesso ai dati personali nel pieno rispetto della *privacy* e della sicurezza degli utenti⁶⁹.

In appendice alla guida è posto un glossario per la comprensione dei termini utilizzati nel corso delle descrizioni. Ove possibile, le definizioni sono state prese in prestito o adattate da fonti autorevoli del settore degli archivi e delle biblioteche⁷⁰.

⁶⁷ In questo caso il termine "misura" definisce una categoria di rilevazione e non unicamente il valore numerico che risulta dalla misurazione. Ad esempio, nell'area di indagine dedicata alle operazioni di *reference* la misura di base è rappresentata dal numero totale di richieste pervenute da parte degli utenti. Una misura avanzata è la rilevazione della modalità con cui vengono acquisite tali richieste (in presenza, al telefono, per e-mail), come pure la quantità di tempo che il personale dell'archivio impiega per rispondere alla richiesta.

⁶⁸ Risultano già pubblicati alcuni studi di metodologia per l'implementazione e la personalizzazione delle misure indicate dalla guida, soprattutto a beneficio dei piccoli istituti che non dispongono ancora di sistemi automatizzati per la gestione dei servizi. Si veda M. GRIFFIN, *A methodology for implementing the standardized statistical measures and metrics for public services in archival repositories and special collections libraries*, in «Journal of Contemporary Archival Studies», 7 (2020), 1, pp. 1-17.

⁶⁹ Si richiamano in particolare le linee guida ufficiali online elaborate dalle associazioni professionali statunitensi: ACRL – RBMS, *Guidelines Regarding Security and Theft in Special Collections*; SAA, *Core Values Statement and Code of Ethics*; ALA, *Library Bill of Rights*.

⁷⁰ Il glossario utilizza come fonti i seguenti standard: ANSI/NISO Z39.7-2013 *Information Services and Use: Metrics and Statistics for Libraries and Information Providers – Data Dictionary*; ISO 2789:2013 *Information and documentation – International library statistics*; ISO 16439:2014 *Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries*; ISO 5127:2017 *Information and documentation – Foundation and vocabulary*.

3.3 La misurazione degli istituti culturali

Nel 1995 il Consiglio dei ministri della cultura dell'Unione europea adottava la prima risoluzione sulla *Promozione delle statistiche in materia di cultura e di crescita economica*⁷¹: alla cultura veniva riconosciuto esplicitamente un ruolo altamente strategico, tale da determinare proficue ricadute a livello economico e sociale. Lo sviluppo delle statistiche culturali tra i paesi membri è stato promosso e supportato a livello politico anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro che hanno elaborato nuove metodologie di rilevazione. Nel 1997 fu istituito il *Leadership Group Culture* (LEG-Culture), un gruppo di lavoro che nell'ambito delle attività di Eurostat aveva il compito di curare la strutturazione dei dati e della metodologia per le statistiche culturali. Nel 2007 è stato pubblicato il primo tascabile *Culture Statistics*⁷² che gettò le basi per l'elaborazione nel 2012 del primo quadro metodologico per la produzione di dati culturali comparabili a livello UE, *European Statistical System Network on Culture - ESS-Net Culture*⁷³, in linea con quello adottato nel 2009 dall'Unesco⁷⁴.

A livello europeo si registrano ancora molte difficoltà nell'analisi comparata delle statistiche culturali, in particolare a causa della differente provenienza dei dati e per la presenza di schemi, categorie e definizioni che attengono alla tradizione normativa di ciascuna nazione. Per garantire un livello minimo di armonizzazione e di comparabilità, il quadro statistico culturale di Eurostat distingue dieci raggruppamenti tematici o domini culturali (patrimonio culturale⁷⁵, archivi, biblioteche, editoria e stampa, arti visive, spettacolo dal vivo, audiovisivo e multimedia, architettura, pubblicità e artigianato artistico) e sei funzioni culturali (creazione, produzione/editoria, divulgazione/commercializzazione, conservazione, educazione e gestione/regolamentazione)⁷⁶.

Non si può ignorare tuttavia che, allo stato attuale, il futuro dei beni culturali appaia decisamente incerto. L'intero mondo della cultura è stato stravolto

⁷¹ CONSIGLIO EUROPEO, *Risoluzione del Consiglio del 20 novembre 1995 sulla promozione delle statistiche in materia di cultura e di crescita economica*, in «Gazzetta Ufficiale della Comunità europea», 7 dicembre 1995, 327/01.

⁷² EUROSTAT, *Cultural Statistics*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2007.

⁷³ *ESSnet-CULTURE*... cit.

⁷⁴ J. PESSOA – L. DELOUMEAUX, *The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS)*, Montreal, UNESCO Institute of Statistics, 2009. Si veda inoltre E. SCIACCHITANO, *La cultura conta. Nuove evidenze per le politiche culturali*, in «Il Giornale delle Fondazioni», 32 (2015).

⁷⁵ Concetto associato prevalentemente a monumenti ed edifici storici, siti archeologici, dipinti, disegni o sculture.

⁷⁶ Per approfondire il quadro statistico culturale europeo si veda online EUROSTAT, *Culture Overview*. Si veda inoltre il quadro di riferimento europeo nella recente pubblicazione FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, *Come si misura la cultura? Il manuale per navigare tra dati, fonti, indicatori*, Roma, Scuola dei beni e delle attività culturali, 2022, pp. 197-208.

nel 2020 dall'insorgere e dal protrarsi della pandemia. In questo lungo periodo il digitale, in tutte le sue forme, continua a orientare le attività di comunicazione e valorizzazione del patrimonio, divenuto esso stesso un bene culturale da preservare⁷⁷. La visione del patrimonio come bene tangibile e intangibile è finalmente una realtà condivisa, che richiede tuttavia la sperimentazione di nuove metodologie che consentano di valutare gli impatti sociali ed economici sui fruitori attuali e futuri⁷⁸. È necessario ridefinire le forme e i contenuti delle rappresentazioni statistiche, in particolare per evidenziare la misura in cui le tecnologie e il digitale hanno inciso sui comportamenti culturali. Un recente studio sulle evoluzioni dei consumi culturali del Paese ha rilevato che le categorie interpretative che tendono a distinguere e a contrapporre i comportamenti *culturali* con quelli *digitali* non sono più indicatori netti dei consumi. È necessario porsi nuovi interrogativi di carattere concettuale e metodologico “Cosa contare?”, “Quali sono gli oggetti culturali rilevanti?”, “Come si quantifica la frequenza e l'intensità di attività di fruizione che sono continuative, complementari e simultanee?”⁷⁹.

In Italia, sebbene il panorama delle politiche culturali regionali sia variegato e vi sia una differente capacità statistica delle amministrazioni locali, si registrano costanti miglioramenti nel quadro delle statistiche culturali. In tal senso, l'ISTAT si pone degli obiettivi cruciali come quello di garantire il consolidamento della produzione statistica corrente e di valorizzare le fonti amministrative disponibili anche attraverso le collaborazioni tra gli enti del Sistan e il partenariato con altri enti esterni.

A dicembre 2017, ISTAT, Mibact (oggi MIC), Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano hanno siglato un protocollo d'intesa⁸⁰ per rafforzare l'offerta di statistiche culturali a livello nazionale e locale. L'accordo, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, era finalizzato ad assicurare la raccolta sistematica di dati e informazioni sugli istituti e i luoghi della cultura e a garantire la produzione di dati statistici aggiornati ed esaustivi attraverso l'uso integrato di fonti rese disponibili anche da organismi amministrativi differenti. Tra i compiti del comitato tecnico-scientifico, responsabile delle attività stabilite dal protocollo, vi è la realizzazione e lo sviluppo di un Sistema informativo integrato, accessibile al pubblico e relativo a tutti i luoghi della cultura statali e non statali, con dati statistici aggiornati e georeferenziati, di elevato dettaglio statistico, tematico e territoriale.

⁷⁷ Per le considerazioni relative alla tutela del patrimonio culturale digitale si veda il cap. 4.

⁷⁸ Con riferimento allo sviluppo del settore culturale dopo la pandemia si vedano le considerazioni del rapporto E. TRAVKINA – P.L. SACCO, *Shock cultura: COVID-19 e settori culturali e creativi*, OECD, 2020.

⁷⁹ F.M. AROSIO – A. CARAMIS, *Il ruolo della statistica per la conoscenza delle trasformazioni culturali del Paese*, in «DigitCulb», 4 (2019), 3, pp. 47-62.

⁸⁰ SISTAN, *Protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del sistema informativo integrato su istituti e luoghi della cultura*, 6 dicembre 2017.

Il protocollo d'intesa intendeva consolidare una collaborazione già esistente, grazie alla quale erano state realizzate tre precedenti edizioni dell'indagine su *Musei e istituzioni similari*, statali e non statali⁸¹. L'accordo confermava l'assetto metodologico e organizzativo adottati sino a quel momento per la produzione di statistiche culturali, ma si proponeva di ampliare la platea delle strutture oggetto di rilevazione così da coinvolgere tutti gli istituti e i luoghi della cultura citati all'art. 101 del d.lg. 42/2004: i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree archeologiche, i parchi archeologici e i complessi monumentali.

Ad oggi, gli istituti che hanno potuto beneficiare di questo approccio condiviso sono certamente i musei e le biblioteche, per i quali sono state realizzate specifiche attività di progettazione dell'attività statistica che hanno consentito di incidere notevolmente sulla qualità e sulla quantità delle rilevazioni. A partire dall'edizione 2017-2019 del Programma statistico nazionale (PSN)⁸², l'*Indagine sui Musei e le istituzioni similari* è divenuta un'attività di rilevazione annuale finalizzata all'elaborazione di dati statistici di qualità da mettere a disposizione del decisore pubblico e degli operatori della cultura per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione nel campo delle politiche culturali, e più in generale delle politiche di coesione⁸³. Il protocollo d'intesa indicava tre obiettivi fondamentali per i musei: aggiornare i dati anagrafici già disponibili; raccogliere un set di dati descrittivi e di informazioni chiave in grado di rappresentare i musei con riferimento al patrimonio, alle risorse in dotazione, alle attività svolte, ai servizi erogati, alle modalità organizzative e ai livelli di fruizione; approfondire alcuni aspetti di specifico interesse rispetto all'edizione precedente.

Per lo stesso triennio è stato introdotto inoltre lo *Studio progettuale per la rappresentazione statistica della rete delle biblioteche in Italia*, finalizzato alla progettazione di un modello di indagine a carattere censuario per la rilevazione delle biblioteche di pubblica lettura. Il censimento periodico garantisce una descrizione aggiornata delle caratteristiche strutturali, dei servizi, delle attività e dei livelli di fruizione da parte del pubblico, e garantisce dati affidabili per orientare le politiche settoriali a livello nazionale e territoriale e le iniziative per la promozione della lettura⁸⁴.

⁸¹ Le edizioni precedenti erano relative agli anni 2006, 2011 e 2015. Con il PSN 2017-2019 si decide di adottare una logica di razionalizzazione della rilevazione. Anche il lavoro "Rilevazione delle risorse e delle attività delle Soprintendenze alle Arti del Ministero e degli istituti da esse dipendenti" fino a quel momento proposto dal Mibact è confluito nel lavoro ISTAT "Indagine sui musei e le istituzioni similari" ed è stato condotto con la collaborazione del Ministero stesso e delle Regioni nel quadro di un protocollo d'intesa sottoscritto e rinnovato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

⁸² I programmi sono stati realizzati dall'ISTAT attraverso i finanziamenti derivanti dalla convenzione con l'Autorità di gestione del PON *Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020*, per l'attuazione del progetto *Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020*, che vede nel ruolo di soggetti proponenti l'ISTAT e il Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe), la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale (ACT).

⁸³ Si veda la nota metodologica annuale elaborata da ISTAT per l'analisi delle rilevazioni censuarie. ISTAT, *Indagine sui musei e le istituzioni similari: microdati ad uso pubblico*, 2021.

⁸⁴ ISTAT – SISTAN, *Programma statistico nazionale 2017-2019, I, Evoluzione dell'informazione statistica*, p. 46.

Sul piano della misurazione quali-quantitativa, l'esperienza delle biblioteche italiane ha prodotto risultati significativi che si rivelano di grande interesse per lo sviluppo di questo studio di ricerca, soprattutto in considerazione delle grandi affinità che accomunano le biblioteche agli archivi nell'ambito della determinazione del valore economico contabile. Le biblioteche pubbliche, così come gli archivi pubblici, sono istituti ad accesso libero, con sale di studio e di lettura che offrono un limitato numero di posti a sedere per gli utenti. La frequentazione di questi istituti e l'accesso ai patrimoni ivi conservati non sono attività che incidono particolarmente sui flussi turistici e pertanto non generano esternalità positive rilevanti. Dal punto di vista contabile, biblioteche e archivi rientrano nel cosiddetto *non-cash-generating asset* ovvero nel patrimonio che non è in grado di determinare flussi diretti di cassa. Il valore di questi istituti deve necessariamente tenere conto delle ricadute positive che essi generano – ognuno secondo la propria specifica funzione e *mission* istituzionale – sulle comunità e sui territori in termini di impatto sociale ed economico.

3.3.1 Un caso di studio: le biblioteche italiane nel sistema del benessere⁸⁵

Nel settore delle biblioteche gli studi metodologici che fanno uso di dati e rilevazioni statistiche sono ben radicati: già sul finire degli anni Ottanta la riflessione teorica si è concentrata molto sulla produzione di strumenti per la valutazione della performance. In Italia, le *Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane*, pubblicate nel 2000, rappresentano ancora oggi un punto di riferimento per le attività di misurazione e valutazione delle biblioteche⁸⁶ e sono state il frutto di un lavoro cominciato nei primi anni Novanta dal gruppo di lavoro “Gestione e valutazione” dell'Associazione italiana biblioteche⁸⁷. Una successiva tappa per lo sviluppo dei processi di valutazione delle biblioteche è rappresentata dalla pubblicazione dello standard internazionale ISO 16439:2014 *Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries*. Dopo una lunga stagione di studi, progetti pilota e sperimentazioni, è cominciata una nuova fase di applicazioni controllate che ha dato come risultato la sempre maggiore valo-

⁸⁵ L'esperienza delle biblioteche italiane sotto il profilo statistico è stata analizzata anche grazie al competente aiuto della prof.ssa Chiara Faggiolani, docente di Biblioteconomia presso Sapienza Università di Roma, e della dott.ssa Alessandra Federici, responsabile per ISTAT delle indagini censuarie su istituti e luoghi di cultura.

⁸⁶ ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE [d'ora in poi AIB], GRUPPO DI LAVORO GESTIONE E VALUTAZIONE, *Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane: misure, indicatori, valori di riferimento*, Roma, AIB, 2000.

⁸⁷ AIB, *Quanto valgono le biblioteche pubbliche? Analisi della struttura e dei servizi delle biblioteche di base in Italia: rapporto finale della ricerca “Efficienza e qualità dei servizi nelle biblioteche di base”, condotta dalla Commissione nazionale AIB Biblioteche pubbliche e dal Gruppo di lavoro Gestione e valutazione*, Roma, AIB, 1994.

rizzazione del profilo sociale delle biblioteche⁸⁸. Lo standard esamina l'influenza diretta e indiretta che le biblioteche esercitano sugli individui e sulle comunità e propone tre metodi per l'analisi costi/benefici per gli utenti e per il calcolo del ROI (*return on investment*): il *replacement cost*, ovvero il costo di sostituzione che corrisponde al valore che assumono sul mercato i servizi simili a quelli delle biblioteche; il modello *time costing*, ovvero il tempo speso dagli utenti in biblioteca e la retribuzione (o la media retributiva) che essi percepiscono nella medesima frazione temporale; le stime degli utenti e dei non-utenti, come quelle derivanti dalle simulazioni di scenario della valutazione contingente.

Secondo lo standard, la vera e propria analisi dell'impatto economico generato dalle biblioteche si applica alle politiche, alla spesa e agli interventi di una determinata area geografica. Non è escluso che dalle biblioteche possano derivare effetti positivi anche in termini di creazione di nuovi posti di lavoro, di incremento delle attività commerciali presenti nei dintorni della sede o di capacità di attrarre turisti e visitatori. Ma la biblioteca agisce principalmente sullo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli utenti per una loro migliore qualificazione professionale e per una maggiore maturità socio-culturale, tale da incidere positivamente sulla vita economica complessiva di un paese⁸⁹.

Il definitivo cambio di passo nella ricerca qualitativa per le biblioteche si registra in Italia con la nascita della cosiddetta biblioteconomia sociale, promossa da Giovanni Solimine e Chiara Faggiolani⁹⁰, ovvero una disciplina che analizza la biblioteca e i suoi servizi non solo nell'ottica della soddisfazione dell'utente, ma soprattutto con riferimento al benessere che la frequentazione della biblioteca genera sul cittadino determinando un generale miglioramento delle condizioni sociali della collettività. La qualità delle biblioteche non è determinata soltanto dal cosiddetto impatto "in atto", ovvero dal numero dei prestiti che una biblioteca effettua ogni anno, ma soprattutto dall'impatto "in potenza" ovvero dal cambiamento che una biblioteca può generare nella vita delle comunità⁹¹. La sola

⁸⁸ L'AIB si interrogava già da tempo sul valore delle biblioteche pubbliche e in particolare sugli impatti, sociali ed economici, che l'attività delle biblioteche produce a livello territoriale. Esempare è stata la pubblicazione di due volumi che precedono di qualche anno lo standard ISO: L. ANTONELLI (a cura di), *Biblioteche: valore e valori. Atti della giornata di studi, Roma 21 maggio 2012*, Roma, AIB, 2013; G. DI DOMENICO, *L'impatto delle biblioteche pubbliche. Obiettivi, modelli e risultati di un progetto valutativo*, AIB, 2012.

⁸⁹ G. DI DOMENICO, *ISO 16439: un nuovo standard per valutare l'impatto delle biblioteche*, in «AIB studi», 54 (2014), 2-3, pp. 325-329.

⁹⁰ Solo a titolo esemplificativo si rimanda a C. FAGGIOLANI – G. SOLIMINE, *Lo slittamento di paradigma della biblioteconomia italiana: una analisi metrica della manualistica di settore*, in «Ciencias de la documentación», 2 (2016), 2, pp. 19-55; EAD. – ID., *Biblioteche moltiplicatrici di welfare: verso la biblioteconomia sociale*, in «Biblioteche oggi», 31 (2013), 3, pp. 15-19.

⁹¹ Per una puntuale narrazione dell'evoluzione degli studi valutativi sulle biblioteche italiane si veda C. FAGGIOLANI, *Misurare, valutare, raccontare le biblioteche italiane oggi, guardando ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)*, in «Biblioteche oggi. Trends», 5 (2019), 1, pp. 68-80.

rilevazione sistematica di dati quantitativi, sebbene ritenuta indispensabile, non è più sufficiente ad attestare il valore degli istituti culturali, dei loro patrimoni e dei benefici percepiti dalle comunità. È necessario affinare le tecniche di analisi sui dati provenienti dalla ricerca qualitativa per rilevare il valore effettivo degli istituti e della loro attività sul territorio. In questa prospettiva, la biblioteconomia sociale integra le tecniche quantitative tradizionali con l'analisi qualitativa mutuata dalla metodologia della ricerca sociale.

Nell'ambito della ricerca valutativa, condotta prevalentemente a livello accademico, comincia a maturare la necessità di avere un unico sistema informativo e valutativo, che raccolga dati statistici relativi ai servizi delle biblioteche anche a supporto della programmazione delle politiche culturali. Si intensificano in questo senso i rapporti tra ISTAT e università, nello specifico tra i responsabili del settore statistiche culturali di ISTAT e il settore biblioteche del dipartimento di Lettere e culture moderne di Sapienza Università di Roma (DLCM). Agli inizi del 2017 viene formalizzata una collaborazione attraverso la quale si sviluppa un significativo piano di studio statistico per le biblioteche italiane⁹². Le tappe di questo intenso e proficuo lavoro sono ripercorse nella tabella qui di seguito:

TAB. 5 – FASI DI REALIZZAZIONE DELLO STUDIO PROGETTUALE ISTAT SULLE BIBLIOTECHE ITALIANE

Periodo	Istituzioni coinvolte	Azioni
Inizio 2017	<ul style="list-style-type: none"> • ISTAT; • DLCM – Settore biblioteche. 	<ul style="list-style-type: none"> • Istituzione di un tavolo di lavoro; • Incontri e <i>focus group</i> con gli <i>stakeholder</i> per comprendere il fabbisogno informativo e lo stato dell'arte delle statistiche legate alle biblioteche; • Inserimento dello “Studio progettuale sulle biblioteche” all'interno del Piano statistico nazionale (PSN).
Dicembre 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Ministero della cultura; • CESIS (Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza); • Conferenza delle Regioni (17 Amministrazioni territoriali, tra Regioni e Province autonome). 	<ul style="list-style-type: none"> • Rinnovo del protocollo d'intesa su “Istituti e luoghi della cultura”; • Inserimento all'interno del protocollo d'intesa dell'obiettivo di svolgere un primo censimento sulle biblioteche, in aggiunta al censimento sui musei.

⁹² Per l'evoluzione del percorso delle biblioteche italiane nell'ambito delle indagini conoscitive di ISTAT si veda il AIB, *L'indagine ISTAT sulle biblioteche. Visioni e prospettive a confronto*, al link <<https://www.youtube.com/watch?v=okQeejV9r58&t=377s>>, in particolare gli interventi di Fabrizio Arosio e Alessandra Federici.

Periodo	Istituzioni coinvolte	Azioni
Gennaio 2018	<ul style="list-style-type: none"> • ISTAT; • Presidenza del Consiglio dei ministri; Dipartimento per le politiche di coesione; • Agenzia per la coesione territoriale. 	<ul style="list-style-type: none"> • Istituzione di una nuova convenzione tra soggetti istituzionali nell'ambito del PON "Governance e capacità istituzionale 2014-2020" per l'attuazione del "Progetto di Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020"; • Richiesta di un aggiornamento dell'anagrafe e di una mappatura delle biblioteche con monitoraggio a cadenza annuale da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Giugno 2018/ Gennaio 2019	<ul style="list-style-type: none"> • ISTAT; • Ufficio nazionale dei beni ecclesiastici e l'edilizia di culto della CEI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Firma di una lettera di intenti tra ISTAT e Ufficio nazionale dei beni ecclesiastici e l'edilizia di culto della CEI per l'integrazione e lo scambio dei dati; • Indagine ISTAT per l'aggiornamento dell'anagrafica delle biblioteche pubbliche e private.
Gennaio/ Marzo 2019		<ul style="list-style-type: none"> • Recupero delle biblioteche non contattate del 2018 e contemporanea indagine sulle biblioteche delle università con questionario breve.
Marzo 2021		<ul style="list-style-type: none"> • Il rapporto ISTAT BES 2020 (Benessere equo e sostenibile) per la prima volta riporta un indicatore dedicato interamente alle biblioteche all'interno del dominio "Istruzione e formazione".
Aprile 2021		<ul style="list-style-type: none"> • ISTAT pubblica la prima indagine nazionale sulle biblioteche italiane⁹³.

Il percorso intrapreso per le biblioteche evidenzia alcune questioni cruciali non solo ai fini della misurazione e del rendimento, ma anche nell'ottica di

⁹³ Sono escluse dalla rilevazione tutte le biblioteche che non prevedono forme organizzate di accesso e di servizio al pubblico, quelle che consentono esclusivamente un accesso e una fruizione interna o privata del patrimonio posseduto e quelle che sono prive di un sistema di inventariazione e catalogazione del patrimonio posseduto. Più nello specifico sono escluse dalla rilevazione: le biblioteche di università pubbliche e private, le biblioteche di istituti o di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, le biblioteche che possiedono esclusivamente materiale digitale o che possiedono esclusivamente materiale audiovisivo e multimediale, le biblioteche aperte esclusivamente a una utenza privata o interna (ad esempio, le biblioteche di Archivi di Stato o le biblioteche di case circondariali). ISTAT, *Indagine sulle biblioteche*, Roma, ISTAT, 2023.

facilitare l'evoluzione degli istituti culturali verso nuovi modelli di gestione del patrimonio che tengano conto dei profondi cambiamenti in atto nel mondo della cultura, ma più in generale nella società civile.

La metodologia utilizzata da ISTAT consente di delineare le fasi indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito di un corretto processo di rilevazione statistica:

- la realizzazione di un'anagrafe completa degli istituti;
- la strutturazione di un'attività di censimento che garantisca una rilevazione affidabile e costante nel tempo di tutte le dimensioni caratterizzanti gli istituti;
- la rilevazione costante dei dati;
- la progettazione di indicatori di misurazione dell'impatto sociale e culturale degli istituti;
- il miglioramento della qualità e della disponibilità dei dati a supporto della programmazione, attuazione e valutazione delle politiche di sviluppo.

Molti di questi aspetti saranno affrontati più approfonditamente nel paragrafo successivo con riferimento all'elaborazione di un modello di indagine per gli archivi. È opportuno tuttavia fornire ancora alcuni dettagli circa l'attività di progettazione sviluppata per le biblioteche. In particolare, occorre definire meglio cosa sia il rapporto BES, come sia stato possibile inserirvi un indicatore statistico dedicato alle biblioteche a partire dal 2020, cosa questo abbia significato per il settore delle biblioteche e, più in generale, quale valore esso possa determinare per gli istituti della cultura.

Il BES⁹⁴ è un rapporto statistico elaborato da ISTAT con la finalità di misurare il progresso della società non solo da un punto di vista economico, ma anche sulla base di aspetti sociali e ambientali⁹⁵. A partire dal 2010 ISTAT ha prodotto questo nuovo strumento di valutazione che propone di integrare i tradizionali indicatori macroeconomici (come il PIL, il tasso di disoccupazione, l'indice dei prezzi al consumo, l'inflazione, il tasso di interesse delle banche centrali) con alcuni indicatori di benessere, di sostenibilità ambientale, di qualità sociale e di parità tra i sessi, ritenuti significativi per l'elaborazione, l'adozione e la valutazione delle politiche pubbliche. Il primo rapporto pubblicato è relativo all'anno 2013.

Attualmente il BES considera dodici dimensioni di benessere, articolate in 152 indicatori.

⁹⁴ Il Rapporto BES nasce nel 2010 per iniziativa congiunta di ISTAT e del CNEL. ISTAT, *Benessere e sostenibilità*, Roma, ISTAT, 2010-2022.

⁹⁵ La riflessione sul superamento del prodotto interno lordo (PIL) come unico indicatore di misurazione della ricchezza impegna il dibattito internazionale da circa cinquant'anni. Nel 1972 l'allora re del Bhutan Jigme Singye Wangchuck coniò l'espressione *gross national happiness* (Felicità Interna Lorda – FIL), sulla base di una concezione che ritiene che lo sviluppo sostenibile debba adottare un approccio olistico alla nozione di progresso, considerando aspetti non economici del benessere. Si veda PIL/FIL [Felicità Interna Lorda], in *Dizionario di Economia e Finanza*, Treccani, 2012.

TAB. 6 – LE DODICI DIMENSIONI DEL BES

1. Salute	7. Sicurezza
2. Istruzione e formazione	8. Benessere soggettivo
3. Lavoro e conciliazione dei tempi di vita	9. Paesaggio e patrimonio culturale
4. Benessere economico	10. Ambiente
5. Relazioni sociali	11. Innovazione, ricerca e creatività
6. Politica e istituzioni	12. Qualità dei servizi

Il dibattito sulla misurazione del benessere degli individui e della società ha richiamato l'attenzione delle istituzioni locali, che hanno voluto sperimentare le potenzialità del BES anche a livello territoriale. A tal fine sono stati sviluppati in particolare due progetti: il “BES delle province”⁹⁶, per la costruzione di indicatori territoriali per la *governance* di area vasta, e “UrBES”⁹⁷, promosso dalla rete delle città metropolitane dell'Associazione nazionale dei comuni italiani insieme con ISTAT, che propone un sistema di indicatori del benessere per le città metropolitane e per alcuni comuni capoluogo.

Uno degli aspetti di maggior rilievo legati al BES riguarda la programmazione economica nazionale. La l. 4 agosto 2016, n. 163 ha riformato la legge di bilancio prevedendo l'inserimento del BES all'interno del Documento di economia e finanza (DEF)⁹⁸, che rappresenta il principale strumento della programmazione economico-finanziaria in Italia. Gli indicatori di Benessere equo e sostenibile sono inseriti quindi nell'ordinamento legislativo italiano come strumento di programmazione economica. Avere un indicatore all'interno del BES corrisponde

⁹⁶ Il BES delle Province nasce nel 2013 da un progetto pilota condotto dalla Provincia di Pesaro e Urbino e sviluppato in collaborazione tra Coordinamento degli uffici di statistica delle Province Italiane (CUSPI) e ISTAT, con l'obiettivo di creare un sistema informativo statistico per misurare il Benessere equo e sostenibile, a supporto della programmazione strategica e operativa degli enti di area vasta. Si veda: <<http://www.besdelleprovince.it/>>.

⁹⁷ Ad oggi sono stati prodotti i rapporti del 2013 e del 2015 con l'obiettivo di fornire uno strumento di conoscenza dello stato del benessere, utile anche per la programmazione, rendicontazione e valutazione delle politiche urbane. Si veda: <<https://www.istat.it/it/dodicesima-conferenza/programma/026-urbes>>.

⁹⁸ I nuovi commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'art. 10 della l. 31 dicembre 2009, n. 196, *Legge di contabilità e finanza pubblica*, prevedono la redazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di due documenti: un allegato al DEF, che riporta l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori forniti dall'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica del quadro programmatico e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma della terza sezione del DEF; una relazione, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori del BES sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.

sostanzialmente ad avere voce all'interno della distribuzione delle risorse economiche nazionali.

Il BES partecipa inoltre allo sviluppo e al monitoraggio dei *Sustainable Development Goals* (SDGs), i diciassette obiettivi dell'Agenda 2030, ovvero al piano di azione globale intrapreso dall'ONU a partire dal 2016 per sradicare la povertà, proteggere il pianeta e garantire la prosperità per tutte le popolazioni⁹⁹.

Prima del 2020 solo un indicatore del BES riguardava le biblioteche: "Spesa pubblica comunale corrente *pro-capite* destinata alla gestione del patrimonio culturale" all'interno del dominio "Paesaggio e patrimonio culturale". Si tratta però di un indicatore di *input* che offre una misura della spesa destinata alla valorizzazione dei beni culturali. Il rapporto BES 2020 presenta un nuovo indicatore di *output* all'interno del dominio "Istruzione e formazione", ovvero l'indicatore n. 15 "Fruizione delle biblioteche"¹⁰⁰. In termini pratici questo risultato rende esplicita la correlazione che sussiste tra competenze e benessere delle persone, ponendo le biblioteche in una posizione di primo piano rispetto ad eventuali progetti di investimento, ad esempio nel campo della formazione¹⁰¹.

Infine va sottolineato un aspetto cruciale che riguarda gli strumenti di indagine statistica e la loro strutturazione. Prima che fosse avviato il censimento, le biblioteche rientravano in una sola indagine ISTAT: Cittadini e tempo libero (CTL)¹⁰², che rileva la richiesta del servizio biblioteca da parte del cittadino. Con l'avvio dei lavori di collaborazione nell'ambito del protocollo di cui sopra è stato possibile avviare una riflessione anche su altri potentissimi strumenti statistici come Aspetti della vita quotidiana (AVQ)¹⁰³, l'indagine multiscopo sulle famiglie che, a partire dal 2019, presenta una serie di quattro domande relative alla fruizione/frequenziazione delle biblioteche da parte del cittadino¹⁰⁴. I dati

⁹⁹ Non c'è una corrispondenza lineare tra i due *set* di indicatori, 152 per il BES suddivisi in 12 domini e 169 target per l'Agenda 2030 raggruppati in 17 obiettivi, che tuttavia possono considerarsi complementari tra loro. Si veda il quadro degli indicatori BES inclusi nel *framework* SDG. Si veda ISTAT, *Gli obiettivi di sviluppo sostenibile*, Roma, ISTAT, <<https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0>>.

¹⁰⁰ La sua misurazione risponde alla domanda: "percentuale di persone di 3 anni e più che sono andate in biblioteca almeno una volta nei 12 mesi precedenti l'intervista sul totale delle persone di 3 anni e più". Si veda ISTAT, *Rapporto BES 2020*, Roma, ISTAT, 2022, p. 73.

¹⁰¹ Si veda C. FAGGIOLANI, *Un indicatore dedicato alle biblioteche nel Rapporto BES dell'Istat: una grande conquista per il nostro settore*, in «AIB Studi», 6 (2021), 1, pp. 7-10.

¹⁰² L'indagine è nata nel 1995 con il nome *Tempo libero e cultura*.

¹⁰³ A partire dal 1993, l'indagine viene svolta ogni anno. Le informazioni raccolte consentono di conoscere le abitudini dei cittadini, i problemi che affrontano ogni giorno e il grado di soddisfazione in merito al funzionamento dei servizi di pubblica utilità che dovrebbero contribuire al miglioramento della qualità della vita. ISTAT, *Indagine multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana*, Roma, ISTAT, 2023.

¹⁰⁴ C. FAGGIOLANI, *Misurare, valutare...* cit, p. 76.

statistici del questionario AVQ sono stati utilizzati come una preziosa fonte informativa per la strutturazione dell'indicatore sulle biblioteche all'interno del BES.

3.3.2 Un modello di indagine per gli archivi storici

La conservazione del patrimonio archivistico italiano poggia su un modello istituzionale che coinvolge molteplici soggetti. L'espressione "policentrismo conservativo" è spesso utilizzata per indicare la diffusione capillare del patrimonio archivistico su tutto il territorio nazionale, sotto la custodia di soggetti pubblici e privati dalla lunga storia istituzionale o di enti più recenti che hanno consentito di preservare il patrimonio archivistico dalla dispersione¹⁰⁵.

Il Sistema archivistico nazionale (SAN) è basato sull'azione di tutela dello Stato che esercita un'attività diretta di sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito prodotti dagli uffici centrali e periferici dello Stato e un'azione di vigilanza sugli archivi di enti pubblici, territoriali e non territoriali e sugli archivi privati dichiarati di interesse culturale attraverso le Soprintendenze archivistiche competenti sul territorio regionale. La natura giuridica del soggetto produttore dell'archivio determina la tipologia di custodia a cui è destinato il patrimonio documentario. Gli archivi storici degli uffici centrali e periferici dello Stato sono destinati ad essere custoditi presso gli Archivi di Stato e presso l'Archivio centrale dello Stato¹⁰⁶. Gli organi costituzionali dello Stato (Presidenza della Repubblica, Camera dei deputati, Senato e Corte costituzionale) conservano i propri atti nel proprio archivio storico¹⁰⁷. Per tutti gli altri soggetti produttori manca una definizione specifica e possono delinearci pertanto profili di conservazione differenti. Gli enti vigilati dalle Soprintendenze – ossia Regioni, Province, Comuni, enti pubblici non territoriali, enti privati sul cui archivio è intervenuta la

¹⁰⁵ Il tema del policentrismo è stato affrontato in maniera organica e sistematica da I. ZANNI ROSIELLO, *La tutela e il policentrismo della conservazione*, in *Conferenza nazionale degli archivi, Roma, Archivio centrale dello Stato 1-3 luglio 1998*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, pp. 57-64. Sul tema si vedano inoltre: M.G. PASTURA, *Il policentrismo della conservazione*, in «Aedon. Rivista di arti e diritto on line», 2008, 1; L. GIUVA, *Gli archivi storici in Italia: la mappa della conservazione*, in L. GIUVA – M. GUERCIO (a cura di), *Archivistica. Teoria, metodi, pratiche*, Roma, Carocci, pp. 99-135.

¹⁰⁶ Fanno eccezione il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, gli Stati maggiori della difesa, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo, né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico, ai quali non si applicano le disposizioni di versamento previste dall'art. 41 del d.lg. 42/2004 per gli uffici centrali e periferici dello Stato.

¹⁰⁷ Ai sensi dell'art. 42 del d.lg. 42/2004.

dichiarazione di interesse ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 42/2004 – conservano i propri fondi documentari presso istituti di conservazione che assumono spesso la forma di istituti culturali per la ricerca. Lo stesso dicasi per gli enti e le istituzioni religiose che conservano i propri archivi storici e ne garantiscono la consultazione¹⁰⁸. Presso ciascun istituto di conservazione possono trovarsi anche fondi archivistici di diversa natura, acquisiti a vario titolo. Inoltre, accanto agli enti tradizionali sono sorte nuove realtà conservative che hanno dato vita a veri e propri luoghi di concentrazione per la conservazione di archivi di impresa, archivi di partiti politici, archivi di associazioni, movimenti e organizzazioni, archivi di categoria, archivi di persona¹⁰⁹.

Tuttavia, una vera e propria mappa degli istituti conservatori di archivio non esiste ancora: non sappiamo esattamente quanti sono né qual è la loro tipologia, la distribuzione sul territorio nazionale, l'attività prevalente, il patrimonio posseduto, il tipo di servizio offerto all'utenza. Non conosciamo neppure le categorie di utenti a cui gli istituti si rivolgono, né tantomeno il personale ivi impiegato.

Il censimento statistico, inteso come “operazione statistica di rilevazione totale e diretta dello Stato di un fatto collettivo in un dato momento”¹¹⁰, è uno strumento potentissimo di conoscenza, poiché consente non solo di conoscere la distribuzione effettiva degli istituti sul territorio, ma anche di approfondire lo studio sull'utenza e determinare lo sviluppo e il potenziamento dei servizi¹¹¹. I dati quantitativi derivanti dall'attività statistica non sono in grado di attestare direttamente l'impatto dei servizi sugli individui o sulla società, ma possono tuttavia fornire una prova indiretta del valore che gli archivi rivestono per gli utenti e fungere quindi da indicatori del valore sociale del patrimonio archivistico. Tali dati, integrati con altre rilevazioni periodiche, con dati qualitativi ottenuti da sondaggi e con altre misurazioni, anche di tipo economico, consentono inoltre di sviluppare profili di valutazione più articolati.

Come già visto nel paragrafo precedente, nell'ambito delle attività promosse dal protocollo di collaborazione tra ISTAT, MIC, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, è stato sviluppato uno studio progettuale statistico sulle biblioteche italiane che ha consentito la realizzazione nel 2020 del primo censimento delle biblioteche pubbliche e private. ISTAT ha riproposto la rilevazione censuaria sulle biblioteche anche per gli anni successivi. Inoltre, negli

¹⁰⁸ L'art. 12 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984, modifica in tal senso il Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929.

¹⁰⁹ P. CARUCCI, *Gli Archivi di Stato e altri Archivi storici: i luoghi della conservazione*, in P. CARUCCI – M. GUERCIO, *Manuale...* cit., pp. 305-307.

¹¹⁰ *Censimento*, in *Enciclopedia on line*, Treccani.

¹¹¹ In Italia vige l'obbligo di risposta alle rilevazioni statistiche dell'ISTAT, sancito dall'art. 7 del d.lg. 6 settembre 1989, n. 322, *Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*.

stessi anni si è dato seguito all'attività di indagine già consolidata per i musei e le istituzioni similari.

Il censimento statistico si basa su un modello partecipato di indagine alla cui realizzazione contribuisce il comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanti statistici e di settore di tutte le parti che cooperano attivamente alle diverse fasi dell'indagine, dalla progettazione, alla raccolta e integrazione delle liste anagrafiche delle unità di rilevazione, fino al contatto con i rispondenti e alla verifica dei questionari compilati¹¹².

La virtuosa esperienza delle biblioteche italiane ha ispirato alcuni tratti di questo studio. In particolare ha rivestito grande interesse l'analisi delle fasi iniziali che sono propedeutiche alle attività di censimento e riguardano l'identificazione e la conoscenza degli istituti. Si è voluto pertanto approfondire la riflessione con riferimento a:

- a) le collaborazioni tra enti per il coordinamento delle attività di indagine e per l'integrazione dei dati statistici provenienti da differenti sistemi informativi;
 - b) la realizzazione di un'anagrafe degli istituti conservatori di archivi;
 - c) la strutturazione del questionario per la rilevazione censuaria delle dimensioni caratterizzanti gli istituti archivistici.
- a) Le collaborazioni tra enti

Le collaborazioni attuate per lo svolgimento dei censimenti di musei e biblioteche hanno fatto leva sulla distribuzione e la condivisione di funzioni e responsabilità tra i diversi soggetti coinvolti: il censimento sistematico degli istituti culturali necessita di un efficace coordinamento delle diverse istituzioni che sono attive sul territorio, nel rispetto delle competenze e dello specifico mandato istituzionale. Il suddetto protocollo d'intesa coinvolge le realtà istituzionali che si ritiene debbano avere parte attiva anche nello sviluppo di uno studio statistico degli archivi: ISTAT, Ministero della cultura, Università e Ufficio nazionale per i beni ecclesiastici e l'edilizia di culto della CEI *in primis*, ma anche Regioni e Province autonome, sulla base del modello sviluppato dai bibliotecari. È opportuno preve-

¹¹² Nel caso delle biblioteche, l'Ufficio provinciale di statistica (Astat) della Provincia autonoma di Bolzano ha messo a disposizione i dati anagrafici, descrittivi e strutturali sulle biblioteche, rilevati nel monitoraggio annuale. I dati relativi a biblioteche di istituti appartenenti all'Anagrafe degli istituti culturali ecclesiastici (AICE) sono stati forniti direttamente dall'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che li raccoglie nel sistema informativo BeWeb nell'ambito delle proprie attività istituzionali di monitoraggio. La Regione Veneto e l'Istituto di statistica della Provincia di Trento (ISPAT) hanno svolto autonomamente la raccolta dei dati relativi alle biblioteche presenti nei propri territori adottando lo stesso questionario utilizzato dall'ISTAT e inviando i dati al termine della rilevazione. ASTAT e CEI avevano invece predisposto questionari non coincidenti con quello dell'ISTAT e pertanto, una volta acquisiti i dati, è stato necessario procedere alla fase di transcodifica delle informazioni. Si veda A. FEDERICI, *Indagine sulle biblioteche pubbliche e private. Anno 2022. Aspetti metodologici dell'indagine*, Roma, ISTAT, 2022.

dere la partecipazione di soggetti e professionalità specializzate nella conoscenza degli istituti e dei patrimoni archivistici.

In particolare:

- per il Ministero della cultura si ritiene indispensabile la partecipazione dell'Istituto centrale degli Archivi (ICAR)¹¹³ al fine di consentire un'attività coordinata di aggiornamento dell'anagrafica degli archivi facenti parte del SAN e di integrazione dei dati con il sistema informativo statistico. È necessaria inoltre la partecipazione della Direzione generale Archivi per il monitoraggio delle rilevazioni a livello territoriale da parte delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche regionali e delle Soprintendenze archivistiche di Regioni e Province autonome;
- nell'ambito della collaborazione già sottoscritta tra ISTAT e Sapienza Università di Roma è opportuna la partecipazione della componente archivistica del dipartimento di Lettere e culture moderne al fine di garantire un adeguato supporto scientifico alle operazioni di modellazione del censimento;
- per l'Ufficio nazionale dei beni ecclesiastici e l'edilizia di culto della CEI si richiede l'integrazione e lo scambio dei dati relativi agli archivi di ente ecclesiastico ricadenti nell'Anagrafe degli istituti culturali ecclesiastici italiani (Aice);
- per le Regioni e Province autonome si suggerisce il coinvolgimento di realtà locali che abbiano maturato una grande esperienza nelle attività di censimento degli istituti archivistici di enti locali, come, ad esempio, la Regione Emilia Romagna, a cui si è fatto riferimento più volte nel corso di questo capitolo.

b) La realizzazione di un'anagrafe degli istituti conservatori di archivi

L'attività di censimento deve poggiare su una base anagrafica solida e aggiornata degli istituti archivistici. In un'ottica di razionalizzazione dell'informazione statistica è indispensabile il supporto e l'azione dell'ICAR, a cui è affidato il coordinamento organizzativo e tecnico-scientifico del SAN, il portale che costituisce il punto di accesso unificato alle risorse archivistiche nazionali rese disponibili sul web da sistemi informativi, banche dati e strumenti di ricerca digitali sviluppati a livello nazionale, regionale e locale dallo Stato, dalle Regioni e da altri soggetti pubblici e privati¹¹⁴.

¹¹³ L'ICAR è un Istituto Centrale del Ministero della cultura, afferente alla Direzione generale Archivi fino al 2022. Il d.m. 3 febbraio 2022, n. 46 *Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della Cultura* stabilisce (art. 18 comma 1) che l'ICAR afferisca all'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale (cosiddetta Digital Library). Lo stesso decreto individua puntualmente i compiti dell'ICAR (art. 18 comma 3).

¹¹⁴ Sull'origine del Portale Archivistico Nazionale e del SAN, anche a seguito dei finanziamenti stanziati con la l. 16 ottobre 2003, n. 291, si veda S. VITALI, *Verso un Sistema archivistico nazionale?*, in

Promosso dalla Direzione Generali Archivi, il SAN è frutto dell'accordo stipulato tra il MIBAC (oggi MIC), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)¹¹⁵. Diversi sono i sistemi aderenti al SAN, tra cui preme evidenziare:

- il Sistema informativo degli Archivi di Stato (SIAS), che dà accesso alle descrizioni del patrimonio documentario pubblico e privato conservato negli Archivi di Stato e alle informazioni sugli istituti conservatori;
- il Sistema informativo unificato per le Soprintendenze archivistiche (SIUSA), che rappresenta il punto di accesso primario per la consultazione e la ricerca del patrimonio archivistico non statale, pubblico e privato, conservato presso istituti conservatori al di fuori degli Archivi di Stato;
- il Sistema informativo Beni ecclesiastici in web (BeWeB), che è la piattaforma di censimento e descrizione del patrimonio culturale delle istituzioni ecclesiastiche, tra cui i beni archivistici¹¹⁶;
- il Sistema informativo partecipato degli Archivi storici in Emilia-Romagna, che ha realizzato il progetto Cast-ER per gli archivi di ente locale¹¹⁷;
- il Sistema informativo degli Archivi storici del Trentino (AST), al quale partecipano le principali istituzioni archivistiche trentine, pubbliche e private¹¹⁸;
- il Sistema informativo LBC Archivi. Lombardia Beni Culturali¹¹⁹.

«Archivi&Computer», 14 (2004), 2, pp. 7-15. Si veda inoltre M. GIANNETTO, *Conoscere per condividere: dal Sistema informativo degli Archivi di Stato al Sistema archivistico nazionale*, in «DigItalia», 4 (2009), 2, pp. 77-88. A partire dal 2018 PICAR è responsabile di un nuovo strumento che integra il SAN garantendo l'accesso alle risorse digitalizzate degli Archivi di Stato e alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche: è l'Archivio Digitale, che di fatto si configura come una *digital library* per la consultazione delle risorse archivistiche digitalizzate e delle relative descrizioni.

¹¹⁵ L'accordo è stato sottoscritto il 25 marzo 2010. Il SAN nella sua versione attuale è stato inaugurato nel dicembre 2011.

¹¹⁶ A marzo del 2015 è stata stipulata una convenzione tra l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI e l'ICAR per garantire l'interoperabilità tra BeWeb e SAN. Si veda S. VITALI, *BeWeb e SAN: un percorso aperto di interoperabilità e condivisione*, in UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L'EDILIZIA DI CULTO, *BeWeb 2020. Vent'anni dal portale*, Roma, Gangemi, 2020, pp. 23-26. Nel 2018 l'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici ha inoltre formalizzato un accordo con ISTAT per l'incremento della conoscenza dei beni culturali di cui sono titolari le diocesi italiane e gli istituti culturali ecclesiastici. F.M. AROSIO – A. FEDERICI, *BeWeb: uno strumento in più per le statistiche culturali in rete*, in UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L'EDILIZIA DI CULTO, *BeWeb 2020...* cit., pp. 135-138.

¹¹⁷ Si veda quanto riportato al par. 3.2 sul progetto *CAStER*.

¹¹⁸ Il Sistema AST aderisce al SAN dal 2016, grazie a una convenzione stipulata tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Provincia autonoma di Trento. Si veda TRENTINO CULTURA, *Il sistema informativo degli archivi storici del Trentino – AST*, <<https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/home>>.

¹¹⁹ L'accordo tra Regione Lombardia e ICAR per coordinare lo sviluppo e l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle piattaforme software è stato sottoscritto nel dicembre 2016 con l'obiettivo di valorizzazione il patrimonio archivistico e potenziare i servizi offerti ai cittadini per la fruizione in

Il SAN gestisce una scheda per la descrizione di ogni soggetto conservatore, che opportunamente aggiornata, anche attraverso l'azione partecipata degli archivi aderenti al sistema, potrebbe garantire una solida base per lo sviluppo di un'anagrafe degli istituti archivistici¹²⁰. Al fine di garantire una migliore integrazione delle descrizioni, anche con riferimento al soggetto conservatore, è necessario inoltre prevedere l'inserimento dell'identificativo ISIL (*International standard identifier for libraries and related organizations*) conforme alla norma ISO 15511:2019. Il codice ISIL è un elemento indispensabile per l'identificazione degli istituti a fini statistici¹²¹. Nel 2009 l'ISIL Registration Authority ha nominato l'Istituto centrale per il catalogo unico (ICCU) come Agenzia nazionale italiana per il rilascio dei codici ISIL identificativi di biblioteche e organizzazioni collegate, come archivi e musei. Il codice rilasciato dall'ICCU è così strutturato:

- prefisso “IT” corrispondente al codice di paese *alpha-2* definito nello standard ISO 3166-1¹²²;
- trattino (-)¹²³;
- codice di provincia di due lettere maiuscole (ad esempio, RM);
- codice numerico di quattro cifre, con zeri di riempimento a sinistra¹²⁴.

rete. REGIONE LOMBARDIA – ICAR, *Accordo tra Regione Lombardia e ICAR. Istituto Centrale per gli Archivi per lo scambio di dati archivistici*, Roma-Milano, 21 dicembre 2006.

¹²⁰ Attualmente la scheda del soggetto conservatore del SAN presenta i dati essenziali di descrizione (denominazione, tipo di soggetto conservatore, descrizione, sede, contatti, servizio di consultazione al pubblico, orari di apertura, servizi al pubblico). Per informazioni più approfondite, il SAN rimanda alle schede presenti sul sistema informativo d'origine.

¹²¹ Si veda la descrizione delle variabili presenti nella documentazione pubblicata a corredo dell'indagine sulle biblioteche effettuata per il 2021, in A. FEDERICI, *Indagine sulle biblioteche pubbliche e private. Descrizione del file*, Roma, ISTAT, marzo 2022.

¹²² I codici ISO 3166-1 *alpha-2* sono codici di due lettere maiuscole, utilizzati per rappresentare paesi, territori dipendenti (cioè privi di piena sovranità politica, come ad esempio, le isole Cayman, le isole Vergini e le isole Falkland) e particolari aree geografiche (come l'Antartide).

¹²³ Per la precisione un *hyphen-minus character* (U+002D), cioè il carattere Unicode 002D corrispondente al segno meno.

¹²⁴ Si noti che lo standard ISIL stabilisce che la stringa di caratteri a destra del trattino debba essere giustificata a sinistra (“The unit identifier will have up to 11 character positions, left justified”). Più in generale, il codice ISIL rilasciato dall'ICCU è un'implementazione nazionale delle regole definite nello standard ISO 15511:2019, ove si stabilisce che il codice ISIL consiste (nell'ordine) di tre componenti: 1) prefisso; 2) segno meno; 3) identificatore dell'ente. 1) Il prefisso può essere un codice di paese *alpha-2* oppure altra stringa registrata (cioè un codice non di paese). Il codice di paese (di due lettere maiuscole) identifica il paese in cui ha sede l'ente. Il codice non di paese (*non-country code*) si utilizza per enti particolari (ad esempio, l'ente OCLC Inc. è identificato con il codice OCLC) e può essere una qualunque combinazione di cifre e lettere (maiuscole o minuscole) dell'alfabeto latino. Nel caso di codice non di paese, il prefisso può avere lunghezza di uno, tre o quattro caratteri e deve essere registrato dalla ISIL Registration Authority; 2) del segno meno si è detto precedentemente; 3) l'identificatore dell'ente è una stringa alfanumerica lunga al massimo undici caratteri. Si veda ISO 15511:2019. *Information and documentation – International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL)*, 2019, pp. 3-4.

Preme segnalare che allo stato attuale l'ICCU registra nell'Anagrafe nazionale delle biblioteche tutti gli istituti a cui è stato assegnato il codice ISIL e pertanto il database include non solo le biblioteche, ma anche gli archivi e i musei, nonostante il portale di accesso sia intitolato alla "Anagrafe delle biblioteche italiane"¹²⁵. Le informazioni sul sito e l'interfaccia di ricerca non migliorano la situazione, poiché il portale appare dedicato in via esclusiva alle biblioteche: nella ricerca avanzata si fa riferimento, ad esempio, a "Denominazione della biblioteca", "Specializzazione della biblioteca" e "Patrimonio librario". Gli archivi e i musei risultano completamente assenti, nonostante il codice ISIL sia riservato in via paritaria a tutte queste diverse tipologie di enti. Si ritiene dunque indispensabile sanare questa ambiguità attraverso una nuova denominazione dell'anagrafe (ad esempio, "Anagrafe degli archivi, biblioteche e musei italiani" oppure "Anagrafe degli istituti della memoria italiani" oppure "Anagrafe degli enti che offrono servizi nel settore documentale"¹²⁶) e un rimando adeguato agli istituti archivistici a partire dal portale SAN.

Per quanto riguarda l'identificazione degli istituti a fini statistici è opportuno evidenziare un altro elemento critico su cui si tornerà anche più avanti. La produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali richiede da parte di ISTAT l'identificazione delle attività economiche¹²⁷ per mezzo dei codici di classificazione ATECO¹²⁸. Tale classificazione è di tipo *output-oriented*: è cioè basata sul tipo di prodotto ottenuto o sul servizio offerto. La classificazione ATECO è una classificazione gerarchica che raggruppa a vari livelli attività economiche

¹²⁵ Si veda <<https://anagrafe.iccu.sbn.it/it/>>.

¹²⁶ L'ultima formulazione fa riferimento al testo della norma *ISO 15511:2019...* cit., p. 1: «An ISIL identifies an organization, i.e. a library, an archive, a museum or a related organization, or one of its subordinate units, which is responsible for an action or service in an informational environment (e.g. creation of machine-readable information). It can be used to identify the originator or holder of a resource (e.g. library material or a collection in an archive). The ISIL is intended for use by libraries and related organizations such as museums and archives and agencies doing business or interacting with these organizations (e.g. suppliers, publishers, and government institutions)».

¹²⁷ Si intenda per attività economica l'"attività che ha luogo quando risorse quali lavoro, impianti e materie prime concorrono alla produzione di beni o alla prestazione di servizi. Un'attività economica è caratterizzata dall'uso di fattori della produzione, da un processo di produzione e da uno o più prodotti ottenuti (beni o prestazioni di servizi)". Si veda *Attività economica*, in ISTAT, *Glossario statistico*, ISTAT, 2020.

¹²⁸ La sigla ATECO derivava dalle lettere iniziali dell'espressione ATtività ECONomiche. Oggi è in uso la versione ATECO 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2008, approvata dall'ISTAT in stretta collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio e altri enti, ministeri e associazioni imprenditoriali interessate. Equivale alla nomenclatura delle attività economiche della Comunità Europea (NACE Rev.2). Si tratta di una classificazione soggetta ad aggiornamenti e modifiche periodiche. I codici ATECO sono una combinazione di stringhe alfa numeriche, che identificano un'attività economica. Le lettere individuano il macro settore economico di appartenenza; i numeri invece rappresentano categorie e sottocategorie dei settori, e vanno da un minimo di due fino a un massimo di sei cifre. Si veda ISTAT, *Classificazioni delle attività economiche ATECO*, ISTAT, 30 marzo 2022.

che si suppongono essere simili. Tuttavia il sistema di codici ATECO non costituisce una classificazione delle professioni o delle discipline¹²⁹. Nello specifico, l'attività di archivi e biblioteche è considerata come attività unica nell'ambito della classe 91:

91.00 Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali;

91.01.00 Attività di biblioteche e archivi;

91.02.00 Attività di musei.

Il codice 91.01.00 classifica l'«attività di documentazione ed informazione di biblioteche di qualsiasi genere, sale di lettura, auditori e sale di visione, archivi pubblici, destinati al pubblico in generale o ad un'utenza specializzata, quali studenti, studiosi, membri di società o di associazioni, è inclusa anche la gestione di archivi governativi: organizzazione di una raccolta, specializzata o meno, allestimento di cataloghi, conservazione e prestito di libri, carte geografiche, riviste, pellicole, dischi, nastri, opere d'arte eccetera, attività di ricerca finalizzata a soddisfare le richieste di informazioni eccetera». La classificazione comprende gli archivi di foto e film, i servizi connessi, l'attività di bibliotecari ed archivisti indipendenti¹³⁰.

Si ritiene dunque indispensabile ai fini censuari una ridefinizione dei codici di classificazione ATECO¹³¹ che consenta di distinguere l'attività dell'archivio da quella della biblioteca. Inoltre, data l'esistenza in Italia di moltissimi enti che svolgono la funzione conservativa contemporaneamente su beni di diversa natura (archivistici, bibliografici e museali), sarebbe utile poter attribuire più codici di classificazione al fine di individuare esattamente le attività svolte e non soltanto l'attività economica prevalente.

¹²⁹ Per la classificazione delle professioni, ISTAT ha adottato la classificazione delle professioni CP2011. ISTAT, *Classificazione delle professioni*, ISTAT, 23 luglio 2013.

¹³⁰ La classificazione non include l'elaborazione di banche dati, che è compresa nelle attività 63.11 Elaborazione dei dati, *hosting* e attività connesse e 63.12 Portali web.

¹³¹ La revisione dei codici ATECO per il settore degli archivi, e in particolare per la tutela fiscale dei professionisti, è un'azione sostenuta da tempo dal Coordinamento Libere Associazioni Professionali (COLAP) – che tutela gli interessi delle professioni non ordinarie disciplinate dalla l. 14 gennaio 2013, n. 4 – in collaborazione con l'Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI). Si veda COLAP, *Colap per la ripresa. Giugno 2020*, p. 61.

4. VALUTARE UN ARCHIVIO DIGITALE

4.1 Introduzione

Il legislatore italiano riconosce il profilo economico degli archivi storici di natura pubblica, tuttavia la normativa stabilisce regole e criteri di valutazione unicamente per gli archivi prodotti su supporto analogico, non contemplando di fatto gli archivi digitali, sebbene svolgano le medesime funzioni degli archivi cartacei e nonostante i documenti informatici siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge¹, e senza considerare inoltre che a partire dal 2005 il *Codice dell'amministrazione digitale* dispone che i documenti originali della pubblica amministrazione siano formati attraverso mezzi informatici². Pur con una certa approssimazione, possiamo affermare che la tradizionale suddivisione in archivio corrente, di deposito e storico si traduce oggi in una distinzione tra i supporti (digitale, ibrido e cartaceo): infatti, i termini normativi rendono improbabile l'esistenza di un archivio storico digitale presso una pubblica amministrazione³, ma è comunque possibile individuare nell'archivio corrente le serie archivistiche digitali che sono destinate alla conservazione permanente, poiché una parte della documentazione nativa digitale prodotta dagli enti viene eliminata una volta decorsi i termini previsti dalle

¹ L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 15 comma 2: «Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge». D.lg. 7 marzo 2005, n. 82, art. 20 comma 1-*bis*: «Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o [...]».

² D.lg. 7 marzo 2005, n. 82, art. 40 comma 1: «Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida». Tale articolo è stato più volte riformulato nel corso degli anni lasciando tuttavia inalterato l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di formare i propri originali in formato digitale.

³ Il termine per il passaggio alla fase storica di conservazione è variabile in funzione del soggetto produttore o della tipologia documentaria. Gli uffici centrali e periferici degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato sono tenuti a versare la propria documentazione all'Archivio centrale dello Stato (ACS) o agli Archivi di Stato periferici dopo un termine di 30 anni dall'esaurimento delle pratiche (il termine è stato ridotto da 40 a 30 anni a seguito della modifica dell'art. 41 comma 1, del d.lg. 42/2004 intervenuta con l. 106 del 2014, art. 12 comma 4, lett. b. Lo stesso art. 41 prevede inoltre un termine di 70 anni dopo l'anno di nascita per le liste di leva e di estrazione e di 100 anni per gli archivi notarili che «versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio». Le altre amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di istituire le sezioni separate d'archivio dove conservare in maniera permanente il proprio archivio storico, costituito dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni (d.lg. 42/2004, art. 30 comma 4).

norme, mentre la restante parte è destinata alla conservazione permanente e quindi a costituire il futuro archivio storico digitale⁴. Tuttavia, i nostri archivi storici già da diverso tempo custodiscono una grande quantità di patrimonio digitale e in particolare di archivi digitalizzati, ossia di archivi nati su supporto analogico, che hanno subito un processo di trasformazione digitale per ragioni di ricerca storica e quindi per facilitare agli utenti l'accesso alla documentazione che risulta spesso disponibile anche da remoto⁵. Inoltre, gli archivi che sono stati digitalizzati mediante processo certificato restituiscono una copia identica dell'originale cartaceo da cui derivano i medesimi effetti anche in termini giuridici e legali⁶.

Ciò che preme evidenziare, anche ai fini della rendicontazione economica del patrimonio di natura pubblica, è che gli archivi – generati su qualsiasi tipologia di supporto – sono patrimonio pubblico, costituiscono un *asset* per l'ente che li detiene e sono pertanto meritevoli di essere iscritti in bilancio. L'archivio costituisce difatti un organismo unitario poiché nasce per soddisfare le esigenze pratiche dell'ente che lo produce e col passare del tempo diviene importante per la ricerca storica, senza perdere mai completamente la sua valenza giuridica.

Questa sezione del nostro studio ripropone molte delle questioni già affrontate nei capitoli precedenti con l'obiettivo di verificare se, e in quale misura, possano riguardare anche gli archivi digitali. A tal fine viene presentata la nozione di archivio digitale e sono forniti i riferimenti normativi che consentono di ascrivere l'archivio digitale pubblico tra i beni del patrimonio culturale nazionale. Sono presentate anche le definizioni provenienti dagli standard internazionali di contabilità, per supportare una riflessione che consenta di delineare adeguatamente gli archivi digitali nell'ambito degli elementi patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici. Si affronta inoltre il tema della fruibilità applicata agli archivi digitali, nativi o digitalizzati, alla luce delle importanti novità operative introdotte dal Piano nazionale di digitalizzazione (PND) con riferimento ai processi che riguardano il patrimonio archivistico nazionale.

Nel capitolo è presentato anche un caso di studio che consente di approfondire la riflessione sui criteri che regolano la valutazione economica degli archivi digitali in ambito privato e riguarda la valutazione dell'archivio (analogico

⁴ Non si ritiene utile ai fini di questo studio trattare le criticità legate all'obsolescenza tecnologica dei supporti e dei formati che obbligano i soggetti produttori ad anticipare le procedure di conservazione dei documenti digitali. Con il termine archivio storico si intende la fase destinata alla conservazione permanente che determina un cambio di responsabilità giuridica sulla tenuta degli archivi, in particolare per quanto riguarda gli archivi dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato.

⁵ A ciò si aggiunga che le pubbliche amministrazioni operavano con oggetti documentali digitali già nei primi anni Novanta e dunque è plausibile che esista una pur piccola parte di documentazione nativa digitale di quegli anni, ritenuta meritevole di conservazione permanente, che le amministrazioni statali dovrebbero versare nell'archivio storico perché decorsi i termini di legge di cui alla nota precedente.

⁶ Si vedano le considerazioni riportate in chiusura del par. 4.3.

e digitale) della società Alinari IDEA SpA, recentemente acquisito dalla Regione Toscana.

Inoltre, con riferimento alle indagini conoscitive per il settore degli archivi pubblici, sono individuati alcuni elementi di indagine statistica che si ritiene possano garantire un adeguato monitoraggio degli archivi in fase di gestione corrente del patrimonio, sensibilizzando così le amministrazioni pubbliche alla corretta gestione dei propri archivi digitali anche nella prospettiva di una conservazione permanente.

In chiusura di capitolo alcune considerazioni approfondiscono il tema del valore economico dei dati digitali, con particolare riferimento ai dati derivanti dai processi di digitalizzazione del patrimonio culturale.

4.2 *L'archivio digitale come bene culturale: la valutazione patrimoniale degli archivi digitali*

Nell'ordinamento italiano il patrimonio culturale comprende sia i beni culturali sia i beni paesaggistici, ma il concetto di patrimonio culturale, anche nell'uso comune dell'espressione, è andato via via trasformandosi fino ad abbracciare nuovi soggetti e nuovi ambiti.

Nel tempo si è registrato infatti uno spostamento di attenzione sempre maggiore verso la componente immateriale del patrimonio. Questo aspetto non ha trovato tuttavia riscontro nell'ordinamento italiano, poiché non c'è stata finora una sostanziale mutazione nella definizione giuridica che ne dà il *Codice dei beni culturali*. L'unico ampliamento apportato in tal senso ha riguardato l'inserimento dell'art. 7-bis, a seguito della ratifica dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali⁷, in cui si dispone che «le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali [...] sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10».

L'ordinamento italiano in materia di patrimonio culturale resta quindi fortemente ancorato alla materialità dei beni, ma da qualche tempo la prassi giuridica suggerisce di far riferimento a tre ambiti distinti, caratterizzati da istituti diversi e regole differenziate che andrebbero quindi delimitate anche a livello normativo

⁷ Le Convenzioni sono state adottate a Parigi, rispettivamente il 3 novembre 2003 e il 20 ottobre 2005. Si è già affrontato questo aspetto nel cap. 1, par. 1.2-1.4.

con maggiore precisione. Le categorie sono: patrimonio culturale materiale tangibile, corrispondente alla definizione tradizionale riportata dal *Codice dei beni culturali*; patrimonio culturale paesaggio, patrimonio culturale immateriale intangibile cui si collegano le attività culturali⁸. Queste categorie, sebbene contengano un ampliamento della definizione fornita dal *Codice*, non contemplano il patrimonio culturale digitale⁹.

Eppure la componente digitale del patrimonio è stata pienamente riconosciuta a livello internazionale come ulteriore categoria possibile, oltre al materiale e all'immateriale. Nel 2003, oltre alla già citata *Convenzione per il patrimonio immateriale*, l'UNESCO ha approvato anche la *Carta per la conservazione del patrimonio digitale*¹⁰, la quale riconosce il bene digitale in entrambe le sue forme, ovvero come bene nativo digitale oppure come bene derivante dalla trasformazione in formato digitale dell'originale analogico¹¹, e richiama l'attenzione sulla necessità di garantirne l'accesso alle generazioni attuali e future, favorendo inoltre adeguate attività di selezione, tutela e conservazione.

In linea con l'UNESCO, il Consiglio dell'Unione europea nel 2014 include tra le forme del patrimonio culturale, oltre ai beni materiali e immateriali, anche le risorse digitali, nella duplice accezione di digitale nativo e digitalizzato¹².

⁸ Si veda *Patrimonio culturale*, in L. CASINI, *Enciclopedia del diritto. I tematici*, III, *Funzioni amministrative*, Milano, Giuffrè, 2021, pp. 817-839; M. CAMELLI – G. PIPERATA, *Patrimoni culturali: innovazioni da completare; tensioni da evitare*, in «Aedon», 2022, 1, pp. 2-6; M. CAMELLI, *Patrimonio culturale: dinamiche e nodi istituzionali*, in «Economia della cultura», Bologna, 2021, 4, pp. 517-532.

⁹ Si veda in proposito il punto di osservazione di D. DONATI, *La digitalizzazione del patrimonio culturale. Caratteri strutturali e valore dei beni, tra disciplina amministrativa e tutela opere d'ingegno*, in «P.A. Persona e Amministrazione», 2019, 2, pp. 323-337. Con riferimento alla validità in senso giuridico del bene culturale digitalizzato di natura pubblica e alle possibilità che esso offre in termini di fruizione e valorizzazione si veda P. FORTE, *Il bene culturale pubblico digitalizzato: prime note per uno studio giuridico*, in «P.A. Persona e Amministrazione», 2019, 2, pp. 245-301.

¹⁰ La *Carta* viene discussa e approvata nel corso della Conferenza generale UNESCO del 17 ottobre 2003.

¹¹ UNESCO, *Carta per la conservazione del patrimonio digitale*, art. 1: «Il patrimonio digitale è un insieme di risorse insostituibili di conoscenza ed espressione umana. Esso comprende risorse culturali, formative, scientifiche e amministrative, come anche informazioni di natura tecnica, giuridica, medica e di altro genere, create in digitale, o convertite in forma digitale a partire da risorse analogiche già esistenti. Se si tratta di risorse “create in digitale”, l'unico formato è l'oggetto digitale. / I materiali digitali comprendono testi, database, immagini fisse e in movimento, audio, grafica, software e pagine *web*, in un'ampia e crescente varietà di formati. Sono formati spesso effimeri, che per poter essere conservati vanno prodotti, mantenuti e gestiti in modo adeguato. / Molte di queste risorse hanno valore e significato duraturi e costituiscono pertanto un patrimonio che deve essere protetto e conservato per le generazioni attuali e future. Questo patrimonio in continua espansione può esistere in qualunque lingua, in qualunque parte del mondo e in qualunque sfera della conoscenza o dell'espressione umana».

¹² Il punto 2 delle premesse alle *Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile* (2014/C 183/08) recita: «Il patrimonio culturale è costituito dalle risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti – materiali, immateriali e digitali (prodotti originariamente in formato digitale e digitalizzati), ivi inclusi i monumenti, i siti,

In una prospettiva di riconoscimento giuridico dei beni culturali digitali, gli archivi digitali pubblici godono certamente di una posizione privilegiata rispetto agli altri beni del patrimonio culturale, poiché la specificità del bene archivio richiama l'attenzione di diverse sfere del diritto, e quindi non solo della disciplina dei beni culturali, ma anche del diritto amministrativo e del diritto dell'informatica.

In Italia il *Codice dell'amministrazione digitale* (CAD) all'art. 40 dispone che le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti attraverso mezzi informatici, provvedendo di fatto alla creazione di archivi digitali¹³. Con riferimento agli obblighi di conservazione (art. 43 comma 4) il CAD, nel rispetto della disciplina in materia di beni culturali, riconosce i poteri di controllo del Ministero della cultura sugli archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 42/2004. La norma trova sua piena attuazione attraverso le *Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*, emanate ai sensi dell'art. 71 del CAD, che rispondono all'esigenza di incorporare in un unico documento le regole tecniche in materia¹⁴. Le *Linee Guida*, nel rispetto della disciplina in materia

i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi. Esso ha origine dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi ed è in costante evoluzione. Dette risorse rivestono grande valore per la società dal punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico e la loro gestione sostenibile rappresenta pertanto una scelta strategica per il 21° secolo.

¹³ In questa sede si preferisce l'uso dei termini "archivio digitale" e "oggetto digitale" (o "documento digitale") per indicare rispettivamente un generico complesso di oggetti e un singolo oggetto in formato digitale, in luogo dei termini "archivio informatico" e "documento informatico", poiché questi ultimi sono fortemente connotati. Il legislatore definisce difatti il documento informatico come «documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti» (CAD, art. 1 comma 1, lett. p), caratterizzandolo quindi sulla base di un criterio piuttosto impegnativo: la rilevanza giuridica del contenuto rappresentato. Tale impostazione condiziona il significato dell'archivio informatico, definito dal legislatore come «archivio costituito da documenti informatici, organizzati in aggregazioni documentali informatiche» (AGID, *Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, Allegato 1. Glossario dei termini e degli acronimi*, pp. 4-15). L'archivio informatico è dunque soggetto a due vincoli: è costituito da oggetti che rappresentano un contenuto avente rilevanza giuridica; è organizzato in "aggregazioni documentali informatiche" che, lungi dall'essere intese nella loro accezione generica, sono puntualmente definite dal legislatore delle *Linee Guida* («Insieme di documenti informatici o insieme di fascicoli informatici riuniti per caratteristiche omogenee, in relazione alla natura e alla forma dei documenti o in relazione all'oggetto e alla materia o in relazione alle funzioni dell'ente»). Non indugiamo oltre nell'esplorare il significato imposto a questo termine dal legislatore, perché non risulta utile ai fini della trattazione, ma è opportuno ribadire la specificità delle accezioni giuridiche dei termini archivio informatico e documento informatico, solo all'apparenza generici.

¹⁴ Come si legge all'art. 1 della determinazione AgID 407/2020 recante l'*Adozione delle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici*, le *Linee Guida* «aggiornano e unificano le attuali regole tecniche in base all'art. 71 del *Codice dell'amministrazione digitale* concernenti la formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici». Le *Linee Guida* sono state aggiornate nel 2021 con determinazione AgID 371/2021.

di beni culturali, confermano gli obblighi di comunicazione e di autorizzazione ministeriale previsti dall'art. 21 del d.lg. 42/2004, con particolare riferimento al trasferimento, alla selezione e allo scarto della documentazione digitale. Inoltre, per la documentazione digitale statale restano fermi gli obblighi di versamento, previa operazioni di selezione e scarto, ai competenti Archivi di Stato ai sensi dell'art. 41 del d.lg. 42/2004¹⁵.

Ne consegue che, pur in assenza di una definizione che qualifichi complessivamente il patrimonio culturale digitale, gli archivi digitali costituiscono a tutti gli effetti un bene del patrimonio culturale¹⁶ e fanno parte pertanto del demanio culturale, come disposto dall'art. 53 del d.lg. 42/2004.

Resta tuttavia da stabilire quale possa essere la loro definizione in una prospettiva di tipo economico, al fine di garantire agli archivi digitali un'adeguata veste contabile nell'ambito del bilancio dello Stato e degli enti pubblici. Questo studio, secondo una logica di confine tanto cara alla tradizione archivistica, intende contribuire alla riflessione attraverso alcune considerazioni che riguardano principalmente l'identificazione degli archivi nativi digitali, visti attraverso le categorizzazioni della disciplina aziendalistica. Si ritiene difatti che anche le definizioni sviluppate in ambito economico, certamente per l'assenza di un adeguato riferimento giuridico, non contengano elementi chiari per la definizione del patrimonio digitale.

Gli elementi attivi del patrimonio (o capitale) di un'azienda sono classificati in quattro categorie (artt. 2424 e 2424-*bis* c.c.): i crediti verso i soci, le immobilizzazioni, l'attivo circolante e i ratei e risconti. In particolare, le immobilizzazioni (ovvero gli investimenti di capitale a lungo ciclo di utilizzo) si suddividono in tre tipologie: materiali, immateriali e finanziarie¹⁷.

¹⁵ Il mandato esplicito per la conservazione di archivi statali digitali è stato attribuito all'ACS, che «costituisce *repository* degli archivi digitali degli organi centrali dello Stato e degli atti di Stato civile per l'intero territorio nazionale» ai sensi del d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 34 comma 2. Il successivo decreto del Ministro della cultura 3 febbraio 2022, n. 46 recante *Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della Cultura* precisa: «[L'Archivio centrale dello Stato] costituisce il Polo di conservazione degli archivi storici digitali degli organi centrali e periferici dello Stato e degli Enti pubblici nazionali soppressi, nonché degli archivi digitali privati dichiarati di interesse storico» (art. 14 comma 3). All'ACS spetta inoltre l'individuazione di requisiti, strumenti, procedure e *policy* per la conservazione e fruizione a lungo termine degli archivi digitali degli organi statali, in sinergia con la DGA e in modalità collaborativa con AgID e le PA statali. Si veda: ACS, *Regolamento interno*, art. 6, comma 2; ACS, *Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione per gli anni 2017-2019 e 2019-2021*.

¹⁶ Si veda in proposito l'ampia disamina fornita da AGID, *Progetto Poli di conservazione. definizione di un modello di riferimento per i Poli di Conservazione e della relativa rete nazionale*, giugno 2021, in particolare il cap. 3 dedicato al quadro normativo e regolamentare di riferimento.

¹⁷ Ai sensi degli artt. 2424 e 2424-*bis* c.c. le immobilizzazioni immateriali sono costituite da: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Le immobilizzazioni materiali sono: 1) terreni e

Come riportato in chiusura del capitolo 1, il principio contabile nazionale ITAS 4 ha disposto la contabilizzazione dei beni culturali italiani nell'ambito delle immobilizzazioni materiali ossia tra quei beni tangibili che sono posseduti per essere utilizzati nella produzione o nella fornitura di beni o servizi, per affittarli ad altri o per scopi amministrativi, e che si suppone possano essere utilizzati per più di un esercizio.

La funzione di un archivio digitale è la medesima di quello analogico, come abbiamo evidenziato più volte nelle pagine precedenti. Anche l'archivio digitale, al pari del suo corrispondente cartaceo, costituisce il cosiddetto *patrimonio strutturale* dell'ente, ne incorpora le finalità istituzionali ed è essenziale per il soddisfacimento diretto dei bisogni pubblici. L'archivio digitale in quanto bene strutturale non produce reddito, ma è potenzialmente in grado di generare benefici economico-finanziari futuri¹⁸. Ciò che determina la differenza è la condizione di non-tangibilità degli archivi digitali rispetto ai tradizionali archivi cartacei, poiché letteralmente costituiscono un bene *qui tangi non potest*, identificato nella tradizione giuridica italiana con l'aggettivo "immateriale" (cioè *sine materia*)¹⁹.

Questo aspetto induce a considerare gli archivi digitali nell'ambito dei cosiddetti *asset* intangibili (*intangible asset*). Tuttavia, la nostra riflessione intende evidenziare alcuni aspetti critici che denotano l'impossibilità di classificare gli archivi digitali tra le categorie di patrimonio ad oggi normate e riconosciute a livello civilistico.

Lo standard IPSAS 31 recita: "An intangible asset is an identifiable non-monetary asset without physical substance"²⁰. Pertanto, sulla base di questa definizione le caratteristiche degli *asset* intangibili sono: 1) la identificabilità; 2) la non-monetaryità; 3) l'assenza di sostanza fisica. L'IPSAS 31 specifica inoltre che un *asset* intangibile si ritiene identificabile quando è separabile dall'ente (tanto da poter essere venduto, trasferito, concesso in uso) ed è rappresentato da diritti giuridicamente tutelati²¹.

fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Le immobilizzazioni finanziarie sono: 1) partecipazioni; 2) crediti; 3) altri titoli; 4) strumenti finanziari derivati attivi.

¹⁸ Si veda quanto già scritto sul trattamento contabile dei beni del patrimonio culturale al cap. 1, par. 1.4.

¹⁹ Per una definizione puntuale degli aspetti giuridici che connotano i beni intangibili e le attività immateriali si veda U. SCOTTI, *Gli intangibles. I diritti di proprietà industriale e intellettuale*, in «Diritto ed economia dell'impresa», 2016, 1, pp. 14-47.

²⁰ IPSAS 31, *Intangible...* cit., par. 16.

²¹ Più precisamente: "An asset is identifiable if it either: (a) Is separable, i.e., is capable of being separated or divided from the entity and sold, transferred, licensed, rented, or exchanged, either individually or together with a related contract, identifiable asset or liability, regardless of whether the entity intends to do so; or (b) Arises from binding arrangements (including rights from contracts or other legal rights), regardless of whether those rights are transferable or separable from the entity or from other rights and obligations". *Ibid.*, par. 19.

Gli archivi digitali soddisfano solo in parte queste condizioni poiché sono identificabili individualmente come universalità degli archivi prodotti dallo Stato o dalle singole amministrazioni pubbliche, non costituiscono un bene monetario e sono privi di consistenza fisica²². Tuttavia gli archivi pubblici sono inalienabili (art. 823 c.c.) e sono trasferibili soltanto in parte²³.

Non sono per nulla assimilabili invece le questioni relative ai diritti da cui le due diverse tipologie di beni derivano.

Gli archivi pubblici digitali – in analogia agli archivi pubblici tradizionali – sono soggetti a un regime di demanialità, appartengono necessariamente allo Stato o ad altro ente pubblico e soddisfano bisogni collettivi. L'ente che li detiene concorre alla loro formazione ed è tenuto alla loro corretta gestione e conservazione per garantirne la pubblica fruizione. Gli archivi garantiscono al cittadino di soddisfare un'esigenza democratica di conoscenza e di accesso alla documentazione pubblica²⁴.

I diritti giuridicamente tutelati riferiti ai beni immateriali sono accordi vincolanti che instaurano una relazione esclusiva tra il possessore e il bene: «[...] gli altri debbono semplicemente astenersi dall'interferire nell'esercizio del diritto nel godimento del bene, mentre l'ingerenza non autorizzata realizza una violazione del diritto e un atto illecito, fonte di responsabilità, civile e talora anche penale, anche risarcitoria»²⁵. Tra gli *asset* intangibili troviamo generalmente classificati i

²² Si tratta di una semplificazione finalizzata allo svolgimento del ragionamento, ma in verità quest'affermazione meriterebbe un approfondimento, perché gli archivi digitali, lungi dall'essere virtuali, sono caratterizzati da una propria materialità. Come ricorda Giovanni Michetti in una nota a proposito della "smaterializzazione", «[p]iù che mai sono d'uopo le virgolette, per non ricadere nel banale *topos* della virtualità degli oggetti digitali, usata e abusata in letteratura: [...] non si deve mai perdere di vista la natura materiale degli oggetti digitali, poiché la loro virtualità è a nostro avviso riferita più alla loro fruizione e alla loro rappresentazione che non alla loro essenza». La nota si riferisce a un'osservazione più generale: «[i]l progresso tecnologico, *smaterializzando* i documenti, ne riduce la fisicità e complica la riconoscibilità del bene in quanto patrimonio culturale: non v'è dubbio che questa "smaterializzazione" abbia sviluppato il ruolo informativo del documento e ne abbia facilitato la gestione pratica, ma parimenti ne ha progressivamente celato, fin quasi a nasconderla, la natura di testimonianza stabile di un determinato contesto culturale». G. MICHETTI, *La conservazione in ambiente digitale*, in *L'archivio comunale. Manuale per la gestione dei documenti: dall'archivio corrente all'archivio storico*, a cura di D. BRUNETTI, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2003, p. 454.

²³ «Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti» (art. 41 comma 4 del d.lg. 42/2004). In caso di riforme amministrative che comportano modifiche nell'assetto organizzativo di un ente, gli archivi confluiscono, e pertanto sono trasferiti, presso l'ente che ha ereditato le funzioni e le competenze del suo predecessore.

²⁴ Gli archivi garantiscono la ricerca storica e la ricerca a fini amministrativi. Inoltre, nel caso in cui i documenti si trovino ancora presso l'amministrazione attiva, gli archivi garantiscono di soddisfare anche il diritto all'accesso per la tutela di un interesse giuridicamente protetto, in base alla l. 7 agosto 1990, n. 241 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

²⁵ U. SCOTTI, *Gli intangibles. I diritti di proprietà...* cit., p. 5. Le principali fonti normative nazionali di riferimento per i beni intangibili sono il d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30 *Codice della proprietà industriale*

diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi e i software²⁶. Tale tipologia di beni è contemplata anche dal Conto patrimoniale dello Stato italiano che riporta tra le *attività non finanziarie prodotte* i beni immateriali prodotti, tra cui figurano le opere dell'ingegno (i software e gli originali di opere artistiche e letterarie non soggette a tutela²⁷), e i beni immateriali non prodotti, dove troviamo i brevetti (ovvero invenzioni in categorie di novità tecnica che, per legge o per decisione giuridica, possono ottenere una protezione mediante brevetto). Tra le *attività non finanziarie non prodotte* figurano invece i diritti d'autore (ovvero diritti esclusivi di riproduzione soggetti a tutela)²⁸.

In quest'ottica – anche a causa di una diffusa e quanto mai errata tendenza che induce a identificare la componente informativa con la componente tecnologica – l'archivio digitale è spesso assimilato al software e alle banche dati da esso generate²⁹.

TAB. 7 – BENI IMMATERIALI RIPORTATI ALL'INTERNO DEL CONTO PATRIMONIALE DELLO STATO

CLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE		
Attività non finanziarie prodotte	Beni immateriali prodotti	Opere dell'ingegno: – Software – Originali di opere artistiche e letterarie non soggette a tutela
	Beni immateriali non prodotti	Brevetti
Attività non finanziarie non prodotte	Altri beni immateriali non prodotti	Diritti d'autore

Fonte: nostra elaborazione dal d.m. 18 aprile 2002, Allegato 2

e la l. 22 aprile 1941, n. 633 s.m.i. per i diritti di proprietà industriale in tema di protezione del diritto d'autore e diritti connessi. Numerose sono inoltre le regolamentazioni di carattere internazionale recepite dall'ordinamento italiano, per le quali si rimanda al *Codice della proprietà industriale* alla pagina del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

²⁶ “[...] scientific or technical knowledge, design and implementation of new processes, or systems, licences, intellectual property, and trademarks (including brand names and publishing titles). Common examples of items encompassed by these broad headings are computer software, patents, copyrights, motion picture films, lists of users of a service, acquired fishing licences, acquired import quotas, and relationships with users of a service». IPSAS 31, *Intangible...* cit., par. 17.

²⁷ Si fa riferimento in particolare a programmi informatici, descrizioni del programma e supporti per software di sistema e per software applicativo. Pellicole, supporti di registrazione sonora, manoscritti e nastri, modelli ecc. originali su cui sono registrati o incisi spettacoli, programmi, eventi sportivi o opere letterarie e artistiche.

²⁸ Si veda il d. 18 aprile 2002, Allegato 2.

²⁹ A tal proposito si rinvia al caso applicativo della valutazione dell'Archivio Alinari di seguito presentato.

Tuttavia, questa visione restituisce una categorizzazione imprecisa degli archivi digitali, che potrebbe inoltre generare fraintesi o sovrapposizioni di significato. Un primo aspetto critico, certamente marginale ai fini della rendicontazione economica, riguarda la sfumatura di significato che l'aggettivo *intangibile* assume nel contesto dei beni culturali, poiché richiama l'*intangible cultural heritage* definito dalle Convenzioni Unesco ricordate in apertura del presente Sottocapitolo. La disciplina giuridica già da tempo riconosce l'importanza della componente immateriale che è insita in tutti i beni del patrimonio culturale (siano essi tangibili o intangibili)³⁰. L'espressione patrimonio culturale immateriale identifica in maniera ormai consolidata l'identità culturale collettiva (ad esempio, le tradizioni o l'artigianato), cioè forme di espressione viventi che una comunità eredita dalle generazioni passate e trasmette a quelle future, determinando così una qualità che poco si addice alla specificità dell'archivio digitale pubblico. Esso infatti, pur costituendo un bene culturale sin dalla sua formazione, risponde primariamente a esigenze pratiche/amministrative dell'ente.

In secondo luogo è opportuno rilevare che la condizione di immaterialità non è pienamente soddisfatta poiché non possiamo ignorare che l'archivio digitale, a differenza della proprietà intellettuale o di un brevetto, assume una dimensione e occupa uno spazio. La mancanza di fisicità del bene digitale non esclude l'esistenza di una materialità che si trova anche nell'*hardware* e in tutti i componenti elettronici che ospitano materialmente le sequenze di *bit* di cui il bene è composto³¹. Anche il *Cloud* – inteso come la nuvola informatica che eroga servizi digitali – necessita di un'infrastruttura che prevede una parte *hardware* composta di apparecchiature di rete come *switch*, *router*, *firewall*, sistemi di bilanciamento del carico, *server* e dispositivi di *backup*.

D'altro canto, se considerassimo l'archivio digitale come bene materiale (non-tangibile) non riusciremmo ugualmente a offrire una definizione realistica e veritiera del bene digitale. L'ambiente digitale rappresenta un luogo completamente diverso da quello fisico in cui si sviluppa un archivio cartaceo. Il bene digitale, non solo quello digitale nativo ma anche quello digitalizzato, non è una copia digitale del corrispettivo analogico, ma è un bene nuovo, potenzialmente in grado di offrire servizi nuovi e generare nuovo valore. La sua materialità si sviluppa in un luogo virtuale basato su molteplici relazioni e scambi di dati, di reti, di utenti e di risorse digitali tra loro interconnesse. Le tecnologie e gli standard di rete contribuiscono a creare nuove forme di rappresentazione delle informazioni. Questo insieme di relazioni modifica la produzione e la fruizione del patrimonio, ma anche l'accesso alle informazioni. E

³⁰ «Bene culturale non è la cosa (res) che lo rappresenta [bensì] la qualità immateriale che esso incorpora». G. SEVERINI, *L'immateriale economico nei beni culturali*, in «Aedon», 2015, 3.

³¹ Tale concetto è anche alla base di un filone di studi sulla *digital materiality* ben radicato nei cosiddetti *media studies*. Si veda M. TIRINO, *Il materialismo digitale. Approcci e prospettive metodologiche*, in «Scienza e filosofia», 2017, 18, pp. 105-117.

ciò vale anche per i beni culturali. Solo a titolo di esempio, si pensi al cambio di passo che segnerebbe la nascita di un sistema di certificazione dell'identità digitale dei beni culturali, così come prospettato dal *Piano nazionale della digitalizzazione dei beni culturali*³²: tale innovazione potrebbe generare certamente ulteriori sviluppi futuri, come ad esempio, la possibilità di applicazione degli *smart contract*³³ che consentirebbero nuove e illimitate possibilità di interazione con il patrimonio. Ci si chiede tuttavia quale possa esser il regime giuridico a cui tali beni culturali faranno riferimento, considerato, ad esempio, che una tecnologia come la *blockchain* opera attraverso una rete di utenti che eseguono la validazione delle informazioni – un'operazione fondamentale per la sopravvivenza stessa della *blockchain* – rimanendo dislocati su territori diversi, sotto giurisdizioni differenti³⁴. Questa considerazione diventa ancora più allarmante alla luce di quanto si diceva sopra circa l'assenza in Italia di una definizione giuridica e pertanto di un diritto nazionale dei beni digitali.

In questa prospettiva acquisiscono forza le considerazioni del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e riteniamo pertanto non solo valida, ma anche opportuna l'idea di considerare il digitale come categoria ulteriore, oltre al patrimonio materiale, immateriale e finanziario.

Recentemente anche l'*International Accounting Standards Board* (IASB)³⁵, organismo internazionale di standardizzazione per il settore contabile, e il *Financial Accounting Standards Board* (FASB), organismo di standardizzazione contabile statunitense, hanno avviato una riflessione più profonda sulla rendicontazione degli *asset* digitali, cioè su quegli aspetti del patrimonio delle aziende che non ricadono nell'ambito del patrimonio intangibile e neppure del patrimonio finanziario³⁶. Al

³² Nell'ambito dell'investimento del PNRR è prevista la realizzazione del Sistema di certificazione dell'identità digitale dei beni culturali (sub-investimento MIC3 1.1.2, periodo di realizzazione 2023-2025) mediante , una piattaforma che sarà implementata dal MIC Ministero della cultura in collaborazione con AgID, «con lo scopo di sviluppare un raccordo tra i sistemi che identificano e descrivono i beni culturali e quelli che ne prescrivono il regime giuridico, al fine di poter attribuire e certificare, con procedure completamente digitali, l'identità digitale di un bene culturale, incorporando in essa gli elementi essenziali che lo determinano». Si veda MINISTERO DELLA CULTURA, *Piano nazionale della digitalizzazione del patrimonio culturale. Release v1.1-dicembre-2022. Italia*, 19 dic. 2022, par. 6.1.2.

³³ Uno *smart contract* è un frammento di codice digitale inserito in una *blockchain*, eseguito automaticamente al verificarsi di determinate condizioni preventivamente stabilite. Il PND non esclude la possibilità di un'applicazione futura ai beni culturali, sebbene per il momento non ne sia previsto lo sviluppo.

³⁴ Per un approfondimento della tecnologia *blockchain* si veda G. MICETTI, *Introduzione alla blockchain. Una guida per archivisti*, Napoli, Editoriale scientifica, 2020. In particolare sull'applicazione della *blockchain* negli *smart contract* si vedano le pp. 214-218.

³⁵ IASB è costituito da un gruppo autonomo di esperti che operano nell'ambito dell'*International Federation for Systems Research* (IFSR).

³⁶ Il 31 agosto 2022 si è tenuto un incontro pubblico a cura del FASB dal titolo *Accounting for and Disclosure of Crypto Assets* le cui decisioni sono riassunte nel documento disponibile sul sito dell'IFRS. Già nel 2019 il *Digital Assets Working Group* costituito nell'ambito dell'*Association of International Certified Professional Accountants* (AICPA) aveva elaborato un documento contenente le linee guida non governative per la rendicontazione degli *asset* digitali, il *Digital Asset Practice Aid*, disponibile per i suoi membri sul sito dell'AICPA.

momento lo studio sembra però circoscritto allo stretto ambito delle criptovalute³⁷.

La valutazione economica degli archivi digitali costituisce certamente un aspetto critico poiché non sempre tali beni sono facili da individuare, proprio in virtù della loro natura intangibile. Tuttavia, la loro esistenza è certamente reale e porta notevoli vantaggi poiché gli archivi digitali costituiscono un immenso patrimonio informativo per l'ente. L'archivio digitale, inteso come archivio corrente, assicura il corretto svolgimento delle funzioni documentarie dell'ente nell'ambito di un sistema di gestione documentale³⁸, consentendo il rapido recupero dell'informazione e garantendo un adeguato supporto a fini giuridici e di trasparenza amministrativa. Un ente può tuttavia disporre di infinite altre tipologie di archivi digitali, intesi come nuclei di informazioni digitali provenienti da sistemi gestionali, *verticali* di produzione, banche dati o più semplicemente da giacimenti di dati (strutturati, semi strutturati e non strutturati)³⁹ che un ente può generare nel corso della propria attività.

Non esistono ancora criteri certi e condivisi per determinare il valore di un archivio digitale, sebbene siano state elaborate teorie e sperimentati metodi, soprattutto in ambito privato⁴⁰. Uno dei principali motivi per cui ricorrere alla

³⁷ Si rileva l'uso frequente anche in rete dell'espressione *digital asset* con riferimento a risorse digitali inserite all'interno di un contesto tecnologico basato sulla *blockchain* o più in generale su registri distribuiti (*Distributed ledger technology* – DLT). In questa accezione si distinguono diversi tipi di *asset* digitali: documenti, NFT (*Non-fungible token*) e qualsiasi altro *asset* “*tokenizzato*”, tra cui titoli azionari, registri immobiliari e valute digitali.

³⁸ Le funzioni degli archivi correnti e dei sistemi di gestione documentale delle istituzioni pubbliche saranno oggetto di più ampia trattazione al par. 4.5

³⁹ Un *data lake*, ad esempio, è un deposito digitale che conserva i dati nel loro formato originario e pertanto può contenere dati strutturati (come i database relazionali), dati semi strutturati (in formato csv, xml, json), dati non strutturati (email, pdf), ma anche immagini e formati audio o video.

⁴⁰ A titolo di esempio citiamo qui il progetto *EVLA – Estimate & Value Intangible Assets®* che propone una metodologia per la valorizzazione del capitale intangibile delle aziende: il *software*, le banche dati, i sistemi di comunicazione *social e web*, ma anche i documenti, i contenuti digitali e più in generale i sistemi di dati strutturati e dimensionabili. Alla base del criterio di calcolo c'è la misura della funzionalità del *software* (il cosiddetto dimensionamento del *software*) che può essere espressa in *Function Point* ovvero «un'unità di misura per esprimere la quantità di funzionalità che un sistema informativo (inteso come prodotto) fornisce a un utente». Pertanto, il prodotto intangibile viene valutato in base al dimensionamento funzionale e non attraverso la capitalizzazione dei costi sostenuti per la sua realizzazione. Si veda <<https://it.linkedin.com/in/canalini/it>>. Alcuni contributi sul progetto *EVLA®* sono pubblicati all'indirizzo <https://it.linkedin.com/in/canalini?trk=pulse-article_main-author-card>. Tra le fonti si segnala anche una lunga intervista dell'11 novembre 2021 disponibile su YouTube, rilasciata dal suo ideatore, Michele Canalini, per “Il controller risponde”, un gruppo di professionisti del controllo di gestione che opera nel settore della formazione a distanza con l'obiettivo di diffondere conoscenze, esperienze e strumenti valutativi e gestionali. Si veda: <<https://www.youtube.com/watch?v=XEmIL4-g-8k>>.

valutazione degli *asset* digitali anche per le aziende private è la necessità di una loro iscrizione a bilancio perché questi beni costituiscono a tutti gli effetti il patrimonio attivo dell'azienda. Un secondo aspetto ugualmente importante riguarda gli aspetti assicurativi: è necessario prevedere degli investimenti proporzionati al reale valore economico del patrimonio da assoggettare a tutela assicurativa. Spesso una valutazione economica si rende necessaria in corrispondenza di vendite o di cessioni di rami d'azienda.

Come già detto, in assenza di indicazioni precise anche su cosa sia un *asset* digitale, gli archivi digitali sono spesso assimilati alla componente tecnologica e quindi al software e alle banche dati da essi generate.

La presente sezione approfondisce il caso di valutazione dell'archivio fotografico digitale di proprietà Alinari IDEA, acquisito dalla Regione Toscana, per la cui valutazione sono stati utilizzati i criteri legati agli *intangibile asset*. Pertanto, nel seguito non si farà riferimento al patrimonio culturale come inteso dal legislatore nazionale, ma si volgerà lo sguardo al patrimonio immateriale della società, in cui sono ovviamente ricompresi gli archivi digitali.

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel fornire indicazioni per la redazione del bilancio delle aziende private, definisce i beni immateriali come beni non monetari, identificabili individualmente, privi di consistenza fisica e di norma rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. «Un bene immateriale è individualmente identificabile quando: (a) è separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure (b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni. [I beni immateriali] comprendono diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili.»⁴¹ A questi beni intangibili tradizionali (tra i quali possiamo includere ad esempio marchi, brevetti, *know-how*, avviamento e portafoglio clienti) si aggiungono progressivamente nuovi *asset* di tipo innovativo, come i *Big Data*, l'Internet delle Cose, le *app* e i domini Internet. Aumentano quindi le difficoltà di valutazione economica, in particolare per la necessità di punti di riferimento, in assenza dei quali si rende necessario adeguare vecchi criteri a nuove tipologie di analisi⁴².

⁴¹ OIC, *Principi contabili. Immobilizzazioni immateriali. Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 e aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017*.

⁴² Alcuni autori considerano tra i beni immateriali non solo i tradizionali marchi e brevetti, ma anche il *digital branding*, il *know-how*, le innovazioni di prodotto e di processo, *start-up* tecnologiche, le testate editoriali digitali, il *software*, i *database*, l'intelligenza artificiale, *internet companies*, i *social network*, il portfolio di intangibili e le *royalty companies*, la cui valutazione deriva tuttavia più dalla pratica professionale che dalla regolamentazione vera e propria. Si veda in particolare R. MORO VISCONTI, *I beni immateriali: valutazione e merito creditizio*, Roma, Bancaria editrice, 2018.

4.2.1 Un caso di studio: l'Archivio fotografico Alinari

Tra i casi di valutazione economica riferiti a patrimoni archivistici, certamente singolare è l'esperienza dell'Archivio fotografico della società F.lli Alinari IDEA S.p.A. (di qui in poi Alinari IDEA)⁴³, recentemente acquisito dalla Regione Toscana e ora curato dalla Fondazione Archivi Fotografici (FAF) Toscana. La stima economica del patrimonio ha riguardato non solo il *corpus* documentale su supporti tradizionali (i fondi archivistici, le collezioni fotografiche e la biblioteca), ma anche l'apparato strumentale (relativo agli strumenti di produzione fotografica) e intangibile (che comprende gli oggetti digitali, le banche dati, i sistemi di stoccaggio, i marchi e i diritti d'uso delle immagini).

Ai fini del presente studio ha rivestito grande interesse l'analisi dei criteri adottati per la stima economica dell'archivio digitalizzato, non solo per l'importanza di questo patrimonio, ma soprattutto perché la vicenda Alinari rappresenta uno dei primi casi italiani di valutazione economica di archivi storici su supporto digitale, la cui specificità esige una trattazione completa che tenga conto di tutti gli aspetti legati alla valutazione del patrimonio, sia esso analogico o digitale⁴⁴. Pertanto, nella sezione che segue sarà ripercorsa l'intera vicenda di acquisizione, con specifico riferimento ai criteri adottati per la valutazione, attraverso la documentazione prodotta o acquisita da Regione Toscana in vista della stipula dei contratti di compravendita⁴⁵.

4.2.1.1 La storia del patrimonio

Nel 2019 la Regione Toscana ha acquisito l'intero patrimonio fotografico della società Alinari IDEA «al fine di assicurare il mantenimento e l'integrità del vincolo archivistico fra le parti del patrimonio, nonché le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica anche mediante l'attività di riproduzione e circolazione delle immagini digitali»⁴⁶. Si tratta di un complesso

⁴³ Il nome societario per esteso è Fratelli Alinari Istituto di Edizioni Artistiche I.D.E.A. SpA.

⁴⁴ Il caso del patrimonio Alinari è stato gentilmente segnalato dalla dott.ssa Ilaria Pescini, responsabile della Struttura Archivi e Sistema documentale di Regione Toscana.

⁴⁵ L'accesso alle pratiche di valutazione del patrimonio Alinari è stato autorizzato in data 1° luglio 2020 dall'allora Direzione Cultura e Ricerca. In data 3 luglio 2020 è stato sottoscritto con Regione Toscana un accordo di riservatezza per l'uso consapevole delle informazioni per finalità scientifica. La pubblicazione del caso Alinari è autorizzata a uso esclusivo di questo studio con nota n. AOOGR_0005113_2024-01-04 del Settore Patrimonio culturale, museale e documentale. Siti Unesco. Arte contemporanea.

⁴⁶ L'acquisizione è stabilita con la l.r. del 13 novembre 2019, n. 65 recante *Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2019-2021*. Per il patrimonio di Alinari IDEA si veda l'intero Capo IV (artt. 55-60). Si vedano inoltre le considerazioni introduttive alla norma, al punto 35: «La Regione Toscana riconosce all'intero complesso del patrimonio fotografico della Società F.lli Alinari I.D.E.A. S.p.A. un carattere di unicità, per rarità e pregio, nell'ambito della cultura e della storia del no-

archivistico, documentario e museale che, sotto il nome Alinari, costituisce uno degli archivi fotografici più importanti al mondo, per qualità e quantità dei reperti conservati, e testimonia circa 170 anni di storia societaria attraverso cui è possibile analizzare anche il mercato della fotografia e i continui cambiamenti che hanno investito il settore della fotografia dal punto di vista tecnologico e culturale. Il patrimonio comprende non solo la parte strettamente documentale (ovvero la biblioteca, i fondi archivistici, le collezioni fotografiche e l'archivio amministrativo aziendale) ma anche i materiali, le attrezzature e la strumentazione tecnica (inclusa la stamperia d'arte), l'archivio digitale con le relative banche dati, i sistemi di gestione e di stoccaggio⁴⁷, i marchi e i diritti d'uso delle immagini⁴⁸.

In concomitanza con l'acquisizione del patrimonio, Regione Toscana ha sottoscritto con la Società italiana per lo studio della fotografia (SISF) un accordo di collaborazione finalizzato alla ricostruzione della storia del patrimonio Alinari⁴⁹. Di seguito si riportano le tappe salienti del percorso attraverso cui il patrimonio è giunto alla sua definizione attuale.

Le origini

Nel 1852 Leopoldo Alinari impianta a Firenze il suo primo laboratorio fotografico istituendo la ditta "F.lli Alinari" insieme ai fratelli Giuseppe e Romualdo. Nel 1863 viene costruito in via Nazionale (poi Largo Alinari) l'antico stabilimento fotografico che per circa 150 anni è sede della ditta e luogo di formazione, sedimentazione e conservazione del ricchissimo patrimonio fotografico.

1870-1890

Sin dai primi decenni della sua attività, la ditta Alinari riscuote sul mercato internazionale un grande successo, determinato certamente dall'originalità con

stro Paese, nonché un eccezionale valore di testimonianza storica di un'attività produttiva, oltre che culturale, radicata in Toscana e unica nel panorama nazionale ed internazionale della fotografia. L'archivio Alinari e la stamperia d'arte sono stati dichiarati beni di interesse storico particolarmente importante da parte della SAB della Toscana, con il provvedimento 10 dicembre 2018, n. 17 relativo all'archivio Alinari, e il provvedimento 12 luglio 2019, n. 11 relativo alla stamperia d'arte: la Regione intende garantire in modo unitario la custodia e la corretta conservazione del patrimonio documentario e strumentale di proprietà della Società Flli Alinari I.D.E.A. SpA, al fine di assicurare il mantenimento e l'integrità del vincolo archivistico fra la parti del patrimonio, nonché le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica anche mediante l'attività di riproduzione e circolazione delle immagini digitali».

⁴⁷ Questo è il termine usato nella l.r. 65/2019.

⁴⁸ La consistenza del patrimonio è descritta all'art. 55 comma 2, della l.r. 65/2019.

⁴⁹ GIUNTA REGIONALE, *Delibera del 29 giugno 2020, n. 826*. Il rapporto finale è pubblicato in SISF, *Il patrimonio fotografico Alinari. Report finale*. I primi risultati di questo studio sono riportati inoltre in L. TOMASSINI, *Il patrimonio fotografico Alinari: excursus storico e questioni attuali*, in «Rivista di studi di fotografia», 5 (2019), 10, pp. 100-120.

cui imposta la sua strategia imprenditoriale: le vendite non si rivolgono all'utente finale, bensì agli intermediari commerciali che acquistano *stock* di fotografie, da distribuire in particolare al mercato della didattica e degli studi della storia dell'arte⁵⁰.

1890-1914

Successivamente gli Alinari introducono alcune importanti innovazioni come la sostituzione di alcune lastre fotografiche e l'introduzione di nuove tecniche di produzione. Allo stesso tempo sviluppano una grande attenzione verso la dimensione nazionale dell'impresa, promuovendo una serie di campagne di documentazione fotografica nelle diverse aree geografiche del territorio nazionale, realizzate da esperti fotografi accompagnati da squadre di personale tecnico e organizzativo. In particolare si consolida in questi anni il sodalizio con la ditta fiorentina Brogi e la romana Anderson⁵¹.

1920-1957

La Prima guerra mondiale innesca una forte crisi che obbliga gli Alinari a sospendere l'attività già a partire dal 1915 e subito dopo, nel 1920, a cedere la gestione della ditta a una società per azioni formata da un gruppo di aristocratici e di notabili guidati dal barone Luigi Ricasoli. Nel complesso, l'impostazione dell'attività imprenditoriale dell'azienda resta identica ma la nuova gestione non manifesta particolare attenzione per l'area tecnica, cioè per il settore dei macchinari e delle tecnologie, preferendo destinare gli investimenti a un'altra attività che meglio asseconda la moda dei tempi: l'allestimento di eleganti negozi per la vendita dei prodotti fotografici⁵².

1958-1973

Alla fine del 1957 un nuovo cambio di gestione interessa la società Alinari: l'intero pacchetto azionario di Ricasoli è acquisito dal senatore Vittorio Cini⁵³, sotto la cui guida il patrimonio fotografico della ditta viene arricchito notevolmente con l'acquisizione di importanti fondi fotografici, compresi quelli dei due concorrenti Brogi e Anderson. Resta, tuttavia, assai scarso l'interesse per la trasformazione della produzione fotografica in senso tecnico e tecnologico, benché

⁵⁰ La strategia è confermata dagli stessi Alinari nel 1872 di fronte alla Commissione dell'Inchiesta Industriale. Si veda L. TOMASSINI, *Il patrimonio fotografico...* cit., p. 102.

⁵¹ Si tratta di un vero e proprio *trust* sottoscritto poi nel 1904 per la spartizione delle aree di influenza sul mercato. Si veda SISF, *Report finale...* cit., p. 9.

⁵² I negozi sono aperti a Roma, Napoli e Firenze. Si veda L. TOMASSINI, *Il patrimonio fotografico...* cit., pp. 106-107.

⁵³ Sulle possibili ragioni che determinano il nuovo cambio di gestione si rimanda interamente a SISF, *Report finale...* cit., par. 1.5.

si tratti ormai di mutamenti destinati a modificare l'intero settore, soprattutto per l'introduzione del colore nella fotografia. È necessario prevedere uno spostamento dello stabilimento in una sede più moderna e rinnovare la produzione attraverso nuovi e avanzati macchinari, realizzando inoltre nuove campagne di ripresa, ma la gestione Cini non sembra orientata in questa direzione.

1973-1982

A metà degli anni Settanta, Cini decide di cedere le proprie azioni a Renato Zevi, imprenditore milanese alla cui gestione si deve l'allestimento di un'importantissima mostra a Forte Belvedere a Firenze nel 1977⁵⁴. La mostra valorizza una parte dell'archivio fino a quel momento ignorata, ovvero le fotografie prodotte durante la prima fase di gestione familiare degli Alinari su committenza esterna (ritratti e foto di ambienti, di case, di negozi, di opifici e di istituti). L'organizzazione della mostra richiede un articolato lavoro di recupero e di riordinamento di parte dell'archivio, la cui documentazione è utilizzata per realizzare le sezioni relative all'aspetto storico-sociale e al ritratto.

Si traslascia l'idea imprenditoriale di riorganizzare o rimodernare l'attività di produzione, ma si continua a utilizzare il patrimonio fotografico già accumulato per il suo valore storico di testimonianza.

1982-2019

Nel 1982 la proprietà passa alla famiglia triestina di imprenditori De Polo Saibanti che decide di adottare una politica di accrescimento del patrimonio attraverso acquisizioni di archivi e stampe fotografiche d'epoca, in ambito nazionale e internazionale. Tuttavia, a differenza di quanto fatto dal senatore Cini, la famiglia De Polo Saibanti estende la raccolta a diverse forme di fotografia, non solo relative al patrimonio artistico. Oltre a realizzare il Museo nazionale Alinari della fotografia⁵⁵, i nuovi proprietari inaugurano alla fine degli anni Novanta una strategia di digitalizzazione e vendita dei fondi fotografici dando vita a una rete commerciale per la vendita di immagini digitali.

Tra il 2018 e il 2019 l'archivio Alinari e la stamperia d'arte sono dichiarati beni di interesse storico particolarmente importante con provvedimenti della SAB della Toscana⁵⁶.

⁵⁴ Si registrano 600.000 visitatori paganti e oltre 100.000 copie vendute del catalogo: W. SETTIMELLI – F. ZEVI, *Gli Alinari. Fotografi a Firenze 1852-1920*, Firenze, Alinari, 1977. Si veda SISF, *Report finale...* cit., p. 19.

⁵⁵ Il Museo nazionale Alinari della fotografia (MNAF) è attivo a Firenze dal 2006 al 2014 presso le ex Scuole Leopoldine di piazza Santa Maria Novella.

⁵⁶ Il provvedimento 10 dicembre 2018, n. 17 e il provvedimento 12 luglio 2019, n. 11 notificano l'interesse storico particolarmente importante rispettivamente dell'archivio Alinari e della stamperia d'arte, ai sensi dell'art. 13 del *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

Nel 2019 Regione Toscana approva la summenzionata l.r. 65/2019 con la quale dispone l'acquisto del patrimonio Alinari, sottoscritto in data 28 novembre 2019.

2020

Regione Toscana costituisce nel febbraio 2020 un comitato tecnico scientifico⁵⁷, formato da alte professionalità del settore, per il monitoraggio e l'aggiornamento del *Piano strategico di sviluppo culturale del patrimonio Alinari*⁵⁸. Il 16 luglio 2020 nasce a Firenze la Fondazione Alinari per la fotografia, individuata da Regione Toscana quale modello di gestione più idoneo a governare il patrimonio Alinari. A dicembre 2020 è perfezionato l'acquisto del patrimonio digitale, costituito dall'archivio digitale delle immagini, dalle relative banche dati, dai sistemi di gestione e di stoccaggio, dai marchi e dai diritti d'uso delle immagini.

TAB. 8 – FASI DI ACQUISIZIONE DEL PATRIMONIO DI ALINARI IDEA DA PARTE DI REGIONE TOSCANA

20 giugno 2018	Alinari IDEA propone a Regione Toscana la cessione del proprio patrimonio documentario e strumentale per un valore di euro 40 milioni
14 settembre 2018	La SAB della Toscana ⁵⁹ indica una somma non superiore a euro 10/12 milioni (IVA esclusa) per l'acquisto del patrimonio archivistico e bibliografico della Alinari IDEA, confermando quanto già dichiarato nel "Parere di congruità" emesso in data 14 agosto 2018
6 giugno 2019	La DG Educazione e Ricerca trasmette a Regione Toscana la relazione dell'ICCD e la relazione congiunta dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (ICRCPAL) e dell'Istituto centrale per la grafica che confermano la congruità del prezzo indicato dalla SAB della Toscana
13 novembre 2019	La l.r. 65/2019, art. 55 comma 2, identifica nel patrimonio Alinari IDEA l'insieme dei seguenti cespiti: a) patrimonio documentario cartaceo, comprendente la biblioteca e l'archivio cartaceo; b) materiali, attrezzature e strumentazione tecnica, ivi inclusa la stamperia d'arte; c) archivio digitale, con relative banche dati, sistemi di gestione e di stoccaggio; d) i marchi; e) i diritti d'uso delle immagini in qualsiasi formato riprodotte.

⁵⁷ GIUNTA REGIONALE, *Delibera del 3 febbraio 2020, n. 103, Costituzione del Comitato tecnico scientifico finalizzato ad approntare le linee guida sulla conservazione gestione del patrimonio Alinari e a supportare la predisposizione ed il monitoraggio del Piano strategico di sviluppo culturale del medesimo patrimonio, di cui all'art. 58 L.R. 65/2019.*

⁵⁸ Il Piano strategico è emanato in attuazione dell'art. 58 della l.r. 65/2019. Si veda <https://www.alinari.it/files/piano_strategico_patrimonio_fotografico_alinari>.

⁵⁹ Nota 3165/34.34.19/4.

28 novembre 2019	Regione Toscana acquista il patrimonio Alinari di cui ai punti a) e b) dell'art. 55 comma 2 della l.r. 65/2019 ⁶⁰ per una spesa di euro 12.200.000,00
21 gennaio 2020	Il d.dirig. n. 900 affida alla Società Italiana Brevetti S.p.A. (SIB) il servizio di consulenza giuridico-commerciale per la valutazione economica del patrimonio di proprietà Alinari IDEA di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art. 55 comma 2 della l.r. 65/2019
26 marzo 2020	La SIB emette una valutazione di congruità economica per software, banca dati, marchi e altri diritti per un valore complessivo di euro 1.081.000,00 (IVA esclusa)
15 ottobre 2020	La SAB della Toscana con nota 3420-34.22.04/10.3 comunica che i beni interessati dall'acquisto non sono sottoposti a tutela da parte dello Stato e che pertanto «non vige l'obbligo di denuncia di trasferimento previsto dall'art. 59 del d.lg. 42/2004 né, di conseguenza, la possibilità di avviare il successivo procedimento di prelazione <i>ex art.</i> 62 dello stesso codice»
15 dicembre 2020	Regione Toscana acquista il patrimonio Alinari IDEA di cui ai punti c), d), e) dell'art. 55 comma 2 della l.r. 65/2019 ⁶¹ al prezzo complessivo di euro 1.318.820,00, di cui euro 1.081.000,00 quale prezzo e euro 237.820,00 quale IVA

4.2.1.2 La valutazione del patrimonio

Il processo di acquisizione del patrimonio di Alinari IDEA da parte di Regione Toscana ha attivato diverse misure di intervento attraverso cui sono stati prodotti nuovi strumenti di conoscenza quantitativa e qualitativa del patrimonio: si pensi in particolare alle analisi condotte ai fini dei procedimenti di dichiarazione elaborati dalla SAB della Toscana e alle operazioni di valutazione economica che ne sono seguite (si veda la *Tab. 8 – Fasi di acquisizione del patrimonio di Alinari IDEA da parte di Regione Toscana*). In questa sezione si analizzano i criteri di stima economica derivanti da due differenti valutazioni: la prima relativa al patrimonio analogico ricadente nell'atto di compravendita del 28 novembre 2019 e la seconda relativa al patrimonio digitale acquisito con atto del 15 dicembre 2020.

Con riferimento alle consistenze e alle tipologie di materiale, il patrimonio complessivo risulta così classificato:

A. Patrimonio analogico

i. materiale fotografico (positivo, negativo, antico): pezzi 4.995.744;

⁶⁰ L'impegno di spesa e lo schema di contratto per l'acquisto del patrimonio di Alinari IDEA sono approvati con d.dirig. 20 novembre 2019, n. 19286 a cui sono allegati: A. l'elenco dei fondi e del patrimonio fotografico, B. l'elenco di consistenza del fondo stamperia d'arte Alinari, C. lo schema di contratto per la compravendita.

⁶¹ L'acquisto dell'archivio digitale, con relative banche dati, sistemi di gestione e di stoccaggio, dei marchi e dei diritti d'uso delle immagini in qualsiasi formato riprodotte è approvato con d.dirig. 27 novembre 2019, n. 20357.

ii. materiale bibliografico (genericamente inteso come composto da volumi e riviste): pezzi 24.762;

iii. materiale strumentale: pezzi 410;

per un totale complessivo di pezzi 5.020.916.

Il patrimonio analogico comprende inoltre:

- numerosi oggetti da collezione e una notevole raccolta di apparecchi e strumenti fotografici di varie epoche;
- l'archivio amministrativo aziendale che ricomprende la documentazione societaria, amministrativa e contabile già sottoposta a tutela con provvedimento dell'allora Soprintendenza archivistica per la Toscana del 16 giugno 1980, n. 293⁶².

B. Patrimonio digitale:

- tot. 259.692 immagini fotografiche digitalizzate;
- 4 banche dati:
 - database di album e libri della biblioteca Alinari;
 - database del sistema gestionale amministrativo;
 - database di rendicontazione vendite del diritto di utilizzo;
 - database del *copyright* delle immagini.
- la piattaforma Alinari (prodotto personalizzato per Alinari IDEA) completa di tutti i moduli e del software, tra cui il sistema di archiviazione per la gestione dei file delle immagini in alta risoluzione, il sistema di catalogazione per la gestione dei metadati e di tutti gli attributi delle immagini digitali, il sito web di sfruttamento commerciale delle immagini e il sistema di rendicontazione e gestione economica.

Rientrano nel patrimonio immateriale (acquisito con il secondo accordo di vendita):

- cinque registrazioni italiane, una registrazione internazionale valida anche per il Benelux e ad altri diciassette paesi, e due registrazioni nazionali in Giappone e Stati Uniti⁶³ il cui nome comprende il termine “Alinari” o una sua derivazione. Tale acquisto è finalizzato alla protezione del diritto al nome, in particolare nelle attività di comunicazione, diffusione, organizzazione di eventi e in genere contro possibili violazioni del diritto esclusivo di uso del nome da parte di terzi⁶⁴;
- i diritti sulle immagini.

⁶² Le azioni di tutela a cui è stato sottoposto il patrimonio Alinari sono richiamate in sequenza cronologica a partire dal 1987 nell' *Aggiornamento del Piano strategico di sviluppo culturale del Patrimonio fotografico Alinari*, 14 sett. 2020. Si veda in particolare l'Allegato A1. *Composizione e consistenza del patrimonio fotografico Alinari*.

⁶³ Qui è riportata la descrizione delle registrazioni così come rilevata dalla relazione SIB (p. 23). Per il dettaglio sul portafoglio dei marchi e dei nomi a dominio la relazione rimanda agli Allegati 4 e 5 di cui però non è stato possibile ottenere una copia ai fini del presente studio.

⁶⁴ Va sottolineata l'assenza di protezione in paesi come Regno Unito, Canada, Australia, Cina, Corea, India, Australia, nonché nei paesi centroamericani e sudamericani.

Valutazione del patrimonio analogico

A partire dall'aprile 2018 la SAB della Toscana aveva cominciato a esercitare nei confronti del patrimonio documentario Alinari un'intensa attività di vigilanza e tutela che può essere delineata in tre differenti percorsi di intervento:

1. attività di consulenza a supporto dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per esportazione illecita di materiale fotografico di proprietà di Alinari IDEA destinato al mercato estero e privo di autorizzazione ministeriale⁶⁵;
2. due proposte di cessione alla Stato di beni culturali fotografici ai fini della quantificazione del credito d'imposta (l. 2 agosto 1982, n. 512, ex art. 7) avanzate da Alinari IDEA e Fratelli Alinari Fondazione per la storia della fotografia⁶⁶;
3. collaborazione con Regione Toscana per l'elaborazione di un parere tecnico in vista dell'acquisizione del patrimonio documentario e strumentale di Alinari IDEA.

In questa sede ci soffermeremo unicamente sul punto 3, in ragione del suo rilievo con riferimento al tema oggetto della presente trattazione, riportando le conclusioni a cui è giunta la SAB della Toscana nell'ambito delle attività di consulenza per Regione Toscana.

La società Alinari IDEA in data 20 giugno 2018 aveva proposto la cessione del suo patrimonio documentario e strumentale per un valore di euro 40.000.000,00 più IVA. Una somma di gran lunga inferiore rispetto alle stime che dello stesso patrimonio erano state fatte negli anni precedenti e in particolare negli anni 2000-2001 e 2008-2009⁶⁷. La valutazione del 2008 riportava addirittura un valore di euro 136.815.477,00⁶⁸: in quegli anni il patrimonio Alinari aveva raggiunto l'apice della sua importanza a livello internazionale anche per la consi-

⁶⁵ L'autorizzazione all'uscita definitiva dal territorio della Repubblica italiana è necessaria ai sensi dell'art. 65 comma 3, lettera c del d.lg. 42/2004 anche per beni non dichiarati (art. 11, lett. f).

⁶⁶ Il patrimonio di Alinari IDEA coinvolto in questo procedimento è stato poi ricompreso nelle attività di cessione a Regione Toscana. Il patrimonio di Fratelli Alinari Fondazione per la storia della fotografia non è collegato a quello della società Fratelli Alinari IDEA S.p.A.

⁶⁷ La SAB della Toscana nell'accuratissimo *Parere di congruità* emesso il 14 agosto 2018 ricostruisce la storia delle valutazioni sulla base della documentazione inviata dalla stessa Alinari IDEA a Regione Toscana. Il documento è stato elaborato dai funzionari archivisti dott.ssa Maria Francesca Stamuli e dott. Lorenzo Valgimogli, con la supervisione dell'allora soprintendente dott.ssa Diana Toccafondi.

⁶⁸ Il valore rilevato nel 2001 (lire 140.370.561.900) era stato notevolmente incrementato nel 2008 per effetto dell'innalzamento che il prodotto fotografico aveva registrato sul mercato negli anni tra il 2001 e il 2008. Il valore del 2008 (euro 136.815.477,00), fornito dal prof. Italo Zannier nella perizia asseverata del 25 giugno 2008, teneva conto di una generale rivalutazione del patrimonio dovuta in particolare al passaggio dalla lira all'euro. Tale incremento di valore era giustificato inoltre dall'acquisizione in quegli anni di nuove e prestigiose collezioni fotografiche.

stenza e l'organicità delle sue raccolte. Tuttavia, a partire dal 2010 il patrimonio era stato soggetto a ripetute vendite di pezzi singoli e di lotti di fotografie, e si era determinato uno smembramento della raccolta originaria con il conseguente impoverimento dell'archivio Alinari dal punto di vista socio-culturale. Per tali ragioni la SAB della Toscana non ha giudicato congruo il valore di euro 40.000.000,00 (pari a circa un terzo del valore stimato nel 2008).

Nell'ambito del procedimento penale di cui si è detto in premessa, l'autorità giudiziaria aveva richiesto alla SAB della Toscana un monitoraggio delle attività di vendita effettuate dalla gestione De Polo negli ultimi anni. Le verifiche, per quanto parziali, avevano fatto emergere alcuni aspetti rilevanti. In particolare si è registrata l'assenza di attenzione nei confronti del vincolo collezionistico, alterato a favore di un criterio di scelta basato sulle tipologie (come ad esempio, i dagherrotipi) oppure sugli autori (all'interno delle collezioni organiche risultavano vendute le stampe di fotografi illustri o particolarmente richiesti dal mercato). Gli smembramenti del patrimonio a fini di vendita non avevano inciso soltanto a livello quantitativo, ma avevano determinato soprattutto un abbassamento della qualità delle raccolte. Con la perizia del 14 agosto 2018, la SAB Toscana suggeriva pertanto a Regione Toscana di verificare l'integrità del patrimonio offerto in cessione. In particolare venivano segnalati specifici fondi fotografici sui quali approfondire la conoscenza in termini quantitativi.

A solo un mese di distanza, il 14 settembre 2018, la SAB Toscana ha emesso un parere integrativo per confermare quanto già rilevato nel precedente *Parere di congruità* e aggiungere alcuni elementi nuovi. In particolare, risultava da poco avviato il procedimento di dichiarazione di interesse storico⁶⁹ sull'intero patrimonio materiale di Alinari IDEA e questo avrebbe sicuramente comportato un abbassamento del prezzo di mercato. Infine, la SAB Toscana suggeriva un acquisto del bene a un costo non superiore a euro 10/12 milioni, considerato che la voce dell'ultimo bilancio societario dichiarato dalla Alinari IDEA per l'archivio fotografico era pari a euro 8.670.000,00. La congruità del prezzo indicato dalla SAB Toscana è stata confermata dalla successiva relazione dell'ICCD e dalla relazione congiunta dell'ICRCPAL) e dell'Istituto centrale per la Grafica⁷⁰.

Valutazione del patrimonio digitale

La stima economica del patrimonio immateriale di proprietà della Alinari IDEA è stata affidata alla SIB, che ha effettuato una verifica di congruità econo-

⁶⁹ Come già ricordato, il procedimento si chiuderà con il provvedimento di dichiarazione del 10 dicembre 2018, n. 17 relativo all'Archivio Alinari, e con il provvedimento di dichiarazione del 12 luglio 2019, n. 11 relativo alla stamperia d'arte.

⁷⁰ Le relazioni furono trasmesse a Regione Toscana il 6 giugno 2019 dalla DG Educazione e ricerca.

mica sulle categorie di beni riportati ai punti c), d) ed e) dell'art. 55 comma 2 della l.r. 65/2019, ovvero:

- c) l'archivio digitale, con relative banche dati, sistemi di gestione e di stoccaggio;
- d) i marchi;
- e) i diritti d'uso delle immagini in qualsiasi formato riprodotte.

Per la valutazione di questi beni si è ritenuta adeguata l'applicazione di un criterio basato sul flusso dei redditi derivanti dallo sfruttamento commerciale in un'ottica di mercato (*income-based method*)⁷¹. Per il software e la banca dati delle immagini, l'analisi del flusso di redditi è stata condotta attraverso il metodo *Constructive Cost Model* (Co.Co.Mo.)⁷². Per quanto riguarda i marchi e i diritti d'uso delle immagini sono stati considerati sia i costi di registrazione dei marchi e dei domini di Alinari IDEA, sia il valore di mercato.

La piattaforma Alinari oggetto di vendita si componeva di due parti:

- le banche dati;
- il software per la gestione delle banche dati, provvisto di un *back-end* per gli operatori interni e un *front-end* per la fruizione dei contenuti da parte degli utenti.

Il sistema gestiva anche altre banche dati oltre a quella delle immagini: il database degli album e dei libri della biblioteca Alinari; il database del sistema gestionale amministrativo; il database di rendicontazione per la vendita del diritto di utilizzo; il database per la gestione del *copyright* sulle immagini.

Il software presentava un sistema personalizzato sulla base delle richieste dell'azienda e al cui sviluppo hanno partecipato negli anni diverse società informatiche. I codici sorgente erano di proprietà di Alinari IDEA.

⁷¹ La valutazione ha analizzato diverse possibilità anche sulla base delle indicazioni fornite dallo *European Intellectual Property Right (IPR) Helpdesk*, un progetto promosso e gestito dalla Commissione europea. In particolare, con riferimento alla valutazione della proprietà intellettuale, il documento *Fact sheet. Intellectual Property Valuation* individua sommariamente: il metodo basato sui costi (*cost-based method*); il metodo basato su valori comparabili di mercato (*market-based method*); il metodo basato sul flusso di reddito (*income-based method*); il metodo basato sulle opzioni e opportunità di investimento (*option-based method*); il metodo qualitativo (*qualitative approach*). Il documento non è più disponibile sul sito dello *European IPR Helpdesk* poiché superato da successive schede informative di tipo specialistico. Si veda EUROPEAN IPR HELPDESK, *Fact sheet. Intellectual Property Valuation*, giugno 2015, pp. 7-8. Solo i primi tre metodi sono stati ritenuti applicabili al caso Alinari. Tuttavia, i primi due sono risultati di fatto inutilizzabili: il primo (basato sui costi storici), a causa delle numerose difficoltà legate al recupero dei dati storici e al loro adeguamento al valore attuale di mercato; il secondo (basato sulla comparazione), a causa della mancata conoscenza di transazioni simili sul mercato.

⁷² Il Co.Co.Mo. è un modello di stima dei costi per lo sviluppo del software basato sull'analisi statistica di parametri fondamentali relativi a progetti di sviluppo del software già realizzati. Il modello è stato sviluppato da Barry W. Boehm alla fine degli anni Settanta e presentato in maniera organica nel libro: B.W. BOEHM, *Software Engineering Economics*, Prentice Hall, 1981.

La piattaforma si componeva di quattro differenti moduli operanti su interfaccia *web*:

- modulo *storage*, per la gestione e lo stoccaggio delle immagini digitali;
- modulo catalogazione, per la gestione delle descrizioni associate alle immagini;
- modulo amministrativo, per la rendicontazione e gestione economica a supporto dell'area finanziaria e contabile;
- modulo *web*, per la gestione dell'interfaccia del sito *web* che consentiva la fruizione dei contenuti e l'accesso all'area di *e-commerce* da parte degli utenti.

I primi tre moduli erano a uso esclusivo del personale Alinari IDEA, mentre l'ultimo modulo garantiva una componente di *front-end* per gli utenti e una di *back-end* per il personale interno.

Il software

I dati forniti dalla stessa Alinari IDEA hanno consentito di stimare le giornate di lavoro per la realizzazione del software in circa 35,5 mesi-uomo⁷³. Il costo aziendale per ogni mese-uomo è stato definito in euro 4.000,00, per cui risultava un valore economico complessivo del software di euro 142.000,00. Tuttavia questa previsione ha dovuto subire un abbattimento in considerazione di alcuni elementi sfavorevoli come: la presenza di errori di programmazione rilevati nel corso della verifica; l'obsolescenza del codice e dell'intera architettura, che avrebbe richiesto di lì a poco una profonda attività di reingegnerizzazione; l'assenza della documentazione di progetto e di un manuale d'uso; l'assenza di attestazioni di conformità agli standard nazionali e internazionali (ad esempio, ISO o UNI). Per queste ragioni, il valore del software è stato considerato al 50% del valore di produzione e dunque pari a euro 71.000,00.

La banca dati delle immagini digitalizzate

La piattaforma di Alinari IDEA gestiva 259.692 immagini di proprietà e ulteriori 504.157 immagini fotografiche per conto di terzi. La valutazione è stata fatta unicamente sulle immagini di proprietà.

Gli oggetti digitali riproducono immagini originali su supporto analogico che, al momento della valutazione, erano già di proprietà di Regione Toscana. Tale condizione comportava quindi una limitazione a monte del valore commerciale dei beni digitali dovuta sia alla mancanza di diritto di proprietà esclusiva da parte della Alinari IDEA, sia a una disposizione normativa comunitaria che impone che «alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto

⁷³ Un mese-uomo corrisponde in media a 160 ore per mese.

di riproduzione sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore»⁷⁴.

Per la stima della banca dati delle immagini è stato utilizzato il metodo basato sui flussi di reddito, applicabile in diverse varianti. In particolare sono state considerate per questo specifico caso la variante del *Relief from royalty* (o metodo delle *royalty*)⁷⁵ e quella del *Discounted Cash Flow* (DCF, metodo del flusso di cassa attualizzato)⁷⁶. La stima finale della banca dati è stata effettuata facendo una media tra i risultati derivanti dall'applicazione di entrambi i metodi.

Il metodo delle *royalty* considera i ricavi derivanti per la concessione in licenza dell'utilizzo del bene. È necessario pertanto individuare il tasso di *royalty* e quello di attualizzazione, indicando la durata di vita potenziale del bene. Il tasso di *royalty* che viene scelto corrisponde alla percentuale che il proprietario del bene immateriale ricaverebbe come corrispettivo qualora dovesse concedere la licenza d'uso su detto bene a un soggetto indipendente. Esso deriva da valutazioni dello specifico settore di riferimento⁷⁷ e si applica ai ricavi ottenuti con lo sfruttamento commerciale del bene. Per l'applicazione di tale metodo è necessario conoscere i ricavi prodotti dall'attività commerciale sul bene oggetto della valutazione, che devono essere stimati per un determinato periodo futuro. Nel caso in esame è stato considerato il fatturato di Alinari IDEA derivante dalla vendita delle sole immagini di proprietà. Determinato il ricavo atteso dalle vendite (R) e il tasso di attualizzazione (i), il valore attuale è calcolato secondo la seguente formula:

$$\sum_{s=1}^n \frac{R_s}{(1+i)^s}$$

s = ciclo vitale del bene, pari al numero di anni considerato;

R = ricavo futuro atteso per ciascun anno;

i = tasso di attualizzazione.

⁷⁴ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, in «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea», 17 maggio 2019, art. 14.

⁷⁵ Il metodo consente di calcolare i futuri ricavi che una *royalty* può portare al fatturato, attualizzati attraverso un opportuno tasso e mitigati dall'applicazione di un tasso di rischio crescente. Si veda R. MORO VISCONTI, *I beni immateriali...* cit., p. 58.

⁷⁶ Il metodo DCF consiste nell'attualizzazione dei flussi, opportunamente scontati anno per anno. Si veda *Ibid.*, p. 183.

⁷⁷ Il livello delle *royalties* varia considerevolmente a seconda del settore e del prodotto. Per il settore della fotografia e delle immagini digitali i tassi di *royalty* sono particolarmente elevati. Dalle verifiche che la SIB ha effettuato su banche dati aventi a oggetto transazioni simili, è stato rilevato un tasso di *royalty* compreso tra il 20% e il 50%. Per la valutazione del patrimonio di Alinari IDEA si è ritenuto di considerare la percentuale più alta, ovvero il 50%, tenuto conto del fatto che in molte transazioni commerciali di foto si applica la regola dei ricavi divisi al 50% tra il venditore e il titolare della proprietà e/o dei diritti di autore sulla foto.

In particolare, in merito al numero di anni per i quali occorre prendere in considerazione il ricavo atteso (fattore s), l'analisi ha sottolineato la necessità di una stima prudentiale della vita economicamente utile del bene, per il quale va considerata l'obsolescenza tecnologica e funzionale. In genere le stime non vanno oltre un numero limitato di anni, spesso non superiore a 5-7 anni e solo in alcuni casi particolari esteso fino a 10 anni⁷⁸. Per Alinari IDEA è stato considerato il periodo di tempo 2020-2029.

Per quanto riguarda l'importo dei fatturati attesi negli anni successivi (fattore R), si è deciso di utilizzare come valore stabile nel tempo il fatturato del 2019 (euro 242.694,00), ovvero l'ultimo dato di fatturato disponibile, tenuto conto della crescente crisi del mercato delle immagini digitali, ma anche in considerazione della condizione di Alinari IDEA, il cui patrimonio risultava già di proprietà di Regione Toscana al momento della valutazione.

Come valore di riferimento per il tasso di attualizzazione (fattore i) si è ritenuto attendibile il tasso di rendimento dei titoli di stato degli Stati Uniti, come i *Treasury Bond* decennali (con scadenza al 2030)⁷⁹. Il valore della banca dati secondo il metodo di valutazione delle *royalty* è stato misurato pari a euro 751.493,00.

Al fine di verificare l'attendibilità del valore ottenuto, la SIB ha determinato anche un secondo valore per la banca dati, applicando il metodo DCF del flusso di cassa attualizzato. Questa configurazione dei flussi offre una valutazione che tiene conto dei redditi derivanti dalla vendita delle foto digitalizzate di Alinari IDEA a cui vengono sottratti i costi di mantenimento sostenuti dall'azienda e le imposte. Si individua così il valore dei flussi di cassa netti che vengono attualizzati applicando il costo medio ponderato del capitale dell'azienda, ovvero il WACC (*Weighted Average Cost of Capital*)⁸⁰.

Il valore della banca dati secondo il metodo di valutazione del flusso di cassa attualizzato è misurato pari a euro 812.105,00.

⁷⁸ Infatti, occorre considerare la difficoltà di previsione per un periodo più esteso di anni, soprattutto per l'applicazione di un fattore di rischio che cresce con il passare degli anni rendendo così i ricavi delle *royalty* sempre meno significativi man mano che gli anni aumentano.

⁷⁹ Diversi valori possono essere assunti come riferimento per il tasso di attualizzazione (ad esempio, il rendimento delle obbligazioni o il rendimento delle azioni). Nel caso in esame è stato utilizzato il valore dei titoli statunitensi *Treasury Bond* alla data del 20 marzo 2020, pari a 0,885%. Si veda: <<https://it.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield>>. Tuttavia, dovendo considerare un arco temporale futuro a medio termine, si è ritenuto necessario correggere questo tasso applicando un coefficiente di rischio che aumenta in maniera proporzionale al variare degli anni presi a riferimento. In particolare, sull'orizzonte temporale di dieci anni è stato attribuito un coefficiente di rischio compreso tra lo 0,12% per il primo anno e il 21,12% per il decimo e ultimo anno.

⁸⁰ Si veda, R. MORO VISCONTI, *I beni immateriali...* cit., p. 237. Stando alle dichiarazioni della SIB, Alinari IDEA non ha fornito dati esaustivi e pertanto il WACC è stato rilevato dalla banca dati waccexpert.com (oggi non più raggiungibile) relativamente al settore dei *media* in Italia. Rispetto al *range*, si è scelto quello più basso e dunque più favorevole alla valorizzazione del patrimonio Alinari IDEA.

La differenza fra i due valori ottenuti mediante l'applicazione dei due diversi metodi non risulta significativa: i due valori risultano allineati e pertanto il valore finale della banca dati è stato considerato pari alla loro media aritmetica.

In conclusione, il valore complessivo della banca dati è stato infine individuato pari a euro 781.799,00⁸¹.

I marchi e i domini

Il contratto di cessione dei beni analogici stabiliva che la disseminazione e la fruizione del patrimonio di Alinari IDEA sarebbero state curate da Regione Toscana per acquisizione successiva di tutti i diritti e i marchi⁸². Pertanto la Regione ha acquisito anche il diritto all'uso della denominazione "Alinari", che connota il patrimonio a partire dalla fondazione della società, ovvero dal 1852. Per la stima del valore dei marchi sono stati considerati tutti i segni distintivi di Alinari IDEA, compresi i nomi di dominio⁸³. In particolare, per quanto riguarda i marchi si trattava di cinque registrazioni italiane, una registrazione internazionale estesa al Benelux e ad altri 17 paesi (Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Germania, Spagna, Francia, Croazia, Ungheria, Liechtenstein, Monaco, Macedonia, Portogallo, Romania, Serbia, Russia, Slovenia, Slovacchia), due registrazioni nazionali (rispettivamente in Giappone e Stati Uniti). Tra i domini alcuni sono risultati abbandonati oppure non funzionanti.

La valutazione dei marchi e dei domini, al di là dei costi storici di registrazione (stimati intorno a euro 18.000,00, di cui euro 14.000,00 per i marchi ed euro 4.000,00 per i domini)⁸⁴, è stata calcolata in maniera unitaria attraverso lo stesso metodo utilizzato con gli altri diritti di proprietà intellettuale, applicando cioè una *royalty* del 10 % sui ricavi⁸⁵.

Il valore complessivo stimato per i marchi e domini è dunque pari a euro 150.299,00, ove si intende che tale cifra assorbe i costi di registrazione.

⁸¹ Media aritmetica: $(751.493 + 812.105) / 2$.

⁸² Si veda il punto H) delle premesse dell'atto di compravendita del 28 novembre 2019.

⁸³ Un nome di dominio (*domain name*) è un identificatore univoco di uno spazio autonomo (*domain*) in Internet. Le caratteristiche generali e le specifiche tecniche dei nomi di dominio sono descritte rispettivamente negli standard RFC 822 *Domain names – Concepts and facilities* e RFC 823 *Domain names – Implementation and specification*. Il d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30 recante il *Codice della proprietà industriale* sancisce l'unitarietà dei segni distintivi, stabilendo che «[è] vietato adottare come [...] nome a dominio di un sito usato nell'attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altri marchio» (art. 22 comma 1).

⁸⁴ Le attuali tariffe per la registrazione dei marchi nazionali e internazionali e per i successivi rinnovi sono riportate alla pagina *web* dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

⁸⁵ La valutazione della SIB giustifica la scelta di una *royalty* al 10% tenuto conto che si tratta di ricavi derivanti dalla vendita di immagini digitali. Per le licenze di marchio le *royalty* sono notoriamente più basse (tra il 5% e il 10 %, e in molti settori anche inferiori al 5%). Raramente le *royalty* hanno valori superiori e, nel caso, solo per prodotti di grande successo commerciale.

Altri diritti

La SIB ha dovuto stimare anche una parte dei diritti d'autore spettanti ad Alinari IDEA per fondi fotografici appartenenti a terzi. Infatti, Alinari IDEA aveva dichiarato di gestire i diritti di autore sia in relazione a fondi di opere fotografiche il cui autore risultava deceduto da meno di 70 anni sia in relazione a fondi di fotografie semplici il cui autore risultava deceduto da meno di 20 anni⁸⁶. Alinari IDEA aveva prodotto una lista dei fondi ancora coperti da tali diritti: un insieme di 42 fondi di fotografie pervenuti in donazione o trasferiti in proprietà alla Alinari IDEA per un numero complessivo di 1.704.303 immagini. La SIB ha potuto verificare che per alcuni di questi fondi⁸⁷ i diritti di autore risultavano ancora in capo agli eredi. Il totale delle immagini su cui gravavano diritti di autore in capo alla Alinari IDEA pertanto doveva essere ridotto a 1.642.094. Di queste fotografie, solo 25.740 erano state digitalizzate e inserite nella banca dati⁸⁸. Si trattava pertanto del 9,9% delle circa 260.000 immagini di Alinari IDEA presenti nella banca dati. Si è ritenuto pertanto di considerare per tali diritti il 10% del valore calcolato per la banca dati, pari a euro 78.180,00.

In conclusione, il valore complessivo del software, delle banche dati, dei marchi e degli altri diritti è stato stimato pari a poco più di un milione di euro, come illustrato nella Tabella qui sotto.

TAB. 9 – STIMA DEL PATRIMONIO IMMATERIALE DI ALINARI IDEA

Software	Banca dati	Marchi	Altri diritti	Totale arrotondato (senza IVA) Euro 1.081.000,00
71.000,00	781.799,00	150.299,00	78.180,00	

⁸⁶ La l. 22 aprile 1941, n. 633 (cosiddetta *Legge sul diritto d'autore*) disciplina la materia distinguendo tre tipologie di fotografie: le opere fotografiche (o fotografie d'autore), di cui all'art. 2; le fotografie semplici, di cui all'art. 87 comma 1; le riproduzioni fotografiche, di cui all'art. 87 comma 2. Per quanto riguarda le prime, l'art. 32-*bis* dispone che «[i] diritti di utilizzazione economica dell'opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'autore». Per quanto riguarda le seconde, occorre fare riferimento ai diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore e in particolare all'art. 92, che dispone: «[i]l diritto esclusivo sulle fotografie dura vent'anni dalla produzione della fotografia». Infine, le riproduzioni fotografiche, cioè «le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili», non sono protette né dal diritto d'autore né dai diritti connessi (benché la loro riproduzione possa essere vietata da norme diverse, come ad esempio, quella sulla *privacy*).

⁸⁷ Si tratta dei fondi Quilici, Pintacuda, Orioli e Clerici, pervenuti ad Alinari IDEA per donazione.

⁸⁸ La SIB lamenta l'assenza di una documentazione che indichi le date esatte in cui scadono i presunti diritti. Inoltre, Alinari IDEA non ha fornito attestazioni per indicare le modalità con cui i diritti di autore sono stati ceduti dagli originari titolari. Tali informazioni assumono invece un rilievo fondamentale, perché – come ricordato in precedenza – allo scadere dei diritti di autore le immagini possono essere riprodotte e utilizzate senza restrizioni, ai sensi dell'art. 14 della direttiva UE 2019/970.

4.3 La digitalizzazione del patrimonio archivistico nazionale: verso la creazione di un nuovo valore

Accrescere il valore d'uso di un bene significa migliorarne la fruibilità e il godimento da parte dell'intera collettività. In questa prospettiva la digitalizzazione del patrimonio archivistico nazionale rappresenta certamente un valore nuovo poiché modifica la relazione tra utente e patrimonio, obbligando gli istituti ad attivare nuove politiche di gestione dei beni in termini di conservazione, ma anche con riferimento ai servizi che devono garantire l'accesso alla documentazione digitale.

La digitalizzazione dei beni culturali in Italia è stata avviata negli anni Novanta ed è stata condotta, in assenza di una regolamentazione e di un disegno organico, attraverso strumenti metodologici elaborati principalmente dagli istituti centrali del Ministero, interessando tutte le tipologie del patrimonio culturale. Con riferimento agli archivi storici, il progetto europeo MINERVA del 2005 segna un passaggio importante, poiché fornisce le linee guida per migliorare la qualità dei progetti di digitalizzazione in Europa e in Italia, e pone la giusta attenzione sulle diverse fasi per la realizzazione di una banca dati di qualità⁸⁹. In seguito, sono stati realizzati numerosi progetti di digitalizzazione che hanno prodotto un'ingente quantità di oggetti digitali e descrizioni del patrimonio archivistico, in parte ancora utilizzati all'interno dei sistemi informativi in cui sono stati riversati. Tuttavia, finora è mancata una visione d'insieme per dare uniformità alle scelte, non tanto sul piano tecnico della digitalizzazione, ma soprattutto per quanto riguarda le priorità con cui occorre intervenire sulle differenti tipologie di patrimonio disponibile. In questo senso la pandemia da Covid-19 ha rappresentato un momento di grande consapevolezza, perché ha evidenziato la necessità di compiere scelte lungimiranti, rivolte al soddisfacimento dei bisogni primari degli utenti e quindi dei fruitori dei beni culturali.

In adesione agli obiettivi individuati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)⁹⁰, l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – *Digital Library* del Ministero della cultura ha elaborato il Piano nazionale della digitalizzazione del patrimonio culturale (PND)⁹¹ che costituisce la visione

⁸⁹ Si veda la versione italiana del progetto MINERVA: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, PROGETTO MINERVA, *Linee guida tecniche per i programmi di creazione di contenuti culturali digitali. Versione italiana 1.8*, a cura di G. DE FRANCESCO, revisione complessiva in collaborazione con A.M. TAMMARO, 2006.

⁹⁰ Il PNRR è un progetto di rilancio economico a sostegno dello sviluppo digitale ed energetico, approvato dall'Italia nel 2021. Il piano si sviluppa nell'ambito del *Next Generation EU*, programma di finanziamento dell'Unione europea per risollevarne i paesi membri dalla crisi generatasi a seguito della pandemia da Covid-19.

⁹¹ Il PND è stato sottoposto a consultazione pubblica nel giugno 2022. Si veda <<https://digital-library.cultura.gov.it/il-piano/>>. Il progetto rientra nella Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0), attraverso uno specifico investimento denominato "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale".

strategica con la quale il Ministero intende promuovere e organizzare il processo di trasformazione digitale nel quinquennio 2022-2026.

I finanziamenti messi a disposizione consentono oggi di realizzare in maniera strutturata e organica quelle azioni di trasformazione digitale che già da tempo l'amministrazione archivistica perseguiva a garanzia della conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico nazionale. La pandemia ha reso evidente agli occhi dell'opinione pubblica il ruolo altamente strategico che occupano gli archivi nel garantire la continuità dell'azione amministrativa del Paese. Si ricorda difatti che il d.p.c.m. del 3 dicembre 2020⁹² ha autorizzato la riapertura in sicurezza degli Archivi di Stato per consentire la ripresa delle attività lavorative dei professionisti della ricerca e in particolare per il rilascio di documentazione storica di tipo catastale, poiché l'esibizione di tale documentazione era indispensabile per i cittadini che intendessero usufruire delle agevolazioni fiscali introdotte dal cosiddetto Decreto rilancio⁹³, tra cui il Superbonus 110% per lavori di manutenzione e riqualificazione energetica degli immobili, considerato una delle misure di punta per il rilancio economico del Paese.

Sulla base di tale consapevolezza, la Direzione generale Archivi, nell'ambito delle attività finanziate dal PNR, ha promosso un progetto finalizzato a incrementare il patrimonio digitale degli Archivi di Stato e a promuovere l'accesso alla documentazione in formato digitale, anche a fini amministrativi, favorendone inoltre la possibilità di richiesta da remoto. L'iniziativa è rivolta a tutto il territorio nazionale⁹⁴ e permetterà di procedere in modo massivo e omogeneo alla digitalizzazione della documentazione conservata presso gli Archivi di Stato e proveniente dagli enti e dagli uffici di governo del territorio (Uffici tecnici erariali, Uffici del registro, Uffici controllo opere in cemento armato ecc.), in particolare dei fondi catastali post-unitari dotati di rappresentazioni grafiche del territorio, così da provvedere inoltre a una migliore conservazione degli stessi elaborati⁹⁵.

⁹² Il d.p.c.m. del 3 dicembre 2020 disponeva *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».*

⁹³ D.l. 19 maggio 2020, n. 34 recante *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

⁹⁴ Il progetto prevede una fase iniziale di sperimentazione su nove Archivi di Stato e sarà esteso successivamente a tutti gli Archivi di Stato presenti nei capoluoghi di regione.

⁹⁵ Per la realizzazione del progetto la DG Archivi si avvale del supporto tecnico, amministrativo e contabile dell'Archivio centrale dello Stato. Si veda la circolare DG Archivi 14 gennaio 2021, n. 4 e l'accordo di cooperazione tra DG Archivi e ACS «per il progetto di digitalizzazione massiva della documentazione presente negli archivi di Stato e proveniente dagli enti e dagli uffici di governo del territorio». Non è possibile individuare la data esatta di sottoscrizione dell'accordo di cooperazione, perché il documento è sottoscritto da entrambe le parti con firma digitale ed entrambe le firme risultano prive di validità. In base alle informazioni di sistema, i firmatari dovrebbero avere sottoscritto il

Il patrimonio archivistico digitale, in linea con la strategia delineata dal PND, sarà fruibile attraverso una piattaforma abilitante che consentirà di migliorare la gestione e la conservazione del patrimonio e di soddisfare al contempo i bisogni degli utenti in termini di servizi⁹⁶.

Coerentemente con questa iniziativa e con questi obiettivi, la Direzione generale Archivi ha avviato una riflessione sul tema della certificazione di processo, il cui obiettivo è appunto la digitalizzazione massiva di documentazione originata su supporto tradizionale, al fine di studiare le criticità di questa materia e fornire delle indicazioni a supporto delle disposizioni previste dal legislatore⁹⁷. In particolare, nel corso del 2021 è stato elaborato un modello dettagliato in grado di guidare gli archivisti, i tecnici e gli enti nella progettazione di soluzioni e interventi qualificati⁹⁸. Gli archivi digitalizzati con processo di certificazione rappresentano di fatto una copia conforme all'originale analogico e producono gli stessi effetti anche sul piano giuridico e legale. Ne consegue che anche sotto il profilo economico-contabile tale documentazione costituisca patrimonio pubblico e assuma a tutti gli effetti un valore di tipo economico contabile, al pari di quella nativa digitale.

4.4 *Gli strumenti di monitoraggio statistico per gli archivi digitali*

Come già notato⁹⁹, il Sistan rileva unicamente i dati riferiti agli Archivi di Stato italiani e non considera invece tutti gli altri istituti archivistici che sono coinvolti dall'azione di tutela statale e che costituiscono l'infrastruttura culturale del paese (si pensi in particolare agli archivi vigilati dalle Soprintendenze archivistiche regionali¹⁰⁰). Comunque, pur rimanendo nello stretto ambito degli Archivi

documento in data 24 giugno 2021. Il documento reca in testa due diverse segnature di protocollo, la prima riferita alla DG Archivi, con data 28 giugno 2021; la seconda riferita all'Archivio centrale dello Stato, con data 3 settembre 2021.

⁹⁶ La creazione di un contesto tecnologico abilitante è il primo passo per garantire l'accesso alle risorse digitali culturali in termini di servizi resi alla comunità.

⁹⁷ Il comma 1-*bis* dell'art. 22 del CAD (introdotto dal d.lg. 13 dicembre 2017, n. 217) così dispone: «La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia». Alla certificazione di processo è dedicato l'Allegato 3 alle Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici.

⁹⁸ Il modello è allegato alla citata circolare DG Archivi 30 aprile 2024, n. 26.

⁹⁹ Per le attività di rilevazione del Sistema statistico nazionale si veda quanto riportato al cap. 3 e in particolare al par. 3.2.1.

¹⁰⁰ Attualmente vi sono 14 Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e 3 Soprintendenze archivistiche delle Regioni a statuto speciale (Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna) che svolgono un'azione di tutela nei confronti degli archivi degli enti pubblici non statali e degli archivi privati dichiarati di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell'art. 13 del d.lg. 42/2004.

di Stato, le statistiche ufficiali non restituiscono alcuni aspetti molto importanti che qualificano l'attività di fruizione degli archivi, ovvero non rilevano le consultazioni effettuate da remoto del materiale digitalizzato che già da tempo, in forme più o meno avanzate, gli istituti mettono a disposizione degli utenti e che riguardano le pagine web degli istituti, gli strumenti di ricerca pubblicati in rete, le banche dati, gli oggetti digitali, fino alle più aggiornate strategie di pubblicazione dei dati, come le teche digitali e le *digital library*¹⁰¹. La Rete garantisce nuove forme di accesso al patrimonio digitale, ma questo obbliga gli istituti a un ripensamento dei servizi, anche attraverso una migliore conoscenza degli utenti e delle loro abitudini di ricerca. In questo senso le rilevazioni statistiche possono sostenere le attività di programmazione degli istituti, per comprendere le esigenze di accesso e offrire servizi sempre più vicini all'utente e in generale al cittadino.

Da questo punto di vista, un'esperienza significativa è stata quella promossa dall'ICAR per la realizzazione di due indagini qualitative – svolte rispettivamente nel 2012 e nel 2015 – mirate a valutare il gradimento dei sistemi informativi curati dall'amministrazione archivistica. L'iniziativa era volta inoltre a tracciare il profilo dell'utenza da remoto, al fine di conoscerne la composizione, le abitudini di ricerca, le aspettative e il livello di soddisfazione¹⁰². Le due esperienze non hanno riscontrato una grande partecipazione: pochissimi sono stati infatti i questionari compilati, se confrontati, ad esempio, con il numero totale degli utenti che frequentano ogni anno le sale di studio degli Archivi di Stato¹⁰³. Tuttavia, l'e-

¹⁰¹ Il termine “teca digitale” indica «un sistema in grado di acquisire, organizzare e archiviare risorse digitali multimediali e i relativi metadati gestionali». La “*digital library*” rappresenta invece «una struttura unica e coerente, in cui le risorse digitali sono messe in relazione fra loro in base all'ambito di appartenenza (biblioteche, archivi, musei), alla tipologia di formati (ad esempio, immagini, testo, audio ecc.) e alla natura degli oggetti digitali (digitali nativi o risultati di campagne di digitalizzazione)». Questa declinazione di *digital library* supera il concetto di “teca digitale”, visto come un aggregatore di risorse, per abbracciare quello di ecosistema governato da relazioni semantiche, cross-disciplinarietà, interscambio e relazioni, sia fra le risorse stesse, sia fra le risorse e gli utenti finali”. Si vedano le voci corrispondenti in: DIGITAL LIBRARY, *Il Piano nazionale di digitalizzazione...* cit., pp. 53-54, 60.

¹⁰² Il monitoraggio ha riguardato il SAN, il Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani, il SIUSA, il SIAS, gli Archivi per la Ricerca Anagrafica (Portale Antenati), il Portale degli Archivi degli Architetti, gli Archivi della psichiatria in Italia (Carte da legare), il Portale degli Archivi d'impresa, il Portale della Rete degli archivi per non dimenticare, il Portale degli Archivi della Moda, il Portale degli Archivi della Musica, Territori. Portale dei catasti e della cartografia storica, il Portale Verdi online.

¹⁰³ Nel primo caso il questionario è stato diffuso in rete dal 4 ottobre al 7 novembre 2012 ed è stato compilato da 590 utenti. La seconda indagine ha riguardato il periodo tra il 16 novembre 2015 e il 16 gennaio 2016: il questionario è stato inserito nelle *home page* del SAN e dei portali tematici ed è stato inviato a tutti gli indirizzi della *newsletter* del SAN, delle *mailing list* degli archivisti (Archivi 23), dei bibliotecari (AIB-Cur), degli storici medievalisti (Reti medievali), moderni (Sisem) e contemporaneisti (Sisco), rilevando 581 risposte in italiano e 15 in inglese. Per un'analisi puntuale dei risultati dell'iniziativa, ma anche delle criticità legate alle modalità di rilevazione si veda A. MULÈ, *Molte domande e poche risposte dalla prima indagine sui siti web dell'amministrazione archivistica*, in *Il patrimonio culturale in Rete. Atti della giornata di studi Trieste, 14 dicembre 2012*, a cura di C. COCEVER, Trieste, EUT, 2013; EAD.,

sperienza di indagine ha consentito di trarre alcune importanti riflessioni in particolare con riferimento all'età e alla professione svolta, nonché alle motivazioni che spingono alla consultazione dei sistemi informativi. Questi dati, se rilevati in maniera coerente e sistematica, insieme ad altre rilevazioni specificamente riservate ai servizi da remoto e ai patrimoni digitali, consentono non solo di abbracciare un'utenza sempre più numerosa, ma anche di conoscere e soddisfare bisogni informativi nuovi¹⁰⁴.

Le rilevazioni sistematiche consentono inoltre di comunicare verso l'esterno il rendimento degli istituti per gli aspetti che riguardano i servizi digitali: l'accesso alle risorse da remoto è libero e consente all'utente di orientare la propria ricerca senza l'ausilio dell'archivista. Tuttavia, la pubblicazione dei dati richiede un impegnativo lavoro scientifico svolto dagli Archivi di Stato a beneficio della pubblica fruizione (riordinamento, descrizione, digitalizzazione, *editing* e pubblicazione dei contenuti), che rischia di rimanere sommerso in assenza di numeri che restituiscano gli accessi da parte dell'utenza¹⁰⁵. La disponibilità da remoto di strumenti di ricerca può certamente facilitare il ricercatore nel recupero dell'informazione, favorendo poi la successiva visita all'istituto e la consultazione diretta delle carte presso le sale di studio. Diversamente, un utente soddisfatto dall'esito della ricerca in Rete farà registrare una presenza in meno tra le statistiche di sala di studio.

Questa prospettiva sembra però attenuata e in parte superata dalle novità introdotte dal PND, in particolare alla luce di quelle che saranno le nuove possibilità di fruizione garantite agli utenti, anche grazie alla costruzione di sale di studio virtuali che potranno garantire con maggiore precisione il tracciamento di accessi, utenti, ricerche, fondi e oggetti digitali consultati. E questo potrà riguardare non solo il patrimonio digitalizzato ma anche il patrimonio digitale nativo degli Archivi di Stato. Il PND mette infatti al centro dei propri obiettivi la fruibilità attraverso il potenziamento e l'implementazione dei sistemi tecnologici che consentiranno nuove forme di accesso al patrimonio¹⁰⁶. In tale prospettiva potrà acquisire sempre maggior rilievo l'attività svolta dall'Ufficio statistica del Ministero della cultura che potrà così partecipare alla definizione delle nuove categorie

Da un'indagine tra gli utenti: linee di tendenza nella consultazione dei sistemi informativi archivistici, Intervento al Workshop Comunicare gli archivi nell'era di Internet, Roma, 16 mar. 2016.

¹⁰⁴ S. VITALI, *Archivi in rete e utenti: quanto è cambiata la ricerca documentaria*, in *The net: la rete come fonte e strumento di accesso alle fonti: atti del Convegno, Firenze, 25 febbraio 2016*, a cura di A. BECHERUCCI – F. CAPELLI, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2017, pp. 41-49. Sul monitoraggio degli accessi da remoto alle fonti archivistiche pubblicate dai sistemi informativi si veda inoltre A. ANTONELLI, *Riflessioni intorno al progetto Una città per gli archivi*, in *Ibid.*, pp. 73-86.

¹⁰⁵ Alcuni istituti monitorano in via del tutto autonoma gli accessi alle proprie pagine *web* attraverso strumenti di rilevazione statistica *online* come Google Analytics oppure tramite specifiche applicazioni per la rilevazione, come Matomo e AWStats.

¹⁰⁶ Si tratta dell'obiettivo previsto dalla Traiettorie 1 della Visione del piano. Si veda DIGITAL LIBRARY, *Il Piano nazionale di digitalizzazione...* cit., pp. 13-23.

di rilevazione statistica per il patrimonio storico digitale nell'ambito delle attività del Sistan¹⁰⁷.

La vera sfida per gli archivi resta tuttavia il monitoraggio dei patrimoni correnti e di deposito della pubblica amministrazione per disporre di informazioni costantemente aggiornate sulle nuove acquisizioni, con notevole beneficio per la programmazione della conservazione a lungo termine.

Nel 1983 l'UCBA aveva effettuato un'attività di censimento degli archivi di deposito dell'amministrazione statale, con l'obiettivo di ottenere una ricognizione dei fondi archivistici presenti nei depositi degli uffici centrali e periferici dello Stato. Le operazioni miravano a un generale miglioramento della gestione degli archivi di deposito ed erano propedeutiche alla compilazione di un piano generale di versamento e scarto della documentazione nei termini previsti dal d.p.r. 1409/1963. La circ. UCBA 8 marzo 1983, n. 43 stabiliva che tali operazioni fossero svolte per iniziativa delle Commissioni di sorveglianza in accordo con i capiufficio delle amministrazioni statali, attraverso la costituzione di specifici gruppi di lavoro ai quali poteva prendere parte il personale di ruolo e non di ruolo degli Archivi di Stato¹⁰⁸.

La necessità di attivare forme stabili di rilevazione per gli archivi di deposito delle pubbliche amministrazioni era una condizione prevista anche dal già citato progetto *Anagrafe*¹⁰⁹, promosso dall'amministrazione archivistica negli anni Novanta. I finanziamenti dalla l. 84/1990 avevano consentito infatti la realizzazione di un Censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri a cura dell'ACS. L'intervento, sebbene fosse legato a finanziamenti straordinari, era stato ideato come attività di carattere ordinario, dalla forte valenza istituzionale, poiché collegato alle funzioni proprie dell'amministrazione in materia di individuazione, conoscenza e controllo degli archivi di deposito¹¹⁰. In un'ottica di collaborazione

¹⁰⁷ Il ruolo cruciale dell'Ufficio statistica è riconosciuto anche nella definizione della *data governance* interna al Ministero della cultura. Le *Linee guida per la redazione del piano di gestione dei dati (Data Management Plan)*, parte integrante della documentazione a supporto del PND, indicano i ruoli e le responsabilità necessarie per la creazione di una struttura di *governance* interna agli istituti che devono affrontare le attività di produzione e gestione delle risorse digitali. Tali figure dovranno poi coordinarsi con gruppi e uffici di più alto livello, come il gruppo di lavoro Open Data, l'Ufficio giuridico-amministrativo e appunto l'Ufficio statistica. A quest'ultimo è riconosciuto un ruolo altamente strategico poiché dovrà scegliere le nuove tipologie di *dataset* da pubblicare. L'Ufficio statistico dovrà inoltre validare, dal punto di vista metodologico e statistico, i dati già pubblicati e le loro visualizzazioni. Si veda *Linee guida per la redazione del piano di gestione dei dati (Data Management Plan)*, pp. 9-10.

¹⁰⁸ Nel corso delle visite ispettive il personale archivistico era tenuto a rilevare la denominazione delle serie, l'indicazione esatta del numero dei pezzi, le date iniziali e terminali, i metri lineari che i pezzi sviluppavano sulla scaffalatura.

¹⁰⁹ Si veda par. 3.3.

¹¹⁰ Si veda MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Per la storiografia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dall'Archivio centrale dello Stato Roma, 20 aprile 1995*, Roma, Ministero per i

tra le parti, il censimento aveva coinvolto non solo il personale tecnico-scientifico dell'ACS, ma anche gli addetti agli archivi correnti e di deposito presso le amministrazioni interessate, con l'obiettivo di sensibilizzare le pubbliche amministrazioni sulle criticità relative alla conservazione permanente dei loro archivi. In questo senso, la fattiva collaborazione tra enti potrebbe sostenere anche oggi gli archivi correnti e in particolare la conservazione degli archivi nativi digitali¹¹¹, sviluppando nuove forme di attenzione delle pubbliche amministrazioni nei confronti della conservazione permanente dei propri archivi.

4.5 *Il monitoraggio statistico degli archivi correnti e dei sistemi di gestione documentale delle istituzioni pubbliche*

L'archivio corrente è costituito dai documenti che un ente produce o acquisisce nell'espletamento delle sue funzioni ed è il risultato di una sedimentazione necessaria allo svolgimento delle quotidiane attività istituzionali. Al fine di garantire il rapido recupero dell'informazione, è fondamentale che l'archivio sia organizzato in modo razionale e coerente attraverso i requisiti funzionali che determinano la gestione documentale dell'ente, ossia quell'attività di organizzazione generale e controllo sistematico che ciascun ente deve effettuare sul proprio archivio corrente non solo a fini pratici, ma anche a fini giuridici e di trasparenza amministrativa.

Nella tradizione italiana le attività di gestione documentale rientrano a pieno titolo nella disciplina archivistica¹¹²: i primi provvedimenti dello Stato unitario e la successiva normativa archivistica avevano stabilito anche i criteri per la formazione e la tenuta degli archivi dell'amministrazione pubblica individuando gli strumenti che ancora oggi garantiscono una corretta funzione documentaria¹¹³.

beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998, pp. 64-69.

¹¹¹ Nell'ambito delle attività di monitoraggio degli archivi correnti delle pubbliche amministrazioni, si pensi al ruolo cruciale dell'amministrazione archivistica, con particolare riferimento alle funzioni svolte dalle commissioni di sorveglianza, che potrebbero costituire, se opportunamente rinnovate e rinforzate nelle proprie funzioni, un elemento di raccordo strategico per la pianificazione della conservazione a lungo termine.

¹¹² Diversamente, nei paesi dell'area anglosassone la gestione documentale si è sviluppata come filone di studi autonomo rispetto alla tradizione archivistica sotto il nome di *records management*. Si veda M. GUERCIO, *Formazione e gestione dell'archivio corrente e dell'archivio di deposito*, in *Manuale di archivistica*, a cura di P. CARUCCI – M. GUERCIO, Roma, Carocci, 2021, pp. 332-333.

¹¹³ Si fa riferimento qui alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, n. 2248, al r.d. 25 gennaio 1900, n. 35 per la regolamentazione della tenuta dei documenti delle amministrazioni statali e alla circolare Astengo del 1897 sull'organizzazione degli archivi comunali. «Il sistema archivistico disegnato per l'amministrazione centrale e locale d'inizio Novecento ha quindi nell'ufficio di

Gli archivi delle istituzioni pubbliche italiane sono beni culturali *ab origine*¹¹⁴ e sono pertanto sottoposti all'attività di vigilanza e sorveglianza dell'amministrazione archivistica. Più precisamente, gli archivi correnti e di deposito degli uffici centrali e periferici dello Stato sono sottoposti all'azione delle Commissioni di sorveglianza¹¹⁵, mentre gli archivi correnti e di deposito degli enti pubblici territoriali e non territoriali sono sottoposti all'azione di vigilanza e ispezione delle SAB¹¹⁶.

La normativa sui beni culturali dispone la partecipazione degli archivisti di Stato nella gestione di processi molto delicati come la selezione e lo scarto della documentazione dell'archivio corrente¹¹⁷, i quali incidono enormemente sulla gestione delle risorse fisiche ed economiche degli enti, nonché sulla qualità delle fonti documentarie destinate alla ricerca storica¹¹⁸.

La gestione documentale è alla base dei processi di digitalizzazione delle istituzioni pubbliche, poiché garantisce il controllo della documentazione e dei procedimenti, dalla fase di produzione fino alla conservazione dei documenti digitali, e consente di assicurare certezza e trasparenza all'attività giuridico-amministrativa. Il sistema di gestione documentale non è soltanto un sistema informativo basato su un'infrastruttura tecnologica, ma può costituire un vero e proprio strumento di gestione dell'ente, attraverso cui monitorare l'efficienza dei processi,

protocollo un suo cardine fondamentale di funzionamento, poiché è in questa sede che i documenti in ingresso e in uscita vengono per così dire *filtrati*, cioè identificati e descritti nei loro attributi principali, e di qui smistati alle strutture di competenza previa un'attività di classificazione il cui obiettivo prioritario è la sedimentazione organizzata delle carte ovvero la creazione di un archivio coerente con la struttura logica predefinita». G. MICETTI, *Dal protocollo al sistema di gestione dei flussi documentali*, in *L'archivio comunale...* cit., p. 98. Si ricorda inoltre che le vigenti disposizioni in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici confermano l'uso degli strumenti di gestione documentale normati dal d.p.r. 445/2000 *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, ovvero registro di protocollo, quadro di classificazione o titolario, repertorio dei fascicoli, altri repertori, piano di conservazione o massimario di scarto.

¹¹⁴ A norma dell'art. 10 del d.lg. 42/2004.

¹¹⁵ Ex art. 41 comma 5 del d.lg. 42/2004: «[...] sono istituite Commissioni di sorveglianza [...] con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito». Le Commissioni di sorveglianza sono istituite presso gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato (con le eccezioni di cui all'art. 41 comma 6) e sono disciplinate dal d.p.r. 37/2001 *Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato*. Si compongono di quattro membri: due in rappresentanza dell'amministrazione cui gli atti appartengono; uno in rappresentanza del Ministero della cultura; uno in rappresentanza del Ministero dell'interno.

¹¹⁶ Artt. 18 e 19 del d.lg. 42/2004.

¹¹⁷ L'art. 21 del d.lg. 42/2004 dispone che le attività di scarto della documentazione siano sottoposte ad autorizzazione da parte del Ministero della cultura per gli archivi correnti degli enti statali, degli enti pubblici territoriali e non territoriali e per gli archivi privati su cui è intervenuta la dichiarazione di interesse a norma dell'art. 13 del d.lg. 42/2004.

¹¹⁸ P. CARUCCI, *Lo scarto come elemento qualificante delle fonti per la storiografia*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 1975, pp. 250-264.

la gestione dei rischi e la continuità operativa¹¹⁹. Tale visione richiede tuttavia una grande consapevolezza sul ruolo altamente strategico che riveste la gestione documentale, e più in generale la gestione dell'informazione, per la vita dell'ente¹²⁰. Le informazioni sono un *asset* indispensabile per supportare i processi di qualsiasi istituzione e costituiscono pertanto la base di ogni azione politica e tecnico-operativa dell'ente. La gestione attenta delle informazioni di un ente richiede non solo competenze aggiornate da parte degli operatori, ma soprattutto un adeguato supporto da parte della dirigenza e della *governance* dell'amministrazione, affinché si comprenda la necessità di considerare la gestione e la conservazione delle informazioni come una priorità strategica per l'ente¹²¹.

Tuttavia, il ruolo cruciale degli archivi correnti e dei sistemi di gestione documentale non emerge sempre in maniera nitida tra le funzioni delle istituzioni pubbliche e non di rado ci si trova a dover rivendicare l'autonomia della gestione documentale rispetto ad altre discipline e aree d'intervento – come l'informatica e la gestione delle tecnologie dell'informazione – nonostante la normativa regolamentari la cosiddetta amministrazione digitale dedicando ampio spazio al ruolo strategico della gestione documentale.

Come più volte dichiarato nel corso della trattazione, il presente studio supporta l'attività di monitoraggio degli archivi, non solo degli archivi storici, ma anche degli archivi correnti e dei sistemi di gestione documentale delle pubbliche amministrazioni attraverso gli strumenti della statistica ufficiale. Si ritiene infatti che i risultati derivanti dall'attività di indagine statistica possano non solo supportare l'amministrazione archivistica nelle attività di vigilanza e sorveglianza sugli archivi delle pubbliche amministrazioni, ma soprattutto sensibilizzare e tenere alta l'attenzione delle istituzioni pubbliche sulla gestione documentale, a bene-

¹¹⁹ Le norme tecniche della famiglia ISO 30300 sui sistemi di gestione documentale accentuano il carattere strategico della gestione documentale introducendo una metodologia che è propria dei sistemi gestionali. Il nuovo approccio consente di coordinare la tradizionale attività documentale con le strategie e gli obiettivi di ciascun ente. Si veda G. MICETTI, *Un approccio manageriale ai sistemi di gestione documentale: la serie ISO 30300*, in «Archivi e cultura», 46-47 (2013-2014), pp. 99-120.

¹²⁰ I concetti e i principi dell'*Information Governance* sono definiti dalla norma tecnica ISO, 24143:2022 *Information and documentation – Information Governance – Concept and principles* in coerenza e a integrazione di altre famiglie di standard che riguardano i sistemi di gestione, come la serie ISO 9000 per la qualità, la serie ISO 27000 per la sicurezza delle informazioni e la serie ISO 30300 per la gestione documentale.

¹²¹ A livello internazionale, molti enti pubblici e privati hanno evidenziato gli estremi benefici derivanti dalla creazione di un'area funzionale trasversale per il coordinamento dei diversi settori e dei diversi temi che assumono rilievo nella gestione delle informazioni (gestione dei dati, gestione documentale, conservazione digitale, *big data*, *open data*, protezione dei dati, intelligenza artificiale, *blockchain* ecc.). Per l'Italia si segnala a titolo di esempio il Servizio di Gestione dell'informazione della Banca d'Italia, che è responsabile di processi critici per la continuità operativa della Banca. Il Servizio promuove l'integrazione delle informazioni documentali e dei dati attraverso la gestione dei sistemi e dei flussi documentali ufficiali, e sovrintende alla gestione e alla conservazione archivistica del patrimonio documentale della Banca, assicurandone la fruibilità da parte del pubblico tramite l'Archivio storico.

ficio dell'intero processo di conservazione degli archivi correnti e in particolare degli archivi digitali di natura pubblica destinati alla conservazione permanente. Si ribadisce infatti sia la grande importanza che riveste il processo di rilevazione statistica ai fini delle scelte di distribuzione economica condotte dalla politica nazionale, sia l'urgente necessità che tali processi prendano in considerazione anche gli archivi e i sistemi documentari delle pubbliche amministrazioni, così da esplicitare l'importanza della loro azione nello sviluppo del sistema Paese, soprattutto nell'ambito dei programmi di trasformazione digitale. Tali considerazioni acquisiscono maggiore valore alla luce delle misure urgenti assunte in Italia per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni: la l. 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto il Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) che supporta l'adozione di strumenti di valutazione e misurazione scientifici per monitorare e programmare l'attività e i risultati delle pubbliche amministrazioni, in armonia con le rilevazioni nazionali¹²².

A testimonianza del grande interesse che rivestono gli archivi correnti delle amministrazioni pubbliche anche a fini statistici, si segnala un'iniziativa intrapresa nell'ambito del PSN 2014-2016. Il Sistan e il CUSPI avevano infatti promosso un Censimento degli archivi delle Province e delle Città metropolitane (codice identificativo SIS PRO-00002) finalizzato a censire le banche dati prodotte da uffici provinciali e relative alla gestione di specifici procedimenti amministrativi. SCOPO dell'iniziativa era di valutare le potenzialità informative di quei dati e testarne l'utilizzabilità a fini statistici¹²³. Per la raccolta e la diffusione integrata di tutti i metadati è stata utilizzata un'applicazione web denominata Documentazione degli Archivi delle amministrazioni pubbliche (DARCAP), sviluppata dagli Uffici di statistica delle Province insieme all'ISTAT¹²⁴. A dispetto di quanto lasci intendere

¹²² La l. 113/2021 è stata emanata in attuazione del PNRR. Durante la conferenza *online* di presentazione dei primi risultati dell'edizione 2021 del Censimento delle istituzioni pubbliche, l'allora Capo di Gabinetto del Ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione ha confermato l'importanza strategica delle misure statistiche nelle scelte di investimento economico della politica nazionale e ha sottolineato la necessità di considerare i risultati derivanti dalle indagini statistiche nazionali nell'ambito del PIAO. Su YouTube si veda *Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche, presentazione dei primi risultati edizione 2021*, 15 dic. 2021, in particolare l'intervento di Marcella Panucci (1h:53m:45"-2h:06m:25").

¹²³ L'ultima informazione disponibile dal sito dell'ISTAT fa riferimento a una rilevazione di 3.440 banche dati di Province e Città Metropolitane riversate in DARCAP. ISTAT, *Censimento degli archivi delle Province e delle Città metropolitane*. Si veda inoltre G. D'ANGIOLINI – C. VIALE, *Il censimento degli archivi amministrativi delle province e delle città metropolitane*, 19 dic. 2014.

¹²⁴ La piattaforma DARCAP era operativa già dal 2012, cioè prima della realizzazione del censimento, per raccogliere la modulistica amministrativa proveniente dai diversi uffici, la documentazione di istruttoria dei procedimenti, i risultati e le verifiche sui procedimenti stessi. Il progetto SIS PRO-00002 ha garantito una evoluzione del sistema attraverso la sistematizzazione delle attività di raccolta dei dati. Si vedano i risultati presentati da Giovanna d'Angiolini e Cinzia Viale nel corso della *Dodicesima Conferenza nazionale di Statistica*, Roma, 24 giugno 2016.

il titolo del progetto, il censimento non ha però riguardato i complessi documentari prodotti dagli uffici provinciali (archivi correnti, di deposito e storici), eppure vale la pena ricordare che quell'esperienza statistica si realizzava in concomitanza con la riforma amministrativa del 2014 che aveva portato alla soppressione delle province italiane e la conseguente trasformazione dei territori in Città metropolitane e nei cosiddetti Enti territoriali di area vasta¹²⁵. A seguito di tale riforma, il d.l. 19 giugno 2015, n. 78¹²⁶ aveva disposto che fosse adottato un adeguato piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle Province al fine di garantire la continuità della fruizione del servizio pubblico (art. 16 comma 1-*quater*). Cruciale si è rivelato in quel frangente il ruolo delle Soprintendenze archivistiche competenti su territorio regionale per garantire misure adeguate a impedire la dispersione e lo smembramento dei patrimoni archivistici provinciali¹²⁷.

L'uso della statistica applicata agli archivi e ai sistemi di gestione documentale della pubblica amministrazione consentirebbe di rilevare alcuni aspetti della funzione documentale delle istituzioni pubbliche che sono già regolati dalle norme di diritto amministrativo, ma poco riconoscibili a livello sociale, soprattutto a causa della grande fluidità di competenze e funzioni che caratterizza gli archivi e che ne rende faticosa l'individuazione all'interno delle funzioni specifiche di un ente.

In assenza di adeguati strumenti di misurazione risulta assai difficile attestare i benefici che gli archivi apportano all'intero Paese in termini di efficienza, trasparenza, economicità e sostenibilità. Si ritiene pertanto che l'inserimento di voci specifiche di rilevazione, ad esempio, nell'ambito di un censimento permanente possano migliorare la percezione e la consapevolezza sugli archivi correnti non solo da parte dei cittadini e dei decisori politici, ma anche da parte degli stessi enti ovvero dei soggetti produttori di archivi, contribuendo inoltre a innalzare la qualità delle statistiche nazionali attraverso il miglioramento del modello di indagine¹²⁸.

Uno strumento altamente strategico per la conoscenza della pubblica amministrazione italiana è il Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche (CENSIP), pubblicato dall'ISTAT con cadenza triennale¹²⁹, per il monitoraggio

¹²⁵ L. 7 aprile 2014, n. 56 *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni* (cosiddetta Legge Delrio).

¹²⁶ Convertito nella l. 6 agosto 2015, n. 125.

¹²⁷ G. TORRE, *A critical point in the history of government archives: The case of Italian Provinces*, in EAD., *Management of Government Archives in Italy*, IMT School for Advanced Studies, Lucca, PhD Program in Analysis and Management of Cultural Heritage XXX Cycle, 2017, pp. 56-58.

¹²⁸ Obiettivo della rilevazione statistica è la graduale riduzione della distorsione dei risultati: il *selection bias* e il *model bias* costituiscono delle variabili che alterano i risultati della rilevazione, diminuendone la rappresentatività. Si veda *Linee guida per la qualità delle statistiche del Sistema statistico nazionale*, ISTAT, marzo 2018, p. 24.

¹²⁹ La rilevazione ha carattere censuario ed è prevista dalla l. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 commi da 227 a 237, che ha indetto e finanziato i censimenti permanenti. Si veda ISTAT, *Censimenti permanenti delle unità economiche. Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche*.

delle istituzioni pubbliche e delle unità locali con lo scopo di verificarne l'anagrafe e aggiornare le informazioni a livello territoriale, attraverso la rilevazione delle singole unità locali presso cui operano le istituzioni. Uno degli obiettivi principali del censimento è incrementare il patrimonio informativo dalla pubblica amministrazione, al fine di approfondire la conoscenza delle strutture organizzative degli enti, la gestione ecosostenibile, l'adeguamento al processo di armonizzazione contabile, lo stato della digitalizzazione e della sicurezza informatica della pubblica amministrazione. Il CENSIP è uno strumento di rilevazione flessibile che può essere periodicamente aggiornato in maniera condivisa con i diversi *stakeholder* al fine di acquisire informazioni su nuovi temi ritenuti di interesse per il settore.

Nel rispetto delle dinamiche scientifiche che regolano i diversi ambiti, statistico e archivistico, è doveroso tuttavia fare alcune precisazioni ed evidenziare quanto segue:

- il concetto statistico di unità locale (UL) identifica un luogo fisico e non corrisponde al concetto di unità organizzativa/ufficio/servizio poiché non si basa su una classificazione di tipo funzionale¹³⁰. Le unità organizzative interne non identificano singole unità locali. Al contrario, sono presenti di norma presso un'unità locale più unità organizzative interne¹³¹. Esiste almeno un'UL per ogni unità istituzionale (UI): è la sede unica o centrale dell'unità istituzionale. Secondo la tradizionale convenzione statistica, l'elemento identificativo di un'istituzione pubblica ai fini censuari è costituito dal codice fiscale, utile all'individuazione non solo delle unità istituzionali ma anche delle unità locali. Difatti le UL operano di norma con il medesimo codice fiscale dell'UI e non hanno autonomia decisionale e/o di bilancio. Tuttavia, in alcune istituzioni possono essere presenti UL con proprio codice fiscale, diverso da quello dell'UI, le cui risorse umane sono tuttavia iscritte nelle voci di bilancio di un altro ente. Quest'ultimo ente costituisce l'UI di riferimento, mentre i primi rappresentano le sue UL¹³²;

¹³⁰ Per una corretta individuazione delle unità locali afferenti alle istituzioni pubbliche si rinvia al documento ISTAT, *Istruzioni per l'individuazione delle unità locali*, che illustra i criteri per l'identificazione e presenta alcuni casi esemplificativi, reperibile alla pagina della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.

¹³¹ Ad esempio, i comuni svolgono numerosi servizi che spesso sono resi e gestiti presso specifiche unità locali, ossia in un luogo fisico distinto dalla sede centrale o da quello di un'altra unità locale. Costituiscono unità locali i siti in cui si svolge l'attività di biblioteche e archivi storici.

¹³² Due dipartimenti di un ministero presenti in uno stesso stabile, ma con diverso codice fiscale, costituiscono un'unica UL poiché le risorse impiegate sono gestite dall'UI costituita dal ministero e sono iscritte nelle sue voci di bilancio. Gli enti strumentali – che svolgono le funzioni istituzionali dell'amministrazione – se dotati di personalità giuridica e di propria autonomia contabile sono considerati come UI a sé e sono oggetto della rilevazione (purché non si tratti di soggetti di natura privata, imprese o istituzioni *non profit*). Qualora invece l'ente strumentale operi con il codice fiscale dell'UI è considerato come UL dell'istituzione pubblica. In casi di difficile attribuzione, è necessario verificare quale sia l'istituzione responsabile della gestione delle risorse umane in esse operanti. Si veda ISTAT, *Istruzioni per l'individuazione...* cit., p. 5.

- il concetto statistico di UL non è assimilabile a quello di Area organizzativa omogenea (AOO) ovvero all'insieme di funzioni e di uffici individuati dall'ente al fine di gestire i documenti in modo unitario e coordinato, secondo quanto disposto dall'art. 50 comma 4 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- un questionario di rilevazione statistica non può entrare nel merito di soluzioni di monitoraggio che competono all'amministrazione archivistica. In particolare per quanto riguarda gli uffici centrali e periferici dello Stato, il questionario non può rilevare in maniera capillare l'attività di gestione documentale condotta presso le singole AOO;
- il processo statistico può supportare le funzioni di sorveglianza e vigilanza degli archivi correnti della pubblica amministrazione garantendo una rilevazione che metta in luce l'attenzione delle pubbliche amministrazioni nei confronti della gestione documentale ed evidenziando gli interventi messi in campo da ciascuna unità istituzionale a beneficio della regolare azione di formazione, tenuta e conservazione a lungo termine degli archivi delle pubbliche amministrazioni.

Come si diceva, il CENSIP è uno strumento flessibile che può essere periodicamente aggiornato anche sulla base di specifiche esigenze legate a particolari momenti della vita del Paese¹³³. Questo studio di ricerca ha individuato alcuni ambiti di rilevazione che, allo stato attuale¹³⁴, offrono utili spunti di riflessione, in particolare per il monitoraggio dei sistemi documentali della pubblica amministrazione. Le aree di rilevazione di nostro interesse riguardano:

- Risorse umane e formazione;
- Gestione di servizi di funzionamento e finali;
- Digitalizzazione e sicurezza informatica.

Risorse umane e formazione

La versione 2021 del questionario proponeva undici aree tematiche, con relative sotto-aree, attraverso cui delineare l'attività di formazione che ciascuna isti-

¹³³ L'edizione 2021 proponeva la sezione *Smart working e Impatto Covid-19*, mutata poi con l'edizione successiva in *Lavoro agile*. Nel 2023 compare invece la nuova sezione *Opportunità/Incentivi PNRR*.

¹³⁴ Nel 2021 il questionario prevedeva otto sezioni per il monitoraggio delle UI: 1. Dati per l'identificazione dell'Unità istituzionale e dell'incaricato del coordinamento della rilevazione; 2. Risorse umane e formazione; 3. Organi istituzionali; 4. Gestione ecosostenibile; 5. Gestione dei servizi di funzionamento e finali; 6. Trasparenza, anticorruzione e armonizzazione contabili; 7. Digitalizzazione e sicurezza informatica; 8. *Smart working* e Impatto Covid-19. Con l'edizione del 2023 il numero delle sezioni resta identico, ma propone alcune variazioni degli ambiti di rilevazione: 1. Dati per l'identificazione dell'Unità istituzionale e dell'incaricato del coordinamento della rilevazione; 2. Risorse umane e formazione; 3. Organi istituzionali; 4. Gestione ecosostenibile e innovazione sociale; 5. Gestione dei servizi di funzionamento e finali; 6. Digitalizzazione, sicurezza informatica e PDND; 7. Lavoro agile; 8. Opportunità / Incentivi PNRR.

tuzione pubblica aveva organizzato (in gestione diretta) o finanziato (con gestione indiretta) per il proprio personale nell'anno precedente alla rilevazione.

Per *attività di formazione* si intendono tutti i tipi di attività formativa che le unità istituzionali dichiarano come effettuate e che quindi fanno parte dell'azione formativa realizzata (corsi, stage, seminari, convegni e conferenze). A norma dell'art. 8 del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 70 le amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici adottano, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale, in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. Il Piano, formalmente approvato e adottato dall'amministrazione, contiene le attività formative che l'unità istituzionale intende effettuare durante il periodo di riferimento. Per ciascuna attività il Piano dovrebbe indicare obiettivi, finalità, contenuti, durata, date di svolgimento e parametri di valutazione. Dovrebbe inoltre indicare (nominalmente oppure in base al ruolo e alla funzione ricoperta) i dipendenti destinati alla formazione e, se richieste, le modalità di selezione dei partecipanti. Il Piano formativo va trasmesso per conoscenza alle organizzazioni sindacali, ma non è oggetto di trattativa.

Le competenze del personale sono fondamentali per garantire il buon andamento di un'istituzione: riqualificazione, formazione e aggiornamento sono indispensabili per consentire le rapide trasformazioni che interessano costantemente il settore pubblico. Ai dipendenti sono richieste non solo competenze tecnico-specialistiche relative allo specifico ambito di azione, ma soprattutto competenze digitali¹³⁵ che non costituiscono più una prerogativa delle aree ICT, ma riguardano l'intero assetto dell'amministrazione pubblica che si trova oggi a operare in modalità digitale per garantire l'innovazione e la trasformazione dei processi, dei prodotti e dei servizi. Nel 2018 il *Syllabus "Competenze digitali per la PA"*, realizzato dall'Ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione del Dipartimento della funzione pubblica, ha definito «il set di competenze minime richieste a ciascun dipendente pubblico, utilizzato come modello di riferimento per l'autovalutazione individuale e la fruizione di formazione mirata sui *gap* di competenze»¹³⁶. Le competenze digitali individuate nel modello sono organizzate in cinque diverse aree: 1) dati, informazioni e documenti informatici; 2) comunicazione e condivisione; 3) sicurezza; 4) servizi *online*; 5) trasformazione digitale. Sempre maggiore importanza acquisiscono inoltre le cosiddette competenze trasversali che consentono di avere cognizione dei processi gestionali e organizzativi su cui regge l'intera istituzione pubblica.

¹³⁵ Lo sviluppo di competenze digitali è uno dei pilastri su cui poggia il PNRR da cui nasce il piano strategico *Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese*, sottoscritto nel 2022 dal Ministero per la pubblica amministrazione.

¹³⁶ DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, *Syllabus "Competenze digitali per la PA". Versione 1.1*, mar. 2022, p. 5.

Con riferimento alle funzioni documentarie, la norma italiana prevede per le pubbliche amministrazioni il ruolo di responsabile della gestione documentale, che deve essere ricoperto da «un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente»¹³⁷. Di contro, le mansioni operative legate alla formazione e gestione della documentazione sono spesso affidate a personale non qualificato che necessita di formazione e aggiornamento costanti per lo svolgimento delle ordinarie mansioni. Un'adeguata conoscenza del ciclo di vita dei documenti e degli strumenti della gestione documentale consente a qualsiasi figura di comprendere e gestire in maniera efficace il corretto flusso delle informazioni all'interno dell'ente.

Il questionario di rilevazione del CENSIP adottato nel 2021 non conteneva voci specifiche per la formazione sulla gestione documentale. Il questionario del 2023 inserisce invece la voce “Documento informatico e gestione documentale” nell'area di formazione “Informatica e trasformazione digitale”¹³⁸. La gestione documentale costituisce un'attività a norma di legge che interessa in maniera trasversale tutte le aree dell'istituzione ed è strettamente legata alle funzioni organizzative dell'ente. È quindi opportuno che compaia stabilmente nel questionario la voce relativa alla gestione documentale.

Gestione di servizi di funzionamento e finali

La sezione 5 del questionario è finalizzata a rilevare le modalità di gestione dei servizi di funzionamento e dei principali servizi finali operanti presso le UI¹³⁹. Per *servizi di funzionamento* si intendono le attività necessarie al mantenimento dell'apparato organizzativo dell'ente e che ne consentono lo svolgimento dei compiti istituzionali. I servizi di funzionamento sono attività svolte dall'unità istituzionale nel suo complesso e pertanto vengono considerati anche i servizi prodotti in eventuali sedi secondarie. Per i servizi di funzionamento presenti nell'elenco è necessario indicare se siano prodotti mediante strutture organizzative interne all'amministrazione, e quindi tramite l'impiego di personale dipendente (gestione diretta), o se invece la loro produzione sia affidata a soggetti terzi (gestione indiretta). Nel caso di gestione indiretta, è inoltre necessario indicare a quale tipologia di soggetto terzo, tra quelle elencate, è affidato il servizio. Per *servizi finali* si intendono invece i servizi che l'UI eroga, con riferimento alla specifica

¹³⁷ D.p.r. 445/2000, art. 61 comma 2.

¹³⁸ Un sentito ringraziamento va alla dott.ssa Elisa Berntsen, responsabile della rilevazione CENSIP, per la sensibilità con cui ha accolto le nostre sollecitazioni sul tema della formazione in materia di gestione documentale delle Istituzioni pubbliche.

¹³⁹ ISTAT, *Guida alla compilazione del questionario. Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche (cod. PSN IST-02575). Modello per le Unità Istituzionali e Modello per le Unità Locali*, 31 dicembre 2020, pp. 8-10.

missione istituzionale, su richiesta di singoli utenti (servizi individuali) oppure in modo indistinto verso la collettività (servizi collettivi). Anche per i servizi finali è necessario indicare la modalità di gestione da parte dell'UI considerata nel suo complesso, compresi i servizi prodotti ed erogati in eventuali sedi secondarie. Nel caso di gestione indiretta, è necessario indicare a quale tipologia di soggetto terzo, tra quelle elencate, è affidato il servizio. Il questionario elenca solo una parte dei possibili servizi finali erogati dalle istituzioni pubbliche, poiché ai fini del censimento sono stati considerati i servizi finali che hanno maggiore rilevanza per gli enti in termini economici di spesa. La voce "Altro" consente all'UI di aggiungere eventuali servizi finali non presenti in elenco.

Questa nostra riflessione considera entrambi gli aspetti e cioè la funzione documentale dell'ente riferita sia ai servizi di funzionamento sia ai servizi finali. Per quanto riguarda i servizi di funzionamento si ritiene necessario che compaia nel questionario la voce "Sistema di gestione documentale", così da rilevare per ciascuna UI le modalità di gestione o di affidamento. Per quanto riguarda i servizi finali, una sezione del questionario¹⁴⁰ dedica un'intera area ai servizi relativi alla cultura e ai beni culturali, sotto cui figurano due tipologie di attività: 1. Biblioteche, musei e teatri; 2. Manifestazioni culturali. Si ritiene doveroso intervenire sulla denominazione della prima tipologia, aggiungendo la funzione "archivio", così da modificare la voce in "Archivi, biblioteche, musei e teatri". Si ritiene infatti indispensabile che la funzione di archivio sia contemplata anche a livello nominale accanto agli altri istituti culturali gestiti dalle unità istituzionali (biblioteca, museo e teatro).

Preme tuttavia sollevare alcune note critiche, soprattutto in considerazione della denominazione unica sotto cui sono riportate le diverse funzioni culturali. La finalità del questionario in corrispondenza di questa specifica sezione è rilevare:

- la modalità di gestione, per comprendere se si tratti di una gestione diretta (da parte dell'ente o di altre istituzioni pubbliche) oppure indiretta (tramite impresa partecipata, non partecipata, istituzione *non profit* partecipata, istituzione *non profit* non partecipata);
- la modalità di affidamento dei servizi, per comprendere se si tratti di un affidamento diretto, di una convenzione Consip¹⁴¹ (o di altri enti aggregatori a livello locale), di un affidamento avvenuto tramite gara d'appalto a evidenza pubblica (compreso l'affidamento tramite mercati elettronici, come il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, cosiddetto MEPA) o di una concessione.

¹⁴⁰ In particolare si fa qui riferimento alla sezione 5.3 dell'edizione 2021.

¹⁴¹ Consip è una società per azioni, partecipata al 100% dal MEF, che opera al servizio esclusivo della PA per la definizione e gestione di: contratti per l'acquisto di beni, servizi e lavori immediatamente utilizzabili; strumenti di negoziazione (MEPA).

La voce “[Archivi], biblioteche, musei e teatri”, così aggregata, non consente di fare distinzioni tra le diverse forme di gestione e affidamento che possono caratterizzare i diversi servizi. Non di rado si assiste difatti alla presenza di una gestione differenziata dei servizi culturali da parte dell’ente, ad esempio, di una gestione diretta per archivio storico e biblioteca e di un affidamento in appalto o concessione per museo o teatro.

Una seconda considerazione riguarda invece la classificazione delle attività economiche legate ai servizi finali, e riprendiamo qui le considerazioni critiche già affrontate nel capitolo 3 con riferimento all’identificazione a fini statistici degli archivi storici. La produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali richiede una identificazione delle attività economiche attraverso i codici di classificazione ATECO. L’attività di archivi e biblioteche è considerata un’attività unica nell’ambito della classe 91 e più precisamente sotto la classificazione 91.01.00 – Attività di biblioteche e archivi. La classificazione unica per archivi e biblioteche rappresenta una sicura criticità a fini censuari poiché non consente di distinguere adeguatamente due servizi finali – e quindi due funzioni culturali – che sono affini, ma non identici, poiché concorrono alla produzione di beni non equivalenti e prestano servizi diversi per la collettività, anche attraverso l’impiego di professionalità differenti. Come già ampiamente trattato in precedenza, ai fini del corretto inquadramento delle unità e delle attività destinate alla funzione archivio, anche ai fini di un censimento nazionale degli istituti conservatori di archivio, si ritiene indispensabile la ridefinizione dei codici di classificazione ATECO.

Digitalizzazione e sicurezza informatica

Una intera sezione del questionario¹⁴² mira a rilevare le soluzioni messe in campo dalle UI per garantire la digitalizzazione dei processi e la sicurezza informatica. Più precisamente, tre quesiti sono finalizzati a rilevare le scelte fatte dalle UI in merito all’adozione delle tecnologie informatiche, un quesito riguarda gli ostacoli alla digitalizzazione, e gli ultimi sei quesiti sono relativi alla sicurezza informatica e alle misure messe in campo per far fronte a eventuali danni o attacchi informatici. Ne emerge una visione della digitalizzazione delle istituzioni pubbliche centrata prevalentemente sugli aspetti tecnologici e informatici: nessuna rilevanza è data ai sistemi di gestione documentale nell’ambito dei processi di trasformazione digitale.

Sebbene esista già da tempo in Italia una normativa che regoli il diritto all’informatica¹⁴³, i processi di innovazione e trasformazione digitale hanno registrato gravi ritardi, legati certamente a fattori di diversa natura, ma è doveroso

¹⁴² La sezione 7 dell’edizione 2021.

¹⁴³ Il *Codice dell’amministrazione digitale* è stato emanato del 2005. Nel 2020 sono state emanate le *Linee guida* in attuazione dell’art. 71 del *Codice* con l’obiettivo di contenere organicamente in un unico testo le principali disposizioni emanate negli anni riguardo alla formazione, protocollazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, anche nel rispetto della disciplina dei beni culturali.

constatare che i problemi ad oggi riscontrati, e solo parzialmente risolti in occasione della pandemia, sono la diretta conseguenza di un lunghissimo periodo di indolenza amministrativa durante il quale sono state sottovalutate le criticità organizzative e le esigenze di trasformazione digitale degli archivi correnti. Molte istituzioni hanno trascurato il ruolo determinante che giocano i processi organizzativi e le figure professionali qualificate nella gestione dei servizi documentari. Gran parte delle risorse finanziarie destinate alla trasformazione digitale sono state spesso indirizzate verso obiettivi di tipo tecnico o tecnologico con l'adozione di soluzioni informatiche per la scelta delle quali raramente è stato coinvolto il personale esperto del settore documentario e organizzativo¹⁴⁴.

Durante il periodo di emergenza determinata dalla pandemia si è registrata l'inevitabile accelerazione dei processi di digitalizzazione: le amministrazioni hanno dovuto garantire la continuità operativa dei servizi essenziali anche attraverso forme di *smart working* e lavoro agile per i dipendenti impossibilitati a recarsi fisicamente presso gli uffici. Il questionario CENSIP 2021 ha previsto una specifica sezione per rilevare l'impatto che *smart working* e Covid-19 hanno generato nell'ordinaria gestione delle istituzioni pubbliche, ma nessun quesito della sezione ha riguardato i sistemi di gestione documentale degli enti. Eppure un aspetto rilevante del *lockdown* e di tutto il periodo in cui si è protratta la pandemia è stata proprio la difficoltà di sostenere le attività quotidiane di lavoro in assenza di sistemi di gestione avanzati. Tali difficoltà hanno evidenziato quanto siano indispensabili i sistemi documentari digitali, organizzati attraverso adeguati piani di classificazione e fascicolazione. Parimenti, i problemi causati dalla pandemia hanno posto in risalto i notevoli vantaggi conseguiti dalle amministrazioni che avevano precedentemente affrontato delle campagne di digitalizzazione a norma dei documenti analogici con l'integrazione delle riproduzioni all'interno dei sistemi stessi¹⁴⁵. Le amministrazioni hanno dunque sottovalutato fino ad oggi l'importanza dei processi di digitalizzazione legati ai flussi documentari e lo stesso questionario del CENSIP rivela una generale mancanza di consapevolezza in relazione ai processi che regolano la trasformazione digitale delle istituzioni pubbliche.

Pertanto, si ritiene adeguata una integrazione al questionario che tenga conto di questi aspetti inserendo tra gli "ostacoli alla digitalizzazione"¹⁴⁶ due nuove voci che riguardano la carenza di *staff* qualificato nei sistemi di gestione documentale e la mancanza di adeguata formazione del personale in materia di gestione documentale (registrazione, classificazione e fascicolazione).

¹⁴⁴ M. GUERCIO, *Gli archivi informatici nelle pubbliche amministrazioni. Una riflessione sui livelli qualitativi e quantitativi della digitalizzazione nel settore pubblico*, in «Archivi e cultura», 46-47 (2013-2014), p. 165.

¹⁴⁵ Per alcune considerazioni sulla digitalizzazione e sulla reazione delle pubbliche amministrazioni alla pandemia si veda: M. GUERCIO, *Sistemi documentari, come si sono comportati privati e PA durante il coronavirus*, in «Agenda digitale», 17 luglio 2020; EAD., *Presidio archivistico per la trasformazione digitale al tempo obbligato del lavoro*, in «Il mondo degli archivi», 23 aprile 2020; I. PESCHINI, *L'epidemia del digitale e il contagio necessario*, in «Il mondo degli archivi», 20 aprile 2020.

¹⁴⁶ Si veda il punto 7.4 dell'edizione 2021 del questionario.

4.6 Il valore dei dati digitali: mercato vs patrimonio informativo pubblico

I dati digitali sono alla base dell'intero processo di digitalizzazione dell'informazione. Negli ultimi vent'anni, le informazioni digitali hanno garantito una progressiva efficienza del flusso dei dati, aumentando in maniera considerevole la possibilità di classificazione, uso, riuso, aggregazione ed elaborazione delle informazioni, non solo da parte degli utenti della Rete, ma anche grazie ai processi di apprendimento automatico tra dispositivi (con il cosiddetto *machine learning*). Il valore economico dei dati digitali non rientra nello stretto ambito di indagine di questo studio, ma si ritiene necessario affrontare il tema, seppure in maniera marginale, per evidenziare l'impatto e le ricadute positive in termini economici che sono generate dai dati delle pubbliche amministrazioni ovvero dal patrimonio informativo pubblico nel cui ambito ricadono anche i dati derivanti dai processi di digitalizzazione del patrimonio culturale.

I dati digitali costituiscono a tutti gli effetti un patrimonio conoscitivo immenso che può generare notevoli economie non solo in ambito commerciale, industriale, culturale e scientifico, ma anche sociale e politico¹⁴⁷. Tuttavia, i dati non sono accessibili a tutti allo stesso modo. Spesso l'uso dei dati è condizionato dalle possibilità di cui le aziende, le pubbliche amministrazioni, le comunità e i singoli individui, dispongono in termini di strumenti tecnologici, risorse economiche e competenze. Questo fenomeno, chiamato comunemente *data divide* può essere causa di forti squilibri economici e sociali¹⁴⁸. Nell'ultimo decennio le grosse organizzazioni private hanno potuto sfruttare i dati digitali per ottenere enormi vantaggi commerciali. Esse hanno agito sul mercato, trasformando in prodotti finiti le informazioni fornite dagli utenti e monetizzando servizi apparentemente gratuiti. L'approccio delle pubbliche amministrazioni ai dati è stato invece più

¹⁴⁷ Nel 2011 la vice-presidente della Commissione europea Neelie Kroes – riprendendo una fortunata espressione lanciata nel 2006 dal matematico e *data scientist* britannico Clive Humby – ha definito la conoscenza il “nuovo petrolio”. La Commissione europea sosteneva difatti che il pieno accesso ai dati fosse un elemento essenziale di condivisione, in grado di fungere da motore della scienza, dell'innovazione e in generale dello sviluppo economico dei paesi membri. L. NICOLAS, *Neelie Kroes: l'informazione è il nuovo petrolio*, in «Eurobull», 5 gennaio 2012.

¹⁴⁸ «Con il diffondersi dei dati digitali, si intende con *data divide* la relazione asimmetrica tra coloro che nel settore pubblico e soprattutto nel settore privato raccolgono, archiviano e analizzano grandi quantità di dati e la vastissima comunità di persone e comunità che vorrebbe poter utilizzare in maniera estesa i dati nella propria vita personale, ma non vi riesce [...] La forma più critica di “big data divide” è nella asimmetria tra i dati di profilazione disponibili ai grandi operatori privati mondiali, come Facebook e Google, e coloro che forniscono i dati, cioè tutti noi, che in questo scambio non riceviamo nessun vantaggio. Questi dati permettono ai grandi operatori di fare enormi guadagni con la pubblicità, che può essere fornita agli utenti in modo mirato, basandosi sulle loro preferenze». C. BATINI, *Enciclopedia dei dati digitali*, I, *I dati sono una finestra sul mondo*, in proprio, 2021, pp. 134-135.

lento, non tanto per la mancanza di tecnologie, quanto piuttosto per una notevole carenza di cultura, di alfabetizzazione e di competenze sui dati¹⁴⁹.

Alla luce di queste considerazioni, è naturale chiedersi quale sia il valore economico di un dato, ma stabilirlo a monte del processo produttivo è un'operazione molto complessa, costosa e forse poco realistica. Esistono tuttavia degli indicatori che incidono sul valore del dato, come la precisione, la completezza, l'aggiornamento e la coerenza. Al contrario, altri indicatori possono ridurre il valore, ad esempio, il consenso, poiché l'assenza di consenso da parte del titolare determina un valore del dato pari a zero. A seconda delle finalità perseguite e degli indicatori applicati, il valore delle misurazioni può cambiare o assumere un valore più o meno rilevante a distanza di tempo. Non esistono metodi ufficialmente riconosciuti per la valutazione economica dei dati: è un problema che rappresenta ancora una grande sfida per le organizzazioni, le autorità di regolamentazione e le autorità fiscali. È possibile assumere con i dati gli approcci di misurazione tipicamente utilizzati nella valutazione di qualsiasi *asset*, basati sul valore di mercato, sulla valutazione dei costi sostenuti o sui flussi di reddito. Allo stato attuale, quest'ultimo è il metodo ritenuto più affidabile per i dati¹⁵⁰. Proprio dal concetto di produzione di reddito deriva una soluzione, sostenuta da molti governi nazionali, che consente di attribuire ai dati un valore che possa garantire dei ritorni per la collettività: la tassazione delle attività *data driven*¹⁵¹. Una misurazione del valore economico dei dati può essere effettuata quindi sulla base del reddito derivante dal suo utilizzo. Numerose trattative sono state avviate in ambito OCSE per individuare un modello comune di *digital services tax* (DST)¹⁵² con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle aziende europee, tuttavia la resistenza opposta dagli Stati Uniti ha spinto molti paesi europei a individuare una soluzione autonoma¹⁵³. In Italia

¹⁴⁹ A solo titolo di esempio di pensi che Splunk, una tra le più influenti società americane di sviluppo tecnologico, ha commissionato a WPI Economics uno studio sullo stato di avanzamento nei maggiori paesi europei e si è impegnata a donare oltre 100 milioni di dollari in licenze software, formazione e supporto a organizzazioni senza scopo di lucro e istituzioni educative in tutto il mondo per promuovere l'alfabetizzazione e l'azione dei dati. Si veda *The Data Divide Is Real, And Could Be Highly Destabilizing*, in «Forbes», 1 marzo 2022; *From data divide to data dividend. Harnessing the benefits of government data to solve societal challenges. A WPI Economics Report for Splunk*, WPI Economics, 2022.

¹⁵⁰ PRICEWATERHOUSECOOPERS, *Putting a value on data*, 2019.

¹⁵¹ Per approfondire il tema del valore economico dei dati in un'ottica di redistribuzione pubblica delle ricchezze si veda R. DE VITA, *Data value. Il valore dei dati tra privatizzazione e bene pubblico*, in «Notiziario. Periodico di informazione e cultura giuridico-economica e professionale della Scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza», 56 (2020), 4, pp. 525-537.

¹⁵² Per una cronistoria delle operazioni in materia di tassazione del digitale nell'ambito dell'Unione europea, si veda <<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/digital-taxation/>>.

¹⁵³ Le ipotesi di tassazioni infatti incidono significativamente sui bilanci di multinazionali dell'IT basati negli Stati Uniti: si tratta di Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, spesso individuati complessivamente con l'acronimo GAFAM.

l'imposta sui servizi digitali è stata introdotta con la legge finanziaria del 2019¹⁵⁴: ai sensi dell'art. 1 comma 36 sono soggetti al pagamento della *digital tax* «i soggetti esercenti di attività d'impresa che, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, nel corso di un anno solare, realizzano congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 750.000.000,00; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali [...] realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 5.500.000,00 nel territorio dello Stato».

Un approccio alternativo allo sfruttamento monopolistico dei dati è quello proposto dagli *open data*, ovvero quei «dati che possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque, soggetti eventualmente alla necessità di citarne la fonte e di dividerli con lo stesso tipo di licenza con cui sono stati originariamente rilasciati»¹⁵⁵.

Si tratta di dati liberamente accessibili per la comunità e per i singoli individui in adesione alla definizione che ne dà il *Codice dell'amministrazione digitale*¹⁵⁶. In pratica rispondono a tre requisiti fondamentali¹⁵⁷:

- un requisito giuridico in base al quale il dato è disponibile poiché sussiste una licenza che ne consente l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;
- un requisito tecnologico che rende il dato accessibile attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, poiché rilasciato in formato aperto, cioè documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici che sono necessari per la sua fruizione;
- un requisito economico che garantisce al dato un uso gratuito oppure soggetto ai costi marginali sostenuti per la sua riproduzione, messa a disposizione e divulgazione.

A partire dal 2012 nell'ordinamento italiano è stato introdotto il principio dell'*open data by default*¹⁵⁸ in base al quale tutti i dati detenuti dalle pubbliche am-

¹⁵⁴ L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 35-50.

¹⁵⁵ OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION, *Open data handbook*, <<https://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/>>.

¹⁵⁶ D.lg. 7 marzo 2005, n. 82, art. 1 comma 1, lett. 1-ter: «dati di tipo aperto: i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del d.lg. 24 gennaio 2006, n. 36».

¹⁵⁷ Analogamente anche le *Linee guida per la redazione...* cit., pp. 35-36.

¹⁵⁸ Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 22, modifica l'art. 52 del *Codice dell'amministrazione digitale*, stabilendo al comma 2 che: «I dati e i documenti che i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 [NdA: sommariamente, le pubbliche amministrazioni, i

ministrazioni devono essere pubblicati in formato aperto, a eccezione dei dati esclusi dall'accesso in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali o in ragione di altre disposizioni normative¹⁵⁹. Altri importanti cambiamenti normativi sono intervenuti con il recepimento della direttiva europea 2019/1024 in materia di apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (cosiddetta Direttiva PSI, da *Public Sector Information*)¹⁶⁰, che abroga la direttiva 2003/98/CE, introducendo significative novità in tema di riutilizzo dei dati aperti della pubblica amministrazione, anche grazie alle maggiori possibilità di applicazione al mercato europeo. Obiettivo della norma è difatti riuscire a sfruttare il potenziale dell'informazione del settore pubblico a pieno vantaggio dell'economia e della società dei paesi membri. Ciò è possibile solo garantendo un accesso tempestivo a dati di qualità e mediante mezzi tecnici adeguati, al fine di incrementare l'offerta dei dati provenienti non solo dalle pubbliche amministrazioni, ma anche da imprese e organizzazioni che svolgono e che finanziano attività di ricerca.

Il valore dei dati digitali non consiste prioritariamente nel flusso di denaro che esso può garantire all'amministrazione che lo ha prodotto¹⁶¹. Si ritiene infatti che molti di più siano i vantaggi socioeconomici derivanti dall'apertura e dal riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico: i dati aperti possono contribuire a migliorare l'assunzione di responsabilità e la trasparenza nella pubblica amministrazione, ma possono costituire soprattutto il fondamento di servizi e prodotti innovativi, che diano un valore aggiunto alla collettività, in grado di promuovere

gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico] pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espresa adozione di una licenza [standard per il riutilizzo], si intendono rilasciati come dati di tipo aperto [...], ad eccezione dei casi in cui la pubblicazione riguardi dati personali [...]».

¹⁵⁹ Ad esempio, sono soggetti a limitazioni i dati coperti da segreto di Stato, le opere d'ingegno coperte dal diritto d'autore e i dati personali per i quali trovino applicazione le norme del *Codice in materia di protezione dei dati personali* (d.lg. 196/2003). Le esclusioni e le norme di salvaguardia sono riportate agli artt. 3 e 4 del d.lg. 36/2006. Per le riproduzioni digitali dei beni culturali, la pubblicazione in formato aperto è limitata dalle prescrizioni degli artt. 107 e 108 del *Codice dei beni culturali*, dove si prevede la corresponsione di un canone per i riusi commerciali; il *Codice* non limita invece la pubblicazione in formato aperto dei dati descrittivi del patrimonio culturale. Per un approfondimento sul tema si rimanda alle *Linee guida per l'acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni di beni culturali in ambiente digitale. Release v1.0-giugno-2022*, 22 novembre 2022.

¹⁶⁰ La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico è stata recepita in Italia con il d.lg. 8 novembre 2021, n. 200.

¹⁶¹ «Le dimensioni del mercato dei dati aperti sono stimate in 184 miliardi di euro e secondo le previsioni raggiungeranno un valore compreso tra 199,51 e 334,21 miliardi di euro nel 2025». COMMISSIONE EUROPEA, *Impatto dei dati aperti*. Nel 2020 il Portale europeo dei dati ha pubblicato un nuovo rapporto sul valore economico dei dati aperti (il precedente era del 2015) per esaminare il valore creato dal settore dei dati in Europa. Il rapporto esamina e quantifica i guadagni resi possibili dai dati aperti, in termini di efficienza, potenziali vite salvate, tempo risparmiato, benefici per l'ambiente e miglioramenti dei servizi linguistici, nonché i potenziali risparmi in termini di costi. Si veda: EUROPEAN DATA PORTAL, *The Economic Impact of Open Data. Opportunities for value creation in Europe*, 2020.

l'economia attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro e incoraggiando gli investimenti nei settori basati su un utilizzo intensivo di dati¹⁶². L'apertura dei dati pubblici a fini di riutilizzo consente, infine, di contrastare la diffusione di nuove forme di accordi di esclusiva con i giganti delle piattaforme commerciali, garantendo maggiore equità nella distribuzione della conoscenza e delle risorse economiche disponibili.

In linea con la direttiva europea PSI e con l'intera strategia europea dei dati¹⁶³, il *Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2021-2023* ridefinisce la nuova *governance* dei dati per l'Italia e qualifica i dati pubblici come un bene comune: «il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile»¹⁶⁴.

Con riferimento al riutilizzo, l'art. 7 del d.lg. 24 gennaio 2006, n. 36¹⁶⁵ dispone che i dati pubblici siano resi disponibili gratuitamente, «fatta salva la possibilità di recuperare i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l'anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato». Le pubbliche amministrazioni possono applicare delle tariffe nei casi previsti dalla norma, dandone pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e verificabilità. L'applicazione del metodo dei costi marginali è definita nella comunicazione della Commissione 2014/C – 240/01 ed eventuali tariffazioni sono disposte nell'ambito di ciascun paese membro.

Per quanto riguarda l'Italia, l'art. 50 del *Codice dell'amministrazione digitale* dispone che la condivisione dei dati tra pubbliche amministrazioni per finalità istituzionali debba effettuarsi a titolo gratuito salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive. Tuttavia, sono previsti alcuni casi specifici¹⁶⁶ per i quali è possibile determinare tariffe anche superiori ai costi marginali: per le biblioteche, i musei e gli archivi; per le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico

¹⁶² Si veda: *Comunicazione della Commissione, Orientamenti sulle licenze standard raccomandate, i dataset e la tariffazione del riutilizzo dei documenti*, (2014/C 240/01), in «Gazzetta ufficiale dell'Unione europea», 24 luglio 2014.

¹⁶³ “Creating a single market for data will allow it to flow freely within the EU and across sectors for the benefit of businesses, researchers and public administrations”. EUROPEAN COMMISSION, *European data strategy*.

¹⁶⁴ AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE, *Piano triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione. Aggiornamento 2021-2023*, ottobre 2021, p. 6.

¹⁶⁵ Legge di attuazione della direttiva 2003/98/CE, poi abrogata dalla direttiva UE 2019/1024, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. La direttiva UE 2019/1024 è la terza direttiva PSI dopo la direttiva 2003/98/CE e la direttiva 2013/37/UE. La direttiva del 2013 aveva esteso per la prima volta le disposizioni di tariffazione alle istituzioni culturali quali biblioteche, comprese quelle universitarie, musei e archivi.

¹⁶⁶ Art. 7 del d.lg. 36/2006.

che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico; per le imprese pubbliche¹⁶⁷.

I dati del patrimonio culturale sono patrimonio informativo pubblico e rientrano pienamente in questa prospettiva di diffusione in particolare se riferiti¹⁶⁸:

- ai dati descrittivi del patrimonio culturale contenuti nei cataloghi e nelle banche dati nazionali e territoriali;
- ai dati prodotti nell’ambito dell’attività istituzionale del Ministero della cultura e degli istituti culturali;
- ai contenuti culturali prodotti nelle attività di valorizzazione, laddove compatibili con la disciplina del diritto d’autore.

I dati aperti prodotti dagli istituti della cultura aderiscono inoltre ai principi FAIR¹⁶⁹ e sono pertanto ricercabili, accessibili, interoperabili e riusabili a piena garanzia della loro totale disponibilità alla divulgazione.

Il Ministero della cultura, nell’ambito del Piano nazionale di digitalizzazione, supporta la strategia nazionale ed europea di *governance* dei dati aperti e nella medesima prospettiva dispone che i propri istituti producano nel corso dei progetti di digitalizzazione il piano della gestione dei dati (*Data Management Plan – DMP*) con l’obiettivo di preservare la sicurezza dei dati digitali, dalla loro produzione fino alla pubblicazione.

¹⁶⁷ Sono in corso di redazione da parte di AgID i criteri per la determinazione di tali tariffe, utili inoltre al rilascio della versione definitiva delle *Linee guida recanti regole tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 e s.m.i.* relativo all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. Tali regole non influiscono con i criteri di tariffazione delle riproduzioni dei beni culturali, per i quali è necessario far riferimento alle *Linee guida per l’acquisizione, la circolazione e il riuso delle riproduzioni digitali dei beni culturali in ambiente digitale*.

¹⁶⁸ Si fa qui riferimento alle categorie individuate nel Piano nazionale di digitalizzazione. DIGITAL LIBRARY, *Piano nazionale di digitalizzazione...* cit., p. 37.

¹⁶⁹ I principi FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable*) sono riconosciuti a livello internazionale per la condivisione dei dati scientifici, per ottimizzare la riutilizzabilità dei dati e dei risultati della ricerca. Tali principi descrivono le caratteristiche che le risorse digitali debbono avere per essere usate e riutilizzate a fini scientifici, educativi e divulgativi, sia dalle persone sia dalle macchine che adottano processi automatizzati. Sono stati divulgati ufficialmente a partire dal 15 marzo 2016. Si veda *The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship*, in «Scientific data», 3 (2018), 18.

5. QUALE VALORE PER GLI ARCHIVI ITALIANI. RIFLESSIONI SUGLI ARCHIVI DI STATO

5.1 Introduzione

Gli Archivi di Stato sono istituti deputati alla conservazione e alla gestione degli archivi delle amministrazioni centrali e periferiche degli Stati preunitari e degli archivi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato unitario. Presso gli Archivi di Stato si possono custodire anche archivi di privati nonché archivi di enti pubblici territoriali, ricevuti in donazione, comodato d'uso e deposito coattivo¹. La diffusione degli istituti e il loro criterio di distribuzione a livello nazionale² evidenzia il fortissimo legame esistente tra gli Archivi di Stato e le comunità di riferimento. Essi svolgono una funzione essenziale per la vita amministrativa del Paese e contribuiscono insieme con le altre istituzioni presenti sul territorio al consolidamento dei servizi di prossimità per il cittadino.

Gli Archivi di Stato detengono un altissimo valore d'uso legato al potenziale di servizio che il bene-archivio offre alla collettività. Le funzioni svolte da un Archivio di Stato sono infatti molteplici:

- tutela e valorizzazione dei beni archivistici depositati;
- tutela degli archivi correnti e di deposito degli uffici centrali e periferici dello Stato;
- pubblica fruizione dei beni archivistici depositati;
- attività di biblioteca specializzata a supporto dei fondi documentari;
- attività formativa erogata dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica³;

¹ Gli Archivi di Stato conservano la documentazione statale versata ai sensi dell'art. 41 del d.lg. 42/2004. L'art. 43 comma 1-*bis* dispone inoltre la custodia coattiva degli archivi di enti pubblici che avrebbero dovuto costituire la sezione separata di archivio storico di cui all'art. 30 comma 4. L'art. 44 disciplina il comodato e il deposito degli archivi appartenenti a privati per i quali è garantita la pubblica fruibilità. Le donazioni di materiale archivistico agli Archivi di Stato sono regolate dalla circ. DGA 30 marzo 2017, n. 16, nell'ambito di applicazione dell'art. 783 c.c.

² Allo stato attuale si contano cento sedi di Archivi di Stato con sede in città capoluogo di provincia, a cui si aggiunge l'Archivio centrale dello Stato con sede in Roma. Esistono inoltre 33 sezioni di Archivio di Stato con sede presso città non capoluogo di provincia, ove sono conservati rilevanti fondi archivistici relativi alla storia del territorio.

³ L'art. 14 del d.p.r. 1409/1963 istituisce le scuole di archivistica, paleografia e diplomatica presso 17 Archivi di Stato indicati nella tabella B annessa allo stesso decreto (Torino, Milano, Mantova, Venezia, Bolzano, Trieste, Genova, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Perugia, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari). Le scuole sono state recentemente riformate con il decreto del Ministro della cultura del 1° ottobre 2021, n. 241, *Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4*,

- attività didattica per scuole, enti pubblici e istituti di studio o ricerca;
- attività espositiva di beni documentali;
- concessione in uso dei locali, tipicamente per eventi e manifestazioni culturali.

In particolare l'attività svolta dalle sale di studio degli Archivi di Stato garantisce la ricerca per finalità di studio o per finalità amministrative. Nel caso delle ricerche finalizzate alla ricerca storica, sono liberamente consultabili tutti i documenti ivi depositati, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 122 comma 1 del *Codice dei beni culturali*⁴. Tuttavia, i documenti non esauriscono nel tempo il valore probatorio e non perdono mai la capacità certificativa o di attestazione dei diritti. Le ricerche amministrative (o per ragioni non di studio⁵) sono svolte da professionisti oppure funzionari di enti pubblici e privati che hanno bisogno dei documenti per finalità di tipo pratico, tipicamente per operare scelte per lo svolgimento delle loro attività.

Per la contabilizzazione dei beni del patrimonio culturale italiano, il gruppo di lavoro *Heritage* costituito presso la Ragioneria generale dello Stato ha deciso di testare la metodologia di calcolo illustrata nel capitolo 1, attraverso l'applicazione sperimentale su diverse tipologie di patrimonio culturale. Questa ricerca ha partecipato alla sperimentazione facilitando le attività di rilevazione dei dati a supporto degli economisti del dipartimento di Economia aziendale dell'Università Roma Tre⁶ con l'obiettivo di valutare economicamente il *corpus* documentario custodito

del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. In ottemperanza alle disposizioni del *Codice dei beni culturali*, anche gli Archivi di Stato non espressamente citati nella tabella B annessa al d.p.r. 1409/1963 «realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale» (art. 118 comma 1). In particolare, presso l'Archivio centrale dello Stato si tiene da oltre un decennio un corso di Archivistica contemporanea, coerentemente con la possibilità di «elaborazione e [...] attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, [e] dei connessi percorsi didattici» prevista dall'art. 119 del *Codice dei beni culturali*.

⁴ «I documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione: a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare».

⁵ L'art. 29 del d.p.r. 1409/1963 disciplina le *Richieste per ragioni non di studio*. L'espressione è ancora oggi utilizzata per le rilevazioni a fini statistici. Si vedano le voci riportate nella Tavola 4 di *SISTAN, Utenza: presenze e ricerche per tipologia*. Il r.d. 1163/1911 regola le ricerche di tipo amministrativo nell'ambito del cosiddetto Servizio pubblico degli Archivi di Stato, precisamente al Capo III, artt. 84-90.

⁶ Il 1° settembre 2021 è stata attivata una convenzione tra il dipartimento di Lettere e culture moderne di Sapienza Università di Roma e il dipartimento di Economia aziendale dell'Università Roma Tre con la finalità di instaurare un rapporto di collaborazione scientifica sulla valutazione economica degli archivi e del patrimonio archivistico. Sono responsabili della convenzione per i due dipartimenti rispettivamente il prof. Giovanni Michetti e il prof. Fabio Giulio Grandis.

da un Archivio di Stato, al fine di misurare la sua fruibilità e quindi il suo valore d'uso. La ricerca ha previsto una fase di rilevazione di dati statistici e finanziari presso tre istituti che hanno aderito all'iniziativa: l'Archivio di Stato di Lecce, l'Archivio di Stato di Palermo, l'Archivio di Stato di Roma.

Il presente studio non può entrare nel merito delle soluzioni che la Ragioneria generale dello Stato adotterà in futuro per la rendicontazione degli Archivi di Stato. Tuttavia, si intende contribuire alla riflessione sul tema della contabilità attraverso le considerazioni che sono emerse dall'analisi dei dati e in particolare dalla valutazione di alcuni aspetti relativi alla disponibilità delle informazioni economiche e statistiche presso gli istituti.

5.2 Rilevazione e raccolta dei dati

La metodologia di calcolo elaborata dal gruppo *Heritage* consente di calcolare il valore economico della fruibilità del bene culturale attraverso l'applicazione di due criteri ugualmente validi⁷:

1. la *capitalizzazione dei costi storici* degli investimenti che sono stati realizzati per garantire la fruibilità e la conservazione del bene;
2. l'*attualizzazione dei ritorni netti* derivanti dallo sfruttamento economico del bene.

La scelta del criterio da adottare è fortemente condizionata dalla qualità dei dati di cui l'ente dispone e in particolare dalla attendibilità e dalla documentabilità dei dati stessi. La capitalizzazione degli investimenti necessita di un riepilogo dettagliato di tutti i costi storici (costi netti) che l'ente ha sostenuto per garantire la fruibilità e la conservazione del bene, a partire dall'anno in cui il bene ha iniziato a essere considerato parte del patrimonio culturale o comunque dal primo anno in cui i costi sono documentati in maniera attendibile. L'attualizzazione dei ritorni netti necessita invece di due tipologie di dati (flussi) finanziari che consentono di ottenere una proiezione attualizzata dei benefici futuri generati dall'uso del bene. Si tratta di flussi diretti dell'ente (e pertanto di tutte le entrate legate direttamente alla fruizione del bene) e di flussi finanziari indiretti, rappresentati dalle economie generate indirettamente dal bene culturale in termini di maggiori entrate per lo Stato o altra pubblica amministrazione.

La raccolta dei dati è stata finalizzata in primo luogo alla definizione del criterio di contabilizzazione da adottare per gli Archivi di Stato. Agli istituti è stato chiesto di:

- a) valutare la disponibilità di una documentazione completa e affidabile dei costi storici, e quindi di tutti i costi sostenuti dall'Archivio di Stato a partire dall'anno in cui è nato l'istituto;

⁷ *Heritage come asset...* cit., pp. 429-440.

b) rilevare i flussi diretti e indiretti registrati dall'Archivio di Stato per un periodo di cinque anni consecutivi tra il 2015 e il 2019.

La rilevazione ha riguardato pertanto dati di natura economico-finanziaria relativi al flusso di cassa dell'istituto e alcuni dati statistici relativi all'utenza e alla movimentazione di materiale documentario.

Dati economico-finanziari

I dati economico-finanziari sono relativi ai flussi di cassa dell'istituto e sono suddivisi in:

- *ricavi* dell'istituto, ovvero i flussi diretti in entrata che sono rappresentati dai trasferimenti corrisposti annualmente dalla Direzione generale Archivi, dalla Direzione generale Bilancio e dai servizi aggiuntivi derivanti in particolare dalle riproduzioni delle immagini che riguardano prevalentemente il rilascio di fotocopie. L'art. 108 comma 3-*bis*⁸ del d.lg. 42/2004 non prevede difatti alcun canone per le riproduzioni di beni archivistici non soggetti a limitazione di consultabilità, a patto che queste siano eseguite con mezzo proprio (fotocamera) e senza scopo di lucro, per finalità di studio e ricerca. A tal proposito occorre considerare che i ricavi dovuti alle fotocopie sono versati dagli utenti su un conto corrente della Direzione generale Archivi che a sua volta li riassegna agli Archivi di Stato su capitoli di bilancio di parte corrente (e che riguardano le attività di funzionamento). Gli importi delle riproduzioni sono pertanto già ricompresi nel totale dei trasferimenti della Direzione generale Archivi. Fatta eccezione per l'ACS, gli altri Archivi di Stato non godono di autonomia finanziaria e contabile e pertanto non presentano altre voci di entrata⁹ derivanti, ad esempio, da sponsorizzazioni o da altre forme di concessioni dirette. Gli Archivi di Stato possono tuttavia beneficiare di erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dal d.l. 31 maggio 2014, n. 83, *Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo* (cosiddetto *Art Bonus*), ma nessuno degli istituti che ha partecipato alla rilevazione è risultato destinatario di erogazioni liberali negli anni 2015-2019¹⁰.

⁸ Così come modificato dalla l. 4 agosto 2017, n. 124.

⁹ Gli Archivi di Stato sono diretti da funzionari delegati, a eccezione di otto uffici di livello dirigenziale non generale (Torino, Milano, Genova, Venezia, Firenze, Bologna, Roma, Napoli) e dell'Archivio centrale dello Stato che gode di autonomia speciale di livello dirigenziale generale ai sensi dell'art. 33 del d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n.169 ed è pertanto dotato di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile ai sensi dell'art. 14 comma 2, del d.l. 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106.

¹⁰ Risultano donazioni in favore dell'Archivio di Stato di Roma a partire dal 2021, così come indicato dal portale *Art Bonus*, <<https://artbonus.gov.it/1736-archivio-di-stato-di-roma.html>>.

- *costi* sostenuti dall'Archivio a vario titolo per il personale, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, le spese generali di funzionamento. Come mostra la scheda di seguito riportata, le voci di rilevazione sono state accorpate in spese di fondazione, attività ordinaria, attività straordinaria, eventuali costi sostenuti per l'affitto della sede, spese ordinarie di funzionamento, spese straordinarie di funzionamento, spese per il personale dipendente.

Con riferimento ai costi del personale, gli Archivi di Stato hanno competenza unicamente sull'erogazione dei buoni pasto, che sono corrisposti dal Ministero sulla base dei numeri dichiarati dall'istituto. La gestione della partita stipendiale del dipendente è regolata invece alla Direzione generale organizzazione del Ministero della cultura. Per facilitare il recupero completo delle informazioni attraverso la contabilità analitica del Ministero dell'economia e delle finanze, agli istituti è stato chiesto di comunicare la composizione del personale (numero dei dipendenti in forze presso l'archivio, la relativa qualifica e la tipologia di contratto¹¹). Infine è stato chiesto di comunicare se la sede principale e le sue succursali (compresi i depositi) sono concesse in uso gratuito (come bene demaniale) o in altra forma.

Dati statistici sull'utenza e sulla movimentazione del patrimonio

I dati statistici sull'utenza e sulla movimentazione del patrimonio consentono di determinare la produttività dell'istituto sia per la valutazione e il monitoraggio dei servizi, sia con riferimento alle esternalità positive che l'istituto è in grado di generare sul territorio.

Tra le voci di rilevazione troviamo:

- il numero dei pezzi consultati, cioè la movimentazione annuale registrata dall'Archivio di Stato. Per questo dato è stata utilizzata come fonte la rilevazione annuale del Sistan, *Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia*¹²;
- il numero di utenti per anno di riferimento, cioè il numero totale di accessi annuali in archivio. Sono state utilizzate come fonti le rilevazioni annuali del Sistan, in particolare *Tavola 1. Locali, scaffalature, materiale, personale, presenze sala studio, ricerche e spese di gestione*; e *Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia*;
- la percentuale degli utenti provenienti dall'esterno dell'area di riferimento (cioè, la Regione). La percentuale è stata calcolata sulla base del numero dei visitatori/utenti unici che sono stati ammessi alla sala di studio per

¹¹ Full-time o part-time.

¹² Di qui in poi per le rilevazioni annuali del Sistan si veda MINISTERO DELLA CULTURA, UFFICIO DI STATISTICA, *Archivi di Stato*, <http://www.statistica.beniculturali.it/Archivi_di_stato.htm>.

l'anno di riferimento. L'utente unico o visitatore unico è la persona che accede a un sito (fisico o virtuale) almeno una volta durante il periodo di riferimento (anno solare). Un visitatore unico può accedere più volte all'archivio per svolgere la sua ricerca. Le presenze registrate per ciascun utente unico nel corso di un anno sono conteggiate nel numero totale degli accessi annuali. L'elemento significativo per la rilevazione di questo dato è costituito dal comune di residenza dell'utente;

- il tempo (in giorni) mediamente speso per la visita. A titolo puramente indicativo è stato inserito il rapporto tra il numero totale di accessi e il numero dei visitatori unici per l'anno di riferimento. Tuttavia, come si dirà più avanti, il dato così calcolato non è considerato attendibile.

TAB. 10 – SCHEDA RILEVAZIONE PER ARCHIVIO DI STATO

Scheda rilevazione dati per Archivio di Stato
Dati statistici sull'utenza
Numero pezzi consultati/movimentazione
Numero utenti per anno di riferimento
% Utenti fuori area di riferimento (fuori regione)
Tempo mediamente speso per la ricerca (in giorni)
Dati finanziari relativi all'istituto
RICAVI
Trasferimenti annuali della DGA
Trasferimenti annuali della DGB
Servizi aggiuntivi (ad esempio, riproduzione immagini)
Concessione beni (ad esempio, prestiti per mostre e convegni)
Servizi in concessione diretta (ad esempio, affitti delle sale)
Sponsor, contributi di privati per investimenti (ad esempio, <i>Art Bonus</i>)
Altro
COSTI
Costi sostenuti per istituzione archivio
Attività ordinaria (ad esempio, interventi di ricondizionamento, conservazione fisica, depolveratura e pulizia)
Attività straordinaria (ad esempio, restauro, allestimenti, conservazione non ordinaria, digitalizzazione, progetti di descrizione del patrimonio realizzati mediante il coinvolgimento di fornitori esterni)
Costi sostenuti per la sede (affitto dei locali)
Spese di funzionamento (ad esempio, pulizia, manutenzione condizionatori, manutenzione sistemi di sicurezza/antincendio/ <i>staff security</i> /porte tagliafuoco/lampade, consumo energetico)
Spese di funzionamento straordinarie
Personale dipendente (indicare il totale in euro dei buoni pasto che sono in carico all'istituto)

5.2.1 Gli Archivi di Stato coinvolti

L'Archivio di Stato di Lecce, l'Archivio di Stato di Palermo (con la sezione di Termini Imerese) e l'Archivio di Stato di Roma hanno partecipato alla sperimentazione, realizzata attraverso l'attività di rilevazione dei dati necessari per l'applicazione della metodologia proposta dal gruppo *Heritage*. La rilevazione relativa all'Archivio di Stato di Roma ha fornito dati parziali, poiché limitata ai soli dati statistici, come è illustrato nel seguito.

Per consentire un'adeguata contestualizzazione delle attività di rilevazione, si fornisce una breve presentazione di ciascun istituto.

Archivio di Stato di Lecce

La raccolta dei dati relativi all'Archivio di Stato di Lecce è stata interamente curata dal personale dipendente dell'istituto, tra novembre 2022 e gennaio 2023¹³.

Breve storia dell'istituto

Il r.d. del 22 ottobre 1812, n. 1524 istituì l'Archivio provinciale di Terra d'Otranto¹⁴ che tuttavia cominciò a funzionare solo vent'anni dopo come Archivio provinciale di Stato¹⁵. A partire dal 1939 l'istituto divenne sezione di Archivio di Stato¹⁶ e tale rimase fino al 1963 quando fu definitivamente riconosciuto come Archivio di Stato¹⁷. La prima sede dell'istituto fu presso i locali del Convento dei Padri Celestini nel centro storico della città. Nei primi anni Sessanta del Novecento avvenne il trasferimento nell'attuale sede¹⁸.

¹³ Le attività sono state coordinate dal dott. Donato Pasculli, direttore dell'Istituto, con il supporto della dott.ssa Alessandra Vergari.

¹⁴ Il r.d. 1524/1812 stabiliva l'istituzione di un archivio in ogni provincia del Regno di Napoli. Il 12 novembre 1818 Ferdinando I, re delle Due Sicilie, emise il r.d. 1379 *Legge organica degli archivi* che regolamentava quanto espresso dalla precedente norma, con l'istituzione di un Grande Archivio a Napoli e degli archivi provinciali in ogni provincia continentale del Regno di Napoli.

¹⁵ Il cambio di denominazione fu disposto dal r.d. 22 settembre 1832, n. 1391.

¹⁶ La l. 22 dicembre 1939, n. 2006, *Nuovo ordinamento degli archivi del Regno*, istituisce un Archivio del Regno con sede in Roma, 20 Archivi di Stato (riportati alla Tabella A) e 74 sezioni di Archivio di Stato (riportati alla Tabella B), tra cui quello di Lecce.

¹⁷ L'art. 3 del d.p.r. 1409/1963 riconosce come organi che provvedono alla conservazione degli archivi e dei documenti: «a) l'Archivio centrale dello Stato, con sede in Roma; b) gli Archivi di Stato, con sede nei capoluoghi di Provincia. In non più di quaranta Comuni, nei quali esistono archivi statali rilevanti per qualità e quantità, possono essere istituite sezioni di Archivio di Stato, con decreto del Ministro per l'interno, su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi».

¹⁸ Si veda M. DORIA PASTORE, *Archivio di Stato di Lecce*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, II, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1983, pp. 499-526. Si veda inoltre SIAS, *Archivio di Stato di Lecce* e la pagina *web* dell'Istituto.

TAB. 11 – ARCHIVIO DI STATO DI LECCE

Sede unica	
Ubicazione	Lecce, Via Sozy Carafa, 15
Principali fondi conservati	<ul style="list-style-type: none"> – fondo diplomatico (con pergamene a partire dal XII sec.) – fondi amministrativi, finanziari e giudiziari preunitari – fondi delle amministrazioni statali periferiche postunitarie – fondo notarile – archivi diversi tra cui: Distretto militare di Lecce, Ruoli matricolari classe 1858-1921; enti di assistenza e corporazioni religiose soppresse
Attività e servizi al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> – ricerche in presenza presso sala di studio (26 posti a sedere) – ricerche per corrispondenza – riproduzioni – servizi educativi e visite guidate – biblioteca – mostre, convegni, presentazioni libri

Archivio di Stato di Palermo

La rilevazione dei dati relativi all'Archivio di Stato di Palermo è stata svolta tra novembre 2022 e gennaio 2023 ed è stata interamente curata dal personale dell'istituto¹⁹. L'attività ha previsto la raccolta dei dati economici relativi alla gestione dell'intero istituto e dei dati statistici sull'utenza relativi alle tre sale di studio, rispettivamente della sede detta "Catena", della sede detta "Gancia" e della sezione di Termini Imerese.

Breve storia dell'istituto

Il dispaccio reale dell'11 febbraio 1814 istituì a Palermo un Archivio Generale per la creazione di un archivio unico per la Sicilia alle dipendenze del ripartimento delle Finanze del Ministero e Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale. La costituzione effettiva dell'istituto fu possibile però solo a partire dal 1826, anche per le difficoltà riscontrate nella individuazione di locali adeguati al concentramento di tutta la documentazione. I primi fondi furono concentrati nell'ex Casa dei Padri Teatini alla Catena, attuale sede centrale dell'Archivio.

¹⁹ La partecipazione dell'Archivio di Stato di Palermo alla sperimentazione sul valore economico degli archivi è stata accolta dalla dirigente dell'Istituto, dott.ssa Ester Giuseppa Rosa Rossino con riscontro MIC_SAAS-SIPA | 02/11/2022 | 0006412-P. Le attività sono state coordinate dalla dott.ssa Simona Fazio, responsabile della sala di studio della sede Catena dell'Archivio di Stato di Palermo. Le rilevazioni sono state svolte da Belinda Butera, Mario Ganci e Maria Stella Porrello per l'utenza della sede Catena; dalla dott.ssa Francesca di Pasquale e Nicolò Scalzo per l'utenza della sala Gancia; dal dott. Salvatore Spica per la sezione di Termini Imerese. La rilevazione dei dati finanziari dell'istituto è stata curata dal dott. Pietro Giordano, la rilevazione dei dati relativi al personale da Gianrico Vacca.

Con il decreto del 1° agosto del 1843 nasceva il Grande Archivio di Palermo, con funzioni di archivio centrale per la conservazione degli archivi degli organi centrali del Regno di Sicilia e di archivio provinciale per la conservazione degli archivi degli uffici statali istituiti nella provincia di Palermo dalla costituzione del Regno delle Due Sicilie. Il decreto disponeva inoltre la creazione di una Soprintendenza Generale con giurisdizione su tutti gli archivi pubblici dell'isola e la creazione di archivi nelle altre province della Sicilia, sull'esempio di quanto già disposto per le province continentali del Regno di Napoli. Questo assetto restò invariato anche dopo l'annessione al Regno d'Italia²⁰.

La sede principale (Catena) dell'Archivio di Stato di Palermo è l'ex Convento dei Teatini ubicato nella parte più estrema del Cassaro tra il quartiere della Kalsa e il porto della Cala. Una seconda sede (Gancia) si trova nell'ex Convento di Santa Maria degli Angeli²¹. Dipende inoltre dall'Archivio di Stato di Palermo la sezione di Termini Imerese istituita con d.m. 31 luglio 1970²².

A partire dal 2014 le funzioni dell'Archivio di Stato di Palermo sono aggregate a quelle della Soprintendenza archivistica della Sicilia, costituendo a tutti gli effetti un unico organo periferico del Ministero della cultura, dipendente dalla Direzione generale Archivi²³.

TAB. 12 – ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, SEDE CATENA

Sede Catena	
Ubicazione	Palermo, Via Vittorio Emanuele, 31
Principali fondi conservati	<ul style="list-style-type: none"> – diplomatico (con pergamene provenienti da fondi conservati in entrambe le sedi Catena e Gancia) – fondi delle amministrazioni di governo del periodo preunitario (Regno di Sicilia sotto le dinastie normanna, sveva, angioina e aragonese, Viceregno di Sicilia, Luogotenenza del Regno di Napoli) – fondo del Comitato di liberazione nazionale di Sicilia

²⁰ Si veda P. BURGARELLA – G. FALLICO, *Archivio di Stato di Palermo*, in *Guida generale degli Archivi...* cit., III, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, pp. 287-352.

²¹ Per un approfondimento sulla storia di entrambe le sedi dell'Archivio di Stato di Palermo si veda la recente pubblicazione *Scrigni di storia. Le sedi monumentali degli Archivi di Stato*, a cura del Ministero della cultura, Direzione generale Archivi, Bastiglia, Diano Libri, 2022, pp. 169-171. Si veda inoltre SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DELLA SICILIA, ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, *Il "Grande Archivio"*.

²² P. BURGARELLA, *Sezione di Archivio di Stato di Termini Imerese*, in *Guida generale degli Archivi...* cit., III, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, pp. 353-356.

²³ Si veda il d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171 *Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*, da cui discende l'art. 3 del d.m. 27 novembre 2014, secondo cui in Sicilia «il Soprintendente archivistico svolge altresì le funzioni di direttore dell'Archivio di Stato del Comune capoluogo».

TAB. 12 – ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, SEDE CATENA

Sede Catena	
Ubicazione	Palermo, Via Vittorio Emanuele, 31
Attività e servizi al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> – ricerche in presenza presso sala di studio (16 posti a sedere²⁴) – ricerche per corrispondenza – riproduzioni – servizi educativi e visite guidate – biblioteca – mostre, convegni, presentazioni libri – scuola di archivistica, paleografia e diplomatica

TAB. 13 – ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, SEDE GANCIA

Sede Gancia	
Ubicazione	Palermo, I° Cortile Gancia
Principali fondi conservati	<ul style="list-style-type: none"> – fondo notarile – fondi delle amministrazioni giudiziarie preunitarie – fondi delle amministrazioni statali periferiche postunitarie – archivi privati di famiglia e di persona
Attività e servizi al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> – ricerche in presenza presso sala di studio (22 posti a sedere²⁵) – ricerche per corrispondenza – riproduzioni – servizi educativi e visite guidate – altri eventi e iniziative

TAB. 14 – ARCHIVIO DI STATO DI PALERMO, SEZIONE DI TERMINI IMERESE

Sezione di Termini Imerese	
Ubicazione	Termini Imerese, Vicolo Cannolo, 1
Principali fondi conservati	<ul style="list-style-type: none"> – fondo notarile dei notai che rogavano nei distretti di Termini Imerese e nel territorio delle Madonie – tribunale di Termini Imerese – corporazioni religiose soppresse
Attività e servizi al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> – ricerche in presenza presso sala di studio. La sala di studio è momentaneamente chiusa al pubblico per lavori interni all'edificio – ricerche per corrispondenza

²⁴ La capacità ricettiva per le sedi Catena e Gancia è rilevata dalla Carta della qualità dei servizi, pubblicata sulla pagina *web* dell'Istituto per l'anno 2020. Tuttavia, il numero effettivo dei posti a sedere risulta essere di 10 per la sede Catena e 12 per la sede Gancia, anche a causa della forte carenza di personale registrata negli ultimi anni.

²⁵ Si veda la nota precedente.

Archivio di Stato di Roma

La raccolta dei dati relativi all'Archivio di Stato di Roma è stata effettuata tra novembre 2021 e gennaio 2022. La rilevazione risulta tuttavia incompleta, poiché è stata ultimata la sola parte dei dati statistici²⁶. Si ritiene tuttavia necessario dare conto di questa rilevazione nell'ambito del presente studio poiché molte delle considerazioni riportate in questo capitolo, relative in generale ai servizi degli Archivi di Stato e alle statistiche sugli utenti, sono frutto anche dell'esperienza maturata nel corso di questa attività.

La rilevazione ha interessato entrambe le sedi, ovvero la sede centrale del complesso di Sant'Ivo alla Sapienza e la sede succursale di Galla Placidia. L'istituto non utilizza un sistema informatizzato per la gestione della sala di studio e dell'anagrafica degli utenti. Pertanto i dati sono stati conteggiati a mano, sulla base delle schede di registrazione compilate dagli utenti²⁷. Come illustrato più avanti, per alcune voci sono stati considerati i dati della rilevazione periodica già pubblicati nel Sistan.

Breve storia dell'istituto

L'Archivio di Stato di Roma venne istituito con r.d. 30 dicembre 1871, n. 605 per conservare le carte degli organi centrali dello Stato Pontificio nonché gli archivi giudiziari e notarili. L'istituto assunse nel 1875 anche le funzioni di Archivio del Regno²⁸, conservando gli originali delle leggi e dei decreti, i registri dello stato civile della famiglia reale e il registro araldico. I due istituti condivideranno per ben sessantotto anni la sede e la gestione dei documenti. Per molto tempo però si faticò a trovare una sede adeguata e la documentazione rimase spesso dislocata in edifici diversi. Nel 1939, dopo la costruzione della nuova Città universitaria, l'Archivio di Stato di Roma unitamente all'Archivio del Regno trovò la sua sede definitiva

²⁶ La rilevazione dei dati statistici è stata curata dall'Autrice nell'ambito delle attività di ricerca del dottorato, mentre la raccolta dei dati amministrativi è stata svolta dal dott. Giuseppe Musto, responsabile della gestione contabile dell'Archivio di Stato di Roma. Per la raccolta dei dati di natura finanziaria, la rilevazione è risultata insoddisfacente poiché i dati forniti sono risultati parziali e pertanto inutilizzabili dagli economisti del MEF. Purtroppo non è stato possibile procedere successivamente a un'integrazione e affinamento dei dati a causa della grave carenza di personale amministrativo per l'Istituto e della conseguente difficoltà a distogliere risorse dalle attività ordinarie. Le attività di rilevazione sono state pertanto sospese definitivamente.

²⁷ Il dipartimento di Lettere e culture moderne di Sapienza Università di Roma, nella persona del prof. Giovanni Michetti, ha sottoscritto in data 2 novembre 2021 un accordo di riservatezza con l'Archivio di Stato di Roma per disciplinare gli obblighi della ricerca con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti dell'Archivio di Stato di Roma, così come stabilito dall'art. 85 del d.p.r. L'attività è stata autorizzata in considerazione della finalità scientifica per cui l'accordo è stato sottoscritto e quindi limitatamente alle rilevazioni di tipo statistico-quantitative del patrimonio archivistico e dell'utenza di AS Roma.

²⁸ Il r.d. 27 maggio 1875, n. 2552 stabiliva le regole per l'ordinamento generale degli Archivi di Stato e disponeva all'art. 1 che «Gli atti dei dicasteri centrali del Regno, che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico archivio il quale ha titolo di archivio del Regno».

nel Palazzo della Sapienza, pur mantenendo diverse sedi di deposito. L'Archivio del Regno mutò la sua denominazione in Archivio centrale dello Stato con la l. 13 aprile 1953, n. 340 e fu trasferito nella sede dell'EUR a partire dal 1960²⁹.

Nel 1970 l'Archivio di Stato perse la succursale di Campo Marzio, acquisendo la sede di via Galla Placidia, oggi in attesa di trasferimento. Con decreto n. 37 del 14 luglio 2023 la Direzione generale Archivi ha disposto infatti la chiusura *sine die* della sede succursale di Galla Placidia per questioni di agibilità dell'immobile. Le informazioni di seguito riportate riguardano il periodo in cui la sede era attiva e in particolare gli anni 2015-2019 per i quali sono state effettuate le rilevazioni statistiche.

TAB. 15 – ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, SEDE CENTRALE

Sede centrale – Complesso monumentale di Sant'Ivo alla Sapienza	
Ubicazione	Roma, Corso Rinascimento, 40
Principali fondi conservati	<ul style="list-style-type: none"> – documentazione prodotta dalle magistrature dello Stato Pontificio fino al 1870 (tra cui la collezione delle pergamene; il cosiddetto Camerale, che comprende i documenti dell'attività economica, amministrativa e giurisdizionale dello Stato Pontificio dal Medioevo fino al 1870; tribunali romani; archivi notarili; archivi catastali; raccolte di disegni e mappe) – archivi di famiglie e persone – archivi delle corporazioni religiose degli ospedali romani
Attività e servizi al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> – ricerche in presenza presso sala di studio – ricerche per corrispondenza – riproduzioni – servizi educativi e visite guidate – biblioteca – mostre, convegni, presentazioni libri – scuola di archivistica, paleografia e diplomatica

TAB. 16 – ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, SEDE SUCCURSALE

Sede succursale – Galla Placidia	
Ubicazione	Roma, Via Galla Placidia, 93
Principali fondi conservati	<ul style="list-style-type: none"> – magistrature delle comunità locali periferiche della provincia di Roma in epoca pontificia – dicasteri di epoca pontificia competenti in materia militare e finanziaria – uffici periferici dello Stato italiano con sede a Roma e provincia – documentazione del cessato Catasto rustico, versata dall'Ufficio Tecnico Erariale (UTE)

²⁹ Per alcuni cenni sulla sede dell'istituto si veda, *Scritti di storia...* cit., pp. 125-127. Si veda inoltre E. ALEANDRI BARLETTA – C. LODOLINI TUPPUTI, *Archivio di Stato di Roma*, in *Guida generale degli Archivi...* cit., III, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, pp. 1021-1279.

TAB. 16 – ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, SEDE SUCCURSALE

Sede succursale – Galla Placidia	
Ubicazione	Roma, Via Galla Placidia, 93
Attività e servizi al pubblico	<ul style="list-style-type: none"> – ricerche in presenza presso sala di studio – ricerche per corrispondenza – fotoriproduzioni – servizi educativi – mostre

5.3 Note sulla rilevazione

La raccolta dei dati ha reso evidente una condizione già nota agli economisti e su cui poggia buona parte di questo nostro studio: gli Archivi di Stato offrono servizi gratuiti³⁰ e pertanto non generano flussi economici elevati, né diretti né indiretti. Sulla base di tali presupposti, il criterio di contabilizzazione più indicato è sembrato sin dall'inizio quello della capitalizzazione dei costi storici³¹, che non prevede quindi una valutazione basata sul rendimento dell'istituto, bensì offre la possibilità di considerare tutti gli investimenti fatti in passato dallo Stato per consentire la fruibilità del patrimonio documentario relativo a uno specifico istituto. Tuttavia, la raccolta dei dati ha evidenziato l'assenza per gli Archivi di Stato di un sistema di contabilità analitica che consenta di recuperare agevolmente i costi storici. L'individuazione di tutte le voci di spesa risulta un'operazione possibile solo se riferita a un periodo breve, relativamente recente. La fondazione di un Archivio di Stato non è mai cosa recente e risulta pertanto assai complesso, se non impossibile, risalire a tutti i costi sostenuti per la costituzione e la gestione dell'istituto, anche in termini di economie impegnate ai fini della corretta conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico.

³⁰ La l. 4 gennaio 1993, n. 4 (cosiddetta legge Ronchey) aveva introdotto nell'ordinamento italiano i servizi aggiuntivi a pagamento per gli istituti della cultura che oggi ritroviamo elencati all'art. 117 del d.lg. 42/2004. Per gli Archivi di Stato l'unico servizio indicato è quello della riproduzione delle immagini. Sono completamente gratuiti invece i servizi legati alla ricerca, sebbene nel tempo si siano sollevate diverse voci affinché fossero stabiliti adeguati pagamenti, in particolare per le ricerche amministrative compiute per conto di studi professionali che spesso richiedono ai propri clienti il rimborso delle spese di ricerca archivistica che sono state svolte gratuitamente presso gli istituti. Si veda P. CARUCCI – M. GUERCIO, *Manuale di archivistica*, Roma, Carocci, 2021, pp. 316-317.

³¹ Il criterio della capitalizzazione dei costi è già stato utilizzato per la contabilizzazione dell'archivio storico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali (ICCROM), organizzazione intergovernativa che dalla fine del 2019 esegue una rendicontazione economica in linea coi principi internazionali di contabilità IPSAS. La valutazione economica dell'archivio è stata curata dalla prof.ssa Lucia Biondi; la valutazione qualitativa è stata elaborata dalla società AB Archivibiblioteche srl. Il caso dell'ICCROM è stato citato nell'ambito di un intervento più ampio dedicato alla valutazione economica degli archivi *Non solo beni culturali...* cit.

Al fine di garantire una rilevazione uniforme per tutti gli Archivi di Stato, si potrebbe ipotizzare la capitalizzazione dei costi sostenuti a partire da una data convenzionale, come, ad esempio, il 1975, anno in cui le competenze sugli Archivi di Stato sono passate dal Ministero dell'interno al neocostituito Ministero per i beni culturali e ambientali³². In tal caso, però, il recupero dei dati economici dovrebbe prevedere un'azione sinergica tra gli uffici, e in particolare tra gli Archivi di Stato, la Direzione generale Archivi e la Direzione generale Bilancio, al fine di individuare eventuali documenti consuntivi che possano attestare in maniera uniforme i costi storici sostenuti dai singoli istituti. L'indicazione di una data convenzionale per la rilevazione contabile solleva d'altronde una perplessità che si spera possa essere sciolta dagli economisti: se da una parte l'ipotesi della data convenzionale potrebbe risolvere il problema dell'attendibilità e della documentabilità dei dati, dall'altra si teme possa verificarsi un sostanziale abbassamento del valore patrimoniale anche rispetto alle altre categorie di beni culturali che registrano maggiori entrate e generano maggiori flussi economici diretti e indiretti, consentendo l'applicazione del criterio basato sull'attualizzazione dei flussi futuri (siti archeologici, musei, plessi architettonici).

Per quanto riguarda i dati statistici, la ricerca ha evidenziato diverse criticità, alcune di carattere generale e altre più specifiche, legate al tipo di richiesta sollevata ai fini della sperimentazione. I singoli punti saranno analizzati di seguito anche attraverso l'ausilio di grafici che presentano i dati della rilevazione e ne facilitano la comprensione.

Gestione delle sale di studio

In primo luogo riteniamo opportuno segnalare l'assenza di un sistema unico per la gestione informatizzata delle sale di studio degli Archivi di Stato³³,

³² La nascita del Ministero per i beni culturali e ambientali viene sancita con il d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in l. 29 gennaio 1975, n. 5.

³³ Nell'ambito del SIAS era stato progettato e sperimentato un modulo per la gestione automatizzata delle sale di studio degli Archivi di Stato (il cosiddetto modulo GAUSS) che avrebbe consentito agli utenti l'accesso anche da remoto. Il sistema era stato presentato all'edizione 2007 del Forum della pubblica amministrazione, ma non è mai entrato nell'uso regolare delle sale di studio degli istituti archivistici. Diversi istituti hanno provveduto autonomamente a partire dai primi anni Novanta alla progettazione e realizzazione di applicativi gestionali per facilitare lo svolgimento delle operazioni ordinarie. Solo a titolo di esempio si veda l'esperienza dell'Archivio di Stato di Firenze in *Il progetto di automazione della gestione della sala di studio dell'Archivio di Stato di Firenze*, in *Gli archivi dalla carta alle reti. Le fonti di archivio e la loro comunicazione, Atti del convegno, Firenze, 6-8 maggio 1996*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2001, pp. 283-293. Allo stato attuale, l'esperienza più avanzata per l'automazione integrata di tutti i servizi resi al pubblico è quella realizzata e tutt'ora funzionante presso l'ACS. Si veda *Un percorso a tappe: la gestione informatizzata della Sala di studio*, in *Memorie della Nazione. L'Archivio centrale dello Stato 2015-2018*, a cura di M. MODOLO e M.L. SAGÜ, Roma, De Luca Editori D'Arte, 2019, pp. 19-23.

che consenta di registrare in maniera uniforme l'anagrafica degli utenti, le presenze, le ricerche e i pezzi consultati per ogni specifica richiesta, offrendo inoltre la possibilità di recuperare agevolmente lo storico delle consultazioni effettuate da ciascun utente. Questo aspetto è determinante per il potenziamento dei servizi al pubblico e di conseguenza per la gestione dell'attività statistica da parte degli istituti. Una soluzione di tipo informatico rende certamente più agile la rilevazione dei dati e la gestione dei servizi, ma non va dimenticato che questo tipo di controllo su utenti, ricerche e pezzi è anche un'attività scientifica esplicitamente prevista per gli Archivi di Stato a partire dagli anni Sessanta, quando fu costituito lo schedario degli studiosi attraverso cui era possibile incrociare il nome dell'utente con il titolo della ricerca e i fondi consultati (rilevati a livello di unità archivistica), offrendo così la possibilità di conoscere l'orientamento della ricerca storica e avere consapevolezza di quali fossero i fondi più consultati³⁴.

Nei tre Archivi coinvolti dalla ricerca i dati statistici sono stati calcolati manualmente oppure attraverso l'ausilio di alcuni utilissimi strumenti di lavoro (fogli di calcolo e database³⁵) che ciascun istituto, in maniera del tutto autonoma, compila periodicamente per facilitare le operazioni di gestione dell'utenza³⁶.

Come è stato evidenziato nel capitolo 2, i dati statistici ufficiali sono raccolti dagli Archivi di Stato nell'ambito delle rilevazioni periodiche condotte a livello nazionale dal Sistan. Le categorie di rilevazione sono le stesse dal 1998 e pertanto molti istituti hanno impostato la propria attività di rilevazione sulla richiesta proveniente dagli Uffici di statistica del Ministero. In assenza di un applicativo che gestisca tutte le operazioni rivolte al pubblico, risulta assai complesso riuscire a recuperare un dato storico se non attraverso il conteggio manuale dei dati, e quindi attraverso la rilevazione diretta a partire dalle schede cartacee che ancora oggi in molti Archivi di Stato sono compilate dagli stessi utenti per essere ammessi alla sala di studio. Non immediato è stato, ad esempio, il reperimento della percentuale di utenti provenienti da fuori regione: si consideri che, ai fini del Sistan, la residenza degli utenti non è un dato significativo e di conseguenza gli istituti non prestano una specifica attenzione a questa tipologia di informazione nella prospettiva delle rilevazioni periodiche. Con riferimento alla provenienza, gli utenti

³⁴ Due disposizioni dell'Ufficio studi e pubblicazioni della Direzione generale degli Archivi di Stato regolamentavano la tenuta degli schedari degli studiosi, degli argomenti di studio e dei fondi consultati attraverso la compilazione di tre schede di colore diverso (bianca, rosa e verde). Si vedano le circ. 11 novembre 1966, n. 70 e 18 marzo 1967, n. 27. Con riferimento allo schedario degli studiosi e alla gestione informatizzata del servizio in sala di studio si veda inoltre P. CARUCCI – M. GUERCIO, *Manuale...* cit., pp. 311-312.

³⁵ Nella forma di file Excel e Access.

³⁶ Per quanto riguarda l'Archivio di Stato di Palermo, solo la sala di studio della sede Gancia possiede un database per la registrazione e gestione degli utenti. Non è così per la sede Catena e per la sezione di Termini Imerese.

sono classificati unicamente per nazionalità: più precisamente, sono classificati in due categorie, a seconda che siano di nazionalità italiana o straniera³⁷.

Inoltre, è opportuno evidenziare alcuni aspetti della rilevazione statistica che, sebbene possano apparire elementari e quasi scontati, conducono a osservazioni indispensabili ai fini di una corretta definizione degli Archivi di Stato sotto il profilo economico-patrimoniale:

Numeri di posti a sedere e movimentazione


Gli Archivi di Stato, a differenza di altri istituti culturali come musei, pinacoteche e complessi architettonici, registrano un numero di presenze annuali fortemente condizionato dal numero di posti a sedere disponibili nelle sale di studio. I grafici sugli accessi annuali presentano una situazione piuttosto omogenea con riferimento agli utenti unici e agli accessi totali. In stretta analogia con questo aspetto, va considerato che il numero dei pezzi movimentati da ciascun Archivio di Stato è spesso limitato dal numero delle prese giornaliere e dal numero massimo di unità³⁸ per le quali è autorizzata la consultazione³⁹.

³⁷ Il Sistan non rileva la nazione di origine bensì unicamente la provenienza interna o esterna alla nazione italiana.

³⁸ Il termine è qui utilizzato nella sua accezione più ampia per indicare la singola unità di conservazione per la quale è autorizzata la consultazione (busta, faldone, scatola, cartella, ma anche registro, volume, filza, rotolo, singola pergamena ecc.).


³⁹ Negli ultimi anni il servizio di presa ha subito una notevole riduzione presso molti Archivi di Stato anche a causa della forte carenza di personale addetto alla movimentazione del materiale documentario. Questo ha comportato una limitazione dell'orario di apertura al pubblico di molte sale di studio, ma anche una riduzione del numero di utenti ammessi quotidianamente alla consultazione.

Fig. 1 – Archivio di Stato di Lecce: numero totale di accessi per anno




Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utanza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 2 – Archivio di Stato di Lecce: movimentazione pezzi per anno



Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utanza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 3 – Archivio di Stato di Palermo: numero totale di accessi per anno




Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 4 – Archivio di Stato di Palermo: numero di accessi per sede




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 5 – Archivio di Stato di Palermo: numero di utenti unici per anno




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 6 – Archivio di Stato di Palermo: numero di utenti unici per sede




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 7 – Archivio di Stato di Palermo: movimentazione pezzi per sede




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 8 – Archivio di Stato di Roma: numero totale di accessi per anno




Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utanza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 9 – Archivio di Stato di Roma: numero di utenti unici per anno




Fonte dati: rilevazione presso Archivio di Stato di Roma

Fig. 10 – Archivio di Stato di Roma: numero di utenti unici per sede



Fonte dati: rilevazione presso Archivio di Stato di Roma

Fig. 11 – Archivio di Stato di Roma: movimentazione pezzi per anno



Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Altri servizi

I dati richiesti ai fini della sperimentazione economica non tengono conto della varietà di funzioni svolte da un Archivio di Stato: fanno riferimento unicamente agli utenti della sala di studio. Come è stato riportato nella premessa di questo capitolo, gli Archivi di Stato offrono diversi altri servizi che consentono di fruire del patrimonio archivistico e pertanto il valore d'uso dell'istituto non può essere visto unicamente alla luce del numero degli accessi, ma dovrebbe considerare l'istituto nella totalità delle sue funzioni, tenendo conto anche delle presenze legate a mostre, visite didattiche, eventi culturali⁴⁰.

Provenienza da fuori regione

Il dato relativo alla provenienza da fuori regione, sebbene determini una produzione di flussi indiretti a livello economico, non è significativo per un


⁴⁰ I dati sui partecipanti alle mostre e alle visite didattiche sono spesso rilevati dal libro firme dei visitatori dove tuttavia non risulta sempre annotata la residenza o il paese di origine dei visitatori. Per le statistiche ufficiali sui visitatori delle mostre presso gli Archivi di Stato si veda MINISTERO DELLA CULTURA, UFFICIO DI STATISTICA, *Tavola 5. Attività promozionali*.

Archivio di Stato che, per missione istituzionale, è tenuto a conservare la documentazione degli organi preunitari e postunitari che hanno svolto una funzione amministrativa, finanziaria e giudiziaria con riferimento a uno specifico territorio. L'Archivio di Stato di Roma presenta una percentuale media (nel periodo preso in esame) del 29,2% di utenti provenienti da fuori regione a fronte del 14% registrato dall'Archivio di Stato di Palermo⁴¹ e dell'esiguo 3,8% dell'Archivio di Stato di Lecce. Sebbene non vi siano ancora degli studi approfonditi sulla composizione dell'utenza degli Archivi di Stato, occorre considerare che una buona parte delle ricerche condotte presso gli Archivi di Stato è legata agli studi universitari o comunque a una formazione specialistica di secondo e terzo livello. Roma è una città universitaria con un altissimo numero di studenti fuori sede, a differenza di Palermo e ancor più di Lecce, i cui atenei accolgono prevalentemente studenti provenienti dal territorio regionale⁴², anche per fattori legati alla specifica posizione geografica delle città e alla presenza di collegamenti e trasporti che consentono lo spostamento. Non incide in maniera rilevante sulla composizione degli utenti neppure la nazionalità, poiché il numero degli utenti residenti in un paese estero è molto basso. Il legame tra utente e territorio diventa ancora più evidente nelle ricerche per finalità amministrativa o in relazione alla consultazione di fondi di tipo catastale riferiti alle aree geografiche di pertinenza dell'Archivio di Stato. Si veda, a titolo di esempio, il grafico relativo alla provenienza degli utenti per la sede succursale di Galla Placidia (Fig. 18) che, come evidenziato nella scheda di presentazione dell'istituto, conserva i fondi provenienti dall'UTE di Roma. Con riferimento alla tipologia delle ricerche (uso studio / non uso studio), emerge la prevalenza di ricerche amministrative (non uso studio) per l'Archivio di Stato di Lecce, mentre al contrario per l'Archivio di Stato di Roma si registra un maggiore numero di ricerche a uso studio. Per l'Archivio di Stato di Palermo il dato sulle ricerche amministrative è stato rilevato fino al 2015, mentre a partire dal 2016 tutte le ricerche risultano registrate sotto la tipologia uso studio.

⁴¹ È interessante registrare una differenza fra le varie sedi palermitane: il valore medio globale nell'arco dei cinque anni è pari al 14%, ma il valore medio della sede Catania è più alto (17,6%) del valore medio globale, a bilanciare il 13,2% della sede Gancia e l'ancor più basso 10,4% della sede di Termini Imerese.


⁴² Per un'analisi della mobilità degli studenti nel sistema universitario italiano si veda ISTAT, *Studenti e bacini universitari*, 2016, pp. 39-56. In particolare per l'Università di Lecce si consideri la provenienza quasi esclusiva degli studenti dal territorio del Salento (province di Lecce, Brindisi e Taranto). Si veda *Analisi quantitativa della mobilità studentesca negli atenei italiani. Confronto territoriale fra domanda e offerta di formazione universitaria*, in *Valutazione e qualità degli atenei: modelli, metodi e indicatori statistici*, a cura di D. VIOLA, Bari, Università degli studi di Bari Aldo Moro, 2011, pp. 273-303.

Fig. 12 – Archivio di Stato di Lecce: provenienza utenti




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Lecce

Fig. 13 – Archivio di Stato di Palermo: provenienza utenti




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 14 – Archivio di Stato di Palermo: sede Catena, provenienza utenti




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 15 – Archivio di Stato di Palermo: sede Gancia, provenienza utenti




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 16 – Archivio di Stato di Palermo: sezione Termini Imerese, provenienza utenti




Fonte dati: rilevazione dell'Archivio di Stato di Palermo

Fig. 17 – Archivio di Stato di Roma: provenienza utenti




Fonte dati: rilevazione presso l'Archivio di Stato di Roma

Fig. 18 – Archivio di Stato di Roma: sede succursale, sala consultazione UTE, provenienza utenti




Fonte dati: rilevazione presso l'Archivio di Stato di Roma

Fig. 19 – Archivio di Stato di Lecce: tipologia ricerche




Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 20 – Archivio di Stato di Palermo: tipologia ricerche




Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 21 – Archivio di Stato di Roma: tipologia ricerche




Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 22 – Archivio di Stato di Lecce: nazionalità utenti




Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 23 – Archivio di Stato di Palermo: nazionalità utenti



Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 24 – Archivio di Stato di Roma: nazionalità utenti



Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Tempo mediamente speso per la ricerca in giorni

Il tempo mediamente speso in Archivio da un ricercatore (rilevato in giorni oppure in ore continuative di permanenza nell'istituto) è un dato molto importante non solo a fini economici, ma anche per uno studio generalizzato sull'utenza e sugli istituti al fine di monitorare la presenza di servizi e spazi adeguati che consentano di elevare il livello di accessibilità dell'edificio e dell'intero patrimonio documentario ivi conservato. Tuttavia, in assenza di un controllo sistematico degli accessi e delle presenze delle sale di studio, risulta quasi impossibile rilevare il tempo di permanenza. A titolo puramente indicativo è stato inserito nella scheda di rilevazione destinata al MEF il rapporto tra il numero totale di accessi e i visitatori unici per l'anno di riferimento, ma il dato così calcolato non è attendibile. Molti utenti che conducono ricerche per finalità private o amministrative accedono alla sala di studio per una sola giornata ed esauriscono così la propria richiesta nell'arco di poche ore. Altri utenti, in particolare gli studiosi che conducono ricerche per finalità di tipo storico, trascorrono intere giornate di presenza nel corso dello stesso anno. Sarebbe quindi opportuno rilevare i tempi di permanenza nell'ambito della gestione delle schede-utente.

Numero delle ricerche


Un'informazione rilevante per la valutazione del servizio reso da un archivio è il numero delle ricerche registrate presso gli istituti. Riteniamo infatti che un dato estremamente significativo per comprendere la produttività degli istituti con riferimento al patrimonio movimentato sia proprio il numero totale delle ricerche annuali, comprensive anche di quelle ricevute e svolte per corrispondenza. Il servizio di ricerca per corrispondenza comporta un grandissimo lavoro di studio da parte degli archivisti, determinando inoltre una notevole movimentazione di pezzi che sono necessari ai fini dello svolgimento della ricerca e che spesso non sono conteggiati nella movimentazione generale. Le informazioni fornite per corrispondenza dagli archivisti non si limitano all'indicazione della segnatura dei pezzi che potranno essere consultati in sede dall'utente, ma contengono approfondimenti resi possibili dalla lettura diretta delle carte. Si ritiene che il dato relativo alle ricerche per corrispondenza, e in generale agli accessi da remoto, sia destinato ad avere sempre più peso nella valutazione dei servizi culturali, soprattutto per il progressivo aumento da un punto di vista quantitativo delle fonti digitali conservate presso gli Archivi di Stato e per l'avvento delle sale di studio virtuali attraverso cui sarà garantito l'accesso al patrimonio digitale nativo. In tal senso, la chiusura totale o parziale degli istituti in conseguenza della pandemia da Covid-19 ha rappresentato un importante banco di prova⁴³, poiché ha limitato fortemente l'accesso degli utenti alle sale di studio, determinando un aumento delle richieste per corrispondenza. I grafici allegati (Figg. 25-27) dimostrano che nel corso del 2020 il numero di ricerche presso le sale di studio è rimasto sostanzialmente invariato, ma si è avuta una generale inversione di tendenza che ha fatto registrare un netto calo di accessi fisici, con l'aumento delle richieste per corrispondenza⁴⁴.

Infine, in stretta analogia con le considerazioni svolte fin qui, si ribadisce la scarsa attenzione degli istituti ai numeri provenienti dai servizi digitali offerti all'utenza, certamente per diretta conseguenza delle richieste del Sistan, che non rileva gli accessi ai siti *web* e alle banche dati disponibili da remoto.

⁴³ Solo a titolo di esempio si cita qui l'interessante proposta dell'Archivio di Stato di Lecce per lo sviluppo di nuovi modelli di mediazione per gli istituti archivistici. L'iniziativa, sorta proprio a seguito della pandemia, è stata presentata nel corso della XVIII Edizione LuBeC (Lucca Beni Culturali), svoltasi il 6-7 ottobre 2020, con un intervento di Donato Pasculli e Maria Romana Caforio dal titolo *Nuove forme di gestione degli Archivi di Stato ai tempi della pandemia. Proposte e modelli dell'Archivio di Stato di Lecce*.


⁴⁴ I dati del 2020 sono tratti dall'ultimo aggiornamento del SISTAN, *Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia*.

Fig. 25 – Archivio di Stato di Lecce: ricerche e accessi




Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 26 – Archivio di Stato di Palermo: ricerche e accessi



Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

Fig. 27 – Archivio di Stato di Roma: ricerche e accessi



Fonte dati: SISTAN, Tavola 4. Utenza: presenze e ricerche per tipologia

CONCLUSIONI

Secondo i criteri della dottrina e della prassi economico-aziendale cui abbiamo più volte fatto riferimento nel corso della trattazione, una corretta valutazione economico-patrimoniale esige che l'ente proprietario dei beni disponga di un sistema di contabilità analitica o di un sistema che sia almeno in grado di identificare tutte le voci che determinano i flussi economici e finanziari legati al bene. In caso contrario, non si può determinare una valutazione che risulti attendibile, con la conseguenza che occorre rinunciare all'iscrizione di un valore monetario in bilancio, limitando così l'informativa a una descrizione di natura non finanziaria (*disclosure*) da aggiungere alla nota integrativa.

Queste considerazioni non possono che confermare l'importanza che a nostro avviso assume il monitoraggio degli istituti culturali attraverso una costante e affidabile attività di rilevazione che garantisca la conoscenza sempre puntuale e aggiornata dei dati non solo di natura economica e finanziaria, ma anche di natura statistica, legata alla conoscenza approfondita dei servizi, degli utenti e dei patrimoni. Al di là dei risultati a cui giungerà la sperimentazione della Ragioneria generale dello Stato per la quantificazione del valore monetario degli Archivi di Stato, preme sottolineare ancora una volta la necessità per gli archivi di sviluppare una cultura di tipo valutativo, anche attraverso rilevazioni statistiche che riescano a qualificare adeguatamente gli archivi sulla base di quelle che sono individuate come proprietà dominanti.

È necessario tuttavia che la statistica ufficiale consideri entrambi gli aspetti legati al patrimonio archivistico: è importante misurare il valore e l'impatto reso dagli istituti di conservazione al fine di promuovere il ruolo che essi svolgono nell'ambito della formazione, della ricerca, della cultura e in generale della vita sociale ed economica delle persone, ma è altrettanto indispensabile che l'attività di monitoraggio statistico si compia a monte del processo di produzione degli archivi – e quindi con riferimento alla gestione documentale dell'ente – al fine di migliorare la percezione e la consapevolezza in materia di archivi correnti da parte dei cittadini e dei decisori politici, ma anche degli stessi enti, cioè dei soggetti produttori di archivi.

Gli archivi storici, intesi come istituti per la conservazione e la consultazione di fondi archivistici, assumono una diversa configurazione istituzionale a seconda della provenienza dei documenti e con riferimento alle comunità a cui questi sono destinati. Tuttavia, essi rispondono a una comune missione e svolgono le medesime funzioni, cioè valutare, selezionare, acquisire, preservare, conservare e garantire l'accesso a documenti che sono spesso unici e che

rappresentano la memoria di persone, enti o istituzioni, contribuendo a preservarne l'identità culturale e garantendo inoltre la responsabilità da parte delle istituzioni. Ciò che giustifica la conservazione a lungo termine dei documenti – al di là del supporto su cui risiedono, sia questo pergamena, carta, microfilm o altro – è l'utilità che questi rivestono da un punto di vista amministrativo, giuridico, sociale e storico.

Gli archivi correnti delle istituzioni pubbliche forniscono informazioni indispensabili per la vita amministrativa del Paese e rivestono una funzione altamente strategica che a oggi non emerge ancora in maniera adeguata a livello statistico, proprio per l'assenza di rilevazioni costanti che possano suggerire l'introduzione di specifici strumenti di valutazione. Un attento monitoraggio degli archivi delle istituzioni pubbliche, a partire già dalla fase della loro formazione, contribuisce al miglioramento della sostenibilità delle istituzioni stesse. Una corretta gestione documentale non solo garantisce il controllo dei procedimenti e lo snellimento delle procedure, così da incidere sui tempi e sulla qualità dei risultati, ma consente anche di assicurare certezza e trasparenza all'attività giuridico-amministrativa, poiché assicura il controllo della documentazione e dei procedimenti dalla fase di produzione fino alla conservazione. Una buona gestione documentale permette anche di pianificare la selezione e lo scarto della documentazione che non è destinata alla conservazione permanente: tali operazioni, che la normativa sottopone all'attività di vigilanza e sorveglianza dell'amministrazione archivistica, incidono enormemente sulla gestione delle risorse fisiche ed economiche degli enti, nonché sulla qualità delle fonti documentarie destinate alla ricerca storica. Non ultimo, la gestione documentale svolge una funzione indispensabile nei processi di digitalizzazione delle istituzioni pubbliche, poiché consente di costruire e gestire il patrimonio informativo in forma digitale nativa.

A livello nazionale le statistiche ufficiali possono supportare i decisori politici nella pianificazione delle scelte di investimento, ma è necessario disporre di serie storiche di dati, cioè di dati affidabili e comparabili, ottenuti attraverso un processo di raccolta che risulti coerente nel tempo. Una rilevazione adeguata richiede soprattutto che i dati statistici siano raccolti in forma non aggregata di modo da favorire l'integrazione con fonti diverse e l'elaborazione di forme di conoscenza sempre nuova. L'uso della statistica può supportare gli archivi nel raggiungimento di diversi obiettivi sia con riferimento alla gestione interna, ovvero alle attività di pianificazione, progettazione e monitoraggio, sia per comunicare le prestazioni che l'archivio rende alla comunità in termini di servizi. Una migliore comunicazione verso l'esterno, attraverso l'uso di dati affidabili e coerenti, consente inoltre di quantificare il valore degli archivi e promuovere il ruolo che essi svolgono a beneficio della formazione, della ricerca, della cultura e in generale della vita sociale ed economica.

BIBLIOGRAFIA

- AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE, *Progetto Poli di conservazione. definizione di un modello di riferimento per i Poli di Conservazione e della relativa rete nazionale*, giugno 2021, <https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/definizione_di_un_modello_di_riferimento_per_i_poli_di_conservazione_e_della_relativa_rete_nazionale_0.pdf>.
- E. ALEANDRI BARLETTA – C. LODOLINI TUPPUTI, *Archivio di Stato di Roma*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, III, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, pp. 1021-1279.
- A. ALFIER – B. ARGELLI – M. CRISTONI – M. PLAZZI, *Il censimento degli archivi storici di ente locale in Emilia-Romagna*, in «Rivista IBC», 15 (2007), 3, <<http://rivista.ibc.regione.emilia-romagna.it/xw-200703/xw-200703-d0001/xw-200703-a0017>>.
- S. ALLEGREZZA, *Verso una nuova archiveconomia: alcune riflessioni sull'evoluzione della disciplina nella transizione dall'analogico al digitale*, in «JLIS.it», 8 (2017), 1, pp. 114-126, <<https://doi.org/10.4403/jlis.it-12140>>.
- A. ANTONELLI, *Riflessioni intorno al progetto Una città per gli archivi*, in: *The net: la rete come fonte e strumento di accesso alle fonti: atti del Convegno, Firenze, 25 febbraio 2016*, a cura di A. BECHERUCCI – F. CAPETTA, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2017, pp. 73-86.
- R. APRILE – F.G. GRANDIS – F. MOCAVINI, *Heritage come Asset nella contabilità economico-patrimoniale delle amministrazioni pubbliche*, in «Rivista della Corte dei conti», 71 (2018), 3-4, pp. 429-440.
- F.M. AROSIO – A. CARAMIS, *Il ruolo della statistica per la conoscenza delle trasformazioni culturali del Paese*, in «DigitCult», 4 (2019), 3, pp. 47-62.
- F.M. AROSIO – A. FEDERICI, *BeWeb: uno strumento in più per le statistiche culturali in rete*, in: *BeWeb 2020. Vent'anni del portale*, Roma, Gangemi, pp. 135-138.
- ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB), *Biblioteche: valore e valori*, a cura di L. ANTONELLI – C. DI TILLIO – A. GALLUZZI, Roma, AIB, 2013.
- ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB), *L'impatto delle biblioteche pubbliche. Obiettivi, modelli e risultati di un progetto valutativo*, a cura di G. DI DOMENICO, Roma, AIB, 2012.
- ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB), *Linee guida per la valutazione delle biblioteche pubbliche italiane: misure, indicatori, valori di riferimento*, a cura del GRUPPO DI LAVORO GESTIONE E VALUTAZIONE, Roma, AIB, 2000.

- ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE (AIB), *Quanto valgono le biblioteche pubbliche? Analisi della struttura e dei servizi delle biblioteche di base in Italia: rapporto finale della ricerca "Efficienza e qualità dei servizi nelle biblioteche di base", condotta dalla Commissione nazionale AIB Biblioteche pubbliche e dal Gruppo di lavoro Gestione e valutazione*, Roma, AIB, 1994.
- S. BAGGIO – I. COTTA – S. VITALI, *Il progetto di automazione della gestione della sala di studio dell'Archivio di Stato di Firenze*, in *Gli archivi dalla carta alle reti. Le fonti di archivio e la loro comunicazione, Atti del convegno, Firenze, 6-8 maggio 1996*, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2001, pp. 283-293.
- C. BATINI, *I dati sono una finestra sul mondo*, in *Enciclopedia dei dati digitali*, I, 2021, <<https://boa.unimib.it/handle/10281/301758>>.
- G. BERTI DE MARINIS, *Le regole del mercato assicurativo quali strumenti indiretti di tutela e promozione del patrimonio culturale*, in G. MORBIDELLI, *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 223-253.
- M.B. BERTINI, *La conservazione dei beni archivistici e librari*, Roma, Carocci, 2009.
- M.B. BERTINI – V. PETRILLI, *I custodi della memoria: l'edilizia archivistica italiana statale del XX secolo*, Rimini, Maggioli, 2014.
- C. BEZZI, *Cos'è la valutazione: un'introduzione ai concetti, le parole chiave e i problemi metodologici*, Milano, Franco Angeli, 2007.
- C. BEZZI, *Il nuovo disegno della ricerca valutativa*, Milano, Franco Angeli, 2010.
- V. BINA – P. CHANTEPIE – V. DERONIN [ET AL.], *ESSnet-CULTURE European Statistical System Network on Culture Final Report*, Lussemburgo, 2012, <<https://ec.europa.eu/eurostat/documents/341465/3199631/essnet-culture.pdf/>>.
- L. BIONDI – F.G. GRANDIS – G. MATTEI, *Financial reporting for heritage assets. Towards an international public sector. Accounting standards?*, in «Working papers», Dipartimento di economia aziendale, Università degli studi Roma Tre, 2018, 1, <<https://economieaziendale.uniroma3.it/ricerca/pubblicazioni/working-papers/>>.
- L. BIONDI – F.G. GRANDIS – G. MATTEI, *Heritage assets in financial reporting: a critical analysis of the IPSASB's consultation paper*, «Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management», 33 (2021), 5, pp. 533-551.
- L. BIONDI – F.G. GRANDIS – D. VARI, *Measuring Heritage Assets in Public Sector Financial Reporting: Dream or Reality?*, in *Measurement in Public Sector Financial Reporting: Theoretical Basis and Empirical Evidence*, Bingley, Emerald Publishing Limited, 2023, pp. 193-217.
- L. BIONDI, *La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni: accounting for heritage assets*, Milano, Wolters Kluwer, 2018.
- B. W. BOEHM, *Software Engineering Economics*, Prentice Hall, 1981.

- G. BRANCATO – A. BOGGIA – G. ASCARI, *Linee Guida per la qualità delle statistiche del Sistema statistico nazionale*, ISTAT, marzo 2018, <<https://www.istat.it/it/files/2018/08/Linee-Guida-2.5-agosto-2018.pdf>>.
- P. BURGARELLA – G. FALLICO, *Archivio di Stato di Palermo*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, III, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, pp. 287-352.
- P. BURGARELLA, *Sezione di Archivio di Stato di Termini Imerese*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, III, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1986, pp. 353-356.
- M. CACIOLI – A. DENTONI LITTA – E. TERENCEZONI, *L'Attività dell'amministrazione archivistica nel trentennio, 1963-1992: indagine storico-statistica*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione studi e pubblicazioni, 1996.
- M. CAMMELLI, *La ratifica della convenzione di Faro: un cammino da avviare*, in «Aedon», 2020, 3, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2020/3/cammelli.htm>>.
- M. CAMMELLI, *Patrimonio culturale: dinamiche e nodi istituzionali*, in «Economia della cultura», 2021, 4, pp. 517-532.
- M. CAMMELLI – G. PIPERATA, *Patrimoni culturali: innovazioni da completare; tensioni da evitare*, in «Aedon», 2022, 1, pp. 2-6.
- A. CANDIAN, *I contratti assicurativi per il patrimonio culturale e le nuove regole in materia di distribuzione assicurativa*, in G. MORBIDELLI, *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 27-41.
- P. CARUCCI, *Lo scarto come elemento qualificante delle fonti per la storiografia*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 1975, pp. 250-264.
- P. CARUCCI – M. GUERCIO, *Manuale di archivistica*, Roma, Carocci, 2021.
- L'impatto delle biblioteche pubbliche: obiettivi, modelli e risultati di un progetto valutativo*, a cura di G. DI DOMENICO, Roma, AIB, 2012.
- E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena, Stab. Arti grafiche Lazzeri, 1928.
- L. CASINI, *Il singolare caso degli archivi*, in ID., *Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale*, Bologna, il Mulino, 2016, pp. 192-202.
- L. CASINI, *Le misure per contrastare le conseguenze della pandemia nel settore della cultura. L'attività del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo*, in *Impresa cultura: dal tempo della cura a quello del rilancio: 16. rapporto annuale*, Federculture, 2020, pp. 209-212.
- L. CASINI, *Oltre la mitologia giuridica dei beni culturali*, in «Aedon», 2012, 1-2, <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2012/1_2/casini.htm>.
- L. CASINI, *Quale futuro per il diritto globale del patrimonio culturale?*, in «Giornale di diritto amministrativo», 2017, 3, pp. 285-286.

- S. CAVALIERE, *I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali"*, in «Rivista Associazione italiana dei costituzionalisti», 2017, 3, <https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2017_Cavaliere.pdf>.
- M. CAUSI, *Economia della cultura trent'anni dopo*, in «Economia della cultura», 31 (2021), 4, pp. 541-550.
- D. CHIARELLI, *Valutare gli archivi pubblici: metriche e statistiche al servizio dell'archivistica*, in «Prismi, Quaderni del Dottorato in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie», 2022, 1, pp. 205-222.
- COMMISSIONE D'INDAGINE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E DEL PAESAGGIO, *Per la salvazza dei beni culturali in Italia: atti e documenti della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio*, Roma, Colombo, 1967.
- COMMISSIONE EUROPEA – EUROSTAT, *European public sector accounting standards. Conceptual framework. Reflection paper for discussion*, 25 apr. 2018.
- COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione della Commissione al Consiglio e al parlamento europeo. Verso l'applicazione di principi contabili armonizzati per il settore pubblico negli Stati membri. Idoneità degli IPSAS per gli Stati membri*, 6 marzo 2013, <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52013DC0114>>.
- CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, *Actes des dix-huitième et dix-neuvième conférences internationales de la table ronde des archives. Nairobi 1978: Normes à respecter pour l'établissement et l'organisation des institutions d'archives. Gosier 1979: Gouvernement, administration, archives*, Parigi, 1981.
- COORDINAMENTO LIBERE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI, *Colap per la ripresa*, giugno 2020, <https://www.colap.eu/documenti/schede/colap_per_la_ripresa_esteso_pdf.pdf>.
- I. COTTA, *L'Archivio di Stato di Firenze e il suo pubblico*, in *Gli archivi dalla carta alle reti. Le fonti di archivio e la loro comunicazione, Atti del convegno, Firenze, 6-8 maggio 1996*, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2001, pp. 275-281.
- G. CROSSICK – P. KASZYNSKA, *Understanding the value of arts & culture. The AHRC Cultural Value Project*, Arts and Humanities Research Council, 2016, <<https://ahrc.ukri.org/documents/publications/cultural-value-project-final-report/>>.
- P. DAVIES, *International benchmarking for archives*, in «Flash», 2020, 40, p. 16.
- G. DEMARINIS – M. IAQUINTA – D. LEOGRANDE – D. VIOLA, *Analisi quantitativa della mobilità studentesca negli atenei italiani. Confronto territoriale fra domanda e offerta di formazione universitaria*, in *Valutazione e qualità degli atenei: modelli, metodi e indicatori statistici*, a cura di D. VIOLA, Università degli studi di Bari Aldo Moro, Bari, 2011, pp. 273-303, <<https://oc.ict.uniba.it/ateneo-in-cifre/studi-e-indagini-statistiche/analisi-quantitativa-della-mobilita-studentesca.confronto-territoriale-fra-domanda-e-offerta-di.pdf>>.

- A. DENTONI LITTA, *Il "Censimento" e l'aggiornamento della Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, in *Per la storiografia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dall'Archivio Centrale dello Stato Roma, 20 aprile 1995*, Roma, Ministero per i beni culturali ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998, pp. 70-76.
- R. DE ROSE – D. LOYOLA – M. SERANGELI, *Un percorso a tappe: la gestione informatizzata della Sala di studio*, in *Memorie della Nazione. L'Archivio Centrale dello Stato 2015-2018*, a cura di M. MODOLO, Roma, 2019, pp. 19-23.
- G. DI DOMENICO, *ISO 16439: un nuovo standard per valutare l'impatto delle biblioteche*, in «AIB studi», 54 (2014), 2-3, <<https://doi.org/10.2426/aibstudi-10279>>.
- Do Archives Have Value*, a cura di M. MOSS – D. THOMAS, London, Facet Publishing, 2019.
- D. DONATI, *La digitalizzazione del patrimonio culturale. Caratteri strutturali e valore dei beni, tra disciplina amministrativa e tutela opere d'ingegno*, in «P.A. Persona e Amministrazione», 2019, 2, pp. 323-337.
- J. DRYDEN, *Uniform archival statistics: shall we try again?*, in «Journal of Archival Organization» 3 (2005), pp. 121-125.
- W.M. DUFF, *User studies in archives*, in: *User Studies for Digital Library Development*, edited by Milena Dobрева Andy O'Dwyer – Pierluigi Felicciati, London 2012, p. 199-206
- W.M. DUFF – J. DRYDEN – C. LIMKILDE – J. CHERRY – E. BOGOMAZOVA, *Archivists' Views of User-based Evaluation: Benefits, Barriers, and Requirements*, in «The American Archivist», 71 (2008), 1, pp. 144-166.
- W.M. DUFF – E. YAKEL – H. TIBBO, *Archival Reference Knowledge*, in «The American Archivist», 76 (2013), 1, pp. 68-94.
- W.M. DUFF – E. YAKEL – H. TIBBO – J. CHERRY – A. MCKAY – M.G. KRAUSE – R. SHEFFIELD, *The Development, Testing, and Evaluation of the Archival Metrics Toolkits*, in «The American Archivist», 73 (2010), pp. 569-599.
- EUROPEAN COMMISSION, *EPSAS issue paper on the accounting treatment of heritage assets*, Lussemburgo, 15 marzo 2017, <<https://circabc.europa.eu/sd/a/2b041a69-43e0-4c6c-bc83-d03e0e5912e5/Issue%20paper%20on%20heritage%20assets.pdf>>.
- EUROPEAN STATISTICAL SYSTEM NETWORK ON CULTURE, *Final report*, Lussemburgo, sett. 2012, <https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf>.
- C. FAGGIOLANI, *Ciò che misuriamo influenza ciò che facciamo». Una nuova stagione per la valutazione in biblioteca pensando al BES*, in *La biblioteca pubblica nelle politiche di welfare: nuovi criteri di valutazione dell'impatto sociale*, Atti del convegno delle Stellinghe 15-16 Marzo 2017, Milano, Editrice Bibliografica, pp. 21-34.

- C. FAGGIOLANI, *Misurare, valutare, raccontare le biblioteche italiane oggi, guardando ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)*, in «Biblioteche oggi. Trends», 5 (2019), 1, pp. 68-80.
- C. FAGGIOLANI, *Il Rapporto BES*, in «Biblioteche oggi», 34 (2016), <<https://doi.org/10.3302/0392-8586-201601-019-1>>.
- C. FAGGIOLANI, *Misurare, valutare, raccontare le biblioteche italiane oggi, guardando ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)*, in «Biblioteche oggi», 36 (2018), <<http://dx.doi.org/10.3302/2421-3810-201901-068-1>>.
- C. FAGGIOLANI, *Un indicatore dedicato alle biblioteche nel Rapporto BES dell'Istat: una grande conquista per il nostro settore*, in «AIB Studi», 6 (2021), 1, pp. 7-10.
- C. FAGGIOLANI – G. SOLIMINE, *Biblioteche moltiplicatrici di welfare: verso la biblioteconomia sociale*, in «Biblioteche oggi», 31 (2013), 3, pp. 15-19.
- C. FAGGIOLANI – G. SOLIMINE, *Lo slittamento di paradigma della biblioteconomia italiana: una analisi metrica della manualistica di settore*, in «Ciencias de la documentación», 2 (2016), 2, pp. 19-55.
- A. FEDERICI, *Indagine sui musei e le istituzioni similari. Anno 2020. Aspetti metodologici dell'indagine*, ISTAT, marzo 2022, <<https://www.istat.it/microdata/download.php?id=/import/fs/pub/wwwarmida/204/2020/01/Nota.pdf>>.
- P. FELICIATI, *Ask the users, il valore aggiunto della valutazione dei sistemi informativi culturali on line coinvolgendo gli utenti: il caso del progetto "Una Città per gli Archivi"*, in «Il capitale culturale», 5 (2012), pp. 129-144, <<https://doi.org/10.13138/2039-2362/483>>.
- P. FELICIATI, *Gli utenti archivistici e gli strumenti IA per l'orientamento e l'accesso: uno studio nell'ambito del progetto InterPARES Trust AI*, in «JLIS.it», 14 (2023), 3, pp. 117-128.
- P. FELICIATI, *L'usabilità degli ambienti bibliotecari e archivistici digitali come requisito di qualità: contesto, modelli e strumenti di valutazione*, in «JLIS.it», 7 (2016), 1, <<https://doi.org/10.4403/jlis.it-11512>>.
- P. FELICIATI – G. DI MARCANTONIO, *Users' approaches and behaviors in accessing records and archives in the perspective of AI: a global user study Phase 1 – Italian study (1.1)*, <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7852021>>.
- FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, *Come si misura la cultura? Il manuale per navigare tra dati, fonti, indicatori*, 2022, <https://www.fondazione-scuolapatrimonio.it/wp-content/uploads/2022/10/Come-si-misura-la-cultura_preprint.pdf>.
- P. FORTE, *Il bene culturale pubblico digitalizzato: prime note per uno studio giuridico*, in «P.A. Persona e Amministrazione», 2019, 2, pp. 245-301.
- L. FRANCESCANGELI, *I trasporti pubblici a Roma. Dall'omnibus alla metropolitana*, Archivio storico capitolino, <www.archiviocapitolino.it/cdrom/i_trasporti_publici_a_roma/>.

- P. FRANZESE, *L'accessibilità degli archivi*, in «Archivi», 16 (2021), 1, pp. 147-152.
- S. GARDINI, *Utenti e usi dell'archivio: prospettive storiche e profili tipologici dal caso dell'Archivio di Stato di Genova (1883-2016)*, Tesi di dottorato, Sapienza – Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche, XXXII ciclo.
- S. GARDINI – M. GIACOMINI, *Venticinque anni di consumi e produzioni culturali: aspetti quantitativi e spunti qualitativi dal database della sala di studio dell'Archivio di Stato di Genova (1991-2016)*, in *Ianuenis non nascitur sed fit: studi per Dino Puncuh*, Genova, Società ligure di storia patria, 2019.
- M. GIANNETTO, *Conoscere per condividere: dal Sistema informativo degli archivi di Stato al Sistema archivistico nazionale*, in «DigItalia», 4 (2009), 2, pp. 77-88.
- M. GIANNETTO, *Organizzazione archivistica e indirizzi storiografici nell'esperienza della sala studio*, in: *L'Archivio Centrale dello Stato (1953-1993)*, Ministero per i beni culturali e ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993, pp. 215-257.
- L. GIUVA, *Alcune osservazioni su utenti e reti archivistiche nell'era digitale*, in «Archivi», 4 (2009), 2, pp. 7-20.
- L. GIUVA, *Gli archivi storici in Italia: la mappa della conservazione*, in: *Archivistica. Teoria, metodi, pratiche*, Roma, Carocci, pp. 99-135.
- L. GIUVA – S. VITALI – I. ZANNI ROSIELLO, *Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti nella società contemporanea*, Milano, Mondadori, 2007.
- D. GRANA, *Il Sistema informativo degli Archivi di Stato*, in «Archivi e Computer», 14 (2004), 2, pp. 78-84.
- F.G. GRANDIS, *La valutazione delle partecipazioni pubbliche nel bilancio dell'ente holding*, Giappichelli, Torino, 2010.
- S. GRECO, *L'Archivio Centrale dello Stato di fronte alle Direttive. Origine e gestione delle Raccolte speciali*, in *Carte di piombo. Gli archivi desecretati e la ricerca storica*, a cura di S. GRECO – L. MINEO, Roma, Edizioni Anai, 2022, pp. 37-57.
- M. GRIFFIN, *A methodology for implementing the Standardized statistical measures and metrics for public services in archival repositories and special collections libraries*, in «Journal of Contemporary Archival Studies», 7 (2020), 1, <<https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol7/iss1/14>>.
- M. GUERCIO, *Gli archivi informatici nelle pubbliche amministrazioni. Una riflessione sui livelli qualitativi e quantitativi della digitalizzazione nel settore pubblico*, in «Archivi e cultura», 46-47 (2013-2014), pp. 165.
- M. GUERCIO, *Presidio archivistico per la trasformazione digitale al tempo obbligato del lavoro*, in «Il mondo degli archivi», 23 apr. 2020, <<http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/archivi-digitali/809-presidio-archivistico-per-la-trasformazione-digitale-al-tempo-obbligato-del-lavoro-remoto>>.

- M. GUERCIO, *Sistemi documentari, come si son comportati privati e PA durante il coronavirus*, in «Agenda digitale», 17 lug. 2020, <<https://www.agendadigitale.eu/documenti/sistemi-documentari-come-si-son-comportati-privati-e-pa-durante-il-coronavirus/>>.
- C. HOOD, *A public management for all seasons?*, in «Public Administration», 69 (1991), 1, pp. 3-19.
- F. IMPERIALE, *Il valore dei beni culturali nel patrimonio della Stato italiano*, Milano, Franco Angeli, 2018.
- Indici delle principali disposizioni normative secondarie riguardanti il Ministero per i beni culturali e ambientali (1974-1997) e l'amministrazione degli Archivi di Stato (1940-1975)*, a cura di V. CAPPETTA, Bari, Levante, 1999.
- INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, *International Standard for Describing Institutions with Archival Holdings (ISDAH)*, 2008.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDISATION (ISO), *16439:2014 – Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries*.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDISATION (ISO), *16363:2012 -Space data and information transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital repositories*.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDISATION (ISO), *24083:2021 – Information and documentation – International archives statistics*.
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDISATION (ISO), *24143:2022 – Information and documentation – Information Governance – Concept and principles*.
- INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IPSASB), *Financial reporting for heritage in the public sector. Consultation paper. April 2017*, IFAC, 2017, <<https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Consultation-Paper-Financial-Reporting-for-Heritage-in-the-Public-Sector.pdf>>.
- INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IPSASB), *IPSAS 17 Property, plant and equipment*, dic. 2006, <<https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ipsas-17-property-plant.pdf>>.
- INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IPSASB), *IPSAS 31 Intangible Assets*, gen. 2010, <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/B7%20IPSAS_31_0.pdf>.
- INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IPSASB), *The Conceptual Framework for General Purpose Financial Reporting by Public Sector Entities*, ott. 2014, <<https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-Public-Sector-Conceptual-Framework.pdf>>.
- ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE, *Valutazione patrimoniale dei fondi fotografici dell'ICCD. Relazione metodologica*, <<http://www.iccd.beniculturali.it/it/505/articoli-estratti-relazioni/65/valutazione-patrimoniale-dei-fondi-fotografici-dell-iccd>>.

- ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA (ISTAT), *1. Evoluzione dell'informazione statistica*, in *Programma statistico nazionale 2017-2019*, Sistan – Istat.
- C. KAMPOSIORI, *Measuring the impact of special collections and archives in the digital age: opportunities and challenges*, in «Liber quarterly», 30 (2020), 1, pp. 1-31.
- M. LANZINI, *Il patrimonio dell'Archivio di Stato di Milano e i suoi utenti: un'analisi statistica, intervento al Convegno Gli archivi: arsenali della democrazia*, Venezia, Ateneo Veneto, 16-17 gennaio 2020.
- A. LEON, *I giacimenti culturali di Gianni De Michelis*, in G. ACQUAVIVA (a cura di), *Il riformismo di Gianni De Michelis*, Venezia, Marsilio editore, 2020.
- Linee guida tecniche per i programmi di creazione di contenuti culturali digitali*, a cura di G. DE FRANCESCO – A.M. TAMMARO, Minerva, 2006, <https://www.minervaeurope.org/structure/workinggroups/servprov/documents/technicalguidelinesita1_8.p>.
- E. LODOLINI, *Archivistica. Principi e problemi*, Milano, Franco Angeli, 2005.
- E. LODOLINI, *I bilanci degli Archivi di Stato negli ultimi cento anni, I, Dallo Statuto albertino all'occupazione di Roma*, in «Notizie degli Archivi di Stato», 1953, pp. 67-81.
- E. LODOLINI, *I bilanci degli Archivi di Stato negli ultimi cento anni, II, Dall'unificazione degli Archivi al "nuovo ordinamento"*, in «Notizie degli Archivi di Stato», 1954, pp. 39-52.
- E. LODOLINI, *I bilanci degli Archivi di Stato negli ultimi cento anni, III, Dalla Seconda guerra mondiale al 1952*, in «Notizie degli Archivi di Stato», 1954, pp. 95-105.
- D. MARUCCO, *L'amministrazione della statistica nell'Italia unita*, Roma-Bari, 1996.
- F. MATASSA, *Valuing your collection: a practical guide for museums, libraries and archives*, London, Facet Publishing, 2017.
- G. MELIS, *Storia dell'amministrazione italiana*, Bologna, Il Mulino, 2020.
- G. MICHETTI, *Dal protocollo al sistema di gestione dei flussi documentali*, in *L'archivio comunale. Manuale per la gestione dei documenti: dall'archivio corrente all'archivio storico*, a cura di D. BRUNETTI, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2003, pp. 91-204.
- G. MICHETTI, *Introduzione alla blockchain*, Napoli, Editoriale scientifica, 2020.
- G. MICHETTI, *La valutazione economica del patrimonio archivistico: i conti non tornano*, in «Archivi», 19 (2024), 1, pp. 51-85.
- G. MICHETTI, *Un approccio manageriale ai sistemi di gestione documentale: la serie ISO 30300*, in «Archivi e cultura», 46-47 (2014-2013), pp. 99-120.
- MINISTERO DELL'INTERNO, DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE, UFFICIO CENTRALE ARCHIVI DI STATO, *Gli archivi di Stato al 1952*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1954.

- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI, *SIAS. Sistema informativo degli Archivi di Stato. Linee guida alla descrizione e alla gestione del patrimonio documentario*, a cura di P. FELICIATI, [Roma], Direzione generale per gli archivi, 2004, <<http://eprints.rclis.org/8142/1/manuale-SIAS3-02.pdf>>.
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI, ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI, *SIAS. Sistema informativo degli Archivi di Stato. Linee guida alla descrizione e alla gestione del patrimonio documentario. Nuova edizione, versione software 4.0.0.2*, a cura di P. FELICIATI, [Roma], Istituto centrale per gli archivi, 2006, <<https://sias.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl>>.
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE (ICCD), *Valutazione patrimoniale dei fondi fotografici dell'ICCD. Relazione metodologica*, <<http://www.iccd.beniculturali.it/it/505/articoli-estratti-relazioni/65/valutazione-patrimoniale-dei-fondi-fotografici-dell-iccd>>.
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, ISTITUTO CENTRALE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (DIGITAL LIBRARY), *Il Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (PND)*, giugno 2022, <<https://docs.italia.it/italia/icdp/>>.
- G. MORBIDELLI, *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2021.
- R. MORO VISCONTI, *I beni immateriali: valutazione e merito creditizio*, Roma, Bancaria editrice, 2018.
- A. MULÉ, *Da un'indagine tra gli utenti: linee di tendenza nella consultazione dei sistemi informativi archivistici, intervento al Workshop Comunicare gli archivi nell'era di Internet*, Roma, 16 marzo 2016, <<http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=206>>.
- A. MULÉ, *Molte domande e poche risposte dalla prima indagine sui siti web dell'amministrazione archivistica*, in *Il patrimonio culturale in Rete. Atti della giornata di studi Trieste, 14 dicembre 2012*, a cura di C. COCEVER, Trieste, EUT, 2013.
- A. NICITA – GUIDO DE BLASIO – F. PAMMOLLI, *Evidence-based policy!, ovvero, Perché le politiche pubbliche basate sull'evidenza aiutano l'Italia a essere migliore*, Bologna, Il Mulino, 2021.
- L. NICOLAS, *Neelie Kroes: l'informazione è il nuovo petrolio*, trad. a cura di C. MARIOTTO, in «Eurobull», 5 gennaio 2012, <<https://www.thenewfederalist.eu/Neelie-Kroes-l-informazione-e-il-nuovo-petrolio,04733?lang=fr>>.
- E. ORMANNI, *Gli obiettivi di uniformazione nelle applicazioni informatiche promosse dall'Ufficio centrale per i beni archivistici*, in «Archivi per la storia», 5 (1992), pp. 149-154.
- E. ORMANNI, *Progetto per una anagrafe informatizzata degli archivi italiani*, in «Bollettino. Centro di ricerche informatiche per i beni culturali. Scuola normale superiore», 1 (1991), pp. 11-30.

- E. ORMANNI, *Relazioni tra “Censimento” e “Anagrafe”*, in *Per la storiografia italiana del XXI secolo. Seminario sul progetto di censimento sistematico degli archivi di deposito dei ministeri realizzato dall'Archivio Centrale dello Stato Roma, 20 aprile 1995*, Roma, Ministero per i beni culturali ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998, pp. 64-69.
- M. PAOLONI – F.G. GRANDIS, *La dimensione aziendale delle amministrazioni pubbliche*, Giappichelli, Torino, 2007.
- M. DORIA PASTORE, *Archivio di Stato di Lecce*, in: *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, II, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1983, pp. 499-526.
- M.G. PASTURA, *Il policentrismo della conservazione*, in «Aedon», 2008, 1, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2008/1/pastura.htm#notaast>>.
- A. PESCE, *Notizie sugli Archivi di Stato, comunicate alla VII Riunione Bibliografica Italiana tenuta in Milano dal 31 maggio al 3 giugno 1906*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1906.
- I. PESCINI, *L'epidemia del digitale e il contagio necessario*, in «Il mondo degli archivi», 20 apr. 2020, <<http://www.ilmondodegliarchivi.org/rubriche/archivi-digitali/804-l-epidemia-del-digitale-e-il-contagio-necessario>>.
- Rapporto sul Congresso Internazionale di Statistica tenutosi in Firenze il 29 settembre letto alla Reale Accademia di Medicina di Torino nella seduta delli 13 novembre 1867 dal socio ordinario dottore commendatore Benedetto Trompeo*, tip. Favale, 1867.
- Riprogettare «Anagrafe». Elementi per un nuovo sistema archivistico nazionale*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 60 (2000), 2, pp. 373-454.
- G. ROMAGNOLI, *Intermediazione assicurativa nei rapporti con la P.A. e rischi relativi ai beni culturali*, in «Federalismi.it», 30 (2020), pp. 176-189.
- M. SAVOJA – S. VITALI, *Riprogettare «Anagrafe», Il contributo di Francesca Cavazzana allo sviluppo dei sistemi informativi archivistici nazionali*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», 12 (2016), 1-2-3, pp. 173-188.
- E. SCIACCHITANO, *La cultura conta. Nuove evidenze per le politiche culturali*, in «Il giornale delle fondazioni», 15 lug. 2015, <<http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/la-cultura-conta-nuove-evidenze-le-politiche-culturali>>.
- G. SCIULLO, *I beni*, in *Diritto e gestione dei beni culturali*, Bologna, Il Mulino, 2011, pp. 21-51.
- Scrigni di storia. Le sedi monumentali degli Archivi di Stato*, a cura del MINISTERO DELLA CULTURA, DIREZIONE GENERALE ARCHIVI, Diano Libri, Bastiglia, 2022.
- U. SCOTTI, *Gli intangibles. I diritti di proprietà industriale e intellettuale*, in «Diritto ed economia dell'impresa», 2016, 1, pp. 14-47.
- E. SEBASTIANI, *Genesis, concetto e natura giuridica degli archivi di Stato in Italia*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1904.

- F. SEMMOLA, *Al cuore del problema: quanto vale ciò che assicuriamo*, in G. MORBIDELLI, *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 195-205.
- W. SETTIMELLI – F. ZEVI, *Gli Alinari. Fotografi a Firenze 1852-1920*, Firenze, Alinari, 1977.
- G. SEVERINI, *Il bene culturale tra tutela amministrativa e tutela assicurativa*, in G. MORBIDELLI, *Tutela assicurativa del patrimonio culturale*, Bologna, Il Mulino, 2021, pp. 309-308.
- G. SEVERINI, *L'immateriale economico nei beni culturali*, in «Aedon», 2015, 3, <<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2015/3/severini.htm>>.
- SOCIETÀ ITALIANA PER LO STUDIO DELLA FOTOGRAFIA, *Report finale: il patrimonio fotografico Alinari*, 31 dic. 2020, <<https://www.alinari.it/files/Report-scientifico-finale-Accordo-Regione-Toscana-SISF.pdf>>.
- SOCIETY OF AMERICAN ARCHIVISTS, *Standardized statistical measures and metrics for public services in archival repositories and special collections libraries*, SAA Council, gen. 2018, <<https://www2.archivists.org/standards/standardized-statistical-measures-and-metrics-for-public-services-in-archival-repositories>>.
- SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA LOMBARDIA, *Piano di conoscenza per la sicurezza di archivi e biblioteche*, a cura di P. MUSSINI – L. SASSI, giu. 2016, <https://www.sa-lom.archivi.beniculturali.it/fileadmin/risorse/documenti_pagine/emergenza_e_prevenzione/Piano_di_conoscenza_per_la_sicurezza_di_archivi_e_biblioteche.pdf>.
- SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, *Guida agli archivi economici a Roma e nel Lazio*, Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione studi e pubblicazioni, Roma, 1987.
- M. SORRENTINO, *L'approccio "IPSASB" del D.lg. 118/2011 per la redazione del bilancio accrual degli Enti Locali italiani*, in «Economia aziendale online», 6 (2015), pp. 163-181, <<https://doi.org/10.6092/2038-5498/6.3.163-181>>.
- A.L. TARASCO, *La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e promozione culturale*, Torino, Giappichelli, 2006.
- D. THROSBY, *Economia e cultura*, Bologna, Il Mulino, 2005.
- M. TIRINO, *Il materialismo digitale. Approcci e prospettive metodologiche*, in «Scienza e filosofia», 2017, 18, pp. 105-117.
- L. TOMASSINI, *Il patrimonio fotografico Alinari: excursus storico e questioni attuali*, in «Rivista di studi di fotografia», 5 (2019), 10, pp. 100-120.
- G. TORRE, *Management of Government Archives in Italy*, IMT School for Advanced Studies, Lucca, PhD Program in Analysis and Management of Cultural Heritage XXX Cycle, 2017.
- F. TOSTI, *I beni mobili di interesse culturale "invisibili" nel Conto Generale dello Stato*, in: *Le risorse invisibili. La gestione del patrimonio archeologico e scientifico tra criticità e innovazione. Ferrara, 29 settembre 2014. Atti*, a cura di B. MUTTILLO – M. CANGEMI – C. PERRETTO, Sezione di Museologia Scientifica e Naturalistica, 11 (2015), 1, pp. 25-28.

- E. TRAVKINA – P.L. SACCO, *Shock cultura: COVID-19 e settori culturali e creativi*, OECD, sett. 2020, <https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=136_136489-igqp5v2dxn&title=Shock-cultura-COVID-19-e-settori-culturali-e-creativi&_ga=2.211171485.941751472.1633083140-1710067421.1633083140>.
- UNESCO INSTITUTE OF STATISTICS, *The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS)*, Montreal, 2009, <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/unesco-framework-for-cultural-statistics-2009-en_0.pdf>.
- UNIONE EUROPEA, *The Economic Impact of Open Data. Opportunities for value creation in Europe*, 2020, <<https://data.europa.eu/sites/default/files/the-economic-impact-of-open-data.pdf>>.
- Verso un Sistema archivistico nazionale?*, in «Archivi&Computer», 14 (2004), 2.
- S. VITALI, *Archivi in rete e utenti: quanto è cambiata la ricerca documentaria*, in *The net: la rete come fonte e strumento di accesso alle fonti: atti del Convegno, Firenze, 25 febbraio 2016*, a cura di A. BECHERUCCI – F. CAPETTA, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 2017, pp. 41-49.
- S. VITALI, *BeWeb e SAN. Un percorso aperto di interoperabilità e condivisione*, in *BeWeb 2020. Vent'anni del portale*, Roma, Gangemi, pp. 23-26.
- E. YAKEL – W. DUFF – H. TIBBO – A. KRIESBERG – A. CUSHING, *The Economic Impact of Archives: Surveys of Users of Government Archives in Canada and the United States*, in «The American Archivist», 75 (2012), 2, pp. 297-325, <<https://doi.org/10.17723/aarc.75.2.002033qg27366gvt>>.
- I. ZANNI ROSIELLO, *La tutela e il policentrismo della conservazione*, in *Conferenza nazionale degli archivi, Roma, Archivio Centrale dello Stato 1-3 luglio 1998*, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, pp. 57-64.

Finito di stampare nel mese di novembre 2024
a cura di



Heritage Asset
Investments
Welfare System
Value
Base Value
Insurance Policy
Heritage Item
Preservation Policy
Equitable Sustainability Well-being
Long-term Preservation
Archival Heritage
Evaluation
National Economic Planning
Preservation
Heritage Asset
Digital Archives
Value
Welfare Sys
Heritage Item
Preservation
Heritage Asset
External Economies
Economic Value
Evaluation
Criteria
Digital Archives
Measurement Criteria
Account
Policy
Standard
Costs/benefits
Value
Metrics